SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

181ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 1988

Presidenza del presidente SPADOLINI,
indi del vice presidente LAMA

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

SENATO

Composizione 3

COMMEMORAZIONE DI EDOARDO PERNA

PRESIDENTE 3

LA PERGOLA, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie* ... 4

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

«Norme generali sulle procedure per l'esecuzione degli obblighi comunitari» **(835)**:

STRIK LIEVERS *(Fed. Eur. Ecol.)* ..... 6 e *passim*

* GUIZZI *(PSI), relatore* ..... 8 e *passim*

LA PERGOLA, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie* ..... *Pag.* 8 e *passim*

MALAGODI *(Misto-PLI)* ..... 11 e *passim*

TARAMELLI *(PCI)* 14

* MAFFIOLETTI *(PCI)* 16, 32

TAGLIAMONTE *(DC)* 20

FRANCHI *(PCI)* 24

PONTONE *(MSI-DN)* 29

FABBRI *(PSI)* 33

ARFÈ *(Sin. Ind.)* 40

MAZZOLA *(DC)* 41

Discussione:

«Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia» **(1086)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

«Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

avventiste del 7° giorno **(1096)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

Approvazione dei disegni di legge nn. 1086 e 1096:

STRIK LIEVERS *(Fed. Eur. Ecol.)* ..... *Pag.* 43, 92
TEDESCO TATÒ *(PCI)* 46
* FONTANA Alessandro *(DC)* 47
CABRAS *(DC), relatore* 49
MATTARELLA, *ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento* 50
* SIGNORI *(PSI)* 68
POLLICE *(Misto-DP)* 91

Deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento:

«Conversione in legge del decreto-legge 2 novembre 1988, n. 461, recante differimento dei termini riguardanti la presentazione delle dichiarazioni, i versamenti e gli adempimenti contabili a carico degli enti locali, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154 **(1383)**:

MURMURA *(DC), relatore* 94

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE 1988 ..... *Pag.* 95

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 97
Nuovo ordine di firme 97
Assegnazione 97
Nuova assegnazione 99

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Presentazione di relazioni 99

GOVERNO

Trasmissione di documenti 99

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 100
Interrogazioni da svolgere in Commissione .. 117

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

FASSINO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Boato, De Giuseppe, Taviani, Vesentini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Parisi, a Parigi, per attività del Consiglio d'Europa.

Senato, composizione

PRESIDENTE. Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, nella seduta del 9 novembre 1988, ha verificato non essere contestabile l'elezione del seguente senatore e, concorrendo nell'eletto le qualità richieste dalla legge, l'ha dichiarata valida:

per la Regione Piemonte: Giovanni CORRENTI.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro convalidata tale elezione.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Commemorazione di Edoardo Perna

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea*). «Signori senatori, poco più di un mese fa, il 5 ottobre, moriva Edoardo Perna. La notizia, che per sua esplicita volontà è stata resa pubblica soltanto dopo le esequie, ha colpito profondamente me e il Senato tutto.

Per lunghi anni, dal 1963 al 1987, la vita politica di Perna ha accompagnato quella del Senato. Presidente del Gruppo parlamentare

comunista dal 1972, in successione ad Umberto Terracini, al 1983, egli può essere a ragione annoverato tra i parlamentari che maggiormente si impegnarono dapprima nella redazione del Regolamento del Senato e quindi nella elaborazione di quella prassi che ancora oggi guida in modo sicuro i nostri lavori.

Nato a Roma il 25 dicembre 1918 – ed alla sua città sempre fortemente legato – diviene, giovanissimo, assistente di diritto amministrativo all'Università di Roma. Partecipa alla Resistenza nelle formazioni «Garibaldi» e, dopo la guerra, ricopre incarichi sempre di maggior rilievo all'interno del Partito comunista e nelle istituzioni.

Avvocato e giurista appassionato, fu sempre interessato allo studio dei problemi relativi al funzionamento dello Stato e della pubblica amministrazione; e ricordo che qui, in quest'Aula, più volte apprezzammo tutti il rigore analitico e la lucidità spesso impietosa dei suoi interventi, in cui riviveva una coscienza tratta dalle radici risorgimentali del nostro Stato.

In questa stagione, che vede il Parlamento impegnato in un'opera non facile di revisione sia delle norme che disciplinano la propria attività, sia di quelle che investono altri rilevanti aspetti della vita istituzionale, utilissimo sarebbe stato a tutti noi il conforto del contributo critico che Perna avrebbe potuto darci.

La sua riflessione su questi argomenti aveva radici lontane. Ed era basata su un solido punto di riferimento: la Costituzione repubblicana. Scriveva quasi dieci anni fa: "Non lavoriamo in un campo di rovine. Il modello della Costituzione, di una Repubblica parlamentare a base proporzionale ..., ha dimostrato di possedere tanto un grado elevato di rigidità, resistendo a pressioni involutive, quanto un notevole coefficiente di elasticità, soprattutto in forza di un principio dinamico di eguaglianza". Ed in questo quadro egli collocava quella che riteneva una battaglia indispensabile per una politica di riforme.

Ho già avuto occasione di ricordare, non appena appresa la notizia della scomparsa di Edoardo Perna, la sua umanità, la preparazione giuridica, l'impegno sempre sicuro che contribuì al rafforzamento di quelle istituzioni rappresentative per il cui affermarsi e consolidarsi fin da giovane aveva combattuto. E voglio qui, ora, in quest'Aula, rivolgere un pensiero al collega autorevole, cui ero legato da vincoli di personale amicizia nati nella Commissione pubblica istruzione del Senato tanti anni fa, che più non ci accompagna con la sua saggezza, temperata da una ironia che era segno di tolleranza e di umanità intensa.

Alla consorte, signora Antonietta, al Gruppo parlamentare comunista, agli elettori romani che per tante legislature rinnovarono a lui il proprio voto, vada il saluto commosso mio e del Senato tutto».

LA PERGOLA, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA PERGOLA, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Signor Presidente, signori senatori, il Governo si associa alle parole pronunziate dal Presidente del Senato per manifestare tutto il suo cordoglio per la perdita del compianto senatore Perna, nel ricordo del vivo apprezzamento dell'opera da lui spiegata con alto senso

civico del dovere come Presidente del Gruppo parlamentare comunista, come membro di questa Assemblea, come politico e come legislatore.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

«Norme generali sulle procedure per l'esecuzione degli obblighi comunitari» (835)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 835. Riprendiamo l'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

Presidenza del vice presidente LAMA

PRESIDENTE. Ricordo che nella seduta di ieri è stato approvato l'articolo 1.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

(*Legge comunitaria*)

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, sulla base degli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità europee, verifica, con la collaborazione delle Amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno all'ordinamento comunitario e sottopone al Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e gli altri Ministri interessati, un disegno di legge recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee» (legge comunitaria per l'anno in riferimento).

2. Il disegno di legge è presentato alle Camere entro il 1° marzo successivo.

3. La relazione al disegno di legge riferisce, in particolare, sulla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee per quanto riguarda le sentenze aventi riflessi, sotto il profilo giuridico-istituzionale, sull'ordinamento interno e per quelle relative alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana.

4. L'articolo 10, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, è sostituito dal seguente: «Il Governo, entro il termine di 90 giorni, riferisce per iscritto alle Camere sullo stato di conformità o meno delle norme vigenti nell'ordinamento interno alle prescrizioni della raccomandazione o direttiva comunitaria.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro per gli affari comunitari, sulla base degli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità europee, verifica, con la collaborazione delle Amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno all'ordinamento comunitario e lo stato di avanzamento dei lavori per l'emanazione degli atti comunitari a carattere normativo e sottopone al Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e gli altri Ministri interessati, un disegno di legge recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" (legge comunitaria per l'anno in riferimento) ed una Relazione generale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario».

2.1 STRIK LIEVERS, BOATO, SPADACCIA, CORLEONE

Invito i presentatori ad illustrarlo.

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, se il Presidente lo permette, vorrei illustrare l'emendamento 2.1 unitamente all'emendamento 3.1 il cui senso si integra direttamente con il primo. L'emendamento 2.1 aggiunge alla procedura prevista dal testo del disegno di legge proposto dalla Commissione l'impegno per il Ministro di presentare annualmente una relazione generale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario, previa verifica compiuta dal Ministro stesso, oltre che sul grado di compatibilità fra l'ordinamento interno italiano e le norme comunitarie nel frattempo emanate, anche sullo stato di avanzamento dei lavori per l'emanazione degli atti comunitari a carattere normativo.

Qual è il senso dell'emendamento da noi proposto? Esso si colloca nel cuore della linea di modifica profonda del disegno di legge che intendiamo porre con l'insieme dei nostri emendamenti. Come dicevo ieri, riteniamo di trovarci di fronte alla scelta di fondo se accettare o meno la situazione qual è per quanto riguarda il rapporto fra il diritto interno italiano e quello comunitario che, come tutti sanno, ha prevalenza sulla legislazione italiana, lasciare cioè una situazione per la quale, per quanto riguarda l'emanazione delle norme comunitarie, non esiste di fatto alcun momento di verifica e di indirizzo da parte parlamentare rispetto all'attività legiferatrice della Comunità. Chiediamo che almeno da parte italiana vi sia un coinvolgimento attivo del Parlamento sulla base di un'informazione che la relazione generale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario deve fornire, un'informazione che tenga conto del processo formativo reale della volontà legislativa comunitaria.

Noi chiediamo che annualmente il Governo informi il Parlamento sullo stato di elaborazione in modo che il Parlamento non sia messo soltanto di fronte all'atto compiuto dei regolamenti o delle direttive quali sono emanati e neppure soltanto che sia informato delle direttive o dei regolamenti o degli atti comunitari nel momento in cui sono messi all'ordine del giorno del Consiglio europeo, cioè nel momento in cui sono già fatti, nel momento in cui dopo anni di lavoro e di trattative la burocrazia comunitaria in realtà ha

prodotto gli atti che diventeranno, per forza di trattato, legge italiana senza nessun momento di controllo parlamentare.

Noi chiediamo che il Parlamento sia informato prima dello stato della trattativa: questo è il contenuto dell'emendamento 3.1 che mi permetto di illustrare subito perché è collegato all'emendamento 2.1. Che cosa deve prevedere questa relazione? Secondo l'emendamento 3.1 deve assicurare la trasparenza della partecipazione italiana al processo normativo comunitario e il relativo controllo del Parlamento, mediante l'indicazione dei princìpi e delle linee caratterizzanti la politica italiana nei confronti dell'attività preparatoria alla emanazione degli atti comunitari. Questo deve dire la relazione; deve informare il Parlamento non soltanto sullo stato degli atti ma anche sulle direttive che il Governo intende dare ai rappresentanti italiani in sede comunitaria, affinché – è la seconda parte dell'emendamento 3.1 – su questa base il Parlamento possa approvare l'indirizzo del Governo su ciascuna politica comunitaria, su gruppi di atti normativi in via di emanazione riguardanti la stessa materia o su singoli atti normativi di particolare importanza. Vorrei richiamare l'attenzione di ciascuno di voi sul fatto che, se non approviamo misure di questo tipo, potrà verificarsi che, come già accade, ci potremo trovare, come Parlamento, ad essere espropriati del potere di dare anche soltanto indicazioni al Governo sulle linee da seguire nella trattativa per l'emanazione di norme che diventano di diritto cogenti per il nostro ordinamento interno. Noi chiediamo che il Parlamento approvi l'indirizzo di Governo su ciascuna politica comunitaria. In base ad una misura di questo genere noi avremo non soltanto trasparenza, non soltanto un ristabilimento del rapporto democratico tra momento legislativo e momento esecutivo, ma una maggiore forza del Governo e del Ministro stesso nell'indirizzare e nel dare direttive ad una burocrazia che – come sappiamo – in realtà per tanta parte finisce per sfuggire allo stesso controllo, alla stessa puntuale direttiva del Governo italiano nel condurre la trattativa.

Io chiedo davvero ai colleghi ed al Governo di meditare sul significato che verrebbe ad assumere la reiezione di questa proposta. Significherebbe sancire lo stato di fatto, significherebbe sancire l'espropriazione del Parlamento del potere legislativo; significherebbe accettare in sede europea una confusione totale fra il momento dell'Esecutivo e il momento del Legislativo, di modo che la situazione a livello europeo non presenta alcun momento rappresentativo della fase legislativa. La vera e più grave riforma istituzionale sostanziale anno dopo anno, mese dopo mese, si viene attuando nella disattenzione generale e nella inconsapevolezza di coloro stessi che sono i primi a subirne l'effetto, cioè noi parlamentari e, attraverso noi, la volontà popolare che è espropriata di ogni potere e di ogni facoltà di intervento su una materia di così ampia portata.

Mi riservo di illustrare, nel corso dell'esame dell'articolo 3, l'emendamento 3.0.1 da me presentato.

PRESIDENTE. Senatore Strik Lievers, ho consentito che lei illustrasse sia l'emendamento 2.1 che l'emendamento 3.1 per la stretta interconnessione esistente fra questi due emendamenti. Voglio pertanto preannunciarle che, nel caso in cui l'emendamento 2.1 – ma lei certamente lo sa meglio di me – non fosse approvato, l'emendamento 3.1 risulterebbe precluso, a meno che lei non operi un profondo rifacimento del medesimo.

STRIK LIEVERS. Proprio per questo ho voluto illustrarli congiuntamente.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

* GUIZZI, *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, esprimo parere negativo sull'emendamento 2.1 e, conseguentemente, parere negativo anche sull'emendamento 3.1 per la seguente considerazione: la legge comunitaria è essenzialmente uno strumento programmatico per l'adeguamento al diritto comunitario già formato. Quindi il dibattito sulle politiche comunitarie deve essere sviluppato al di fuori di un procedimento legislativo, nelle forme appropriate all'indirizzo e al controllo parlamentare.

Per queste ragioni, come ho già detto, esprimo parere negativo sull'emendamento 2.1 e, conseguentemente, sull'emendamento 3.1.

LA PERGOLA, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Il Governo si associa al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Prima di mettere ai voti l'articolo 2 prospetto al relatore l'opportunità di accogliere due modifiche formali al testo: il comma 3 dovrebbe essere modificato nel senso di sostituire le parole: «La relazione al disegno di legge riferisce, in particolare, sulla» con le altre: «Nella relazione introduttiva del disegno di legge viene dato conto, in particolare, della»; al comma 4 le parole: «L'articolo 10, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, è sostituito» dovrebbero essere sostituite con le altre: «All'articolo 10 della legge 16 aprile 1987, n. 183, il comma 2, è sostituito».

GUIZZI, *relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2, con le modifiche formali testè indicate.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

(*Contenuti della legge comunitaria*)

1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario è assicurato, di norma, dalla legge comunitaria annuale, mediante:

a) disposizioni modificative o abrogative di norme vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;

b) disposizioni occorrenti per dare attuazione, o assicurare l'applicazione, agli atti del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1, anche mediante conferimento al Governo di delega legislativa;

c) autorizzazione al Governo ad attuare in via regolamentare le direttive o le raccomandazioni (CECA) a norma dell'articolo 4.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere in fine il seguente comma:

«1-*bis*. La Relazione generale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario assicura la trasparenza della partecipazione italiana al processo normativo comunitario ed il relativo controllo del Parlamento, mediante l'indicazione dei princìpi e delle linee caratterizzanti la politica italiana nei confronti dell'attività preparatoria all'emanazione degli atti comunitari. Il Parlamento approva l'indirizzo del Governo su ciascuna politica comunitaria, su gruppi di atti normativi in via di emanazione riguardanti la stessa materia, o su singoli atti normativi di particolare rilievo di politica generale».

3.1 STRIK LIEVERS, BOATO, SPADACCIA, CORLEONE

Tale emendamento deve considerarsi precluso dalla precedente reiezione dell'emendamento 2.1.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è sostituito dai seguenti:

"2. I progetti di cui al comma 1 sono accompagnati da relazioni del Ministro competente o del Ministro per gli affari comunitari. In tali relazioni vengono esposti gli elementi fondamentali e gli indirizzi del Governo sugli aspetti politici, giuridici e tecnici del provvedimento. In ogni successiva Relazione generale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario sono illustrati lo stato e l'avanzamento dei lavori preparatori per l'emanazione degli atti normativi comunitari e sono indicati, altresì, i motivi della mancata emanazione del provvedimento.

2-*bis*. Le competenti Commissioni parlamentari esaminano le relazioni di cui al comma 2 e i relativi aggiornamenti sullo stato e sull'avanzamento dei lavori preparatori esprimendo parere motivato sulle posizioni assunte in essi dai rappresentanti dell'Italia.

2-*ter*. Le regioni e le provincie autonome possono inviare al Governo osservazioni"».

3.0.1 STRIK LIEVERS, BOATO, SPADACCIA, CORLEONE

Invito i presentatori ad illustrarlo.

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, con questo nostro emendamento abbiamo voluto dare risposta, nello spirito degli altri emendamenti da noi presentati, alla richiesta che autorevolmente è pervenuta dal voto unanime della Giunta per gli affari delle Comunità europee. Nel parere espresso dalla Giunta, è stata formulata, al terzo punto, la seguente osservazione: «Si reputa necessario rendere pienamente operativa, precisandone la portata, la norma contenuta nell'articolo 9 della legge n. 183 del 1987, che stabilisce il potere del Parlamento di formulare osservazioni sui progetti degli atti comunitari che il Governo ha l'obbligo di inviare prima della approvazione definitiva. In questo modo il Parlamento – intervenendo nel processo di formazione della norma comunitaria – potrà limitare il proprio intervento nella fase di adeguamento interno».

Si tratta quindi di un momento estremamente delicato: la legge n. 183 contiene una generica previsione di una facoltà del Parlamento di formulare osservazioni a proposito dei progetti di atti comunitari prima che questi siano emanati.

Pertanto, rispondendo all'invito rivolto dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee, allo scopo di rendere puntuale ed operativa (il che, come sappiamo, in questi anni non è stato nei fatti) la previsione contenuta nella legge n. 183, abbiamo presentato un articolo aggiuntivo, in cui si precisa, appunto in questo spirito, che i progetti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 183 sono accompagnati da relazioni del Ministro competente o del Ministro per gli affari comunitari. In tali relazioni vengono esposti gli elementi fondamentali e gli indirizzi del Governo sugli aspetti politici, giuridici e tecnici del provvedimento.

A nostro avviso, questo è lo strumento essenziale attraverso cui il Parlamento può confrontarsi con questi indirizzi, confortarli con il proprio voto e quindi rafforzare il Governo nel portare avanti la propria iniziativa in sede comunitaria, ovvero intervenire correggendo ed esercitando il proprio potere di indirizzo rispetto al Governo.

Si propone inoltre, nel nostro emendamento, che annualmente il Governo aggiorni sullo stato e sull'avanzamento (torniamo sempre su questo punto: che non c'è potere di intervento del Parlamento, se non sulla base di tale aggiornamento puntuale) dei lavori preparatori per l'emanazione degli atti normativi comunitari, altresì indicando – questo è un elemento essenziale di informazione di cui il Parlamento ha bisogno – la ragione della mancata emanazione del provvedimento in discussione; il che significa aggiornare, in sostanza, sulle posizioni che i diversi paesi membri, le diverse componenti istituzionali in sede comunitaria hanno assunto sul provvedimento in esame, al fine di assicurare al Parlamento la possibilità di intervenire a ragion veduta e non al buio.

Al comma 2-*bis* si propone: «Le competenti Commissioni parlamentari esaminano le relazioni di cui al comma 2 e i relativi aggiornamenti sullo stato e sull'avanzamento dei lavori preparatori esprimendo parere motivato sulle posizioni assunte in essi dai rappresentanti dell'Italia».

A questo punto, credo non vi sia bisogno di illustrare il senso di questa proposta. Vorrei soltanto far osservare al relatore, collega Guizzi, che naturalmente questo emendamento è nello spirito ed è una parte del progetto complessivo di allargamento della competenza della legge che noi abbiamo proposto; un progetto che era sintetizzato in quell'emendamento all'articolo 1 che stabiliva, appunto, che la legge avesse lo scopo anche di assicurare la trasparenza nell'azione italiana a livello comunitario. Ieri il relatore ha chiesto che venisse respinto quell'emendamento (e l'Assemblea è stata del suo parere) perchè – diceva – esso era in qualche modo ultroneo e ribadiva princìpi già presenti nell'ordinamento generale; perciò non occorreva ribadire in un comma autonomo della legge una tale disposizione in quanto già il Governo deve rispondere e assicurare la trasparenza. Oggi, invece, intervenendo sull'emendamento di cui abbiamo prima discusso, il relatore ha espresso parere negativo perchè diceva che l'emendamento avrebbe esteso la portata della legge. Ma appunto questo noi chiedevamo, e continuiamo a chiedere e chiederemo alla Camera e nel paese: che questa legge venga modificata nelle sue finalità, che diventi una legge non burocratica, non uno strumento di razionalizzazione burocratica, ma uno strumento di crescita democratica. Dobbiamo dire sì o no a questa richiesta, relatore Guizzi, colleghi e signor Ministro.

In questo spirito io chiedo di votare a ragion veduta, avendo meditato a fondo anche sull'emendamento 3.0.1.

MALAGODI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAGODI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il senatore Strik Lievers si è riferito ad un passo del parere della Giunta che ho l'onore di presiedere, dove si sollecita una migliore applicazione delle disposizioni della legge n. 183 sul dare conoscenza al Parlamento dei lavori preparatori delle deliberazioni a cui poi si dovrà arrivare.

Questo concetto io lo confermo come mio personale e credo che sia il concetto generale della Giunta. Però fra questo concetto e il testo, così com'è stato redatto dai colleghi presentatori, dell'emendamento 3.0.1 c'è una certa differenza, perchè ho l'impressione che, così come il testo è redatto (ed è una questione che va oltre la formalità della redazione, va alla sostanza), non si preveda una conoscenza ragionevole del Parlamento dell'avanzamento dei lavori (ciò che io confermo essere nel nostro concetto come Giunta e come persona) ma si domandi addirittura che in fatto, accanto ai nostri negoziatori, sia seduto un membro della Camera e un membro del Senato, oppure più membri rappresentanti di vari partiti politici della Camera e del Senato.

Ora, questa è una pretesa che non è democratica, e con ciò rispondo con piena coscienza a quanto ha detto oggi e anche ieri il senatore Strik Lievers; la democrazia non significa impossibilità di funzionamento: con questo testo si renderebbe impossibile o difficilissimo il negoziato nelle sedi internazionali, ragione per la quale io, al testo così redatto, non potrei dare la mia approvazione. Il testo potrebbe essere redatto in modo diverso, così da dare soddisfazione alla esigenza di una più regolare e puntuale comunicazione al Parlamento dell'andamento dei lavori preparatori, ma senza pretendere di mettere accanto a ogni negoziatore uno o più rappresentanti del Parlamento,

ciò che renderebbe la vita impossibile al Governo e al Parlamento stesso il quale si troverebbe compromesso dal parere di quei negoziatori prima di aver saputo da loro che cosa è effettivamente avvenuto e prima di esprimere il proprio parere favorevole o contrario o modificativo: sarebbe assurdo.

Subordinatamente, se si dovesse approvare il testo previsto, io domanderei che nel comma 2-*bis*, dopo le parole: «Le competenti Commissioni parlamentari» e prima delle parole: «esaminano le relazioni...», si introducessero le altre parole: «e, al Senato, la Giunta per gli affari delle Comunità europee»; questo perchè ovviamente è materia di competenza politica, particolarmente per i rapporti con le Comunità europee, della Giunta.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

* GUIZZI, *relatore*. Signor Presidente, dopo le osservazioni del presidente Malagodi credo che mi sia rimasto poco spazio per esprimere il mio pensiero. Non ho intenzione di richiamare all'attenzione dei senatori il titolo della legge. Infatti tutti abbiamo appreso sui banchi universitari (molti di noi hanno insegnato per diversi anni) che per quanto riguarda l'interpretazione bisogna partire dal titolo. Ricordo, comunque, che si tratta di norme generali sulle procedure per l'esecuzione degli obblighi comunitari.

Rispetto alle considerazioni del senatore Malagodi desidero aggiungere che l'emendamento in esame prevede da un lato un eccesso di oneri informativi per il Parlamento, che finirebbero con l'ingolfare le Camere stesse con dati molto spesso irrilevanti rispetto alla funzione che deve dispiegare il provvedimento, e dall'altro lato (e credo che sia questo il punto importante) prevede informazioni non disponibili nel momento in cui il progetto in atto si forma, in quanto in realtà esso subisce delle aggiunte successive nel corso del prosieguo della trattazione.

Per tale duplice considerazione, ma soprattutto per l'eccesso di onere informativo al Parlamento, esprimo parere negativo concordando in pieno con le considerazioni del senatore Malagodi.

LA PERGOLA, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Signor Presidente, onorevoli senatori, anche il parere del Governo è negativo nei confronti del testo dell'emendamento, così come è stato formulato, per le ragioni espresse sia dal senatore Malagodi sia dal relatore Guizzi. Debbo dire con tutta franchezza che il mio parere negativo si basa soprattutto sull'impossibilità tecnico-politica di fornire minuziosamente, in dettaglio e tempestivamente (in base a quanto previsto dal testo dell'emendamento) le informazioni richieste al Parlamento. D'altra parte devo aggiungere che l'onere informativo, nei limiti in cui si connette strutturalmente e logicamente con la materia disciplinata dalla legge, viene appositamente previsto anche in altre disposizioni del disegno di legge e in altri emendamenti che nel momento in cui verranno esaminati dal Senato daranno la possibilità al Governo di interloquire.

Per questi motivi il Governo non è in grado di accettare il testo dell'emendamento così come è stato formulato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.1, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori, facendo presente che laddove si

parla del Ministro per gli affari comunitari (in base alla deliberazione di ieri dell'Assemblea) si deve leggere «Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie».

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

(*Attuazione in via regolamentare*)

1. Nelle materie già disciplinate con legge, ma non riservate alla legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se così dispone la legge comunitaria.

2. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 3, lettera *c*).

3. Se le direttive consentono scelte in ordine alle modalità della loro attuazione o se si rende necessario introdurre sanzioni penali o amministrative od individuare le autorità pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti alla applicazione della nuova disciplina, la legge comunitaria detta le relative disposizioni.

4. Fuori dei casi preveduti dal comma 3, prima dell'emanazione del regolamento, lo schema di decreto è sottoposto al parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.

5. Il regolamento di attuazione è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, su proposta dei Ministri competenti, entro quattro mesi dalla entrata in vigore della legge comunitaria.

6. La legge comunitaria provvede in ogni caso a norma dell'articolo 3, lettera *b*), ove l'attuazione delle direttive comporti:

a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;

b) la previsione di nuove spese o di minori entrate.

7. Restano salve le disposizioni di legge che consentono, per materie particolari, il recepimento di direttive mediante atti amministrativi.

8. Al disegno di legge comunitaria è allegato l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo il disposto dell'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183».

4.1 MAFFIOLETTI, TARAMELLI, FRANCHI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

TARAMELLI. Signor Presidente, comunico che ritiriamo gli emendamenti 4.1. e 5.1 in quanto l'emendamento 5.2, presentato dal Governo, recepisce le nostre proposte di modifica.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

(*Attuazioni modificative*)

1. Fermo il disposto dell'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, all'attuazione delle direttive che modificano precedenti direttive già attuate con regolamento a norma dell'articolo 4 della presente legge, si provvede con la procedura di cui ai commi 4 e 5 del predetto articolo 4.

2. Le disposizioni del comma 1 e dell'articolo 4 sono applicabili, ove occorra, anche per l'attuazione degli altri provvedimenti comunitari di cui all'articolo 1, lettera *a*).

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 1.

5.1 MAFFIOLETTI, TARAMELLI, FRANCHI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Fermo quanto previsto dall'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, la legge comunitaria può disporre, su richiesta del Governo, che all'attuazione delle eventuali modifiche delle direttive da attuare mediante regolamento a norma del precedente articolo 4, si provveda con la procedura di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo».

5.2 IL GOVERNO

Ricordo che l'emendamento 5.1 è stato ritirato dai presentatori.

MALAGODI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo chiede di parlare, senatore Malagodi? Prima di lei dovrebbero prendere la parola i presentatori degli emendamenti.

MALAGODI. Prima di affrontare l'emendamento del Governo c'è un riferimento forse di carattere formale. Nel testo della Commissione si fa riferimento ai commi 4 e 5 dell'articolo 4, ma io ricordo che la Commissione, per una migliore formulazione, ha soppresso il comma 4. Desidero quindi far notare che si pone una questione, diciamo, di *toilette* del disegno di legge, evidentemente da affidarsi al relatore.

PRESIDENTE. Il relatore si occuperà della questione. Intanto invito il ministro La Pergola ad illustare l'emendamento 5.2.

LA PERGOLA, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Signor Presidente, l'emendamento 5.2 presentato dal Governo recepisce in sostanza l'emendamento presentato dai senatori Maffioletti, Taramelli e Franchi. Tale emendamento infatti lasciava fermo il disposto dell'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che riguarda l'attuazione in via regolamentare delle modifiche di carattere semplicemente tecnico. È comune intendimento dei senatori Maffioletti, Taramelli e Franchi nonchè del Governo che tale punto rimanga fermo. Il problema di cui si occupa l'emendamento è quello dell'attuazione in via regolamentare, secondo le previsioni dell'articolo 4 del disegno di legge, delle modifiche eventuali e future. Allora, con questa previsione, quando una direttiva può essere attuata in via regolamentare, le eventuali, successive modifiche della direttiva stessa non saranno a loro volta attuate in via regolamentare a meno che la legge comunitaria così disponga, autorizzando espressamente il Governo a farlo.

Ho da aggiungere ancora una precisazione, se mi è consentito, signor Presidente. Io dal testo dell'emendamento presentato dal Governo potrei radiare l'inciso «su richiesta del Governo», appunto per rendere più chiaro il concetto che è solo il Parlamento che dispone. Credo che questa sia una dizione più coerente con gli intenti dei presentatori dell'emendamento e con l'intero sistema dell'articolo 4. È il Parlamento cioè che dispone se autorizzare o no, anche a prescindere dall'espressa richiesta del Governo. Il testo dell'emendamento, pertanto, dovrebbe leggersi eliminando l'inciso che ho già ricordato «su richiesta del Governo» o altrimenti nella formulazione attuale.

MALAGODI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAGODI. Io domando se rimane ancora in essere, dopo l'eventuale, probabile approvazione dell'emendamento governativo, l'emendamento 12.0.1 presentato dal relatore perchè in questo caso temo che vi sia un doppione. Temo cioè che i due emendamenti dicano pressappoco le stesse cose.

PRESIDENTE. Ritengo, senatore Malagodi, che sia più opportuno affrontare questo problema quando arriveremo ad esaminare l'emendamento 12.0.1. Se ci troveremo di fronte a ripetizioni, evidentemente le elimineremo.

Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento 5.2.

* GUIZZI, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 5.2, presentato dal Governo; credo, inoltre, che sia superata la questione posta dal senatore Malagodi. Il mio parere favorevole è altresì motivato dal tentativo di mediazione del Ministro, peraltro riuscito. Era mia intenzione svolgere alcune osservazioni in ordine all'emendamento in esame; tuttavia, le medesime osservazioni che volevo fare sono state poi esposte qui in Aula

dallo stesso Ministro, sul fatto che l'inciso di cui trattasi poteva in qualche modo essere inteso come una limitazione della libertà di emendamento del parlamentare. Prendo quindi atto con soddisfazione dell'espunzione di quell'inciso da parte del Governo e ribadisco il mio parere favorevole sull'emendamento 5.2.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MAFFIOLETTI. Ci dichiariamo favorevoli all'emendamento 5.2, presentato dal Governo, esprimendo un particolare apprezzamento per la riformulazione del testo poco fa annunciata dal Ministro, che ci sembra più corretta.

Colgo l'occasione per chiarire, con riferimento all'emendamento 12.0.1, che siamo in presenza di due materie distinte. Infatti, l'emendamento 5.2 riguarda eventuali modifiche a direttive da attuarsi mediante regolamento, vale a dire una fase successiva.

PRESIDENTE. Senatore Maffioletti, non ritiene che sarebbe opportuno aspettare di passare all'esame dell'emendamento 12.0.1 per pronunciarsi su tale proposta di modifica? Le rivolgo lo stesso invito che ho rivolto poco fa al senatore Malagodi.

MAFFIOLETTI. Il senatore Malagodi, signor Presidente, aveva posto una questione che riguardava il voto dell'emendamento, vale a dire il fatto che la formulazione dello stesso non creasse poi dei problemi. Per quanto mi riguarda, vorrei semplicemente limitarmi a dire che siamo in presenza di due materie distinte, ragione per cui non c'è conflitto. Ho voluto fare questo chiarimento per confortare i colleghi ai fini di una perfetta linearità del voto.

MALAGODI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAGODI. Signor Presidente, come lei stesso ha accennato, prima del voto bisognerà dare incarico al relatore di procedere alla *toilette* di questo articolo.

LA PERGOLA, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA PERGOLA, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Signor Presidente, a proposito di *toilette* o di revisione formale, vorrei far presente che laddove si dice: «si provveda con la procedura di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo» è opportuno togliere il riferimento al sesto comma e aggiungere quello al quarto comma, proprio perchè lo stesso, nel testo proposto dalla Commissione, fa riferimento al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Si tratta, in sostanza, di una svista tecnica alla quale siamo ancora in tempo a porre rimedio.

In pratica, come ripeto, è il caso in cui le Commissioni parlamentari di merito sono chiamate a pronunziarsi sul testo del decreto predisposto dal Governo. È un importante controllo parlamentare che non era certo negli intenti del Governo elidere. Pertanto, il testo dell'emendamento 5.2 è così riformulato: «1. Fermo quanto previsto dall'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, la legge comunitaria può disporre che, all'attuazione delle eventuali modifiche delle direttive da attuare mediante regolamento a norma del precedente articolo 4, si provveda con la procedura di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal Governo nel testo riformulato dal Ministro.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 6.

(*Decisioni delle Comunità europee*)

1. A seguito della notificazione di decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee, destinate alla Repubblica italiana, che rivestono particolare importanza per gli interessi nazionali o comportano rilevanti oneri di esecuzione, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, consultati il Ministro degli affari esteri e i Ministri interessati e d'intesa con essi, ne riferisce al Consiglio dei ministri.

2. Il Consiglio dei ministri, se non delibera la eventuale impugnazione della decisione dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, emana le direttive opportune per la esecuzione della decisione a cura delle autorità competenti.

3. Se l'esecuzione della decisione investe le competenze di una Regione o di una Provincia autonoma, il presidente della Regione o della Provincia interessata interviene alla seduta del Consiglio dei ministri, con voto consultivo, salvo quanto previsto dagli statuti speciali.

È approvato.

Art. 7.

(Allegato alla relazione di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 871)

1. In allegato alla relazione prevista dall'articolo 2, secondo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 871, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie riferisce sull'attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei ministri e della Commissione delle Comunità europee inerente alla realizzazione del mercato interno e della coesione economica e sociale con particolare riferimento ai flussi finanziari della Comunità verso l'Italia ed alla loro utilizzazione nonchè, per la parte che concerne l'Italia, sulle relazioni della Corte dei conti delle Comunità europee e sui programmi integrati mediterranei.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - *(Integrazione della relazione di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 871)*. - 1. La relazione presentata dal Governo al Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 871, è integrata con un'apposita parte sull'attività del Consiglio europeo, del Consiglio e della Commissione delle Comunità europee inerente alla realizzazione del mercato interno e della coesione economica e sociale con particolare riferimento ai flussi finanziari della Comunità verso l'Italia ed alla loro utilizzazione nonchè, per ciò che concerne l'Italia, alle relazioni della Corte dei conti delle Comunità europee e ai programmi integrati mediterranei».

7.2 IL RELATORE

In via subordinata, sostituire la rubrica con la seguente: «*(Integrazione della relazione di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 871)*».

7.3 IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «economica e sociale», *inserire le seguenti*: «con specifico riguardo alle posizioni in essi espresse dall'Italia e dagli altri Paesi appartenenti alle Comunità europee».

7.1 STRIK LIEVERS, BOATO, SPADACCIA, CORLEONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

* GUIZZI, *relatore*. L'emendamento 7.2 si muove nell'ottica dell'articolo 2 della legge n. 871 del 1965 e dell'articolo 145 del Trattato di Roma. Esso fornisce il senso complessivo di questa attività e specifica meglio il contenuto dell'originario articolo 7. La presentazione di questo mio emendamento, che riscrive completamente l'articolo 7, mi esime dal prendere partitamente posizione sull'emendamento del Gruppo federalista europeo ecologista.

PRESIDENTE. Prima di ascoltare l'illustrazione dell'emendamento 7.1 da parte del senatore Strik Lievers, vorrei chiedergli se non ritiene opportuno modificare tale emendamento in un subemendamento 7.2/1 all'emendamento 7.2 del relatore.

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, non ho alcuna difficoltà ad accedere alla sua proposta. In questo senso l'emendamento presentato dal Gruppo federalista europeo ecologista tende ad aggiungere all'emendamento 7.2 la formula: «con specifico riguardo alle posizioni in essi espresse dall'Italia e dagli altri paesi appartenenti alle Comunità europee».

Anche in questo caso lo scopo è di consentire un'informazione più ampia e più completa. Da questo punto di vista non dovrebbero neanche essere sollevate quelle obiezioni, che non ho condiviso, avanzate nei riguardi degli altri emendamenti da noi proposti. Riteniamo opportuno per il Parlamento, nel momento in cui deve confortare del proprio parere il Governo, avere questo elemento specifico di valutazione costituito dalla conoscenza delle posizioni espresse dall'Italia e dagli altri paesi appartenenti alle Comunità europee. Ciò affinchè non si proceda ancora una volta al buio.

MALAGODI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAGODI. Signor Presidente, voglio innanzitutto esprimere il mio consenso all'emendamento 7.2 presentato dal relatore ed al subemendamento testè illustrato dal senatore Strik Lievers. Vorrei inoltre presentare un ulteriore subemendamento all'emendamento 7.2.

PRESIDENTE. Senatore Malagodi, mi dispiace ma devo richiamarla alle formalità regolamentari. Occorrono otto firme per poter presentare un emendamento in questa fase del dibattito.

* GUIZZI, *relatore*. Faccio mio il subemendamento che il senatore Malagodi intende presentare.

MALAGODI. Il subemendamento tende ad aggiungere, in fine, all'emendamento 7.2 le seguenti parole: «Analoga relazione sarà presentata allo stesso tempo dal Governo al Parlamento circa l'attività del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea occidentale in quanto, sentito il Ministro degli affari esteri, tenda all'unificazione dell'Europa».

Tale subemendamento investe un problema di considerevole importanza. Oggi misure tendenti all'unificazione dell'Europa vengono discusse in sede di Consiglio d'Europa ed in particolare nell'Unione europea occidentale per quanto riguarda i problemi della difesa. È quindi utile che venga discussa anche questa materia. Trattandosi però di materia non comunitaria, è necessario il parere del Ministro degli affari esteri. Queste considerazioni spiegano il testo del subemendamento che abbiamo concordato con il relatore Guizzi.

TAGLIAMONTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAGLIAMONTE. Signor Presidente, vorrei intanto dichiararmi favorevole al nuovo testo dell'articolo 7, proposto dal relatore, nonchè al subemendamento che è stato testè illustrato dal senatore Malagodi. Vorrei però richiamare l'attenzione, come stavo facendo in via privata poc'anzi con il relatore e con il Ministro, sul fatto che le ultime parole di questo emendamento 7.2, «programmi integrati mediterranei», si riferiscono ad una delle tante modalità dell'intervento della politica regionale comunitaria. Ed allora la proposta che farei è di sopprimere quelle parole oppure di parlare di «programmi della Comunità europea che riguardano specificatamente il Mezzogiorno».

Io preferirei la prima soluzione, cioè che si eliminassero quelle parole, perchè, ripeto, si tratta di una delle tante modalità attraverso le quali si esplica la politica regionale comunitaria. Oltretutto i programmi integrati mediterranei sono quelli che apportano all'Italia una quantità di risorse estremamente modesta rispetto al totale complessivo della politica regionale. Mi rimetto pertanto al relatore perchè voglia far propria la proposta di cancellazione delle parole «e ai programmi integrati mediterranei».

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* GUIZZI, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 7.2/1 presentato dal senatore Strik Lievers, esprimo parere favorevole. Esprimo inoltre parere favorevole anche alla proposta del senatore Tagliamonte di modificare l'emendamento 7.2.

LA PERGOLA, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Signor Presidente, a nome del Governo esprimo parere favorevole alle proposte di emendamento. Sono favorevole che sia radiato il riferimento ai programmi integrati mediterranei che, come è stato giustamente rilevato dal proponente di questa modifica del testo, rappresentano soltanto uno dei possibili programmi e nemmeno la voce più cospicua. Il riferimento è stato inserito in sede di Commissione perché i programmi integrati mediterranei ricadono sotto la specifica competenza del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, ma sono d'accordo anche io che si tratta di un esempio soltanto indicativo, non esaustivo, di quello che potrebbe essere il contenuto della relazione e che dunque contribuisce alla chiarezza del dettato legislativo l'eliminarlo.

Nessuna obiezione, poi, che si includa il richiamo – mi riferisco all'emendamento del senatore Strik Lievers – alle posizioni espresse dall'Italia, perchè si tratta di disposizioni già adottate ed oggettivate.

Per quanto riguarda l'emendamento proposto dal relatore, sono d'accordo con il senatore Malagodi. Posso spiegare perché non era stata inclusa originariamente una previsione che si riferisse al Consiglio dell'Europa, Unione europea occidentale: perchè l'ottica del disegno è quella di guardare alla Comunità. Effettivamente nel complessivo disegno dell'integrazione politica prima ancora che economica dell'Europa oggi sovente ci troviamo di fronte ad interferenze tra la sfera della Comunità economica europea, quella del Consiglio d'Europa, e quella dell'Unione europea

occidentale. Dal momento che si tratta di un onere informativo che il Governo deve assolvere nei confronti del Parlamento, ritengo che questa estensione sia opportuna. Se l'emendamento sarà approvato, senz'altro potremo riscontrare questa opportunità.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.2/1, già emendamento 7.1, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2/2, presentato dal relatore, di cui dò lettura:

All'emendamento 7.2 aggiungere in fine il seguente comma:

«1-*bis*. Analoga relazione sarà presentata allo stesso tempo dal Governo al Parlamento circa l'attività del Consiglio d'Europa e dell'UEO in quanto, sentito il Ministro degli affari esteri, tenda alla unificazione dell'Europa».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dal relatore, interamente sostitutivo dell'articolo, nel testo emendato e con la modifica proposta dal senatore Tagliamonte e accolta dal relatore.

È approvato.

L'emendamento 7.3 risulta pertanto assorbito.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 8.

(*Competenze delle Regioni e delle Province autonome*)

1. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza esclusiva, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie.

2. Le Regioni, anche a statuto ordinario, e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza concorrente, possono dare attuazione alle direttive dopo l'entrata in vigore della prima legge comunitaria successiva alla notifica della direttiva.

3. La legge comunitaria, nel prevedere l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 4, o altra legge dello Stato, che dia attuazione alle direttive in materia di competenza regionale, indica quali disposizioni di principio non sono derogabili dalla legge o, rispettivamente, dal regolamento regionale sopravvenuti e prevalgono sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate dagli organi regionali. Nelle materie di competenza esclusiva, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome si adeguano alla legge dello Stato nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.

4. In mancanza degli atti normativi della Regione, previsti nei commi 1, 2 e 3, si applicano tutte le disposizioni dettate per l'adempimento degli

obblighi comunitari dalla legge dello Stato ovvero dal regolamento di cui all'articolo 4.

5. La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle Regioni, nelle materie cui hanno riguardo le direttive, attiene ad esigenze di carattere unitario, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione economica ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali.

6. Fuori dei casi in cui sia esercitata con legge od atto avente forza di legge nei modi indicati dal comma 3 o, sulla base della legge comunitaria, con il regolamento preveduto dall'articolo 4, la funzione di indirizzo e coordinamento di cui al comma 5 è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri competenti, e può essere delegata, in relazione a singole direttive, al Presidente del Consiglio dei ministri od al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali, su proposta dei Ministri competenti.

È approvato.

Art. 9.

(*Sessione comunitaria della Conferenza Stato-Regioni*)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, convoca almeno ogni sei mesi una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale o provinciale.

2. La Conferenza, in particolare, esprime parere:

a) sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;

b) sui criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni regionali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1.

3. Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per gli aspetti di competenza di cui all'articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

È approvato.

Art. 10.

(*Inadempimenti delle Regioni e Province autonome*)

1. Se l'inadempimento di uno degli obblighi previsti dall'articolo 1 dipende da inattività amministrativa di una Regione o di una Provincia autonoma, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali ed i Ministri competenti, avvia la procedura prevista dall'articolo 6, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. Il Consiglio dei ministri, con la deliberazione prevista dall'articolo 6, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,

n. 616, successivamente alla scadenza del termine assegnato alla Regione o alla Provincia autonoma interessata per provvedere, dispone, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 3, della presente legge, l'intervento sostitutivo dello Stato; a tal fine può conferire, con le opportune direttive, i poteri necessari ad una Commissione da nominarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, sentito il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie.

3. La Commissione di cui al comma 2 è composta:

a) dal Commissario del Governo, che la presiede;

b) da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato o da un professore universitario di ruolo di materie giuridiche;

c) da un terzo membro designato dalla Regione o Provincia interessata o, in mancanza di tale designazione entro trenta giorni dalla richiesta, dal presidente del tribunale avente sede nel capoluogo della Regione o della Provincia, il quale provvede con riferimento alle categorie di cui alla lettera *b*).

4. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da personale del Commissariato di Governo.

È approvato.

Art. 11.

(*Inadempimenti degli enti pubblici*)

1. Se l'inadempimento di uno degli obblighi previsti dall'articolo 1 dipende da inattività di un ente pubblico diverso dallo Stato, da una Regione o da una Provincia autonoma, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri competenti per materia ed acquisite le osservazioni dall'ente interessato, emana le direttive necessarie, assegnando all'ente medesimo un termine per provvedere.

2. Perdurando l'inattività oltre il termine predetto, il Presidente del Consiglio dei ministri conferisce ad un Commissario i poteri per provvedere in sostituzione degli organi dell'ente.

È approvato.

Art. 12.

(*Iniziative per la coesione europea ed il mercato interno*)

1. Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie promuove, d'intesa con il Ministro per gli affari esteri e gli altri Ministri competenti, le iniziative volte alla coesione socio-economica europea, anche mediante azioni concertate con la Comunità economica europea e gli altri Stati membri.

2. Il Dipartimento costituito dall'articolo 1 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nell'ambito delle sue funzioni di coordinamento delle politiche comunitarie relativamente al mercato interno, assicura, con i mezzi più

opportuni, la più ampia diffusione delle notizie relative ai provvedimenti di adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento comunitario che conferiscono diritti ai cittadini della Comunità, o ne agevolano l'esercizio, in materia di libera circolazione delle persone e dei servizi.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. Almeno quindici giorni prima di ogni Consiglio delle Comunità europee il Governo informa il Parlamento degli argomenti all'ordine del giorno, trasmette i documenti che corredano i progetti di direttive e di regolamenti e le proposte di altri atti sottoposti all'esame del predetto Consiglio, espone gli orientamenti che intende adottare con particolare riguardo ai testi normativi e, di norma, sugli stessi orientamenti propone lo svolgimento di un dibattito».

12.1 FRANCHI, MAFFIOLETTI, TARAMELLI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

FRANCHI. Signor Presidente, dico subito che noi intendiamo ritirare questo emendamento; mi sia però consentito di spiegarne telegraficamente le ragioni.

Nel corso del dibattito è giustamente emerso che in tutti questi anni il Parlamento italiano non è stato messo nella condizione di conoscere in che modo la Commissione della Comunità ha proceduto alla formazione di decisioni, regolamenti e direttive. Spesso il Parlamento non è stato informato del comportamento che avrebbero tenuto i Ministri nel Consiglio comunitario o nel Consiglio europeo.

Come se ciò non bastasse, al Parlamento è stata sottratta anche l'attuazione della maggior parte delle direttive, che è stata più volte delegata al Governo. È emerso anche che il Parlamento non si pone come una sorta di diaframma o come un ostacolo, ma come l'organo costituzionale che può e deve favorire l'attuazione delle norme comunitarie. Il suo coinvolgimento, quindi, nella fase dell'ideazione e della produzione delle norme comunitarie non intralcia ma facilita ancora di più la fase di attuazione. Un Parlamento assente nella fase dell'elaborazione di una direttiva è meno disponibile, se non del tutto insensibile, nel momento in cui è chiamato ad attuare le direttive comunitarie medesime.

Proprio da questa situazione ha trovato origine il nostro emendamento, con il quale appunto chiedevamo che prima della riunione del Consiglio dei ministri il Governo informasse il Parlamento degli argomenti posti all'ordine del giorno, esponesse gli orientamenti che intendeva adottare e proponesse di regola sui testi normativi lo svolgimento di un dibattito.

Giacchè il relatore stesso ha formulato un emendamento che, a nostro parere, coglie questa esigenza reale, dando ad essa una soluzione nel complesso soddisfacente, riteniamo opportuno ritirare l'emendamento da noi presentato e votare quello proposto dal relatore.

MALAGODI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAGODI. Signor Presidente, rivolgendomi in particolare al relatore, ripeto la mia domanda, cioè se tra l'articolo 12-*bis*, proposto con l'emendamento 12.0.1, presentato dal relatore, e l'articolo 7 approvato non vi sia una certa duplicazione.

PRESIDENTE. Senatore Malagodi, poichè la sua richiesta riguarda l'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento 12.0.1, affronteremo questo punto subito dopo la votazione dell'articolo 12.

Ricordo che l'emendamento 12.1, presentato dal senatore Franchi e da altri senatori, è stato ritirato dai proponenti.

Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(*Comunicazioni al Parlamento*)

1. All'articolo 9 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-*bis*. Il Governo informa le Camere sulle procedure comunitarie di approvazione dei progetti che rivestono rilievo di politica generale e trasmette al Parlamento i documenti che corredano i progetti di direttive e di regolamenti e le proposte di altri atti sottoposti all'esame del Consiglio delle Comunità europee. Il Governo, all'inizio di ogni sessione semestrale del Consiglio delle Comunità europee, riferisce al Parlamento sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno"».

12.0.1 IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

* GUIZZI, *relatore*. Ritengo che il senatore Maffioletti abbia ragione. Infatti, l'articolo 7 nel testo che abbiamo approvato ha una portata diversa rispetto all'inserimento dell'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento da me presentato, che nella rubrica reca: «*Comunicazioni al Parlamento*». In tali comunicazioni al Parlamento si parla di approvazione dei progetti che rivestono rilievo di politica generale e si prevede che il Governo trasmetta al Parlamento i documenti che corredano i progetti medesimi. Si aggiunge inoltre: «Il Governo, all'inizio di ogni sessione semestrale del Consiglio delle Comunità europee, riferisce al Parlamento sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno». Tale previsione ha una portata più generale rispetto all'altra, che è più specifica.

Non ritengo quindi che sia opportuno ritirare l'emendamento 12.0.1 poichè penso che i due articoli in questione possano coesistere rispondendo a due diverse finalità.

PRESIDENTE. Senatore Malagodi, è soddisfatto di questa precisazione?

MALAGODI. Non molto, signor Presidente. Come minimo, a mio avviso, quanto afferma il relatore implica uno spostamento nell'ordine degli articoli. Leggendo il provvedimento, si trova dapprima l'articolo 7, per cui si sa che si devono fare certe cose; poi si leggono tante altre norme, dopo di che si arriva all'articolo 12-*bis* che contiene una previsione che, anche se non identica, è comunque simile a quella contenuta nell'articolo 7.

Chiedo quindi al relatore se non ritenga opportuno esaminare, eventualmente in sede di coordinamento, la possibilità di una diversa collocazione dell'articolo 12-*bis* rispetto all'articolo 7.

GUIZZI, *relatore*. Il senatore Malagodi parla scherzosamente di *toilette*. In questi casi preferisco ricordare un vecchio comune amico, Chinchino Campagna, che parlava di giardinaggio. Forse nell'opera di giardinaggio l'osservazione del senatore Malagodi potrà trovare eventualmente una collocazione più precisa e precedente all'articolo 7.

PRESIDENTE. I gerani però restino gerani e le rose rose, altrimenti cambia la qualità del giardino.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

LA PERGOLA, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Naturalmente la collocazione del testo normativo proposto con l'emendamento 12.0.1 nell'ambito del provvedimento può essere riveduta. Forse sarebbe opportuno prevedere la sua collocazione accanto all'altro articolo contenente la previsione sulle relazioni del Parlamento. In effetti qui ci troviamo di fronte a casi in cui il Governo riferisce, sia pure con riguardo ad oggetti diversi o comunque parzialmente diversi, ma tutto si riferisce al processo di informazione alle Camere.

Detto questo, vorrei spendere due parole soltanto per illustrare il senso dell'emendamento che mi pare, dal punto di vista del Governo, importante, nel senso che qui abbiamo un onere per il Governo di informare le Camere delle procedure comunitarie, di trasmettere i documenti che corredano i progetti di direttive, i regolamenti, le proposte e altri atti sottoposti all'esame del Consiglio della Comunità europea, e di dare alle Camere la traccia di tale informazione sul funzionamento della Comunità con riferimento alla scadenza semestrale connessa con la Presidenza di turno del Consiglio.

Perciò, nel quadro delle previsioni dell'articolo 9 della legge n. 183 del 1987, mancava questa più puntuale e circostanziata individuazione degli oneri informativi del Governo che si inquadra opportunamente con il resto della legge: non va oltre l'ambito della legge ma ne specifica opportunamente il contenuto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRIK LIEVERS. Io desidero fare una dichiarazione di voto favorevole a questo emendamento, non perchè esso raccolga appieno lo spirito delle richieste emendative che noi abbiamo proposto all'Aula, ma perchè mi pare un primo passo di apertura di un dialogo che io voglio, come tale, raccogliere.

In questo emendamento, che il Governo accetta, si prevede un momento di effettiva informazione del Parlamento nella fase ascendente e non nella fase discendente della formazione della volontà comunitaria, cioè prima che le norme comunitarie vengano emanate; in questo senso mi pare che tale emendamento compia un passo oltre l'emendamento che avevano presentato i colleghi comunisti, perchè c'è una previsione più ampia che non sia quella dell'informazione soltanto alla immediata vigilia della messa all'ordine del giorno del Consiglio europeo.

Qui certo il problema è capire – l'emendamento è molto vago – quale tipo di informazione, quale ampiezza di informazione verrà data, quale impulso il Parlamento vorrà dare al Governo perchè l'informazione sia ampia e completa, come il Parlamento vorrà atteggiarsi di fronte a questa informazione.

I nostri emendamenti credo che andassero esattamente nella direzione in cui il relatore ha abbozzato – perchè mi pare che di un abbozzo si tratti – questa indicazione procedurale con l'emendamento; i nostri emendamenti avrebbero assicurato certezza di una possibilità di intervento effettivo del Parlamento nella fase ascendente, mentre qui non abbiamo certezza, abbiamo una apertura.

Ieri il relatore Guizzi parlava di massimalismo e riformismo: noi siamo riformisti, un passo per volta, e questo piccolo passo siamo disposti a farlo perchè speriamo e perchè vogliamo che sia davvero soltanto un primo passo. In questo spirito voto a favore di questo emendamento che è, ripeto, insoddisfacente ancora, ma è un primo passo nella direzione positiva.

Mi consenta il relatore, che ha sottoscritto l'emendamento, di dire che, poichè esso non riguarda il titolo della legge in quanto non riguarda il recepimento degli atti comunitari ma la fase di elaborazione e preparazione, egli è in positiva e felice contraddizione con se stesso, perchè ha respinto i nostri emendamenti precedenti, o alcuni di essi, asserendo che dovevamo essere coerenti con il titolo del provvedimento in esame; pertanto ci saremmo dovuti fermare alla fase di recepimento e di esecuzione degli obblighi comunitari, mentre in questo caso, grazie alla sua iniziativa, compiamo un primo passo nell'altra sfera.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, credo che le dichiarazioni del relatore e del Ministro, concernenti l'affinità dell'emendamento 12.0.1 con l'articolo 7 già approvato dall'Assemblea, si possano intendere come l'intenzione di collocare tale emendamento immediatamente prima dell'articolo 7. Personalmente ritengo anch'io che la materia sia affine, in quanto si tratta di informazioni del Governo alle Camere.

Con questa intesa, metto ai voti l'emendamento 12.0.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 13.

(*Integrazioni alla legge 11 dicembre 1984, n. 839*)

1. All'articolo 7 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Sono analogamente annotati in calce al testo della legge gli estremi degli atti normativi delle Comunità europee cui esso si riferisce».

È approvato.

Art. 14.

(*Disposizioni finali*)

1. Sono abrogati gli articoli 12 e 13 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nonchè ogni altra norma incompatibile con le disposizioni della presente legge.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MALAGODI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAGODI. Signor Presidente, credo di aver chiarito, nel mio intervento in corso di discussione generale e in quelli durante l'esame dei diversi emendamenti, la nostra posizione favorevole al disegno di legge nel testo che ci è stato presentato e con gli emendamenti accolti dall'Assemblea. Desidero, tuttavia, aggiungere soltanto una considerazione relativa al cosiddetto massimalismo e gradualismo per dichiarare che personalmente, e a nome del mio Gruppo parlamentare, non mi sento nè massimalista nè gradualista: mi sento soltanto come un gradualista che guarda lontano.

PRESIDENTE. Non presbite, per carità!

MALAGODI. Signor Presidente, se uno è presbite può mettersi gli occhiali. Credo che la mia sia la posizione giusta da assumere.

Il 1992 è un obiettivo di importanza enorme; una volta che il 1992 fosse realmente realizzato (anche se nel 1993 o nel corso del 1994 o non molto più tardi), già avremmo compiuto un passo immenso verso la costruzione di una Europa unita. Non avremmo, inoltre, in alcun modo distrutto il carattere democratico dei nostri paesi e della nostra associazione comunitaria, ma anzi lo avremmo fortemente rafforzato. Tutto ciò non significa, tuttavia, che noi non miriamo attraverso il 1992 (il 1993 o quello che sia) più lontano: cioè non miriamo ad uno stato di cose in cui ci sia una vera e propria unificazione

politica. Sul carattere di tale unificazione politica si può e si deve ancora discutere. Deve essere, infatti, una unificazione unitaria o federale o lasca, nel senso che alcune decisioni molto importanti debbono essere prese in comune mentre le altre possono essere riservate ai vari paesi? Tutto ciò è ancora da accertare.

Non dimentichiamo che noi abbiamo scelto la strada della simiglianza e non della identità delle posizioni nazionali (ed è questo che significano le direttive). La direttiva si può dire che è una affermazione che stabilisce che è necessario un determinato orientamento; si lascia poi al singolo paese la possibilità di realizzare tale similitudine nel quadro di questa necessità generale. Tale principio vogliamo applicarlo un domani ad altre questioni, oppure siamo in presenza di alcune alle quali non può essere applicato? Oggi non saprei dare una risposta; tuttavia, so che voglio che il 1992 si realizzi in pieno e al di là di esso, concettualmente non temporaneamente (anche se probabilmente sarà temporale), voglio qualche cosa di più: una reale unità europea, senza pregiudicare oggi i particolari caratteri di tale unità.

Pertanto, non sono d'accordo con i colleghi che si dichiarano estremisti massimalisti, che poi votano anche – per fortuna – a favore di alcune misure più moderate; non mi dichiaro neppure un gradualista estremo, nel senso che rifiuto, come la signora Thatcher in Inghilterra, di guardare addirittura i limiti di quello che ho già firmato e tanto più mi rifiuto di guardare a qualche cosa di più; mi dichiaro un gradualista che guarda lontano.

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, onorevoli ministri, onorevoli colleghi, l'armonizzazione dei sistemi nazionali è una necessaria premessa indubbiamente per la costituzione dell'unità europea. È indispensabile tuttavia, stante l'estensione del diritto comunitario, che si modifichino radicalmente gli attuali procedimenti per l'accoglimento e l'esecuzione degli obblighi comunitari. Non vi è infatti nessuna voce, sia in campo dottrinario sia in campo politico, che non si alzi per denunciare quanto siano farraginose, inidonee e lente le attuali procedure.

Poichè il processo di integrazione europea è soprattutto affidato a fonti di diritto non aventi efficacia diretta nell'ordinamento nazionale, è necessario che il Parlamento costruisca delle regole capaci di adempiere agli impegni che l'Italia assume in sede comunitaria con la ponderatezza e la celerità richieste.

È indubbio che i ritardi o peggio gli inadempimenti ledono l'immagine e l'affidabilità che spetta all'Italia verso i *partners* europei e verso le istituzioni comunitarie.

In particolare bruciano per noi parlamentari italiani i tristi *records* detenuti dalla nostra nazione. Spessissimo le nostre omissioni hanno subito mortificanti sanzioni dalla Corte di giustizia e sovente neppure le pronunce di condanna hanno prodotto il richiesto risultato. Infatti si è giunti persino a vergognose «condanne doppie» poichè – protraendosi l'omissione nonostante la sentenza della Corte – sono state adottate successive pronunce di inosservanza del giudicato.

Tutto ciò è indubbiamente indecoroso. L'Italia (che, per la sua cultura, per le sue radici, per la sua storia, dovrebbe essere protagonista e motore trainante verso l'integrazione europea) non riesce neppure a far fronte agli impegni assunti.

Il contenzioso che ci riguarda non soltanto è molto superiore a quello degli altri paesi ma presenta delle sproporzioni tali che evidenziano un processo in corso per cui si accumuleranno – *sic stantibus rebus* – sempre maggiori ritardi.

In tale quadro la situazione risulta ancora più aggravata ove si consideri che i ritardi sono massimamente correlati all'attuazione delle direttive della CEE e che la quantità di queste aumenterà considerevolmente nella prospettiva della realizzazione dell'Atto unico europeo, reso esecutivo con la legge n. 909 del 1986.

Il Movimento sociale italiano - Destra nazionale ha sempre contestato che, nel vano tentativo di recuperare i ritardi, si procedesse – con una sostanziale espropriazione del contributo parlamentare – a deleghe legislative al Governo, coprendo con un solo atto numerose e disparate direttive di diversa natura ed importanza.

Non è affatto vero che la soluzione data, per ultimo, dalla legge n. 42 del 1982 e dalla legge n. 183 del 1987, fosse tesa – così come afferma la relazione governativa – a tener in conto «la larga dimensione politica del fenomeno normativo comunitario».

Infatti nulla è stato risolto, rimanendo nell'ambito della patologia del sistema – così come ammette la stessa relazione governativa – e dando luogo a quelli che la relazione governativa chiama eufemisticamente inconvenienti ma che sono in effetti intollerabili guasti provocati dalle maggioranze governative.

Ora il Governo ammette che così non si può andare avanti ma non possiamo evitare di deplorare che la confessione è tardiva, che il pentimento non sembra del tutto sincero, che la riparazione dei torti non è approntata e che non convince pienamente il proposito di non sbagliare più.

Soprattutto non si risponde ad un interrogativo fondamentale che è quello di garantire alle Camere il proprio ruolo centrale per l'assunzione e per l'attuazione degli impegni assunti verso le istituzioni comunitarie.

Il meccanismo introdotto tramite la legge comunitaria annuale potrebbe forse – ove più correttamente calibrato – favorire il dibattito e l'esame parlamentare, ma preoccupa la preannunciata intenzione governativa di avviare in tale contesto un processo di delegificazione in tale materia, che il Movimento sociale italiano avversa sia per ragioni politiche sia per ragioni costituzionali.

Molto vago e fumoso è altresì il ruolo assegnato alle regioni per l'adempimento degli obblighi comunitari, che si traduce in concreto da una parte in una preoccupante ingerenza di spinte particolari in tema di politica internazionale e, dall'altra, in una mancata corrispondenza fra i ben poveri strumenti istituzionali preposti (sessione comunitaria della conferenza Stato-regioni) e le funzioni regionali per la coesione economico-sociale dell'Europa.

Tutto ciò premesso, ritengo utile fare alcuni rilievi sul disegno di legge in questione.

Sorvolando sulla pleonasticità dell'articolo 1 riguardo le ipotesi correlate alle diverse fonti degli obblighi comunitari, sarebbe stata

indubbiamente opportuna l'istituzione di un apposito strumento normativo (la legge comunitaria), la cui disciplina, dettata dall'articolo 2, risulta nel testo modificato dalla Commissione molto più soddisfacente rispetto all'originario testo governativo.

In particolare, appare opportuna la previsione che nella relazione al disegno di legge comunitaria ci si riferisca esplicitamente e particolarmente alle sentenze della Corte di giustizia aventi riflessi sull'ordinamento interno. Appare invece ingiustificatamente delimitativo l'inciso: «sotto il profilo giuridico-istituzionale», che sarebbe opportuno cancellare.

Inoltre, quantunque possa sostenersi che nella nozione di inadempienza rientri anche il mero ritardo, sarebbe stato opportuno che fosse stato precisato dal dato testuale che l'obbligo governativo ha tale portata, onde evitare successive interpretazioni restrittive.

Circa i contenuti della legge comunitaria, va rilevato che il testo dell'articolo 3 proposto dalla Commissione manifesta un deplorevole arretramento rispetto all'originario disegno di legge governativo sia perché cancella immotivamente l'aggettivo «tempestivo» (mentre tale non può non essere l'«adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario»), sia perché aggiunge l'inciso «di norma» con cui attenua notevolmente tutta la valenza globalmente propositiva della legge comunitaria.

Pertanto, il Movimento sociale italiano – Destra nazionale ritiene che sarebbe stato meglio adottare l'originaria formulazione o comunque ripristinare l'originario contenuto.

È altresì importante che l'ordinamento nazionale non si limiti a recepire passivamente la normativa comunitaria, ma che costantemente se ne tenti la migliore attuazione e la migliore applicazione.

Ecco perchè si riteneva opportuno che nella legge comunitaria fossero state riviste e riformulate anche quelle disposizioni che, pur garantendo il formale rispetto del diritto comunitario, se fossero state migliorate, avrebbero garantito un miglior risultato.

Circa il conferimento della delega legislativa al Governo, pur non potendosi escludere in linea di principio che ad essa in qualche caso si debba ricorrere, questa va prevista esclusivamente, ove ve ne siano fondati motivi, al fine di accelerare le procedure. Quindi sarebbe stato necessario fissare un tempo massimo in cui il Governo dovesse esercitare la delega legislativa in materia comunitaria, che, a parere del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, non avrebbe dovuto e non dovrebbe comunque oltrepassare i sei mesi.

Per quanto riguarda l'articolo 4, si condividono lo spirito e la lettera delle innovazioni introdotte in sede di Commissione. In particolare, è per noi fonte di soddisfazione che (diversamente dall'originario disegno di legge, che perentoriamente affermava che «nelle materie già disciplinate con legge, ma non riservate alla legge, le direttive sono attuate mediante regolamento») ragionevolmente e correttamente il testo proposto dalla Commissione afferma che tali «direttive possono essere attuate mediante regolamento se così dispone la legge comunitaria». Viene quindi in tal caso salvaguardato il ruolo del Parlamento, che, secondo la proposta governativa, avrebbe dovuto concedere un'autorizzazione in bianco, mentre sconcerta non soltanto il concedere tale autorizzazione bensì anche soltanto il chiederla.

Circa la facoltà delle regioni di legiferare in attuazione delle direttive comunitarie, non può invece non sottolinearsi negativamente il quadro

generale delineato dall'articolo 7, soprattutto per quanto riguarda la facoltà per le regioni, anche a statuto ordinario, di dare attuazione alle direttive.

È vero che tale facoltà è riconosciuta soltanto «dopo l'entrata in vigore della prima legge comunitaria successiva alla notifica della direttiva», ma ciò significa che è sufficiente che il Parlamento tralasci di dettare un'apposita disciplina per far sì che le regioni abbiano assurdamente via libera su temi comunitari senza alcun vincolo nazionale.

In proposito, va precisato che non è vero – come ritiene il Governo – che il principio di distinzione fra norma di principio e norma di dettaglio è inidoneo a governare il settore della legislazione comunitaria. Anzi, al contrario, proprio in tema di normativa comunitaria lo Stato non può evitare di avere un unico e indispensabile indirizzo politico, nel cui quadro soltanto è ammessa l'azione delle regioni.

In conclusione il Movimento sociale italiano-Destra nazionale avrebbe preferito che si pervenisse ad una più articolata e precisa definizione delle procedure per l'attuazione degli obblighi comunitari anche in tema di rapporto tra Stato e regioni. Purtroppo le contorte formulazioni del disegno di legge in esame potranno aggiungere al contenzioso esterno un ulteriore contenzioso interno proprio fra Stato e regioni. In ogni caso è indubbio che, nonostante le ombre e le lacune riscontrate, è necessario che si pervenga all'approvazione di tale legge procedurale che comunque dà un quadro migliore di quello estremamente caotico attuale.

È necessario che l'Italia possa rispettare gli obblighi internazionali riguadagnando in un tempo stima e decoro. È per questi motivi che, malgrado le notevoli deficienze di questo disegno di legge, annunzio il voto favorevole della Destra.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MAFFIOLETTI. Signor Presidente, il disegno di legge al nostro esame testimonia oggettivamente che esisteva un vuoto normativo da colmare e che il processo di integrazione europea richiede iniziative riformatrici ed un adeguamento istituzionale sul piano europeo e su quello degli Stati. Vi è una contraddizione dinanzi a noi che tutti conoscono – non vi è bisogno che ricordi la mole dell'arretrato – tra l'essere noi convintamente un paese europeista e la mole dell'arretrato per quanto riguarda l'adempimento degli obblighi comunitari.

Indubbiamente vi è un eccesso di legificazione nel nostro paese; questo è riconosciuto da tutti. Tuttavia vi è anche un'incuria, un'inadempienza dei Governi che hanno lasciato accumulare questi vuoti normativi, queste imperfezioni, trascurando di operare e tralasciando un'attiva politica per intervenire nella materia, per sollecitare il Parlamento e per mettere mano ad un'opera di sistemazione e di adeguamento istituzionale. L'opera attenta e scrupolosa che ha svolto la Commissione affari costituzionali, per merito anche del proponente, il ministro La Pergola, il quale ha operato seguendo un criterio costruttivo e facendo del confronto parlamentare non un fatto formale per far digerire le proposte del Governo ma un fatto di elaborazione che ha portato ad un miglioramento sostanziale del testo, ci consente oggi di

licenziare un disegno di legge che introduce la possibilità, sul piano istituzionale, di liquidare questo enorme arretrato.

L'acquisizione importante che dobbiamo sottolineare - e a questo proposito vi è stato il nostro contributo ma anche la disponibilità di tutte le forze politiche ed in particolare del Ministro - è che dall'iniziativa originaria che prevedeva una delegificazione in blocco siamo passati invece ad una delegificazione controllata con legge dal Parlamento, con un processo di autorizzazione che il Parlamento stesso esprime attraverso la legge comunitaria secondo le materie ivi espressamente indicate. Ciò ha costituito un cambiamento importante ed un perfezionamento che comporta anche un rapporto più corretto con il Parlamento, anche perchè abbiamo introdotto nel testo significative modificazioni che riguardano sia la fase ascendente della formazione dei provvedimenti comunitari sia quel nesso tra attività del Governo nella Comunità e controllo e indirizzo da parte del Parlamento.

Il problema che avevamo di fronte sull'altro versante era quello delle competenze regionali per quanto riguarda la materia di cui all'articolo 117 della Costituzione in rapporto alle direttive comunitarie. La soluzione emersa dal lavoro della Commissione, grazie al confronto aperto e costruttivo di cui ho parlato prima, è stata quella di introdurre significativi meccanismi che consentono un corretto rapporto con le regioni e le loro funzioni.

Direi quindi che il metodo adottato, che è quello del confronto non pregiudiziale senza schemi precostituiti di maggioranza, si risolve in sostanza in un miglioramento del testo di legge che mostra che sul piano del perfezionamento delle istituzioni e su quello del rapporto con la Comunità europea c'era una grande lavoro da compiere, ma che questo vuoto si può affrontare dal punto di vista istituzionale con la linearità e con la trasparenza del lavoro legislativo in una materia così difficile nella quale noi abbiamo cercato di recare il nostro contributo, come del resto abbiamo fatto con la legge n. 183 del 1987 che ha visto, appunto, un contributo di idee e di proposte dei senatori comunisti. Ricordo qui l'apporto dato dal nostro compagno, senatore De Sabbata, alla legge varata nel 1987 quando era ministro il collega senatore Fabbri. E con questo spirito abbiamo compiuto allora un passo avanti e lo compiamo adesso significativamente non per dire ancora sull'Europa ma per fare sull'Europa qualcosa di concreto che ci avvicini ai traguardi che ci attendono. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

FABBRI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI. Onorevole Presidente del Senato, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il nostro voto favorevole, il voto favorevole dei senatori socialisti, muove dalla consapevolezza che siamo di fronte ad una legge non certamente minore. Lo affermo senza timore di essere corporativamente influenzato dalla mia veste di predecessore del giurista e amico La Pergola al Dicastero delle politiche comunitarie. Nella mia vita non sono mai stato vedovo di niente, non sono vedovo neppure di questo incarico che ho ritenuto e ritengo molto prestigioso.

La legge non è minore perchè si tratta di un passo avanti molto importante per rendere l'Italia più europea in quanto meno elusiva rispetto ai suoi obblighi comunitari. Con la precedente legge del 1987 che apriva per

la prima volta un varco e indicava una strada, una legge perfettibile e perfezionata da questo provvedimento, abbiamo creato lo strumento per sanare l'arretrato di inadempienza. Grazie all'impegno del Ministro e del dipartimento delle politiche comunitarie, si è proceduto celermente all'emanazione dei decreti. Non siamo più in Europa il fanalino di coda, anche se la riluttanza delle singole burocrazie ministeriali non è venuta meno ed è sempre consistente.

Ora con questa legge si completa la normativa migliorando il meccanismo di recepimento, rendendolo ad un tempo automatico, sicuro e garantito. Ci attrezziamo insomma in modo adeguato per assicurare per il futuro un tempestivo inserimento delle direttive, e degli altri atti comunitari, nel nostro ordinamento giuridico. Una conquista, questa legge, tanto più importante in vista dell'ormai quasi stucchevolmente richiamato ma obiettivamente esistente ed importante traguardo del 1992. C'è in tutta Italia, nell'opinione pubblica, un vento di Europa che spira, un vento europeo: è il vento della modernizzazione così come fu vento di modernizzazione la liberalizzazione degli scambi degli anni '50. Se l'Europa dell'economia sarà anche l'Europa del lavoro, dell'occupazione, del pieno impiego e delle nuove politiche sociali, l'Europa della cultura e dell'ambiente e se le direttive saranno saranno capaci di sviluppare queste nuove politiche, sarà un gran bene per l'evoluzione della civiltà europea.

La nuova legge costruisce la certezza di adeguamento per il futuro dando vita all'istituto nuovo della legge comunitaria annuale. Nasce con questo provvedimento una procedura comunitaria come costante della vita parlamentare alla stregua delle leggi di bilancio. Con questa legge si promuove altresì una prassi, anch'essa permanente, di delegificazione attraverso un ampio, anche se controllato, impulso alla produzione regolamentare.

La sistemazione giuridico-costituzionale per la creazione di queste due linee parallele di innesto nell'ordinamento giuridico nazionale ci sembra corretta e ben congegnata. Il combinato concorso di due eminentissimi costituzionalisti come il ministro La Pergola ed il presidente della Commissione Elia, cui si è aggiunto l'apporto di tutta la Commissione ed infine – ma non da ultimo – la collaborazione di quel fine giurista di scuola partenopea che è il relatore senatore Guizzi, è una garanzia di buon funzionamento del nuovo meccanismo legislativo.

Il dipartimento delle politiche comunitarie, fino a qualche tempo fa – come ho sperimentato – semplice ufficio di un Ministro senza portafoglio, è diventato un'importante struttura di reale coordinamento, un centro di azione e di politica europeistica capace di calare le scelte comunitarie nella realtà italiana. Non è più la sigla cui si deve tributare quel minimo indispensabile di ossequio formale perchè riguarda un'entità, l'Europa, alla quale ci si deve genuflettere, specialmente a parole.

L'europeismo della concretezza, quello deciso ad essere leale rispetto a quel tanto del sistema europeo esistente, ha fatto significativi passi avanti. Certamente il *battage* fatto anche dei *mass-media* in vista della scadenza del 1992 (una scadenza, come ho già detto, fin troppo mitizzata piuttosto che affrontata adeguatamente e tempestivamente per preparare per i singoli comparti della nostra economia le nuove regole opportune e necessarie) ha dispiegato un'influenza stimolante. Hanno comunque contato molto la tenacia, la perseveranza e l'adesione ai problemi concreti dell'integrazione

comunitaria di alcuni uomini; tra essi certamente vanno annoverati il ministro La Pergola e il presidente della Giunta per gli affari europei, senatore Malagodi, europeista convinto da sempre ed europeista della concretezza. Costoro sono vere guide della costruzione comunitaria, esponenti qualche volta di quelle minoranze che, se non fanno sempre la storia – come dicevano i miei amici de «Il Mondo» – esercitano certamente una funzione di battistrada, sono gli antesignani che stanno un passo avanti rispetto agli altri, ma che poi, proprio perchè le loro idee sono buone e valide, sono capaci di trascinare il grosso dell'esercito.

La lucida, incessante tessitura del senatore Malagodi ha prodotto una proposta di revisione regolamentare, che abbiamo discusso in questi giorni nella Giunta per il Regolamento, che porterà a un rilevante potenziamento delle funzioni e del ruolo della Giunta per gli affari europei. Questa Giunta è sempre più crocevia essenziale per tutti i provvedimenti comunitari, sia per quelli da applicare che per quelli *in itinere*, cioè in via di formazione. Inoltre è anche un crocevia per il dialogo con il Parlamento europeo.

Il Senato della Repubblica (sia detto senza forzature corporative anche in questa occasione) ha svolto, in questa come nella precedente legislatura, un'influenza di primaria importanza per l'affermazione di questa lealtà e di questa concretezza operativa sul piano comunitario. La legge oggi al nostro esame può affrontare il problema un po' più libera dell'affanno dell'inadempienza da sanare. È confortante che su questo tema le convergenze, questa volta al di fuori di ogni venatura consociativa, siano state ampie, come è giusto che sia su tale materia.

Mi sembra felicissima la soluzione escogitata per quanto riguarda la potestà regolamentare, che non si esercita mai contro il Parlamento o in modo avulso dal Parlamento, se è vero, come si leggeva anche nella relazione introduttiva, che il Parlamento ha il compito di governare e quindi di delimitare il processo di delegificazione fissando, esso Parlamento, le linee cui deve attenersi la produzione regolamentare, anche a copertura delle ineliminabili riserve di legge trasversali.

Dovremo operare perchè i riflessi comunitari siano presenti e considerati sempre quando, con il varo delle leggi di bilancio, ad esempio, si compiono le scelte fondamentali per la vita economica del paese e dovremo anche operare perchè finisca la colpevole e – dico io – dissennata pratica delle risorse comunitarie inutilizzate. Sono, onorevoli colleghi, migliaia di miliardi.

È grave ed inescusabile che il Ministro dell'agricoltura tenga nel cassetto e non invii agli organi comunitari la quasi totalità dei progetti di nuovi impianti agroalimentari, peraltro giudicati idonei per essere ammessi ai finanziamenti del FEOGA.

È grave e inaccettabile che la quasi totalità delle risorse comunitarie spendibili subito nel Mezzogiorno resti inutilizzata per mancanza di validi progetti, per inerzia o per pigrizia di tutti i soggetti pubblici che dovrebbero promuovere la trasformazione della disponibilità finanziaria in altrettante realizzazioni.

Il Ministro per il Mezzogiorno, con uno scambio di lettere con il Ministro degli affari esteri (lo ricordo molto bene), qualche anno fa avocò a sè la competenza esclusiva per il Sud, quando il dipartimento delle politiche comunitarie era privo del titolare. Ho ragione di ritenere che sia ancora così

oggi. La questione merita di essere rivista e riconsiderata. Sarebbe assai più opportuno attribuire una competenza piena in questa materia al Ministro per le politiche comunitarie o almeno ad un concerto che si possa realizzare in tempi rapidi. Oltre al concerto, sarebbero utili una supervisione e anche un diritto di surroga di fronte alla inadempienza del Ministro delegato.

È stata scarsa finora, per non dire inesistente, la partecipazione italiana volta a rafforzare in sede comunitaria, ma anche attraverso sperimentazioni da compiere in Italia, tutte le azioni in favore dell'agricoltura biologica (cioè dell'agricoltura «pulita») per la quale esistono direttive comunitarie non attuate, in favore della ricerca in agricoltura, della forestazione, dell'agricoltura intesa come protezione specialmente per interventi destinati alle terre alte di montagna e di collina. Certamente maggiori poteri si dovrebbero riconoscere al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie per l'attuazione di queste nuove politiche. E devo riconoscere che gli emendamenti presentati in questa direzione dal Gruppo radicale non erano poi così stravaganti; forse non sono ancora maturi i tempi, ma verrà il momento in cui al Ministro per le politiche comunitarie sarà riconosciuto questo potere più completo, che si possa dispiegare in modo esauriente per trasferire nell'ordinamento interno le direttive comunitarie e per garantire l'applicazione di queste direttive.

Sono convinto che si debba – anche con la legislazione vigente; con ogni legge, se il Parlamento aiuta, si può fare meglio – aiutare e sostenere il Ministro per le politiche comunitarie perchè si possa attivare direttamente, senza diventare un usurpatore, per favorire l'attuazione di specifici programmi comunitari (dal programma «Erasmus» alla politica culturale, alla politica della informazione).

A chi pensasse che il Ministro, così operando, con finalità europeistiche, viene a compiere uno sconfinamento nell'orto di qualche altro Ministro che dorme i suoi sonni, rispondiamo che il Parlamento si guarderà bene dal censurare il Ministro per l'Europa che si rendesse così opportunamente intraprendente.

Il Parlamento – e l'impulso può venire in primo luogo dal Senato – può anche sollecitare, anzi reclamare, che le questioni comunitarie siano poste all'esame di una o più riunioni apposite del Consiglio dei ministri. Nel corso di questo approfondimento collegiale, il Ministro per le politiche comunitarie potrà far valere appieno le sue funzioni miranti a ricondurre a sintesi politico-decisionale tutte le scelte che devono adottarsi in un'ottica comunitaria.

È urgente un «Gabinetto verde» riservato ai problemi agricoli che non possono essere lasciati alla gestione del solo Ministro dell'agricoltura, anche perchè siamo di fronte ad una gestione grigia, scarsamente incisiva e priva del necessario respiro.

Se confrontiamo le azioni e gli obiettivi di politica agricola comunitaria previsti in modo estremamente chiaro e lucido nel programma di Governo, se raffrontiamo questi punti programmatici con i comportamenti tenuti dal Ministero dell'agricoltura e con i risultati – davvero scarsi finora – conseguiti da questo Ministero, il bilancio non può non apparire larghissimamente deludente. Non abbiamo alcuna ragione di ostilità personale nei confronti del Ministro dell'agricoltura, non fa parte del nostro stile, del nostro costume; ma non possiamo più tacere la nostra viva e motivata insoddisfazione.

Mi rendo conto che forse, e senza forse, sto trasformando un giorno parlamentare di successo, per chi crede seriamente nei nostri doveri europeistici, in una occasione di doglianza; bene, in Parlamento si parla così poco di Europa, se non per bruciare ritualmente l'incenso nei turiboli della retorica, che nessuna occasione deve essere lasciata sfuggire. Noi siamo del parere che l'Italia possa e debba svolgere un ruolo più incisivo, riprendendo e sviluppando lo spirito di Milano; noi pensiamo che in Parlamento si possano e si debbano svolgere dibattiti approfonditi sui temi della politica comunitaria, sui temi del rapporto tra l'Europa e i paesi dell'Est (mentre i governanti europei sembrano procedere in ordine sparso), che si debba discutere dei rapporti fra l'Europa e il Sud del mondo, come dei rapporti fra l'Europa e la nuova amministrazione americana. Possiamo impegnarci in questi dibattiti senza imbarazzo se si supera la contraddizione che deriva dai troppo frequenti *impeachments* davanti all'Alta Corte di giustizia del Lussemburgo.

Il Senato, specialmente dopo che avrà conferito i più ampi poteri, già delineati, alla Giunta per gli affari europei, potrà ausiliare efficacemente questa ritrovata vitalità europeistica.

Dopo l'approvazione definitiva del disegno di legge oggi al nostro esame e dopo l'esaurimento della sessione regolamentare, si potrà, come ho detto, avviare un'approfondita verifica dello stato dei nostri rapporti con la CEE, affrontando con spirito pragmatico ed operativo le questioni essenziali rispetto alle quali non basta discorrere, ma occorre decidere in vista della scadenza del 1992.

La domanda d'Europa politica, di una Europa che sia soggetto attivo sulla scena internazionale, cresce ogni giorno; la risposta è troppo flebile e inadeguata. I parlamenti nazionali, liberati dal pericolo di subire una limitazione di fronte all'espansione dei poteri europei, possono recare un contributo non secondario alla nascita dell'unione politica europea. Noi consideriamo, ministro La Pergola, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie un po' come l'ambasciatore o il portavoce della Comunità in seno al Consiglio dei ministri, la quinta colonna europeistica, se si vuole, che entra in azione ogni qualvolta i diritti dell'Europa in via di costruzione e i nostri doveri verso di essa vengono trascurati, negletti o, peggio, violati.

Oggi c'è bisogno di suonare, nei confronti del Governo, la sveglia comunitaria; oggi, approvando questa legge, si rende il Ministro per le politiche comunitarie sempre meno «profeta disarmato». Lo incoraggiamo infatti ad esercitare pienamente, anzi pervicacemente il suo ufficio: non gli mancherà certo il sostegno dei socialisti sul quale sa di poter di contare, al servizio di quell'europeismo della concretezza che abbiamo evocato all'inizio e che, lungi dall'essere fuga dalle grandi cose, rappresenta un insieme di atti di coerenza necessari per far avanzare il processo di reale integrazione.

Ecco, onorevoli colleghi, le motivazioni convinte di un voto di piena approvazione ad una buona legge. (*Applausi dalla sinistra*).

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, credo che abbia fatto molto bene il presidente Fabbri a cogliere l'occasione della dichiarazione di voto non per

procedere ad un momento di celebrazione europeistica ma per porre seriamente dei problemi. Credo che sia necessario, infatti, in questa fase della costruzione europea porre dei problemi, e non fingere l'unanimità quando non c'è, per costruire davvero e solidamente delle unità che sono necessarie.

In tale spirito, non posso dichiarare il nostro voto favorevole su questo disegno di legge. Certamente se noi in questa sede volessimo fare una parata europeistica sarebbe bello e simpatico (credo che siamo tutti d'accordo). Ma noi invece dobbiamo discutere davvero i seri problemi per fare poco alla volta e concretamente dei passi in avanti. Allora debbo dichiarare, come ho già fatto nel mio intervento in discussione generale, che per molti aspetti questo provvedimento è positivo per le ragioni già evidenziate dai colleghi, come, per esempio, la seria razionalizzazione del recepimento degli atti comunitari. In questa legge, però, quasi nulla (non dico nulla perchè non sarebbe vero) è scritto per quanto riguarda la costruzione degli atti comunitari che il Parlamento deve o registrare come già introdotti automaticamente nell'ordinamento del nostro paese o tradurre, ma su binari ben precisi e rigidamente fissati, sulla base delle direttive comunitarie.

Poco fa il presidente Malagodi, con l'autorevolezza e l'autorità che tutti gli riconosciamo, a proposito di uno degli emendamenti presentati dalla mia parte politica e non accolto dall'Aula, ha detto che c'era il rischio che si pretendesse di vedere il Parlamento presente in ogni momento nella trattativa comunitaria. Il senatore Malagodi ha detto, paradossalmente, che noi volevamo che ci fosse uno, anzi più rappresentanti del Parlamento accanto ai rappresentanti del Governo nella fase di elaborazione degli atti comunitari. Certamente non era questo il senso materiale della nostra proposta, ma devo dire che il presidente Malagodi ha colto nel segno sostanzialmente.

Noi non vogliamo creare intralci (non credo che sia necessario, visto quanti ce ne sono) nella costruzione europea; diciamo che non è ammissibile, non è accettabile nè immaginabile – per noi federalisti europei prima che europeisti – pensare ad un processo legislativo senza la presenza di un Parlamento. E questa è oggi la realtà. I rappresentanti italiani in sede comunitaria non sono dei plenipotenziari in sede di politica estera. Poc'anzi il presidente Fabbri ha raccolto il senso del nostro emendamento all'articolo 1. La politica comunitaria non è una politica estera ma legislativa; è una fase legislativa per cui non si può accettare che ci sia una elaborazione, un voto, una determinazione di legge senza il momento parlamentare rappresentativo, come purtroppo oggi avviene nell'ambito della Comunità. Devo ripetere (anche perchè ci sono molti colleghi oggi presenti che non lo erano ieri) che noi andremmo nel 1992, o nel 1993 o nel 1993 e mezzo, come diceva il presidente Malagodi, con l'entrata in vigore del mercato unico, ad una situazione, come con la sua autorità ha detto il presidente della Commissione Delors, in base a cui l'80 per cento della legislazione in materia fiscale non passerà più attraverso i Parlamenti nazionali o attraverso il Parlamento europeo, che oggi non ha poteri, ma solo attraverso gli organi della Comunità, i quali sono emanazione del potere esecutivo.

Ebbene, noi crediamo che non sia estremismo nè massimalismo, ma che sia modesto e umile riformismo democratico dire che nel momento in cui si stabiliscono le leggi che riguardano l'80 per cento della materia fiscale non è ammissibile e pensabile che non ci sia un momento parlamentare, un Parlamento a dare indicazioni e direttive. E se ancora non si sarà conquistato

– questo è l'obiettivo primo – il potere del Parlamento europeo, che legifera a nome del popolo europeo, almeno ci sia il Parlamento italiano a dire, a fornire direttive, certamente cogenti, al Governo italiano sull'atteggiamento con cui i rappresentanti dell'Italia, col Parlamento moralmente presente, dovranno andare a sostenere, vincolati dalle direttive e dagli indirizzi del Parlamento nazionale, le posizioni che il nostro paese dovrà assumere.

Certo è poi vero che molta parte di questa materia può e deve essere stabilita in sede di Regolamento delle Assemblee. In questo senso quindi sono positivi gli emendamenti già preparati, le modifiche regolamentari. Noi ci riserviamo di proporre ulteriori emendamenti per rafforzare il ruolo della Giunta per gli affari europei che deve diventare un momento centrale nel funzionamento di un Parlamento che si trova a legiferare in presenza di una fonte di diritto qual è oggi la sede comunitaria. La Giunta per gli affari europei deve diventare una terza Commissione-filtro, altro che un organo marginale, in un ordinamento che voglia essere coerente alla costruzione europea, accanto alla 1ª e alla 5ª Commissione. Naturalmente non è questo il momento in cui parlare dell'argomento e lo faremo la prossima settimana.

Credo comunque sia importante che tutti i federalisti europei, presenti in tutti gli schieramenti in questa e nell'altra Aula del Parlamento, possano trovarsi insieme a dare un contributo effettivo perchè l'Europa che nasce sia l'Europa che potenzia e non che umilia il momento della democrazia rappresentativa. Debbo dire che questa legge, buona per quanto riguarda il recepimento degli atti comunitari, quasi nulla dice per il ruolo del Parlamento nella fase di preparazione degli atti comunitari stessi. Essa non può essere accettata così perchè non è ammissibile che su questa materia si legiferi senza tener conto di quest'altro fondamentale e decisivo momento di valutazione politica. Non si può parlare solo del recepimento e non insieme dell'elaborazione perchè lo stesso recepimento degli atti comunitari assume un valore diverso se tali atti nascono attraverso una procedura almeno in qualche modo democratica o se invece nascono con una logica propria del potere dello Stato assoluto, della confusione, della identificazione del momento legislativo e di quello esecutivo, come oggi avviene nei rapporti istituzionali all'interno della Comunità europea dove il Parlamento non ha voce nè peso.

Dobbiamo valutare storicamente, nel suo farsi, il dibattito. È un dibattito in cui dobbiamo registrare, accanto a chiusure di cui non comprendiamo la ragione, un momento di apertura. Ci sono stati un dibattito ed un confronto proprio perchè l'Assemblea ha votato, su proposta del relatore e del Governo, l'articolo 12-*bis*, che stabilisce che con questa legge si prevede anche la possibilità di un intervento del Parlamento nella costruzione della legge comunitaria.

Ebbene, la nostra insoddisfazione, la nostra non accettazione della legge così come è oggi vuol essere un appello pressante ad ogni forza politica affinchè un dialogo, nel segno federalista, nel nome di Altiero Spinelli, di Alcide De Gasperi, di Ernesto Rossi e di Eugenio Colorni, possa essere portato avanti. Noi non scriviamo oggi la parola «fine» sull'*iter* di questa legge. C'è un'altra Camera, c'è il confronto tra le forze politiche e all'interno dell'intergruppo dei parlamentari federalisti dell'uno e dall'altro ramo del Parlamento, uniti insieme in una volontà federalista.

Il voto non positivo che il nostro Gruppo oggi dichiara vuol essere una sollecitazione ad approfondire il confronto, a compiere dei passi avanti. Non

so se il Governo oggi non fosse in grado di andare oltre l'articolo 12-*bis*. Spero, tuttavia, che con il Governo, con la maggioranza e con i compagni comunisti si possa andare oltre e compiere con questa legge un passo significativo, segnare un momento storico, dando un segno, modesto ma concreto, dell'impegno del nostro paese nella costruzione europea non solo in funzione di un interesse nazionale ed europeo.

Il nostro problema non è solo quello di un mercato europeo o di restituire a questa parte del mondo il suo ruolo di potenza politica o il peso politico che ha perso - non so se fortunatamente o sfortunatamente - con la seconda guerra mondiale.

L'obiettivo di tutti noi federalisti - non faccio un discorso di parte, ma mi rifaccio ai nomi che ho prima evocato - è quello di costruire un'Europa come punto di forza e di riferimento per le ragioni della democrazia e del diritto nel mondo, poichè questa è l'eredità, questo il contributo maggiore che il nostro continente ha recato nei secoli alla storia del mondo e che ancora può arrecare ad essa.

Per questo è indispensabile costruire l'Europa potenziando e non indebolendo - come altrimenti avviene se non si entra in una logica di potenziamento del potere legislativo e democratico - il momento della democrazia rappresentativa, esaltando e non umiliando quella grande acquisizione di civiltà giuridica che l'Europa ha portato al mondo e che è la separazione dei poteri.

Per tutte queste ragioni oggi, con uno spirito di grave preoccupazione ma insieme di speranza, dichiaro il voto contrario del nostro Gruppo al disegno di legge, auspicando che alla Camera ci si possa ritrovare, federalisti di ogni schieramento, ad esprimere un voto favorevole su questa legge modificata e che ci si possa ritrovare tra breve al Senato a rivedere e ad esprimere insieme un sì convinto ad una legge di democrazia e di federalismo europeo. (*Applausi dal centro*).

ARFÈ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARFÈ. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, le ragioni del nostro consenso al disegno di legge al nostro esame ho già avuto modo di esprimerle ieri a nome del mio Gruppo e non è il caso di ripeterle ora; parimenti ieri ho avuto modo di esporre le ragioni per cui sottoponiamo a severa critica la politica europea dei Governi italiani.

Quello che mi preme sottolineare qui è il clima di collaborazione che si è creato in quest'Aula e che è stato fecondo di risultati. Mi sembra questo un dato politico importante che ci dà fiducia rispetto agli sviluppi della politica europea del nostro paese. Voglio anche ringraziare e dare atto al ministro La Pergola e alla Commissione del buon lavoro che hanno svolto; fra tante leggi, infatti, questa che ci apprestiamo a votare non è soltanto utile e necessaria, ma anche ben congegnata ed il lavoro svolto dalla Commissione ed il testo presentato dal Ministro sono, da questo punto di vista, encomiabili.

L'elemento negativo è costituito dal fatto che questo dibattito si è svolto nel disinteresse di larga parte dell'Assemblea, il che conferma un dato che appartiene all'esperienza di tutti noi, cioè che in Italia sono tutti europeisti, però l'impegno politico europeo è ancora assai scarso. Poco fa, in una

riunione dell'Ufficio di Presidenza della Giunta per gli affari europei il presidente Malagodi ha affermato che bisognerebbe indurre il Presidente del Consiglio ad emanare un'ordinanza o qualcosa di simile in cui si ammoniscano tutti a non dimenticare l'Europa. In realtà, nell'attività di Governo come in quella legislativa, troppo spesso si dimentica l'Europa. Non è una questione di gradualismo o di massimalismo; può darsi che dalla collaborazione con Altiero Spinelli io sia rimasto attaccato ad un po' di massimalismo europeista, ma credo che vi sia soprattutto una carenza che richiede un impegno non soltanto del Governo e del Parlamento ma anche dei partiti politici e della cultura italiana a dare questa dimensione europea alla nostra visione, a creare – scusate la parola desueta – un patriottismo europeo, a dare la sensazione che apparteniamo a questa civiltà che ormai ha superato i confini nazionali entro i quali si è finora mossa avendo però ora bisogno di istituzioni sue proprie per svolgere una propria funzione: il patriottismo ha bisogno anche di istituzioni.

Vi fu in anni lontani una polemica intorno all'unità della storia d'Italia e Benedetto Croce seccamente osservò che la storia d'Italia cominciava con il 1861 quando nasceva lo Stato italiano. Ora abbiamo bisogno che nasca l'Europa politica perchè tutti acquistiamo la sensazione di appartenere a questa entità e quindi è necessario svolgere una politica adeguata.

L'auspicio che dobbiamo trarre è proprio questo; abbiamo dato oggi alla politica europea del nostro paese uno strumento utile, valido e necessario che potrà essere adoperato con efficacia se concorreremo tutti a farlo. Esso però di per sè non basta; dobbiamo guardare più lontano, al superamento di questa fase, all'Europa politica da costruire, quell'Europa che può avere una propria funzione in un nuovo ordine internazionale di fronte ai drammatici problemi che stanno dinanzi all'umanità. Questo è l'augurio con il quale rinnovo l'espressione del favore del mio Gruppo al disegno di legge in esame. (*Applausi dall'estrema sinistra, dalla sinistra e dal centro*).

MAZZOLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZOLA. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Gruppo della Democrazia cristiana voterà con profonda convinzione a favore di questo disegno di legge che rappresenta un momento importante nello sviluppo di una politica tesa a realizzare le condizioni perchè l'integrazione europea divenga sempre più consistente sul piano economico e trovi la spinta ideale per raggiungere quel piano che rappresenta per tutti noi l'obiettivo finale di questo tipo di politica.

Si tratta di un buon provvedimento non solo e non tanto perchè riprende il percorso iniziato con la legge n. 183 del 1987, che aprì orizzonti nuovi sul piano della *deregulation* e dell'attività tesa al recepimento delle direttive comunitarie in modo più snello di quanto non avvenisse in passato, ma anche perchè con alcune significative innovazioni, tra le quali mi limito a ricordare quella della sessione di dibattito comunitario di ogni anno, consentirà un aggiornamento, una verifica ed un controllo di questa politica consentendo al Parlamento di essere informato e di partecipare sia alla fase di recezione delle direttive comunitarie che alla fase di preparazione delle

nuove direttive come supporto, consiglio e autorevole affiancamento nei confronti dei Ministri interessati a questo tipo di attività.

Desidero, nel dichiarare il voto favorevole, ringraziare il ministro La Pergola per l'attività con cui ha seguito in Commissione, attentamente con dottrina ed attenzione, questo dibattito ed il relatore Guizzi che ha dedicato a questa discussione energie ed intelligenza.

Mi rifaccio a quanto nel corso della discussione generale il collega, senatore Murmura, ha detto presentando il punto di vista del nostro Gruppo e non posso sottrarmi (mi sia consentita questa nota forse non del tutto intonata), nel chiudere questa dichiarazione di voto, dal rammaricarmi che, in un'occasione così importante nella quale l'afflato del Parlamento avrebbe dovuto essere – così come è stato – di tipo europeo, al di sopra non solo delle distinzioni di parte (e non a caso questa legge ottiene un ampio consenso in Parlamento) ma anche delle distinzioni che intercorrono all'interno nelle stesse parti, vi sia stata la nota stonata di una dichiarazione di voto che ha colto l'occasione impropria per attuare una polemica nei confronti di un Ministro che non era qui in Parlamento e che non poteva difendersi, in un modo tra l'altro non generoso, in un modo che dimostra una certa mentalità provinciale che è in netto contrasto con quell'apertura mentale e con quella visione ampia che si richiede per realizzare tutti insieme, con notevole sforzo, un'integrazione oggi economica e domani politica dell'Europa. Certo questo può essere un tributo pagato alla politica-spettacolo o alla concezione che l'alleanza di Governo in corso sia una alleanza competitiva. Lo sappiamo anche noi, ma fra un'alleanza competitiva e un'alleanza conflittuale passa la stessa differenza che passa fra chi coglie l'occasione per cercare di elevare il tono del dibattito e legarlo alla realtà dei problemi che sono in discussione e chi invece la utilizza per scopi che sono riconducibili, forse, alla dialettica politica interna ma che nulla hanno a che fare con l'obiettivo vero di questo dibattito.

Con questo dispiacimento e con questa nota stonata non certo per colpa nostra, ribadiamo la convinzione di votare una buona legge, riaffermando la nostra soddisfazione per l'ampio consenso che intorno ad essa si è realizzato in questo Parlamento. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Prima di mettere ai voti il disegno di legge nel suo complesso, faccio presente l'esigenza di una integrazione di coordinamento. All'articolo 10, al comma 3, lettera *c*), dopo la parola: «provincia», deve essere aggiunta la parola: «autonoma», giacchè appunto l'articolo 10 parla di inadempimenti delle regioni e delle province autonome. Se non si aggiunge l'aggettivo c'è il rischio che altre province non autonome si intendano comprese in quell'articolo.

Se non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione dei disegni di legge:

«Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia» (1086) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

«Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno» (1096) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

Approvazione dei disegni di legge nn. 1086 e 1096

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia», già approvato dalla Camera dei deputati; e «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno», già approvato dalla Camera dei deputati.

Poichè i due disegni di legge riguardano oggetti strettamente connessi, si svolgerà su di essi una discussione generale congiunta. La dichiaro aperta.

È iscritto a parlare il senatore Strik Lievers. Ne ha facoltà. Lei, senatore, è protagonista della seduta.

STRIK LIEVERS. Mi dispiace, signor Presidente, di costringere l'Assemblea ad ascoltare tanta verbosità, ma questo accade talvolta a chi ha la ventura o la sventura di appartenere a Gruppi poco numerosi.

Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, è con un certo imbarazzo che intervengo su questa materia. Infatti sono mosso da due impulsi diversi: da una parte vi è il naturale impulso di salutare come un dato positivo il fatto che anche a minoranze religiose, quali sono quelle di cui si occupano i disegni di legge in oggetto, sia assicurato uno *status* di garanzia. Ogni garanzia alle minoranze è certamente benvenuta.

Questa è la valutazione di primo acchitto che dovrebbe spingere chi, come me, è stato ed è fortemente contrario al sistema concordatario, all'esistenza di un Concordato tra Stato italiano e Chiesa cattolica, a dare un voto favorevole. In questo modo anche altre confessioni religiose possono trovare quella tutela che altrimenti non troverebbero.

Di fronte a questo però vi è un altro e più ampio ordine di considerazioni che non posso esimermi dal fare: ci troviamo di fronte all'ennesima conferma di una interpretazione sciagurata dell'articolo 8 della Costituzione. L'articolo 8 della Costituzione stabilisce che i rapporti con le religioni diverse da quella cattolica sono regolati dalla legge sulla base di intese.

Il Governo, il Parlamento e le maggioranze hanno finora interpretato questa dizione nel senso che per ogni confessione religiosa deve esservi un'intesa e, sulla base di questa intesa, si deve varare una legge. Quindi vi devono essere tante leggi quante sono le confessioni religiose che abbiano stipulato intese con lo Stato.

Mi sembra invece che, collocandosi in una logica che sia quella dell'uguale diritto per ogni cittadino, altra dovrebbe essere l'interpretazione da dare all'articolo 8 della Costituzione. La Repubblica dovrebbe stabilire una legge generale per tutte le confessioni religiose, cattoliche e non cattoliche. Infatti non vediamo perchè vi debba essere differenza di diritti e di doveri tra i cittadini in ragione della loro fede ed appartenenza religiosa. Ammettiamo pure, finchè vige l'articolo 7 della Costituzione (a cui siamo contrari e per il quale chiediamo la revisione costituzionale), che vi sia una sperequazione. Però in forza dell'articolo 8 della Costituzione è indispensabile varare una legge generale che stabilisca i princìpi che devono regolamentare lo *status* del cittadino di confessione religiosa diversa rispetto

a quella cattolica, facendo salve le intese per quanto riguarda invece le materie specifiche che devono essere diverse in base agli statuti ed agli ordinamenti delle varie confessioni religiose. Infatti in alcuni casi si possono richiedere norme e princìpi particolari.

Non deve comunque essere percorsa una strada antigiuridica, antiliberale e contraria alla certezza e all'uguaglianza del diritto: non è possibile fare tante leggi quante sono le diverse confessioni religiose. Se si percorre questa strada inevitabilmente si rischia di stabilire alcune libertà - chiamiamoli piuttosto privilegi - diverse. Si rischia di entrare in una logica di *libertates* nel senso medioevale del termine: si rischia cioè di concedere dei privilegi. Si adottano statuti giuridici diversi per i cittadini a seconda della religione cui appartengono, anzi - fatto ancora più grave - se gli organismi dirigenti della confessione religiosa cui appartengono hanno o meno raggiunto l'intesa prevista dall'articolo 8 della Costituzione.

In questo modo non vi sono più cittadini che, in quanto tali, sono titolari di diritti e di doveri, ma soltanto cittadini che godono, o non godono, di una concessione in virtù del fatto che i loro dirigenti religiosi abbiano o meno stipulato l'intesa con lo Stato italiano.

Sia l'uno che l'altro disegno di legge in discussione, all'articolo 1, lo dichiarano nel modo più aperto e - se mi consentite - spudorato. Si legge infatti all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge n. 1086 (comunque di tenore identico, ripeto, a quello contenuto nel disegno di legge n. 1096): «Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano pertanto» - in virtù dell'intesa stipulata - «di avere efficacia ed applicabilità nei confronti delle Assemblee di Dio in Italia, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono» - quindi cessano di avere efficacia per alcune persone, singoli cittadini, per loro e solo per loro - «le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289». Quest'ultima è la legge sui culti ammessi.

Ebbene, non ci vergogniamo di scrivere in una legge della Repubblica che per alcuni cittadini una certa legge non è più in vigore; il che significa che per altri cittadini è ancora in vigore. In altri termini, scriviamo nelle leggi della Repubblica il principio della ineguaglianza giuridica.

Se procediamo nella lettura - è certamente felice la circostanza che ci porta ad esaminare insieme, in un unico dibattito, i disegni di legge di attuazione legislativa di due intese - del disegno di legge riguardante l'intesa tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, troviamo all'articolo 3, comma 2, un'espressione davvero singolare, identica - se non erro - a quella contenuta in uno degli articoli del nuovo Concordato tra Italia e Chiesa cattolica; in esso infatti si legge: «È garantita ai cristiani avventisti e alle loro organizzazioni ed associazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione».

Vorrei ricordare che ieri il relatore Guizzi ha indotto l'Assemblea a respingere un emendamento da noi proposto in quanto egli sosteneva che tale emendamento avrebbe semplicemente ribadito norme già contenute nell'ordinamento generale della legislazione italiana. Noi ci troviamo qui ad avere ribadito non per i cittadini italiani in quanto tali, ma per i cristiani avventisti e, quindi, nella fattispecie solo per loro, norme fondamentali generalissime che riguardano i diritti primari di ogni cittadino italiano in quanto tale. Infatti il diritto alla libertà di riunione e di manifestazione del

pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione è una delle norme centrali e primarie della Costituzione repubblicana per tutti i cittadini. Oggi noi apprendiamo che lo Stato garantisce questa libertà. Ma perchè lo Stato deve sentire il bisogno di garantire questi diritti ai cristiani avventisti in particolare? Scrivere questo è molto grave perchè significa che vi possono essere altri a cui lo Stato non li garantisce. E, guarda caso, è proprio quello che avviene con il disegno di legge n. 1086 concernente i rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia dal momento che in questo provvedimento ci si è dimenticati di usare tale formula.

Quindi, oggi noi ci accingiamo a votare – se lo faremo – due disegni di legge in uno dei quali si dice che agli uni sono garantiti diritti fondamentali mentre per gli altri non lo si dice, quasi a sottintendere che i diritti dei membri delle Assemblee di Dio in Italia concernenti le libertà fondamentali di espressione siano minori di quelli che riguardano i cittadini di fede cattolica (perchè questa formula è presente nel Concordato con la Chiesa cattolica) e di quelli che riguardano i membri dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno; sanciamo quindi la diversità dei diritti e dei doveri su principi così fondamentali.

Può essere una disattenzione, ma attenzione, perchè sempre nel disegno di legge di recepimento dell'intesa con l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno abbiamo un singolare, se volete molto positivo, articolo 6 che dice: «La Repubblica italiana, preso atto che la Chiesa cristiana avventista è per motivi di fede contraria all'uso delle armi, garantisce che gli avventisti soggetti all'obbligo del servizio militare siano assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza, al servizio sostitutivo civile»; basta quindi la richiesta. Per quanto riguarda il diritto all'obiezione di coscienza abbiamo fondato una diversità; essa, in questo caso, è positiva, in quanto abbiamo un allargamento di diritto che noi salutiamo positivamente: ma come possiamo accettare di stabilire un principio di diversità di diritti e di doveri fra i cittadini italiani che appartengono a questa Chiesa e gli altri che non abbiano la ventura di appartenervi?

Addirittura, il comma 2 dell'articolo 6 dice che il diritto di essere assegnati al servizio sostitutivo civile è riconosciuto, anche in caso di richiamo alle armi, agli avventisti che abbiano prestato il servizio militare.

CABRAS, *relatore*. Su loro richiesta.

STRIK LIEVERS. Sì, su loro richiesta: ma intanto un cittadino cattolico, ebreo o di altra fede non ha questo diritto. Noi riteniamo che l'obiezione di coscienza debba poter intervenire in ogni momento; siamo favorevoli all'estensione di questo diritto a ogni cittadino, ma possiamo accettare una logica per cui questo diritto lo si stabilisce per alcuni e non per altri, come se la coscienza degli uni fosse una coscienza più garantita di quella degli altri?

Ecco, signor Presidente, per queste ragioni, anche se davvero io provo disagio a non poter votare a favore di una legge che va a garantire una minoranza, proprio per una fedeltà di fondo a un principio di civiltà giuridica che è quello che solo può davvero garantire non tanto minoranze e maggioranze reciprocamente ma i diritti di tutti e di ciascuno, appartengano

essi a maggioranze o a minoranze, io non credo che si possa esprimere un voto favorevole rispetto a questi due disegni di legge.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tedesco Tatò. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÒ. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, intervengo brevemente per motivare il nostro consenso ai due disegni di legge che ratificano la regolazione dei rapporti fra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e la regolazione dei rapporti fra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia.

Entrambi questi provvedimenti portano alla nostra decisione il risultato di intese che sono state sottoscritte ormai da quasi due anni; il ritardo, debbo dire, non dipende da noi, perchè al Senato i testi sono stati trasmessi di recente; sarebbe auspicabile in generale che, laddove delle intese di questo tipo si realizzino, vi sia da parte del Parlamento un esame più tempestivo, tanto più che noi non siamo in condizione di poter modificare queste intese ma solo di sanzionarle.

Ad ogni modo, finalmente questi provvedimenti giungono al nostro voto.

Voglio rilevare innanzitutto la grande portata culturale e politica di entrambe le intese. Come efficacemente ha scritto il relatore, cessa l'efficacia dell'antica legislazione sui «culti ammessi», definizione che non esito a considerare barbara rispetto alla libertà religiosa e di culto.

Può dirsi che, anche con queste intese, da un principio che definirò di tolleranza, passiamo a un principio di riconoscimento della libertà religiosa, e questo è un grosso passo in avanti, tanto più che queste due intese seguono la ratifica del nuovo concordato con la Chiesa cattolica e le intese con la Tavola valdese e con la Chiesa metodista. Pertanto, perveniamo a un complesso di accordi che danno attuazione organica a quanto stabilito nella Carta costituzionale.

Senza la presunzione di convincerlo, vorrei fare una considerazione circa le obiezioni espresse dal collega Strik Lievers. Egli mi consentirà di dire che, se in via di principio (ma vorrei dire astratta) una serie di riflessioni da lui svolte sono degne di considerazione, non può sfuggirci la situazione storica concreta in cui nel nostro paese si sono determinati i rapporti tra lo Stato e le Chiese. Pertanto, ritengo che passare da un regime di antica legislazione sui culti ammessi all'assenza di una regolamentazione per le intese non sarebbe maggiormente tutelativo, ma si verificherebbe il contrario. La strada delle intese, che è stata adottata, viene condivisa dal Gruppo che rappresento per cui voteremo a favore di entrambi i provvedimenti al nostro esame.

Desidero poi sottolineare la qualità e l'efficacia di questi provvedimenti in quanto essi ancora una volta riconoscono e sanciscono il pluralismo religioso, l'autonomia delle singole confessioni e determinano un principio di parità, rafforzando il dettato generale costituzionale (non lo smentiscono e non lo affievoliscono, come si poteva dedurre dalle considerazioni qui svolte dal collega Strik Lievers). In altre parole – mi riferisco ancora una volta a quanto ha efficacemente scritto il relatore – abbiamo un riconoscimento pieno dell'autonomia dei singoli ordinamenti delle chiese, e ciò assume un grande significato e un grande valore. Inoltre, l'articolo 35 stabilisce che vi dovrà essere un prosieguo nel rapporto, nel senso che eventuali modifiche di

queste intese dovranno essere sempre il frutto di una serie di consultazioni tra le singole Chiese e lo Stato. Quindi siamo in presenza di un processo dinamico nel quale si introducono con questi due provvedimenti alcuni punti fermi.

Infine, un'ultima considerazione in relazione alla ipotesi più travagliata che è stata presa in considerazione anche in Commissione: l'obiezione di coscienza rispetto al servizio militare e quindi l'attività civile sostitutiva. Concordo con il giudizio espresso dal relatore; in questo caso, attraverso la norma specifica si stabilisce una maggiore presunzione di credibilità circa l'atteggiamento nei confronti dell'obiezione di coscienza. Non credo che ciò contraddica le norme generali sull'obiezione di coscienza che tutti quanti abbiamo detto in diverse occasioni che vanno riconsiderate; semmai si stabilisce un criterio di lettura autentica del principio generale che oggi presiede all'obiezione di coscienza.

Auspico che su questo terreno delle intese si proceda ulteriormente, in quanto non ci sfugge che tuttora nella nostra società vi sono realtà e tensioni irrisolte (mi riferisco in particolare ai Testimoni di Geova). Siamo in presenza di una serie di situazioni particolarmente difficili e delicate che presupporrebbero una assunzione di responsabilità da parte dello Stato e penso perciò, in generale, alla necessità di procedere su questa via degli incontri e delle intese. Il voto favorevole che ci accingiamo a dare su questi provvedimenti mi auguro che serva non soltanto a chiudere positivamente un capitolo travagliato per le due Chiese, ma anche a stimolare un prosieguo sulla via degli accordi. *(Vivi applausi dall'estrema sinistra).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Alessandro Fontana. Ne ha facoltà.

Vorrei pregare il collega di prendere posto in uno scranno che non sia quello riservato alla Commissione. Anche certe formalità talvolta possono acquisire qualche peso.

* FONTANA ALESSANDRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il voto favorevole della Democrazia cristiana ai due disegni di legge testè menzionati dai colleghi deriva da una convinzione profonda. Noi vediamo infatti nell'approvazione di questi disegni di legge una tappa importante e decisiva sulla strada, che non è sempre stata agevole nella storia non solo italiana, della difesa e del potenziamento della libertà religiosa da noi intesa come elemento di sintesi di tutte le altre libertà, perchè laddove esiste libertà religiosa esiste libertà di associazione, di opinione e in sostanza tutto il ventaglio delle infinite possibilità che l'uomo ha nel manifestare se stesso e la propria coscienza. Si tratta di una tappa importante sulla strada del superamento, come già avvenuto, del Concordato del 1929 nel quale, per tutta una serie di circostanze storiche, la libertà della Chiesa cattolica era interpretata e vista quasi come un atto di privilegio nei confronti di questa istituzione religiosa piuttosto che all'interno di una visione complessiva maturata con la Costituzione italiana. Per questo anche i cattolici, con Sturzo in testa, sostenevano e sostengono che la libertà della Chiesa va difesa soprattutto all'interno di tutte le libertà, nella difesa di tutte le altre libertà. E poichè tutti gli atteggiamenti di privilegio invocano una qualche forma di interferenza giurisdizionale (giuseppinista direbbero gli studiosi di diritto ecclesiastico), contestualmente al superamento della tutela privilegiata della

libertà di questa o quella confessione religiosa, vi è in queste leggi, ma anche nella revisione del Concordato, il superamento delle tradizioni di ingerenza o di autorizzazione dello Stato nei confronti delle singole confessioni, come il relatore in maniera efficace sostiene nella presentazione dei progetti di legge. In sostanza cioè noi riteniamo che, proprio perchè vengono tutelate in maniera nuova le libertà religiose, qui troviamo anche una garanzia di laicità, intendendo la laicità non come negazione delle fedi ma come compresenza viva delle varie espressioni religiose, che hanno per noi un'importanza enorme. Siamo, infatti, convinti che quando viene meno una fede - e soprattutto quella religiosa - si crea, data la insopprimibile esigenza religiosa dell'uomo, un qualche surrogato, una qualche idolatria immanentistica che rischia, come è già capitato nella storia del nostro paese, di travolgere i valori essenziali non solo della convivenza civile, ma anche della stessa dignità umana. Si tratta dunque, per noi, di un passo ulteriore in questa direzione.

Sono anch'io, come la collega che mi ha preceduto, dell'avviso che lo strumento concordatario, o lo strumento delle intese che vengono poi trascritte in termini giuridici, rappresenti un'effettiva garanzia non solo di tolleranza, ma anche di tutela, di promozione e di riconoscimento delle libertà. Sono convinto che la libertà in astratto non esiste, ma che esistono le libertà e che poichè la realtà, anche da questo punto di vista, è profondamente differenziata, la strada delle intese è l'unica che possa recuperare i valori generali dando ad essi una valenza incommensurabile, che è la certezza del diritto. Infatti, quando questa non esiste, esiste la libertà solo in astratto e vi è sempre un qualche potere, esecutivo o amministrativo, che burocraticamente può minacciare o cancellare la libertà.

Pertanto, ritengo sia questa la strada giusta.

In conclusione, vorrei sottolineare che gli ulteriori passi che compiamo si iscrivono in un preciso processo. Non a caso, il relatore ha rilevato che molti degli articoli di questi provvedimenti li ritroviamo nel Concordato e nelle leggi che ad esso si riferiscono. Il relatore ha inoltre sottolineato un fatto importante: a differenza di quanto è stato detto, spesso polemicamente, il nuovo Concordato non è affatto un atto meramente bilaterale, direi quasi di privilegio nei confronti della Chiesa. Il fatto stesso che molte delle norme presenti nel Concordato, sia pure tenendo conto delle richieste soggettive di confessioni diverse da quella cattolica, le ritroviamo in questi provvedimenti sta a significare che non si tratta di un atto che vuole in qualche modo mantenere dei privilegi per la Chiesa cattolica, ma di un atto che ha un significato più generale di difesa di valori che non sono di questa o di quella confessione, ma che sono invece indivisibili.

Ecco perchè, onorevoli colleghi, voteremo a favore di questi provvedimenti con un auspicio. Al di là della portata statistica delle persone interessate, essi rappresentano il frutto nella coscienza laica del superamento di vecchie remore giurisdizionali circa l'intervento dello Stato nelle cose religiose e nella coscienza cattolica del superamento della famosa tesi secondo la quale chi non è nella verità non ha quasi diritto alla libertà. Invece sappiamo che la libertà umana nella nostra concezione è il risultato di una visione trascendente per cui l'uomo è libero non in quanto si sente nella verità, ma in quanto è figlio di Dio e ha quindi una sua dignità. Essendo pertanto questi disegni di legge il frutto di un processo che coinvolge tanto la coscienza laica che quella cattolica, l'auspicio è che essi possano rappresentare, anche nella soluzione degli altri problemi ancora aperti, un esempio

non solo per la soluzione di detti problemi, ma anche per mantenere viva quella pace religiosa che è un bene incommensurabile per la crescita civile del nostro paese e per il raggiungimento di altri traguardi di convivenza civile, politica ed umana. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

CABRAS, *relatore*. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, condivido le valutazioni fatte in quest'Aula sull'importanza dei due disegni di legge in esame che si iscrivono in quel processo di attuazione della Costituzione che, attraverso i concordati e le intese bilaterali tra Governo e confessioni religiose, soddisfa un principio di libertà riferito al fattore religioso.

Mi ha molto sorpreso l'insieme delle osservazioni del senatore Strik Lievers. Una legge generale sull'argomento esiste già; il testo fondamentale è la Costituzione repubblicana che garantisce i valori del pluralismo religioso, la parità di condizione delle varie confessioni religiose, l'espletamento di quelle libertà religiose che non sono limitate all'esercizio individuale del culto, ma sono riferite alle libertà di propaganda, di diffusione, di organizzazione culturale e sociale che appunto le intese specificano, approfondiscono e definiscono.

Se esistesse, come richiede il senatore Strik Lievers, una legge generale che si riferisse a tutte le confessioni religiose non cattoliche, andremmo ad un orientamento di omologazione e, in qualche modo, ad una violazione di storie, di culture e di tradizioni diverse, di identità specifiche delle singole confessioni che vanno rispettate e salvaguardate dalla norma giuridica. Mi meraviglia che una tesi – me lo consenta il senatore Strik Lievers – così poco liberale e così poco attenta a queste diversità e a queste differenti tradizioni possa essere sostenuta dal Partito radicale.

Le stesse differenze che il senatore Strik Lievers ha notato nelle norme che regolamentano i rapporti con l'Assemblea di Dio e con le Chiese avventiste del 7° giorno risultano da richieste e da una elaborazione che è propria di quelle confessioni religiose, che l'intesa ha recepito rispettando e non contraddicendo le motivazioni che sono state avanzate.

Dobbiamo ritenere che in questo modo l'articolo 8 della Costituzione ha avuto l'attuazione più rispettosa dei principi che si volevano difendere, più garantista nel senso delle libertà, delle diversità e della possibilità di mantenere salve le singole tradizioni.

Anche sull'articolo 6 – io l'ho scritto e lo ricordava la senatrice Tedesco Tatò – non si tratta di creare dei privilegi che, se fosse vero quanto diceva il senatore Strik Lievers, sarebbero addirittura passibili di ricorso alla Corte costituzionale per illegittimità. Ma occorre tenere conto dell'appartenenza ad una confessione religiosa che per la sua storia, per la sua tradizione scritta rifiuta l'uso delle armi e la guerra: attraverso procedure che sono identiche per i cattolici, per i non credenti e per i credenti di altre confessioni religiose, la procedura della richiesta al vaglio della commissione (non mi risulta essere una di quelle soluzioni che hanno mai entusiasmato il Partito radicale) avrà quel carattere che ho chiamato di una presunzione favorevole, perchè si rifà, per l'appartenenza a quella confessione religiosa, ad una

testimonianza che è nella storia, nella cultura e nella tradizione della stessa confessione religiosa. Non vedo la disparità, vedo semmai un elemento di prova che può favorire i lavori e l'esame da parte della commissione che fra l'altro il sottoscritto, per esempio, considera spesso molto burocratici o talora addirittura arbitrarii. Mi meraviglio come, in questo caso, l'affermazione di un principio di libertà e di rispetto di motivazioni autentiche che ha la sua documentazione nella storia possa suscitare le riserve del senatore Strik Lievers.

Io quindi ritengo con i colleghi Tedesco Tatò e Fontana che si tratta di due atti legislativi importanti, che rappresentano sicuramente un grande passo avanti rispetto ad una regolamentazione giuridica senz'altro caduta in desuetudine ma che si rifaceva a leggi illiberali, a leggi che consentivano una pesante interferenza dello Stato e dell'amministrazione nelle manifestazioni di libertà di culto, di libertà di organizzazione, addirittura con interferenze che riguardavano, per la legge del 1929, la nomina dei ministri di culto, l'apertura di templi religiosi e tutte le altre manifestazioni connesse.

Quindi un grande passo in avanti nel senso del pluralismo, della libertà e del rispetto del fattore religioso, ripeto, anche caricandoci di un fatto importante, come accennava il senatore Fontana: la legge non tutela soltanto le libertà di manifestazione religiosa che attengono alla coscienza individuale ma riguarda più direttamente il peso che nella società e nella vita civile ha la vita religiosa come fatto culturale e comunitario. Credo che questo elemento, rispecchiato nei due disegni di legge sottoposti al nostro esame, come nelle precedenti intese con la Tavola valdese, con la Chiesa metodista e nella revisione del Concordato, rappresenti un contributo, un arricchimento della civiltà giuridica e della nostra legislazione riferito al valore, al significato e al peso che il fattore religioso ha nella vita, nello sviluppo e nell'arricchimento della libertà dei popoli. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro per i rapporti con il Parlamento.

MATTARELLA, *ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, il Governo si richiama alle relazioni scritte ed orali testè rese dal relatore riprendendone soltanto due punti per sottolinearli particolarmente.

Per quanto riguarda questi due provvedimenti, debbo dire che, sia per le modalità di formazione e di approvazione che per il contenuto, essi si caratterizzano per l'arricchimento, come ha detto il relatore, del nostro ordinamento. Infatti vi è il riconoscimento di realtà che meritano considerazione da parte dello Stato, proprio con le modalità realizzate in base alla previsione della Costituzione.

Vorrei sottolineare, così come è stato fatto nel corso del dibattito, che il significato della norma relativa al servizio civile risiede nel carattere, messo in evidenza dal relatore, di maggior presunzione di fondamento della sussistenza dei motivi che sorreggono la richiesta di servizio civile presentata dagli interessati.

Complessivamente, vorrei sottolineare quanto il relatore ha scritto circa il valore di attuazione dell'ordinamento costituzionale che i due provvedimenti rivestono, circa il riconoscimento sia del pluralismo religioso, sia

dell'autonomia delle singole confessioni in una serena e civile convivenza. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1086:

Art. 1.

1. I rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia sono regolati dalle disposizioni degli articoli che seguono, sulla base dell'intesa stipulata il 29 dicembre 1986, allegata alla presente legge.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano pertanto di avere efficacia ed applicabilità nei confronti delle Assemblee di Dio in Italia, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

È approvato.

Art. 2.

1. La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia delle Assemblee di Dio in Italia (ADI) liberamente organizzate secondo i propri ordinamenti e disciplinate dai propri statuti.

2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito delle ADI, si svolgono senza ingerenza statale.

È approvato.

Art. 3.

1. I militari appartenenti alle chiese associate alle ADI hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività religiose ed ecclesiastiche evangeliche che si svolgono nelle località dove essi si trovano per ragioni del loro servizio militare.

2. Qualora non esistano chiese associate alle ADI nel luogo ove prestino il servizio, i militari membri di tali chiese potranno comunque ottenere, nel rispetto di esigenze particolari di servizio, il permesso di frequentare la chiesa più vicina nell'ambito provinciale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti.

3. Ove in ambito provinciale non sia in atto alcuna attività delle chiese associate alle ADI e ve ne sia richiesta, i ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI e competenti per territorio possono svolgere riunioni di culto per i militari interessati. Il comando militare competente, fatte salve le imprescin-

dibili esigenze di servizio, mette a disposizione i locali necessari e consente l'affissione di appositi avvisi.

4. In caso di decesso in servizio di militari facenti parte delle chiese associate alle ADI il comando militare competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate da un ministro delle ADI.

5. I ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI che prestano servizio militare sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedono.

È approvato.

Art. 4.

1. L'assistenza spirituale dei ricoverati facenti parte delle chiese associate alle ADI o di altri ricoverati che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo e nei pensionati, è assicurata da ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI.

2. L'accesso di tali ministri ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazione di orario. L'accesso è altresì consentito ai diaconi muniti delle necessarie autorizzazioni da parte degli organi delle ADI competenti.

3. Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare ai suddetti le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.

È approvato.

Art. 5.

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 3 e 4 le ADI rilasciano apposita certificazione della qualifica di ministro di culto o di diacono.

È approvato.

Art. 6.

1. Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale da ministri di culto designati dalle ADI.

2. A tal fine le ADI trasmettono all'autorità competente l'elenco dei ministri di culto, iscritti nei ruoli tenuti dalle ADI e competenti per territorio, responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella circoscrizione delle predette autorità statali competenti. Tali ministri responsabili sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione. L'assistenza spirituale è svolta nei suddetti istituti, a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario.

3. Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile, competente per territorio.

È approvato.

Art. 7.

1. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale di cui agli articoli 3, 4 e 6 sono a carico esclusivo degli organi competenti delle ADI.

È approvato.

Art. 8.

1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi.

2. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso, non potranno essere richiesti agli alunni pratiche religiose o atti di culto.

È approvato.

Art. 9.

1. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati dalle chiese associate alle ADI, designati dal Consiglio generale, il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tali attività si inseriscono nell'ambito delle attività culturali previste dall'ordinamento scolastico.

2. Gli oneri finanziari sono comunque a carico degli organi delle ADI competenti.

È approvato.

Art. 10.

1. Sono riconosciuti i diplomi di formazione teologica e cultura biblica rilasciati dall'Istituto biblico italiano, secondo il vigente regolamento, al termine di corsi triennali, a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore.

2. I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione.

3. Gli studenti del predetto Istituto possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.

4. La gestione ed il regolamento dell'Istituto nonchè la nomina del

personale insegnante spettano agli organi competenti delle ADI ed a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari.

È approvato.

Art. 11.

1. Gli edifici aperti al culto pubblico delle chiese associate alle ADI non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con il presidente delle ADI.

2. La forza pubblica, salvo casi di urgente necessità, non può entrare negli edifici aperti al culto pubblico per l'esercizio delle proprie funzioni, senza previo avviso ai ministri delle singole chiese.

È approvato.

Art. 12.

1. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati di fronte ai ministri di culto delle ADI aventi la cittadinanza italiana, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale.

2. Coloro i quali intendono celebrare il matrimonio ai sensi del comma 1 comunicano tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni, indicando allo stesso il nominativo del ministro di culto certificato per tali funzioni dal presidente delle ADI.

3. L'ufficiale dello stato civile, il quale abbia proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.

4. Il nulla osta, oltre a indicare che la celebrazione nuziale seguirà secondo la previsione del comma 1 e nel comune indicato dai nubendi, deve attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.

5. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile all'atto di matrimonio, che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione.

6. La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per la trascrizione è fatta dal ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione, all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo non oltre i cinque giorni dalla celebrazione.

7. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne dà notizia al ministro di culto.

8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto, abbia omesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.

È approvato.

Art. 13.

1. Le «Assemblee di Dio in Italia», ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1959, n. 1349, perseguono fini di culto, di istruzione e beneficenza sia direttamente, sia attraverso chiese, istituti, opere previsti dallo statuto delle ADI e gestiti dalle medesime.

2. Le attività di istruzione e beneficenza, svolte dalle ADI ai sensi del comma 1, sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e dei fini delle stesse, alle leggi civili concernenti le stesse attività svolte da enti non ecclesiastici.

3. Le chiese, istituti ed opere gestiti dalle ADI agiscono sotto il controllo delle medesime e senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e di altri enti territoriali.

È approvato.

Art. 14.

1. Ferma restando la personalità giuridica delle «Assemblee di Dio in Italia», ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1959, n. 1349, con l'entrata in vigore della presente legge, sono civilmente riconosciuti i seguenti enti ecclesiastici aventi finalità di culto, i quali svolgono anche altre attività ai sensi dell'articolo 15:

a) Istituto evangelico «Betania-Emmaus», con sede in Guidonia-Montecelio, frazione Torlupara;

b) Istituto evangelico «Eben-Ezer», con sede in Corato;

c) Istituto evangelico «Betesda», con sede in Giarre, frazione Macchia.

2. Gli statuti di tali enti sono depositati presso il Ministero dell'interno.

3. I trasferimenti di beni immobili scorporati dal patrimonio delle ADI ed assegnati agli enti di cui al presente articolo e gli altri atti e adempimenti relativi, necessari a norma di legge, effettuati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono esenti da ogni tributo ed onere.

È approvato.

Art. 15.

1. Le ADI prendono atto che agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

a) attività di religione o di culto quelle dirette alla predicazione dell'Evangelo, all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari, alla educazione cristiana;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

È approvato.

Art. 16.

1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti di cui agli articoli 13 e 14 si svolgono sotto il controllo dei competenti organi delle ADI e senza ingerenza da parte dello Stato.

2. Per gli acquisti di beni immobili, l'accettazione di donazioni ed eredità ed il conseguimento di legati da parte di tali enti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.

È approvato.

Art. 17.

1. Gli enti di cui agli articoli 13 e 14 sono soggetti al regime tributario previsto dalle leggi dello Stato.

È approvato.

Art. 18.

1. L'ente morale «Assemblee di Dio in Italia» e gli altri enti delle ADI civilmente riconosciuti devono iscriversi agli effetti civili nel registro delle persone giuridiche entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nel registro delle persone giuridiche, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

3. Decorsi i termini di cui al comma 1, gli enti ecclesiastici interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

È approvato.

Art. 19.

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente delle ADI civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento può essere revocato il riconoscimento stesso con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il rappresentante dell'ente morale «Assemblee di Dio in Italia» e udito il parere del Consiglio di Stato.

3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte del competente organo delle ADI determina la cessazione con provvedimento statale della personalità giuridica dell'ente stesso.

4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento delle ADI, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di

trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

È approvato.

Art. 20.

1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione delle chiese associate alle ADI, effettuate all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle pertinenti opere religiose, nonchè le collette raccolte nei predetti luoghi continuano ad essere effettuate senza autorizzazione nè altra ingerenza da parte degli organi dello Stato e ad essere esenti da qualunque tributo.

2. Tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai princìpi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si terrà conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dalle chiese associate alle ADI, operanti in ambito locale, relative alla disponibilità di bacini di utenza idonei a favorire l'economicità della gestione ed una adeguata pluralità di emittenti in conformità alla disciplina del settore.

3. È riconosciuta agli incaricati dalle ADI la libertà di distribuire gratuitamente in luoghi pubblici Bibbie ed altre pubblicazioni di carattere religioso, senza specifica autorizzazione o il pagamento di alcun tributo locale.

È approvato.

Art. 21.

1. Premesso che a norma dell'articolo 26 dello Statuto delle ADI le chiese associate per il raggiungimento degli scopi dell'Ente stesso si sostengono con offerte volontarie dei fedeli, a decorrere dal periodo d'imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire due milioni, a favore dell'ente morale ADI di cui all'articolo 13 per il sostentamento dei ministri di culto delle ADI e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica.

2. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.

È approvato.

Art. 22.

1. Gli assegni corrisposti dalle ADI per il sostentamento totale o parziale dei propri ministri di culto sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

2. Le ADI provvedono ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia.

È approvato.

Art. 23.

1. A decorrere dall'anno finanziario 1990 le ADI concorrono alla ripartizione della quota, pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi sociali ed umanitari anche a favore di Paesi del terzo mondo.

2. Le destinazioni di cui al comma 1 vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, le ADI dichiarano di rinunciare alla quota relativa a tali scelte in favore della gestione statale, rimanendo tale importo di esclusiva pertinenza dello Stato.

3. A decorrere dall'anno finanziario 1993 lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alle ADI la somma di cui al comma 1, calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alle ADI.

4. La quota di cui al comma 1 è quella determinata nell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

È approvato.

Art. 24.

1. Al termine di ogni triennio successivo al 1989, un'apposita commissione paritetica, nominata dall'autorità governativa e dal Consiglio generale delle Chiese, organo rappresentativo delle ADI, procede alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 21 e alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all'articolo 23 al fine di predisporre eventuali modifiche.

È approvato.

Art. 25.

1. Il Presidente delle ADI trasmette annualmente al Ministero dell'interno un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 21 e 23 e ne diffonde adeguata informazione.

2. Tale rendiconto deve comunque precisare:

a) il numero dei ministri di culto a cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata una integrazione;

b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 21 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonchè l'ammontare delle ritenute fiscali operate su tali somme;

c) gli interventi operati per le altre finalità previste all'articolo 23.

È approvato.

Art. 26.

1. La Repubblica italiana e le ADI si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e culturale delle ADI.

È approvato.

Art. 27.

1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della presente legge, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dalle ADI e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

È approvato.

Art. 28.

1. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti delle chiese, istituti ed opere delle ADI, nonchè degli organi e delle persone che le costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

È approvato.

Art. 29.

1. Le parti sottoporranno a un nuovo esame il contenuto della allegata intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse la opportunità di modifiche al testo della allegata intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle chiese associate alle ADI con lo Stato verranno promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

È approvato.

ALLEGATO

INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LE «ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA», IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 8, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

La Repubblica italiana e le «Assemblee di Dio in Italia» (ADI), riconosciute in ente morale di culto con decreto del Presidente della

Repubblica 5 dicembre 1959, n. 1349, richiamandosi ai princìpi di libertà religiosa sanciti dalla Costituzione e ai diritti di libertà di coscienza e di religione garantiti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, e successive integrazioni e ratifiche, e dai Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali e ai diritti civili e politici del 1966 ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881;

considerato che in forza dell'articolo 8, commi secondo e terzo, della Costituzione, le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di una intesa con le relative rappresentanze;

ritenuto che la legislazione sui culti ammessi del 1929-1930 non sia idonea a regolare i reciproci rapporti;

riconosciuta l'opportunità di addivenire alla predetta intesa;

convengono che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, della presente intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti delle chiese cristiane evangeliche associate alle ADI, la citata legislazione sui culti ammessi.

Nell'addivenire alla presente intesa la Repubblica italiana prende atto che:

le ADI, convinte che la fede non necessita di tutela penale diretta, riaffermano il principio che la tutela penale in materia religiosa deve essere attuata solamente attraverso la protezione dell'esercizio dei diritti di libertà riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, e non mediante la tutela specifica del sentimento religioso;

le ADI, nella convinzione che l'educazione e la formazione religiosa dei fanciulli e della gioventù sono di specifica competenza delle famiglie e delle chiese, non richiedono di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da altri enti pubblici, per quanti fanno parte delle chiese ad esse associate, l'insegnamento di catechesi o di dottrine religiose o pratiche di culto.

Articolo 1.

Con la entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi delle chiese cristiane evangeliche associate alle «Assemblee di Dio in Italia» (ADI), degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono.

Articolo 2.

La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia delle ADI liberamente organizzate secondo i propri ordinamenti e disciplinate dai propri statuti.

La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto,

l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito delle ADI, si svolgono senza ingerenza statale.

Articolo 3.

I militari appartenenti alle chiese associate alle ADI hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività religiose ed ecclesiastiche evangeliche che si svolgono nelle località dove essi si trovano per ragioni del loro servizio militare.

Qualora non esistano chiese associate alle ADI nel luogo ove prestino il servizio, i militari membri di tali chiese potranno comunque ottenere, nel rispetto di esigenze particolari di servizio, il permesso di frequentare la chiesa più vicina nell'ambito provinciale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti.

Ove in ambito provinciale non sia in atto alcuna attività delle chiese associate alle ADI e ve ne sia richiesta, i ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI e competenti per territorio possono svolgere riunioni di culto per i militari interessati. Il comando militare competente, fatte salve le imprescindibili esigenze di servizio, mette a disposizione i locali necessari e consente l'affissione di appositi avvisi.

In caso di decesso in servizio di militari facenti parte delle chiese associate alle ADI il comando militare competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate da un ministro delle ADI.

I ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI che prestano servizio militare sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministerio di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedono.

Articolo 4.

L'assistenza spirituale dei ricoverati facenti parte delle chiese associate alle ADI o di altri ricoverati che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo e nei pensionati, è assicurata da ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI.

L'accesso di tali ministri ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazione di orario. L'accesso è altresì consentito ai diaconi muniti delle necessarie autorizzazioni da parte degli organi delle ADI competenti.

Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare ai suddetti le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.

Articolo 5.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 3 e 4 le ADI rilasciano apposita certificazione della qualifica di ministro di culto o di diacono.

Articolo 6.

Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale da ministri di culto designati dalle ADI.

A tal fine le ADI trasmettono all'autorità competente l'elenco dei ministri di culto, iscritti nei ruoli tenuti dalle ADI e competenti per territorio, responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella circoscrizione delle predette autorità statali competenti. Tali ministri responsabili sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione. L'assistenza spirituale è svolta nei suddetti istituti, a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario.

Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile, competente per territorio.

Articolo 7.

Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale di cui agli articoli 3, 4 e 6 sono a carico esclusivo degli organi competenti delle ADI.

Articolo 8.

La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi.

Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso, non potranno essere richiesti agli alunni pratiche religiose o atti di culto.

Articolo 9.

La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati dalle chiese associate alle ADI, designati dal Consiglio generale, il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tali attività si inseriscono nell'ambito delle attività culturali previste dall'ordinamento scolastico.

Gli oneri finanziari sono comunque a carico degli organi delle ADI competenti.

Articolo 10.

Gli edifici aperti al culto pubblico delle chiese associate alle ADI non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con il presidente delle ADI.

La forza pubblica, salvo casi di urgente necessità, non può entrare negli edifici aperti al culto pubblico per l'esercizio delle proprie funzioni, senza previo avviso ai ministri delle singole chiese.

Articolo 11.

La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati di fronte ai ministri di culto delle ADI aventi la cittadinanza italiana, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale.

Coloro i quali intendono celebrare il matrimonio ai sensi del comma precedente comunicano tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni, indicando allo stesso il nominativo del ministro di culto certificato per tali funzioni dal presidente delle ADI.

L'ufficiale dello stato civile, il quale abbia proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.

Il nulla osta, oltre a indicare che la celebrazione nuziale seguirà secondo la previsione del primo comma e nel comune indicato dai nubendi, deve attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.

Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile all'atto di matrimonio, che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione.

La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per la trascrizione è fatta dal ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione, all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo non oltre i cinque giorni dalla celebrazione.

L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne dà notizia al ministro di culto.

Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto, abbia omesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.

Articolo 12.

Le «Assemblee di Dio in Italia», ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1959, n. 1349, perseguono fini di culto, di istruzione e beneficenza sia direttamente, sia attraverso chiese, istituti, opere previsti dallo statuto delle ADI e gestiti dalle medesime.

Le attività di istruzione e beneficenza, svolte dalle ADI ai sensi del precedente comma, sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e dei fini delle stesse, alle leggi civili concernenti le stesse attività svolte da enti non ecclesiastici.

Le chiese, istituti ed opere gestiti dalle ADI agiscono sotto il controllo delle medesime e senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e di altri enti territoriali.

Articolo 13.

Ferma restando la personalità giuridica delle «Assemblee di Dio in Italia», ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1959, n. 1349, con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, sono civilmente riconosciuti i seguenti enti ecclesiastici aventi finalità di culto, i quali svolgono anche altre attività ai sensi dell'articolo 14:

a) Istituto evangelico «Betania-Emmaus», con sede in Guidonia-Montecelio, frazione Torlupara;

b) Istituto evangelico «Eben-Ezer», con sede in Corato;

c) Istituto evangelico «Betesda», con sede in Giarre, frazione Macchia.

Gli statuti di tali enti sono depositati presso il Ministero dell'interno.

I trasferimenti di beni immobili scorporati dal patrimonio delle ADI ed assegnati agli enti di cui al presente articolo e gli altri atti e adempimenti relativi, necessari a norma di legge, effettuati entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, sono esenti da ogni tributo ed onere.

Articolo 14.

Le ADI prendono atto che agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

a) attività di religione o di culto quelle dirette alla predicazione dell'Evangelo, all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari, alla educazione cristiana;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

Articolo 15.

La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti di cui agli articoli 12 e 13 si svolgono sotto il controllo dei competenti organi delle ADI e senza ingerenza da parte dello Stato.

Per gli acquisti di beni immobili, l'accettazione di donazioni ed eredità ed il conseguimento di legati da parte di tali enti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.

Articolo 16.

Gli enti di cui agli articoli 12 e 13 sono soggetti al regime tributario previsto dalle leggi dello Stato.

Articolo 17.

L'ente morale «Assemblee di Dio in Italia» e gli altri enti delle ADI civilmente riconosciuti devono iscriversi agli effetti civili nel registro delle persone giuridiche entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa.

Nel registro delle persone giuridiche, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

Decorsi i termini di cui al primo comma, gli enti ecclesiastici interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Articolo 18.

Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente delle ADI civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento può essere revocato il riconoscimento stesso con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il rappresentante dell'ente morale «Assemblee di Dio in Italia» e udito il parere del Consiglio di Stato.

La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte del competente organo delle ADI determina la cessazione con provvedimento statale della personalità giuridica dell'ente stesso.

La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento delle ADI, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

Articolo 19.

Sono riconosciuti i diplomi di formazione teologica e cultura biblica rilasciati dall'Istituto biblico italiano, secondo il vigente regolamento, al termine di corsi triennali, a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore.

I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione.

Gli studenti del predetto Istituto possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.

La gestione ed il regolamento dell'Istituto nonchè la nomina del personale insegnante spettano agli organi competenti delle ADI ed a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari.

Articolo 20.

Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione delle chiese associate alle ADI, effettuate all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle pertinenti opere religiose, nonchè le collette raccolte nei predetti luoghi continuano ad essere effettuate senza autorizzazione nè altra ingerenza da parte degli organi dello Stato e ad essere esenti da qualunque tributo.

Tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai principi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si terrà conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dalle chiese associate alle ADI, operanti in ambito locale, relative alla disponibilità di bacini di utenza idonei a favorire l'economicità della gestione ed una adeguata pluralità di emittenti in conformità alla disciplina del settore.

È riconosciuta agli incaricati dalle ADI la libertà di distribuire gratuitamente in luoghi pubblici Bibbie ed altre pubblicazioni di carattere religioso, senza specifica autorizzazione o il pagamento di alcun tributo locale.

Articolo 21.

Premesso che a norma dell'articolo 26 dello Statuto delle ADI le chiese associate per il raggiungimento degli scopi dell'Ente stesso si sostengono con offerte volontarie dei fedeli, a decorrere dal periodo d'imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire due milioni, a favore dell'ente morale ADI di cui all'articolo 12 per il sostentamento dei ministri di culto delle ADI e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica.

Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.

Articolo 22.

Gli assegni corrisposti dalle ADI per il sostentamento totale o parziale dei propri ministri di culto sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

Le ADI provvedono ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia.

Articolo 23.

A decorrere dall'anno finanziario 1990 le ADI concorrono alla ripartizione della quota, pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle

persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi sociali ed umanitari anche a favore di Paesi del terzo mondo.

Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, le ADI dichiarano di rinunciare alla quota relativa a tali scelte in favore della gestione statale, rimanendo tale importo di esclusiva pertinenza dello Stato.

A decorrere dall'anno finanziario 1993 lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alle ADI la somma di cui al primo comma, calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alle ADI.

La quota di cui al primo comma è quella determinata nell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Articolo 24.

Al termine di ogni triennio successivo al 1989, un'apposita commissione paritetica, nominata dall'autorità governativa e dal Consiglio generale delle Chiese, organo rappresentativo delle ADI, procede alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 21 e alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all'articolo 23 al fine di predisporre eventuali modifiche.

Articolo 25.

Il Presidente delle ADI trasmette annualmente al Ministero dell'interno un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 21 e 23 e ne diffonde adeguata informazione.

Tale rendiconto deve comunque precisare:

a) il numero dei ministri di culto a cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata una integrazione;

b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 21 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonchè l'ammontare delle ritenute fiscali operate su tali somme;

c) gli interventi operati per le altre finalità previste all'articolo 23.

Articolo 26.

La Repubblica italiana e le ADI si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e culturale delle ADI.

Articolo 27.

Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della legge di approvazione della presente intesa, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dalle ADI e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

Articolo 28.

Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa di avere efficacia nei confronti delle chiese, istituti ed opere delle ADI, nonchè degli organi e delle persone che le costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dell'intesa stessa.

Articolo 29.

Le parti sottoporranno a un nuovo esame il contenuto della presente intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dell'intesa stessa.

Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse la opportunità di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle chiese associate alle ADI con lo Stato verranno promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Articolo 30.

Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

Roma, 29 dicembre 1986.

Passiamo alla votazione finale.

SIGNORI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SIGNORI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, intervengo molto brevemente per dichiarare il voto favorevole dei senatori socialisti a questi provvedimenti. Si tratta in fondo e nella sostanza di dar luogo all'attuazione di un principio costituzionale che garantisce la piena libertà di religione, garantendo e ribadendo il pluralismo religioso, come previsto dalla Costituzione repubblicana. E questo al di là e al di fuori dei seguaci di questa o quella religione, dell'entità del numero dei credenti in una religione. Non è un problema di numero nè di seguito: è un problema di principio; si tratta di ribadire, secondo la Costituzione repubblicana, questi diritti di libertà. Sarebbe come dire (su un altro piano, naturalmente; sappiamo bene che la politica è una cosa diversa dalla religione) che chiunque può avere il diritto di pensarla in questo o in quell'altro modo se il partito o la corrente di pensiero filosofica cui si richiama conta un certo numero di iscritti, di votanti, di elettori o di seguaci. Sappiamo bene che in questo modo si andrebbero a minare le basi stesse del metodo e del sistema democratico.

Pertanto, il nostro voto parte proprio da questo presupposto. Approvando questi due provvedimenti, che poi sono un tutto unico, sappiamo di non regalare niente a nessuno. Sappiamo di fare il nostro semplice dovere di parlamentari in un ramo del Parlamento che, come l'altra Camera, è tenuto al rispetto più scrupoloso della Costituzione democratica e repubblicana del nostro paese. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 1086 nel suo complesso.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1096:

Art. 1.

1. I rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno sono regolati dalle disposizioni degli articoli che seguono, sulla base dell'intesa stipulata il 29 dicembre 1986, allegata alla presente legge.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano pertanto di avere efficacia ed applicabilità nei confronti delle Chiese cristiane avventiste, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

È approvato.

Art. 2.

1. La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia delle Chiese cristiane avventiste liberamente organizzate secondo i propri ordinamenti e disciplinate dai propri Statuti. Esse comunicano e corrispondono liberamente con le altre organizzazioni facenti parte della Conferenza generale degli avventisti del 7° giorno.

2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito delle Chiese cristiane avventiste, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.

È approvato.

Art. 3.

1. La Repubblica italiana riconosce alle Chiese cristiane avventiste la piena libertà di svolgere la loro missione pastorale, educativa, caritativa e di evangelizzazione.

2. È garantita ai cristiani avventisti e alle loro organizzazioni ed

associazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.

È approvato.

Art. 4.

1. Ai ministri di culto liberamente nominati dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste è assicurato il libero esercizio del ministero.

2. È altresì assicurato ai missionari avventisti, alle dipendenze di comunità o enti dell'Unione, il libero svolgimento delle attività dirette a fini di religione o di culto di cui all'articolo 22.

È approvato.

Art. 5.

1. È assicurata ai colportori evangelisti la libera diffusione del messaggio avventista, specialmente attraverso la vendita di pubblicazioni di ispirazione religiosa.

2. I colportori che siano in possesso dei requisiti di legge hanno diritto di essere iscritti negli elenchi comunali dei venditori ambulanti anche in soprannumero rispetto ai limiti fissati dai Comuni.

È approvato.

Art. 6.

1. La Repubblica italiana, preso atto che la Chiesa cristiana avventista è per motivi di fede contraria all'uso delle armi, garantisce che gli avventisti soggetti all'obbligo del servizio militare siano assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza, al servizio sostitutivo civile.

2. In caso di richiamo alle armi, gli avventisti che abbiano prestato servizio militare sono assegnati, su loro richiesta, al servizio sostitutivo civile, al servizio militare non armato o ai servizi sanitari, in relazione alle esigenze di servizio.

3. I ministri di culto della Chiesa cristiana avventista hanno diritto, su loro richiesta, di essere esonerati dal servizio militare o di essere assegnati al servizio sostitutivo civile. Tale facoltà è riconosciuta ai ministri di culto con cura d'anime anche in caso di mobilitazione generale. In tal caso, i ministri di culto senza cura d'anime sono assegnati al servizio sostitutivo civile o ai servizi sanitari.

È approvato.

Art. 7.

1. I militari appartenenti alle Chiese cristiane avventiste hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività religiose ed

ecclesiastiche avventiste che si svolgono nelle località dove essi si trovano per ragioni del loro servizio militare.

2. Qualora non esistano Chiese cristiane avventiste nel luogo ove prestino il servizio, i militari appartenenti alle Chiese cristiane avventiste potranno comunque ottenere, nel rispetto di particolari esigenze di servizio, il permesso di frequentare la chiesa più vicina nell'ambito provinciale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti.

3. In caso di decesso in servizio di militari appartenenti alle Chiese cristiane avventiste, il comando militare competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate da un ministro di culto avventista.

È approvato.

Art. 8.

1. L'assistenza spirituale dei ricoverati appartenenti alle Chiese cristiane avventiste o di altri ricoverati che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo, è assicurata dai ministri di culto dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno.

2. L'accesso di tali ministri ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazione di orario. L'accesso è altresì consentito ai diaconi muniti delle necessarie autorizzazioni da parte degli organi competenti dell'Unione.

3. Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare ai ministri di culto o ai diaconi responsabili, competenti per territorio, le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.

È approvato.

Art. 9.

1. Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale dai ministri di culto designati dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste.

2. A tal fine l'Unione trasmette all'autorità competente l'elenco dei ministri di culto, iscritti nei ruoli tenuti dall'Unione medesima, responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella relativa circoscrizione territoriale. Tali ministri sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.

3. L'assistenza spirituale è svolta a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario.

4. Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile competente per territorio.

È approvato.

Art. 10.

1. Gli oneri per lo svolgimento dell'assistenza spirituale di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono a carico dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste.

È approvato.

Art. 11.

1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi.

2. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non possono essere richiesti agli alunni pratiche religiose o atti di culto.

È approvato.

Art. 12.

1. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralista della scuola, assicura agli incaricati designati dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tali attività si inseriscono nell'ambito delle attività culturali previste dall'ordinamento scolastico.

2. Gli oneri finanziari sono comunque a carico dell'Unione.

È approvato.

Art. 13.

1. La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce alle Chiese cristiane avventiste il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.

2. A tali scuole, che ottengano la parità, è assicurata piena libertà ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato.

È approvato.

Art. 14.

1. Sono riconosciuti i diplomi di teologia e di cultura biblica rilasciati, secondo il vigente regolamento, al termine di corsi triennali, a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore, dall'Istituto avventista di cultura biblica.

2. I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione.

3. Gli studenti del predetto Istituto possono usufruire degli stessi rinvii

dal servizio militare accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.

4. La gestione e il regolamento dell'Istituto, nonchè la nomina del personale insegnante, spettano agli organi competenti dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste.

È approvato.

Art. 15.

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 5, 7, 8, 9, 12, 16 e 18, l'Unione delle Chiese cristiane avventiste rilascia apposita certificazione delle qualifiche dei soggetti indicati.

È approvato.

Art. 16.

1. Gli edifici aperti al culto pubblico avventista non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con l'Unione delle Chiese cristiane avventiste.

2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, in tali edifici senza averne dato previo avviso e preso accordi con il ministro di culto responsabile dell'edificio.

3. L'autorità civile tiene conto delle esigenze religiose delle popolazioni fatte presenti dall'Unione per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto avventisti.

È approvato.

Art. 17.

1. La Repubblica italiana riconosce agli appartenenti alle Chiese cristiane avventiste il diritto di osservare il riposo sabatico biblico che va dal tramonto del sole del venerdì al tramonto del sabato.

2. Gli avventisti dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma, o commerciale, o che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo sabatico come riposo settimanale. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. In ogni caso, le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario.

3. Restano comunque salve imprescindibili esigenze di servizi essenziali previsti dall'ordinamento.

4. Si considerano giustificate le assenze degli alunni avventisti dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell'alunno se maggiorenne.

5. Nel fissare il diario degli esami le autorità scolastiche competenti adotteranno opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati avventisti

che ne facciano richiesta di sostenere in altro giorno prove di esame fissate in giorno di sabato.

È approvato.

Art. 18.

1. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati di fronte ai ministri di culto delle Chiese cristiane avventiste aventi la cittadinanza italiana, a condizione che l'atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni presso la casa comunale.

2. Coloro i quali intendono celebrare il matrimonio secondo le previsioni del comma 1 comunicano tale intento all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

3. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni e aver accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne dà attestazione in un nulla osta rilasciato in duplice originale ai nubendi.

4. Il nulla osta, oltre a indicare che la celebrazione nuziale seguirà secondo la previsione del comma 1 e nel Comune indicato dai nubendi, deve attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.

5. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile all'atto di matrimonio che egli redige, in duplice originale, subito dopo la celebrazione.

6. La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per la trascrizione è fatta dal ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione, all'ufficiale dello stato civile del Comune del luogo non oltre i cinque giorni dalla celebrazione.

7. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore successive al ricevimento e ne dà notizia al ministro di culto.

8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto, ometta di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.

È approvato.

Art. 19.

1. Ferma restando la personalità giuridica dell'Ente patrimoniale dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1979, n. 128, la Repubblica italiana riconosce la personalità giuridica dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e dell'Istituto avventista di cultura biblica.

È approvato.

Art. 20.

1. I trasferimenti di beni immobili scorporati dal patrimonio dell'Ente patrimoniale dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e assegnati agli enti di cui all'articolo 19 e gli altri atti e adempimenti relativi, necessari a norma di legge, effettuati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono esenti da ogni tributo e onere.

È approvato.

Art. 21.

1. Altri enti costituiti nell'ambito delle Chiese cristiane avventiste, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

2. Il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta in conformità alle disposizioni dell'articolo 22.

È approvato.

Art. 22.

1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari e di evangelizzazione, all'educazione cristiana;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

È approvato.

Art. 23.

1. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.

2. Gli enti ecclesiastici avventisti, civilmente riconosciuti, possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto.

3. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte da tali enti, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

È approvato.

Art. 24.

1. Il riconoscimento della personalità giuridica ad un ente delle Chiese cristiane avventiste è concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo gli statuti e previa delibera dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno.

2. L'ente non può essere riconosciuto se non è rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano avente domicilio in Italia.

3. Gli enti ecclesiastici delle Chiese cristiane avventiste, che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato, assumono la qualifica di enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti.

È approvato.

Art. 25.

1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo delle competenti autorità ecclesiastiche e senza ingerenza da parte dello Stato.

2. Per gli acquisti di tali enti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.

È approvato.

Art. 26.

1. Gli enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.

2. Nel registro, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

3. L'Ente patrimoniale dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, l'Istituto avventista di cultura biblica devono chiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Decorsi i termini di cui al comma 3, gli enti ecclesiastici interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

È approvato.

Art. 27.

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico avventista, civilmente riconosciuto, acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, il riconoscimento stesso è revocato con decreto del Presidente della Repubblica, sentita l'Unione delle Chiese cristiane avventiste.

3. La notifica dell'avvenuta revoca della costituzione di un ente da parte del competente organo delle Chiese cristiane avventiste determina la cessazione, con provvedimento statale, della personalità giuridica dell'ente stesso.

4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'Unione, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

È approvato.

Art. 28.

1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione delle chiese facenti parte dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste, effettuate all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle pertinenti opere religiose, nonchè le collette raccolte nei predetti luoghi, continuano ad essere effettuate senza autorizzazione nè ingerenza da parte degli organi dello Stato e ad essere esenti da qualunque tributo.

2. Tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai princìpi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si terrà conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dalle chiese facenti parte dell'Unione operanti in ambito locale, relative alla disponibilità di bacini di utenza idonei a favorire l'economicità della gestione ed un'adeguata pluralità di emittenti in conformità della disciplina del settore.

È approvato.

Art. 29.

1. La Repubblica italiana prende atto che l'Unione delle Chiese cristiane avventiste si sostiene finanziariamente con i contributi volontari dei suoi fedeli, che consistono nelle decime e nelle offerte.

2. A decorrere dal periodo d'imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire due milioni, a favore dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste, destinate al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari ed a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione.

3. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.

È approvato.

Art. 30.

1. A decorrere dall'anno finanziario 1990, l'Unione delle Chiese cristiane avventiste concorre alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi sociali ed umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo.

2. Le destinazioni di cui al comma 1 vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

3. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, l'Unione dichiara di rinunciare alla quota relativa a tali scelte in favore della gestione statale, rimanendo tale importo di esclusiva pertinenza dello Stato.

4. A decorrere dall'anno finanziario 1993 lo Stato corrisponde annualmente all'Unione, entro il mese di giugno, la somma di cui al comma 1 calcolata su importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente con destinazione all'Unione medesima.

5. La quota di cui al comma 1 è quella determinata nell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

È approvato.

Art. 31.

1. Al termine di ogni triennio successivo al 1989 una apposita commissione paritetica, nominata dall'autorità governativa e dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste, procede alla revisione dell'importo deducibile ed alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui agli articoli 29 e 30, al fine di predisporre eventuali modifiche.

È approvato.

Art. 32.

1. Gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto e dei missionari di cui all'articolo 4 sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

2. L'Unione provvede ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia.

3. I missionari di cui al comma 1 sono equiparati ai fini assistenziali e previdenziali ai ministri di culto.

4. L'Unione provvede altresì, per i ministri di culto e per i missionari che vi siano tenuti, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.

È approvato.

Art. 33.

1. L'Unione delle Chiese cristiane avventiste trasmette annualmente al Ministero dell'interno un rendiconto relativo all'effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 29 e 30 e ne diffonde adeguata informazione.

2. Tale rendiconto deve comunque precisare:

a) il numero dei ministri di culto e dei missionari a cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata una integrazione;

b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 32 destinate al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari, nonchè l'ammontare delle ritenute fiscali e dei versamenti assistenziali e previdenziali operati ai sensi dell'articolo 32;

c) gli interventi operati per le altre finalità previste agli articoli 29 e 30.

È approvato.

Art. 34.

1. La Repubblica italiana e l'Unione delle Chiese cristiane avventiste si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e culturale delle chiese facenti parte dell'Unione.

È approvato.

Art. 35.

1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della presente legge, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

È approvato.

Art. 36.

1. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti delle chiese dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

È approvato.

Art. 37.

1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della allegata intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo della allegata intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

3. La disposizione di cui all'articolo 14 potrà essere sottoposta a nuovo esame, su richiesta dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste, anche prima della scadenza del termine di cui al comma 1.

4. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti delle chiese facenti parte dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste con lo Stato verranno promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

È approvato.

Art. 38.

1. L'esenzione da ogni tributo ed onere di cui all'articolo 20 si applica al trasferimento di beni effettuato dalla società Nuova Aurora e dalla Société philanthropique all'Ente patrimoniale dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno mediante donazione autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1979, n. 128, fatte salve le somme già percette dall'amministrazione finanziaria.

È approvato.

ALLEGATO

INTESA FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE ITALIANA DELLE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7° GIORNO

PREAMBOLO

La Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, richiamandosi ai principi di libertà religiosa sanciti dalla Costituzione e ai diritti di libertà di coscienza e di religione garantiti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, e successive integrazioni e ratifiche e dai Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali e ai diritti civili e politici del 1966, ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881, considerato che in forza dell'articolo 8, commi secondo e terzo, della Costituzione le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge, sulla base di intesa con le relative rappresentanze; ritenuto che la legislazione sui culti ammessi del

1929-1930 non sia idonea a regolare i reciproci rapporti; riconosciuta l'opportunità di addivenire a tale intesa; convengono che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, della presente intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste, la citata legislazione sui culti ammessi.

Nell'addivenire alla presente intesa, la Repubblica italiana prende atto che:

l'Unione delle Chiese cristiane avventiste conferma la validità dei valori del separatismo ai quali la presente intesa si ispira;

l'Unione delle Chiese cristiane avventiste, nella convinzione che l'educazione e la formazione dei fanciulli e della gioventù sono di specifica competenza delle famiglie e delle Chiese, non richiede di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da altri enti pubblici, per quanti fanno parte delle Chiese ad essa associate, l'insegnamento di catechesi o di dottrine religiose o pratiche di culto.

Articolo 1.

Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi delle Chiese cristiane avventiste, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono.

Articolo 2.

La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia delle Chiese cristiane avventiste liberamente organizzate secondo i propri ordinamenti e disciplinate dai propri Statuti. Esse comunicano e corrispondono liberamente con le altre organizzazioni facenti parte della Conferenza generale degli avventisti del 7° giorno.

La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito delle Chiese cristiane avventiste, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.

Articolo 3.

La Repubblica italiana riconosce alle Chiese cristiane avventiste la piena libertà di svolgere la loro missione pastorale, educativa, caritativa e di evangelizzazione.

È garantita ai cristiani avventisti e alle loro organizzazioni ed associazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.

Articolo 4.

La Repubblica italiana, preso atto che la Chiesa cristiana avventista è per motivi di fede contraria all'uso delle armi, garantisce che gli avventisti soggetti all'obbligo del servizio militare siano assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza, al servizio sostitutivo civile.

In caso di richiamo alle armi, gli avventisti che abbiano prestato servizio militare sono assegnati, su loro richiesta, al servizio sostitutivo civile, al servizio militare non armato o ai servizi sanitari, in relazione alle esigenze di servizio.

I ministri di culto della Chiesa cristiana avventista hanno diritto, su loro richiesta, di essere esonerati dal servizio militare o di essere assegnati al servizio sostitutivo civile. Tale facoltà è riconosciuta ai ministri di culto con cura d'anime anche in caso di mobilitazione generale. In tal caso, i ministri di culto senza cura d'anime sono assegnati al servizio sostitutivo civile o ai servizi sanitari.

Articolo 5.

I militari appartenenti alle Chiese cristiane avventiste hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività religiose ed ecclesiastiche avventiste che si svolgono nelle località dove essi si trovano per ragioni del loro servizio militare.

Qualora non esistano Chiese cristiane avventiste nel luogo ove prestino il servizio, i militari appartenenti alle Chiese cristiane avventiste potranno comunque ottenere, nel rispetto di particolari esigenze di servizio, il permesso di frequentare la chiesa più vicina nell'ambito provinciale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti.

In caso di decesso in servizio di militari appartenenti alle Chiese cristiane avventiste, il comando militare competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate da un ministro di culto avventista.

Articolo 6.

L'assistenza spirituale dei ricoverati appartenenti alle Chiese cristiane avventiste o di altri ricoverati che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo, è assicurata dai ministri di culto dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno.

L'accesso di tali ministri ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazione di orario. L'accesso è altresì consentito ai diaconi muniti delle necessarie autorizzazioni da parte degli organi competenti dell'Unione.

Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare ai ministri di culto o ai diaconi responsabili, competenti per territorio, le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.

Articolo 7.

Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale dai ministri di culto designati dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste.

A tal fine l'Unione trasmette all'autorità competente l'elenco dei ministri di culto, iscritti nei ruoli tenuti dall'Unione medesima, responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella relativa circoscrizione territoriale. Tali ministri sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.

L'assistenza spirituale è svolta a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario.

Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile competente per territorio.

Articolo 8.

Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale di cui agli articoli 5, 6 e 7 sono a carico dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste.

Articolo 9.

La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi.

Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non possono essere richiesti agli alunni pratiche religiose o atti di culto.

Articolo 10.

La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralista della scuola, assicura agli incaricati designati dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tali attività si inseriscono nell'ambito delle attività culturali previste dall'ordinamento scolastico.

Gli oneri finanziari sono comunque a carico dell'Unione.

Articolo 11.

La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione,

garantisce alle Chiese cristiane avventiste il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.

A tali scuole, che ottengano la parità, è assicurata piena libertà ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato.

Articolo 12.

Sono riconosciuti i diplomi di teologia e di cultura biblica rilasciati, secondo il vigente regolamento, al termine di corsi triennali, a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore, dall'Istituto avventista di cultura biblica.

I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione.

Gli studenti del predetto Istituto possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.

La gestione e il regolamento dell'Istituto, nonchè la nomina del personale insegnante, spettano agli organi competenti dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste.

Articolo 13.

Ai ministri di culto liberamente nominati dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste è assicurato il libero esercizio del ministero.

È altresì assicurato ai missionari avventisti, alle dipendenze di comunità o enti dell'Unione, il libero svolgimento delle attività dirette a fini di religione o di culto di cui all'articolo 21.

Articolo 14.

È assicurata ai colportori evangelisti la libera diffusione del messaggio avventista, specialmente attraverso la vendita di pubblicazioni di ispirazione religiosa.

I colportori che siano in possesso dei requisiti di legge hanno diritto di essere iscritti negli elenchi comunali dei venditori ambulanti anche in soprannumero rispetto ai limiti fissati dai Comuni.

Articolo 15.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 5, 6, 7, 10, 13, 14, 16 e 27, l'Unione delle Chiese cristiane avventiste rilascia apposita certificazione delle qualifiche dei soggetti indicati.

Articolo 16.

La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati di fronte ai ministri di culto delle Chiese cristiane avventiste aventi la cittadinanza italiana, a condizione che l'atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni presso la casa comunale.

Coloro i quali intendono celebrare il matrimonio secondo le previsioni del precedente comma comunicano tale intento all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni e aver accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne dà attestazione in un nulla osta rilasciato in duplice originale ai nubendi.

Il nulla osta, oltre a indicare che la celebrazione nuziale seguirà secondo la previsione del primo comma e nel comune indicato dai nubendi, deve attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.

Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile all'atto di matrimonio che egli redige, in duplice originale, subito dopo la celebrazione.

La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per la trascrizione è fatta dal ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione, all'ufficiale dello stato civile del Comune del luogo non oltre i cinque giorni dalla celebrazione.

L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore successive al ricevimento e ne dà notizia al ministro di culto.

Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto, ometta di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.

Articolo 17.

La Repubblica italiana riconosce agli appartenenti alle Chiese cristiane avventiste il diritto di osservare il riposo sabatico biblico che va dal tramonto del sole del venerdì al tramonto del sabato.

Gli avventisti dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma, o commerciale, o che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo sabatico come riposo settimanale. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. In ogni caso, le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario.

Restano comunque salve imprescindibili esigenze di servizi essenziali previsti dall'ordinamento.

Si considerano giustificate le assenze degli alunni avventisti dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell'alunno se maggiorenne.

Nel fissare il diario degli esami le autorità scolastiche competenti

adotteranno opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati avventisti che ne facciano richiesta di sostenere in altro giorno prove di esame fissate in giorno di sabato.

Articolo 18.

Ferma restando la personalità giuridica dell'Ente patrimoniale dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1979, n. 128, la Repubblica italiana riconosce la personalità giuridica dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e dell'Istituto avventista di cultura biblica.

Articolo 19.

I trasferimenti di beni immobili scorporati dal patrimonio dell'Ente patrimoniale dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e assegnati agli enti di cui all'articolo 18 e gli altri atti e adempimenti relativi, necessari a norma di legge, effettuati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, sono esenti da ogni tributo e onere.

Articolo 20.

Altri enti costituiti nell'ambito delle Chiese cristiane avventiste, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

Il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta in conformità alle disposizioni dell'articolo 21.

Articolo 21.

Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari e di evangelizzazione, all'educazione cristiana;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

Articolo 22.

Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.

Gli enti ecclesiastici avventisti, civilmente riconosciuti, possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto.

Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte da tali enti, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

Articolo 23.

Il riconoscimento della personalità giuridica ad un ente delle Chiese cristiane avventiste è concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo gli statuti e previa delibera dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno.

L'ente non può essere riconosciuto se non è rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano avente domicilio in Italia.

Gli enti ecclesiastici delle Chiese cristiane avventiste, che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato, assumono la qualifica di enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti.

Articolo 24.

La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo delle competenti autorità ecclesiastiche e senza ingerenza da parte dello Stato.

Per gli acquisti di tali enti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.

Articolo 25.

Gli enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.

Nel registro, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

L'Ente patrimoniale dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, l'Istituto avventista di cultura biblica devono chiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di approvazione delle presenti norme.

Decorsi i termini di cui al precedente comma, gli enti ecclesiastici interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Articolo 26.

Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico avventista, civilmente

riconosciuto, acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, il riconoscimento stesso è revocato con decreto del Presidente della Repubblica, sentita l'Unione delle Chiese cristiane avventiste.

La notifica dell'avvenuta revoca della costituzione di un ente da parte del competente organo delle Chiese cristiane avventiste determina la cessazione, con provvedimento statale, della personalità giuridica dell'ente stesso.

La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'Unione, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

Articolo 27.

Gli edifici aperti al culto pubblico avventista non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con l'Unione delle Chiese cristiane avventiste.

Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, in tali edifici senza averne dato previo avviso e preso accordi con il ministro di culto responsabile dell'edificio.

L'autorità civile tiene conto delle esigenze religiose delle popolazioni fatte presenti dall'Unione per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto avventisti.

Articolo 28.

La Repubblica italiana e l'Unione delle Chiese cristiane avventiste si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e culturale delle chiese facenti parte dell'Unione.

Articolo 29.

Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione delle chiese facenti parte dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste, effettuate all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle pertinenti opere religiose, nonchè le collette raccolte nei predetti luoghi, continuano ad essere effettuate senza autorizzazione nè ingerenza da parte degli organi dello Stato e ad essere esenti da qualunque tributo.

Tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai princìpi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si terrà conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dalle chiese facenti parte dell'Unione operanti in ambito locale, relative alla disponibilità di

bacini di utenza idonei a favorire l'economicità della gestione ed un'adeguata pluralità di emittenti in conformità della disciplina del settore.

Articolo 30.

La Repubblica italiana prende atto che l'Unione delle Chiese cristiane avventiste si sostiene finanziariamente con i contributi volontari dei suoi fedeli, che consistono nelle decime e nelle offerte.

A decorrere dal periodo d'imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire due milioni, a favore dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste, destinate al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari ed a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione.

Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.

Articolo 31.

A decorrere dall'anno finanziario 1990, l'Unione delle Chiese cristiane avventiste concorre alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi sociali ed umanitari anche a favore di Paesi del terzo mondo.

Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, l'Unione dichiara di rinunciare alla quota relativa a tali scelte in favore della gestione statale, rimanendo tale importo di esclusiva pertinenza dello Stato.

A decorrere dall'anno finanziario 1993 lo Stato corrisponde annualmente all'Unione, entro il mese di giugno, la somma di cui al primo comma calcolata su importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente con destinazione all'Unione medesima.

La quota di cui al primo comma è quella determinata nell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Articolo 32.

Al termine di ogni triennio successivo al 1989 una apposita commissione paritetica, nominata dall'autorità governativa e dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste, procede alla revisione dell'importo deducibile ed alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui agli articoli 30 e 31, al fine di predisporre eventuali modifiche.

Articolo 33.

Gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto e dei missionari di cui all'articolo 13 sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

L'Unione provvede ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia.

I missionari di cui al primo comma sono equiparati ai fini assistenziali e previdenziali ai ministri di culto.

L'Unione provvede altresì, per i ministri di culto e per i missionari che vi siano tenuti, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.

Articolo 34.

L'Unione delle Chiese cristiane avventiste trasmette annualmente al Ministero dell'interno un rendiconto relativo all'effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 30 e 31 e ne diffonde adeguata informazione.

Tale rendiconto deve comunque precisare:

a) il numero dei ministri di culto e dei missionari a cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata una integrazione;

b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 30 destinate al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari, nonchè l'ammontare delle ritenute fiscali e dei versamenti assistenziali e previdenziali operati ai sensi dell'articolo 33;

c) gli interventi operati per le altre finalità previste agli articoli 30 e 31.

Articolo 35.

Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della legge di approvazione della presente intesa, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

Articolo 36.

Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa di avere efficacia nei confronti delle chiese dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dell'intesa stessa.

Articolo 37.

Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dell'intesa stessa.

Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

La disposizione di cui all'articolo 12 potrà essere sottoposta a nuovo esame, su richiesta dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste, anche prima della scadenza del termine di cui al primo comma.

In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti delle Chiese facenti parte dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste con lo Stato verranno promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Articolo 38.

L'esenzione da ogni tributo ed onere di cui all'articolo 19 si applica al trasferimento di beni effettuato dalla società Nuova Aurora e dalla Sociètè philanthropique all'Ente patrimoniale dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno mediante donazione autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1979, n. 128, fatte salve le somme già percette dall'amministrazione finanziaria.

Articolo 39.

Il Governo della Repubblica italiana presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

Roma, 29 dicembre 1986.

Passiamo alla votazione finale.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, indubbiamente le questioni sollevate dal collega Strik Lievers (che in realtà si riferivano anche ad alcuni elementi riportati dal collega Mellini alla Camera dei deputati durante il dibattito sulla stessa legge) hanno un fondamento e una ragione; però questo non può assolutamente portare a negare la validità di questa legge. Ecco perché io, come ho fatto per il precedente provvedimento, voterò a favore anche di questo.

Dico tutto ciò proprio prescindendo dalle valutazioni sull'opportunità di disciplinare il problema dell'obiezione di coscienza soltanto con riferimento allo strumento concordatario. Non mi stancherò mai di dire che il Concordato come mezzo di regolazione dei rapporti fra Stato e Chiesa è stato oggetto di notevoli battaglie e soprattutto di notevoli critiche, le quali, mai venute meno, mai sopite, hanno poi costretto praticamente ad apportare una modifica allo stesso Concordato del 1929.

Il Concordato però, in determinate contingenze storiche, può diventare uno strumento destinato ad aumentare i limiti di libertà. In questo caso mi sembra evidente che l'attuazione e l'applicazione di questo provvedimento, in particolare della parte che norma la regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, comporti un avanzamento della libertà religiosa nel nostro paese, anche mettendo tutti gli accenti sull'articolo 6, com'è avvenuto in fase di discussione generale.

Devo dire poi che il mio parere favorevole, il parere favorevole di Democrazia proletaria (che, d'altronde, era già stato espresso alla Camera dei deputati), deriva dal fatto che per questo provvedimento si fa riferimento all'accordo con la Chiesa valdese, che io considero come uno degli accordi più avanzati sul piano della libertà religiosa e del rispetto di essa tra quelli conclusi nel nostro paese. Siccome questi provvedimenti praticamente si ispirano al modello stabilito nel rapporto con la Tavola valdese e ad esso fanno riferimento i due disegni di legge ampiamente discussi ed illustrati dai colleghi, confermo il nostro voto favorevole. Ritengo che sia importante che lo Stato garantisca l'attività sociale senza dare, tuttavia, uno statuto privilegiato e particolare alle Chiese, così come si è fatto (e ritorno sul nodo dolente) invece per la Chiesa cattolica con il Concordato. Cogliendo l'occasione che mi viene offerta, devo ripetere che il Concordato sta procurando tanti guasti alla organizzazione della vita sociale del nostro paese. I provvedimenti al nostro esame segnano una inversione di tendenza, rappresentano un dato positivo e un passo in avanti verso l'avanzamento democratico del nostro paese e verso la convivenza civile.

Per questi motivi confermo il voto favorevole di Democrazia proletaria.

STRICK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRIK LIEVERS. Chiedo scusa a lei, signor Presidente, e ai colleghi se prendo ancora una volta la parola – anche se brevemente – ma le osservazioni così profonde ma gravi nei miei confronti del relatore Cabras mi obbligano ad una rapida risposta, non fosse altro perchè lo stesso relatore ha detto di non capire il senso della mia posizione. Pertanto, desidero chiarire le mie osservazioni anche se rapidamente.

Il relatore ha detto che per regolare in linea generale i diritti delle minoranze religiose ci sono le norme generali della Costituzione. Ciò è vero, ma la Costituzione all'articolo 8 stabilisce che i rapporti con lo Stato vengono regolati per legge. Se noi accettiamo l'interpretazione che è stata data in

questa sede, e cioè che viene fatta una legge volta per volta in funzione delle singole intese da registrare, ne deriva che nel caso in cui una intesa viene realizzata determinati diritti vengono garantiti, nel caso invece in cui essa non venga realizzata per qualsiasi ragione (per la cattiva volontà dell'una o dell'altra parte) questi diritti non vigono e non vengono garantiti. Desidero ricordare a tale proposito ai colleghi che la più grossa delle minoranze religiose, i Testimoni di Geova, non gode di una intesa, non interessa in questo momento se per responsabilità dello Stato o per responsabilità di questa minoranza religiosa. Ciò che è importante è che per loro è ancora in vigore quella legge sui culti ammessi che poc'anzi la senatrice Tedesco Tatò ha definito sostanzialmente come un'indecenza. Lo stesso discorso vale per le nuove religioni che non hanno un riconoscimento in base alle intese. Allora, onorevole relatore, la Costituzione stabilisce dei princìpi e richiede una legge-quadro che fissi per ciascuna e per tutte dei princìpi fondamentali. Per quale motivo si obietta che procedendo in questo senso non faremmo altro che omologare? Stabilire degli uguali diritti non vuol dire omologare. Inoltre, vi sarebbe comunque lo spazio per intese su culti specifici che siano richiesti dalla specificità delle singole religioni e tutto ciò potrebbe essere realizzato nell'ambito di una legge-quadro che garantisca eguali diritti per tutti.

Devo fare inoltre un'ultima osservazione proprio perchè non posso lasciare senza risposta agli atti dei lavori di questa Assemblea che un radicale è contrario a norme liberali in relazione all'obiezione di coscienza. Certamente noi siamo favorevoli all'articolo 6 del provvedimento al nostro esame, e in particolare al comma 2 dove si stabilisce che anche in caso di richiamo alle armi è possibile l'obiezione di coscienza per chi non l'abbia già fatto e che questa può maturare in qualunque momento. Tuttavia, per quale motivo dobbiamo stabilire un diritto di questo genere solo per alcuni? Perchè dobbiamo stabilire che c'è una coscienza «doc» testimoniata dall'appartenenza ad una fede religiosa e che non c'è simile diritto per chi maturi, senza appartenere all'una o all'altra fede religiosa, una ragione di coscienza altrettanto profonda per il rifiuto alle armi?

Noi qui con l'articolo 6 non stabiliamo una equiparazione al principio generale dell'obiezione di coscienza che valga per chi dichiari in certi tempi l'obiezione di coscienza stessa; al contrario stabiliamo, solo per gli appartenenti a questa minoranza religiosa, un diritto che è sacrosanto, che – se vogliamo usare quel termine – è un diritto naturale di ogni coscienza libera. Appunto per questo, allora, andiamo ad una legge valida per tutti, secondo le regole dello Stato di diritto (salvo poi regolare in alcune intese quelle specificità che vengono richieste dalle singole confessioni religiose) e non invece a leggi e diritti diversi a seconda dell'appartenenza religiosa di questi o di quelli!

Messa in simili termini, la nostra posizione può sembrare estremista, estremista della libertà e del diritto; va bene, in questo senso posso accettare di sentir definita come estremista questa mia posizione del diritto uguale per tutti.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 1096 nel suo complesso.

È approvato.

Deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 2 novembre 1988, n. 461, recante differimento dei termini riguardanti la presentazione delle dichiarazioni, i versamenti e gli adempimenti contabili a carico degli enti locali, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154» (1383)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 2 novembre 1988, n. 461, recante differimento dei termini riguardanti la presentazione delle dichiarazioni, i versamenti e gli adempimenti contabili a carico degli enti locali, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154».

Poichè la 1ª Commissione ha concluso questa mattina l'esame dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 461, il relatore è autorizzato a riferire oralmente.

MURMURA, *relatore*. Prendo brevemente la parola per ricordare che la 1ª Commissione si è espressa stamane all'unanimità in termini favorevoli alla sussistenza dei requisiti di costituzionalità concernenti il decreto-legge n. 461 del 2 novembre scorso, attraverso il quale vengono differiti al 20 dicembre 1988 i termini per una sanatoria in materia fiscale e tributaria a favore dei comuni, delle province, delle regioni, delle unità sanitarie locali, delle comunità montane e di una serie di altri enti.

Credo che l'espressione unanimemente positiva da parte della 1ª Commissione mi consenta di richiedere all'Assemblea del Senato un voto nello stesso senso e nella medesima direzione.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, favorevoli alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione per il disegno di legge n. 1383.

Sono approvate.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

FERRAGUTI, *segretario, dà annunzio della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 10 novembre 1988

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 10 novembre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Autorizzazioni a procedere in giudizio.

II. Ratifiche di accordi internazionali.

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Norme specifiche sul servizio diplomatico (742).

2. Conversione in legge del decreto-legge 6 ottobre 1988, n. 434, recante disposizioni urgenti per assicurare il regolare funzionamento degli uffici periferici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) (1352).

Autorizzazioni a procedere in giudizio:

1. Contro il senatore Tripodi, per i reati di cui agli articoli: *a*) 110, 81, capoverso, 112, numeri 1 e 2, e 414, primo e secondo comma, del codice penale; *b*) 110 e 112, numero 1, del codice penale e all'articolo 18 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; *c*) 110, 112, numeri 1 e 2, 81, capoverso, 61, numero 2, e 336 del codice penale; *d*) 110, 112, numeri 1 e 2, e 635, capoverso, numeri 1 e 3, in relazione all'articolo 625, numero 5, del codice penale (*Doc.* IV, n. 37).

2. Contro il senatore Innamorato, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 328 del codice penale (*Doc.* IV, n. 41).

3. Contro il senatore Pecchioli, per il reato di cui agli articoli 595, commi primo, secondo e terzo, 596, comma terzo, n. 3, del codice penale, e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*Doc.* IV, n. 42).

4. Contro il senatore Giacovazzo, per il reato di cui agli articoli 57 e 595, terzo comma, del codice penale (*Doc.* IV, n. 43).

5. Contro il senatore Giacovazzo, per il reato di cui agli articoli 57 e 595, terzo comma, del codice penale (*Doc.* IV, n. 44).

6. Contro il senatore Giacovazzo, per il reato di cui agli articoli 57 e 595, terzo comma, del codice penale e all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*Doc.* IV, n. 45).

Ratifiche di accordi internazionali:

1. Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 15 dello Statuto dell'Organizzazione mondiale del turismo (OMT), approvato

dall'Assemblea generale dell'Organizzazione nella VII Sessione di Madrid, 22 settembre-1° ottobre 1987 (902).

2. Accettazione dell'emendamento all'articolo VI, paragrafo A 1, dello statuto dell'AIEA, adottato a Vienna dalla XXVIII Conferenza generale il 27 settembre 1984 (1145) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Ratifica ed esecuzione dell'accordo di collaborazione turistica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela, firmato a Caracas il 1° aprile 1987 (1146) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per la pesca nelle acque italo-svizzere, firmata a Roma il 19 marzo 1986 (1149) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Ratifica ed esecuzione degli emendamenti all'articolo 38 dello statuto e al paragrafo 12 delle regole finanziarie allo stesso allegate dell'Organizzazione Mondiale del Turismo (O.M.T.), approvati a Torremolinos nel settembre 1979, degli emendamenti all'articolo 37 dello statuto e al paragrafo 13 delle regole finanziarie dell'O.M.T., approvati a Roma nel settembre 1981, e degli emendamenti agli articoli 14 e 15 dello statuto della stessa O.M.T., approvati a New Delhi nell'ottobre 1983 (1154) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (*ore 19.55*).

DOTT CARLO GUELFI
Consigliere parlamentare anziano del Servizio dei resoconti parlamentari

Allegato alla seduta n. 181

Disegni di legge, annunzio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

SENESI, VISCONTI, LOTTI e GIANOTTI. – «Norme sulla circolazione di veicoli con carico eccezionale» (1388).

Disegni di legge, nuovo ordine di firme

Su richiesta dei presentatori, il nuovo ordine delle firme apposte al disegno di legge n. 397: «Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari» risulta essere il seguente: Pecchioli, Tripodi, Margheriti, Cascia, Maffioletti, Casadei Lucchi, Lops, Scivoletto, Baiardi, Consoli e Meriggi.

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede deliberante:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero» (1313), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª e della 11ª Commissione;

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

«Norme in tema di accertamento della capacità lavorativa residua degli invalidi civili» (1347-*bis*) (*Stralcio, deliberato dalla 11ª Commissione permanente nella seduta del 27 ottobre 1988, degli articoli 5 e 6, comma 4, del disegno di legge n. 1347*) (*Approvato dalla 12ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 12ª Commissione.

– in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

ZANELLA ed altri. – «Disciplina delle cooperative integrate» (1184), previ pareri della 5ª, della 8ª, della 10ª e della 11ª Commissione;

ZANELLA ed altri. – «Modifiche alle circoscrizioni dei collegi elettorali X e XI previste dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonchè al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1948, n. 30» (1185);

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

ZANELLA ed altri. – «Nuove norme sulle società e cooperative tra professionisti» (1170), previ pareri della 1ª, della 6ª, della 11ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Consiglio Federale Svizzero per iniziative comuni a difesa dall'inquinamento delle acque, firmato a Roma il 13 novembre 1985» (1290), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 8ª, della 10ª e della 13ª Commissione;

«Ratifica ed esecuzione del Protocollo all'Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Turchia relativo ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in seguito all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmato a Bruxelles il 23 luglio 1987» (1323), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 10ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla legge applicabile ai *trusts* e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1° luglio 1985» (1356) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 2ª e della 6ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

BOGGIO ed altri. – «Riduzione dell'aliquota IVA sulle cessioni di beni che rappresentano manufatti di scultura o di pittura dal 18 per cento al 2 per cento» (1220), previ pareri della 5ª e della 7ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

BOMPIANI ed altri. – «Modifiche all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1982, n. 162, ed integrazioni delle norme relative alla partecipazione dei ricercatori universitari ad organi elettivi universitari» (1198), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

BERNARDI ed altri. – «Norme sul trasporto di veicoli e di *containers*» (1245), previo parere della 1ª Commissione;

PIZZOL ed altri. – «Limitazione alla circolazione dei veicoli a motore nei centri urbani» (1353), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 13ª Commissione.

Disegni di legge, nuova assegnazione

Su richiesta della 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il seguente disegno di legge, già assegnato a detta Commissione in sede referente:

«Disposizioni in materia di parcheggi e programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate» (656).

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, presentazione di relazioni

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in data 8 novembre 1988, il senatore Imposimato ha presentato le relazioni sulle seguenti domande di autorizzazione a procedere:

nei confronti del senatore Giacovazzo, per il reato di cui agli articoli 57 e 595, terzo comma, del codice penale (*Doc.* IV, n. 43);

nei confronti del senatore Giacovazzo, per il reato di cui agli articoli 57 e 595, terzo comma, del codice penale (*Doc.* IV, n. 44);

nei confronti del senatore Giacovazzo, per il reato di cui agli articoli 57 e 595, terzo comma, del codice penale e all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*Doc.* IV, n. 45).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, con lettera in data 3 novembre 1988, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 aprile 1987, n. 183, progetti di atti comunitari.

Tali progetti sono stati deferiti alle competenti Commissioni permanenti e, per il parere, alla Giunta per gli affari delle Comunità europee, e sono a disposizione degli onorevoli senatori presso l'Ufficio dei rapporti con gli Organismi comunitari.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, nella sua qualità di vice presidente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con lettera in data 7 novembre 1988, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, copia delle deliberazioni adottate dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) nella seduta del 3 agosto 1988, riguardanti l'esame di situazioni aziendali, settoriali ed occupazionali al fine della concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria.

Le deliberazioni anzidette saranno trasmesse – d'intesa col Presidente della Camera dei deputati – alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali e saranno altresì inviate alle Commissioni permanenti 5ª, 10ª e 11ª.

Interpellanze

RIVA, NEBBIA, ONORATO, FIORI, ONGARO BASAGLIA, ALBERTI. - *Al Ministro della sanità.* - Per conoscere quali variazioni siano intervenute nella mappa delle industrie a rischio esistenti in Italia rispetto ai dati contenuti nei documenti dell'ISPESL della primavera del 1986, riportati in allegato (*).

(2-00199)

Interrogazioni

ACHILLI. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Per conoscere quali decisioni intenda assumere in merito al progetto della Valle del Beles e, più in generale, sul rapporto di cooperazione con l'Etiopia, a seguito della missione parlamentare del settembre scorso.

In tale occasione i parlamentari delle maggiori forze politiche avevano verificato l'opportunità di limitare l'intervento nel Beles al solo completamento della fase che era stata deliberata e finanziata e di chiedere nel contempo, al Governo etiopico, il rispetto delle clausole iniziali dell'accordo. Si era altresì valutata la necessità che il Governo italiano facesse presenti a quello etiopico le grandi perplessità sulla continuazione dell'aiuto italiano se non fosse cambiato l'atteggiamento nei confronti delle rivendicazioni eritree, cercando una soluzione politica ad un conflitto che si trascina da più di venti anni e che non può essere risolto militarmente, mentre distrae gran parte delle risorse etiopiche dai necessari investimenti per lo sviluppo.

(3-00588)

TRIPODI, LOTTI, SENESI, MESORACA, GAROFALO, ALBERTI. - *Ai Ministri dei trasporti e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che la stampa nazionale ha dato enorme risalto al vergognoso caso di spreco di danaro pubblico, a fini personali, di cui si è reso responsabile il direttore compartimentale dell'ente Ferrovie dello Stato di Reggio Calabria, dottor Antonio Mazzuca;

che il direttore, con tale comportamento, ha insultato la coscienza onesta della stragrande maggioranza della popolazione della città e ha calpestato ogni elementare rispetto dell'uso del pubblico patrimonio, ha speso a carico dell'ente Ferrovie dello Stato la cifra sbalorditiva di circa 800 milioni di lire per l'acquisto e l'arredamento di un attico per alloggio personale sito in Reggio Calabria, in via Malacrino 80/B10, composto di 6 stanze, più cucina abitabile, tripli servizi, spogliatoio, lavanderia e terrazzo soggiorno, quando tutti i predecessori del direttore si servivano dell'alloggio di servizio delle Ferrovie dello Stato, situato nel palazzo dell'ente di piazza Castello;

che per l'arredamento dell'appartamento che il direttore compartimentale considera di «servizio» sono stati spesi oltre 350 milioni di lire, in quanto esso è stato arredato con mobili, elettrodomestici, telefoni, oggetti firmati Giorgio Armani, eccetera, ed è paragonabile alle lussuose ville dei ricchissimi sceicchi arabi detentori del petrolio;

(*) Vedi allegato al presente resoconto.

che tale scandaloso comportamento è motivato dal direttore compartimentale come una normale esigenza di migliorare «l'immagine dell'ente Ferrovie dello Stato», dimenticando lo stato vergognoso del materiale rotabile, le obsolete strutture ferroviarie nel compartimento e le condizioni di precarietà in cui sovente si trovano ad operare migliaia di ferrovieri;

che la scandalosa operazione di spreco del pubblico danaro è stata consumata in una città dove migliaia di cittadini vivono in baracche, in alloggi di fortuna e nelle casette «minime», in considerazione della drammatica condizione abitativa che investe Reggio Calabria,

gli interroganti chiedono di sapere:

se sia stato il presidente dell'ente Ferrovie dello Stato, Ligato, ad autorizzare la spaventosa spesa di oltre 800 milioni di lire per l'acquisto e il lussuoso arredamento dell'attico;

qualora non risultasse responsabile il presidente, chi abbia avallato tale vergognosa spesa e quindi quali misure abbia adottato lo stesso Ligato quando ne è venuto a conoscenza;

quali provvedimenti saranno presi per colpire i responsabili dello spreco del pubblico danaro e se non si ritenga necessario mettere in atto tutte le procedure dovute per rimuovere dalla carica di capo compartimento il dottor Mazzuca.

(3-00589)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CALVI. - *Al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* - Premesso:

che con la legge n. 44 del 1986 venivano introdotti incentivi finanziari a favore di nuove iniziative imprenditoriali nel Mezzogiorno, ove la partecipazione dei giovani dai 18 ai 29 anni doveva essere prevalente;

che con la stessa legge veniva istituito un comitato di esperti, denominato «Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile», preposto all'esame e all'approvazione dei progetti presentati;

che il nuovo modo di concepire i finanziamenti ai giovani nel Mezzogiorno ha creato in molti di essi grandi aspettative circa concrete possibilità di poter avviare valide iniziative in settori di sicuro avvenire, ovviando così al crescente fenomeno della disoccupazione intellettuale giovanile;

che la preparazione di questi progetti, in conformità alle disposizioni di legge, ha comportato per molti giovani la necessità di rivolgersi a professionisti con conseguente accollo di iniziali oneri finanziari;

che diversi progetti risultano giacenti, da quasi due anni, senza che il Comitato abbia espresso alcun parere,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si intenda intervenire per dare concreta possibilità di finanziamento alle iniziative che, caratterizzate dall'elemento tecnologico, rischiano, nelle more dell'approvazione, di essere stravolte rispetto all'impostazione iniziale;

perchè mai, da oltre due mesi, il suddetto Comitato trovi difficoltà a svolgere regolarmente la propria attività.

(4-02389)

POLLICE. - *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Premesso:

che il Parlamento della Repubblica, in base al decreto-legge n. 103 del 7 aprile 1977, convertito dalla legge n. 267 del 6 giugno 1977, nell'ambito dello scioglimento dell'ex EGAM (Ente di gestione aziende minerarie), approvò la cessione della Promedo Sud spa in Salerno, affidandone la gestione fiduciaria all'IRI;

che la vendita, curata dalla finanziaria SPI (Sviluppo promozione industriale), si concretizzò il 30 dicembre 1980;

che la nuova società per azioni non ha realizzato nessuno degli obblighi previsti dal voto di cessione, compresi i livelli occupazionali, mentre le «scelte» di politica industriale e commercializzazione sono riconducibili, di fatto, ad una linea di smantellamento, preventivamente assunta;

che l'8 luglio 1988 la suddetta società ha venduto 8.000 dei 10.000 metri quadrati coperti da capannone ed edificio, dopo aver cessato le attività produttive il 16 dicembre 1987;

che i 37 lavoratori licenziati «per mantenere aperta la prospettiva occupazionale» presidiano lo stabilimento, sostenuti da un vasto arco di forze sociali, politiche ed istituzionali, il cui perno è costituito dalle confederazioni CGIL, CISL e UIL;

che l'intero sistema dell'informazione stampata e radiotelevisiva provinciale, senza distinzione, sta dedicando grande attenzione a quello che è oramai chiamato comunemente l'«affare Promedo»;

che la Procura della Repubblica di Salerno ha aperto formali indagini, su richiesta della locale federazione provinciale di Democrazia proletaria e dei sindacati, per ricostruire i passaggi di proprietà,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga utile, necessario e possibile, oltre che doveroso, attivare tutte le procedure affinchè il patrimonio Promedo Sud, i cui costi sono stati pagati esclusivamente dalle popolazioni meridionali, sia reintegrato nelle partecipazioni statali, attivando un reinvestimento-progetto che privilegi i bisogni delle popolazioni, il territorio e le connesse compatibilità ambientali.

(4-02390)

VISIBELLI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Con riferimento alle notizie stampa («Il Tempo», prima pagina, del 4 novembre 1988, «La Gazzetta del Mezzogiorno» dell'8 novembre 1988, eccetera), riportanti le proteste di alcuni passeggeri del treno «rapido» (*sic*!) Roma-Bari delle 18,15, che il 28 ottobre 1988 ha percorso la tratta, appunto, Roma-Bari in 11 ore (roba da *guinness* dei primati!) pare a causa dei troppi passeggeri che, per assunto eccesso di carico, avrebbero impedito al treno di procedere speditamente, tanto che si provvedeva durante la notte a scaricare un certo numero di utenti nelle varie stazioni che il convoglio incontrava, fino a quando, a Benevento, il treno (non è più lecito chiamarlo «rapido») ha definitivamente dichiarato *forfait* e si è fermato;

considerato:

che questo fatto (verificatosi alle 3 di notte) determinava l'assalto di una folla urlante, indignata, disordinata, stracolma di pacchi ad un treno-salvezza successivamente transitato e diretto a Bari, ove giungeva, alla maniera dei treni indiani, soltanto alle 5,45 del mattino successivo;

che, *per incidens*, il rapido secondo l'orario sarebbe dovuto giungere alle 23,18 della sera precedente,

l'interrogante, che legittimamente, per quanto è avvenuto il 28 ottobre (potenza delle date!) va spontaneamente con il pensiero a quando i treni viaggiavano in orario, chiede di sapere:

1) se quanto è stato riportato nelle predette cronache giornalistiche sia rispondente al vero;

2) in tal caso, le ragioni per le quali il capotreno ed il macchinista, constatato che il treno in partenza era già stracolmo oltre il consentito, lo abbiano fatto partire dalla stazione di Roma;

3) i motivi per i quali i viaggiatori, di fronte ad una situazione allucinante di viaggio, non abbiano ricevuto dal personale ferroviario doverose informazioni riguardanti la loro sorte;

4) se sia vero che il giorno successivo (29 ottobre) lo stesso treno sia giunto a Bari alle 2,30 del mattino, con un ritardo di più di tre ore.

(4-02391)

FERRARA Pietro. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* - Premesso che sull'argomento «trapianti in Sicilia» l'interrogante ha già presentato altre due interrogazioni;

considerato:

che in data 2 luglio 1988 la commissione ministeriale composta dall'ingegner Macellari e dalla professoressa Callotti si è recata a Catania per valutare la capacità tecnico-organizzativa del centro del trapianto cardiaco e poter esprimere un giudizio di idoneità delle strutture e del personale, al fine di consentire la realizzazione di un adeguato programma di trapianti;

che la relazione scritta è favorevole all'autorizzazione al trapianto di cuore;

che il responsabile della direzione generale degli ospedali, professor Polizzi, ha preparato la relazione tecnica esprimendo parere favorevole all'autorizzazione al trapianto di cuore a Catania;

che presso il Consiglio superiore della sanità, presieduto dal professor Zannini, da qualche mese è posto all'ordine del giorno per la trattazione tale argomento, senza però alcun esito;

che il Governo regionale siciliano, su proposta dell'assessore alla sanità, ha nominato recentemente una commissione regionale per i trapianti di organo;

che assieme auspicano che il riconoscimento ministeriale prescritto possa essere accelerato il più possibile, al fine di conseguire una uniformità di interventi oltre che nel nostro paese anche in tutta la Sicilia,

l'interrogante chiede di conoscere i motivi del ritardo della autorizzazione ministeriale relativamente ai trapianti di cuore per il centro di Catania, nonostante la esistenza, unanimemente riconosciuta dalla commissione, di tutte le condizioni favorevoli, che forniscono ampie garanzie sia in ordine all'adeguamento delle strutture sia in ordine alla presenza delle necessarie capacità professionali.

Infine l'interrogante, nel ritenere che questo costituisca un atto di giustizia per tutti i siciliani sofferenti, si domanda quando potrà essere donato un cuore siciliano e poi trapiantato ad un siciliano nella sua terra.

(4-02392)

SPETIČ. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per sapere:

se sia a conoscenza del fatto che in Umbria sarebbe stata avviata un'esperienza di scuola bilingue - cioè con lingue d'insegnamento italiana e tedesca - consentendo così la conservazione di una piccola comunità tedesca stabilitasi in quella zona;

se tale scuola goda del riconoscimento dello Stato e dei relativi finanziamenti, previsti per le scuole private;

qualora la risposta risultasse affermativa, quali condizioni particolari abbiano invece impedito un simile riconoscimento statale al centro scolastico bilingue di San Pietro al Natisone (Udine), che ultimamente rientra persino nell'ambito dei programmi sperimentali riconosciuti e sostenuti dalla CEE.

(4-02393)

SPETIČ. - *Al Ministro dell'interno e al Ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento.* - Per sapere:

se siano a conoscenza del fatto che il comune di Trieste avrebbe inviato ai propri dipendenti istruzioni relative alla certificazione anagrafica e l'indicazione del luogo di nascita omettendo la sigla YU (Jugoslavia), relativa ai territori ceduti in seguito al trattato di pace del 1947, di cui alla proposta di legge approvata recentemente dalla Camera dei deputati ma non ancora esaminata dal Senato della Repubblica;

se non ritengano tale atteggiamento quanto meno fuori luogo ed irriguardoso nei confronti di un ramo del Parlamento e della sua potestà ed autonomia legislativa;

se non intendano richiamare il comune di Trieste ed eventualmente anche altri enti locali ad evitare azioni ed atteggiamenti intempestivi, sospendendo, fino all'approvazione di un testo definitivo, l'attuazione di norme ancora inesistenti e quindi non definite.

(4-02394)

POLLICE. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che il treno n. 11411 che parte da Piacenza alle ore 6,59 e arriva a Parma alle ore 7,58 viaggia costantemente in ritardo;

che questo treno viene utilizzato prevalentemente da pendolari (studenti ed operai) che vengono così a trovarsi in difficoltà nei luoghi di lavoro e di studio, dovendo giustificare il ritardo del treno,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire per ovviare a questo inconveniente.

(4-02395)

PETRARA. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che, allo scopo di sopperire alle gravi carenze di personale dell'ex carriera direttiva presso gli uffici dei provveditorati agli studi e delle sovrintendenze scolastiche, fu varata dal Parlamento la legge 11 ottobre 1986, n. 699, recante «norme per la copertura per i posti di organico vacanti degli uffici periferici della pubblica istruzione», introducendo l'obbligo da parte del Ministero della pubblica istruzione di indire i relativi concorsi entro le date del 30 marzo 1987 e del 30 marzo 1988;

che in più occasioni si è ribadito da parte ministeriale che non risulta

possibile dare attuazione alle disposizioni contenute nella legge 11 ottobre 1986, n. 699, in quanto si è ritenuto di applicare le norme contenute nei provvedimenti legislativi emanati in precedenza (legge n. 285 del 1977 e successive modificazioni, legge n. 270 del 1982, decreto-legge 28 giugno 1988, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1988, n. 353);

che le unità di personale dell'ex carriera direttiva (settimo e ottavo livello e direttori e direttori aggiunti di divisione) «assegnate di diritto» ammontano a 310, a fronte di un organico di 527 unità spettanti agli uffici dell'amministrazione periferica;

che tale grave situazione continua a pesare sulla normale funzionalità degli uffici scolastici periferici soprattutto dell'Italia settentrionale, ove maggiormente si registra la carenza di personale dell'ex carriera direttiva, creando anche un notevole malcontento tra il personale direttivo, al quale viene negato il diritto di trasferirsi ad altra sede,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare per assicurare la funzionalità degli uffici scolastici periferici e garantire il pieno diritto di trasferimento al personale in possesso dei requisiti di legge;

l'orientamento del Ministro in indirizzo in ordine all'attuazione delle norme contenute nella legge 11 ottobre 1986, n. 699, relativamente alla copertura dei posti di organico vacanti degli uffici periferici della pubblica istruzione.

(4-02396)

BERTOLDI, TARAMELLI, MACIS, MAFFIOLETTI. - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso:

che finalmente, dopo 18 attentati, una bomba ad una scuola ed una in una chiesa sembra in parte strappato il velo di impunità che ha coperto finora tutto il disegno criminale terroristico in Alto Adige;

che in questi giorni infatti l'intervento della polizia criminale e dei servizi di sicurezza austriaci, nelle indagini per la catena di attentati terroristici in Alto Adige, ha portato all'arresto di alcune persone coinvolte ed al fermo di altre;

che è stato arrestato Karl Ausserer, cittadino italiano condannato per strage a 24 anni, ancora per gli attentati degli anni '60, e riparato da allora in Austria, arresto avvenuto perchè il suddetto era coinvolto negli attentati, oltre che per apologia del reato di terrorismo;

che è stato arrestato il cittadino austriaco Josef Gredler, imputato di detenzione e trasporto di 115 chilogrammi di esplosivo, consegnato all'Ausserer;

che è stato fermato Reinhard Ausserer, figlio del precedente, appartenente ad una delle organizzazioni neonaziste, riconosciuto come chi ha consegnato il volantino di rivendicazione degli attentati firmato «Ein Tirol»;

che è stato arrestato e poi rilasciato per trascorsa flagranza il cittadino italiano, abitante in Val Venosta (Bolzano), Karl Zwischenbrugger, condannato per reati comuni e riparato in Austria;

che in merito agli arrestati il giornale di Vienna «Kurier» dell'8 novembre 1988 riporta che Karl Ausserer sarebbe entrato in Alto Adige più volte ed anche in data recente;

che Karl Zwischenbrugger sarebbe stato in Alto Adige una settimana fa, incontrando elementi locali;

che lo stesso «Kurier» sarebbe stato informato da una telefonata che la polizia austriaca avrebbe mancato per poco l'arresto di un altro coinvolto negli attentati, che avrebbe abbandonato in un albergo di Innsbruck una custodia per armi, proiettili, elenchi di nomi e volantini di rivendicazione,

gli interroganti chiedono di sapere:

se gli arresti in Austria siano frutto del lavoro congiunto della sola magistratura di Bolzano con gli organismi austriaci o siano il primo risultato del lavoro della commissione mista italo-austriaca contro il terrorismo;

se corrisponda al vero che le autorità austriache sono state informate e sollecitate ad intervenire solo in data 27 agosto 1988, come dichiara il Ministro austriaco responsabile;

se corrisponda a verità che il latitante Karl Ausserer, mai estradato dall'Austria, ha potuto recarsi in Alto Adige più volte senza essere fermato;

se corrisponda a verità che il pregiudicato Karl Zwischenbrugger è rientrato recentemente in Alto Adige ed ha avuto contatti con ambienti locali;

quali siano le possibili iniziative politico-diplomatiche per assicurare alla giustizia italiana i responsabili ora arrestati in Austria;

se corrisponda a verità il ritrovamento delle rivendicazioni nell'albergo di Innsbruck;

se abbiano fondamento le indiscrezioni dei servizi segreti inglesi, riportati dal «Kurier», su un preteso disegno di destabilizzazione della provincia cerniera d'Europa, l'Alto Adige, da parte di forze eversive di destra, anche neonaziste europee;

se il risultato positivo della collaborazione con la polizia austriaca intervenuta negli ambienti estremistici e neonazisti che esplicitamente sostengono il terrorismo possa essere seguito da identica collaborazione politico-diplomatica con la Germania federale, dove ambienti estremistici sono ugualmente ed esplicitamente coinvolti non solo nell'apologia ma anche nel sostegno del terrorismo;

se non si ritenga, proprio per la dimostrata dimensione sovranazionale del terrorismo in Alto Adige, di rinnovare ed irrobustire la direzione ed il coordinamento delle forze preposte alla prevenzione ed alla repressione.

(4-02397)

TRIPODI, MESORACA, GAROFALO, ALBERTI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* - Premesso:

che circa 350 lavoratori occupati nella costruzione della grande diga in contrada Castagnara nel territorio di Galatro (Reggio Calabria) sono stati licenziati dal consorzio di imprese denominato FELODI;

che il licenziamento viene motivato con l'esaurimento dei lavori inizialmente appaltati e finanziati, in quanto la perizia suppletiva e di completamento, che è stata approvata in linea tecnica, attende ancora la decisione definitiva dell'Agenzia per il Mezzogiorno;

che la grande diga dovrà essere necessariamente completata e perciò non è possibile bloccare i lavori a metà della costruzione, trattandosi di un grande invaso per la raccolta di circa 30 milioni di metri cubi di acqua che

dovrebbe servire sia alla irrigazione di decine di migliaia di ettari nella Piana di Gioia Tauro sia alla produzione di energia elettrica;

che, contro il licenziamento dei lavoratori, le organizzazioni sindacali, con il sostegno delle forze politiche e delle istituzioni locali, hanno attuato manifestazioni di lotta in diversi centri e hanno deciso di portarsi a Roma;

che tale situazione ha determinato un giustificato stato di tensione che potrebbe sfociare in atti incontrollabili per la possibile infiltrazione di forze estranee ai lavoratori,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali misure saranno adottate per giungere rapidamene alla definitiva approvazione della citata perizia e alla ripresa dei lavori di completamento dell'invaso;

se i relativi finanziamenti siano stati già previsti e quindi stanziati per il completamento dell'invaso;

se il Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno non ritenga di intervenire per predisporre la progettazione e il finanziamento delle canalizzazioni e delle opere irrigue, al fine di consentire l'immediato uso dell'acqua non appena il futuro invaso sarà completato.

(4-02398)

SPETIČ. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Per sapere:

se sia a conoscenza del fatto che la televisione austriaca ORF ha comunicato in questi giorni la data d'inizio delle trasmissioni in lingua slovena destinate alla minoranza di tale lingua abitante nella regione della Carinzia e che probabilmente tali trasmissioni saranno captate anche dagli sloveni, cittadini italiani, abitanti nella Valcanale ed a Tarvisio, in provincia di Udine;

quale sia il giudizio del Governo italiano, anche in relazione al fatto che analoghe trasmissioni sono state previste, per la minoranza slovena in Italia, già nella legge n. 103 del 1975 e mai attuate, anche per l'incomprensibile timore che tali trasmissioni potessero contribuire all'elevazione culturale ed al rafforzamento della coscienza etnica delle popolazioni slovene della provincia di Udine, che ora vedranno realizzato tale diritto da emittenti straniere, collocate a ridosso del confine, come l'ORF austriaca, Telecapodistria e TV Lubiana, meno che dalla RAI, che vi era tenuta per legge ben 12 anni fa.

(4-02399)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Per conoscere, in relazione al tragico incidente del DC9 caduto ad Ustica il 27 giugno 1980 e alla sparizione dei documenti sulla registrazione delle tracce aeree del centro *radar* di Marsala, se siano stati fatti i confronti con il centro *radar* di Siracusa e se vennero presi dall'allora Ministro della difesa, Lagorio, esemplari provvedimenti disciplinari nei riguardi di chi, in modo veramente incosciente, sospese la registrazione delle tracce aeree in volo per dar corso ad una esercitazione interna di simulazione, esercitazione che poteva sicuramente essere eseguita nella nottata nelle ore libere del traffico aereo, sempre che questa versione dei fatti sia vera e non frutto di un depistaggio (questione evidentemente della massima importanza da accertare, in relazione all'inqui-

namento dei servizi segreti che, a proposito delle cause della vicenda, suggerirono subito il nome del terrorista Affaticato): tuttavia questo non è certo il primo caso di sparizione di documenti dal Ministero della difesa. Come infatti si legge nella interrogazione presentata dal sottoscritto il 28 aprile 1988 (4-01526): «Il Ministro della difesa all'epoca del contratto, Ruffini, aveva avanzato pesanti riserve sul contratto stesso, come risulta dagli atti della Commissione bicamerale sopracitata. I documenti del ministro Ruffini tra l'altro furono fatti sparire dall'archivio della segreteria generale del Ministero della difesa», e nella interrogazione 4-01601 in cui si legge: «Il Ministro della difesa all'epoca della stesura del contratto manifestò gravissimi dubbi sulla regolarità del contratto alla Commissione parlamentare di inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti, presieduta dall'onorevole Ariosto (i documenti dell'onorevole Ruffini sparirono poi dagli uffici della segreteria generale del Ministero della difesa e non si è avuta ancora risposta alle interrogazioni che denunciavano questo fatto di inaudita gravità)» ... «La citata Commissione parlamentare dichiarò all'unanimità che la ditta aveva ricevuto una commessa la quale prevedeva una potenzialità 60 volte superiore a quella effettivamente posseduta». La Commissione parlamentare bicamerale d'inchiesta aveva chiesto, con una lettera al Ministro della difesa, Lagorio, a seguito di una decisione presa all'unanimità dai 20 deputati e 20 senatori che ne facevano parte, di prendere provvedimenti disciplinari severissimi nei riguardi di chi aveva fatto sparire i documenti ed aveva ripetutamente riferito il falso alla Commissione di inchiesta, asserendo che tali documenti non esistevano.

Fu solo grazie al fatto che il ministro Ruffini, lasciando il Ministero, aveva tenuto per sè una fotocopia di questi documenti, che la Commissione difesa venne casualmente a sapere, purtroppo solo tre giorni prima della sua chiusura, che questi documenti esistevano, e ne venne in possesso quando ormai i lavori erano chiusi, sì che non potè farne uso e l'unico atto possibile fu quello, nel giorno della chiusura della Commissione stessa, di scrivere la citata lettera al ministro Lagorio.

Inoltre risulta arrogante, falsa, incompleta, sviante e superficiale la risposta del Ministro della difesa, Zanone, alla interrogazione 4-01526 sopra citata, secondo cui «quanto ai documenti contenenti le valutazioni del Ministro *pro tempore*, onorevole Ruffini, gli stessi sono stati portati a conoscenza della Commissione parlamentare di studio sulle commesse militari e pertanto è rimasta ininfluente la circostanza che gli originali (trattavasi peraltro di atti non assunti al protocollo) non siano stati rintracciati».

A prescindere dal fatto che questa vicenda conferma platealmente i dubbi espressi dal Ministro del tesoro, Amato, circa la lealtà dei rapporti tra Forze armate e Parlamento, c'è da osservare quanto segue:

1) la risposta fornita dal ministro Zanone è in primo luogo falsa. Infatti documenti che solo per mero caso (o forse, meglio, per la sospettosa prudenza) il Ministro della difesa, Ruffini, aveva conservato presso di sè in fotocopia, entrarono in possesso della Commissione parlamentare di inchiesta durata molti mesi, quando ormai la Commissione stava chiudendo, sì da non poter essere utilizzati come è stato chiaramente scritto nella lettera inviata al ministro Lagorio. È quindi completamente falsa l'affermazione del

ministro Zanone secondo cui il non invio dei documenti è «rimasto ininfluente» nei riguardi dei lavori della Commissione, anzi ebbe una influenza decisiva, perchè la Commissione non venne a sapere, durante tutti i suoi lavori, dei pesantissimi sospetti avanzati sulla commessa dal ministro Ruffini, che portarono poi il Ministero della difesa all'ordine di rescissione con la ditta Intermarine, rescissione che peraltro non fu effettuata da Navalcostarmi per cause che ancora oggi sono avvolte dal mistero e che dovrebbero indurre il Ministro della difesa ad aprire una immediata inchiesta amministrativa interna;

2) la risposta è fuorviante quando afferma che gli atti non furono assunti a protocollo, ponendosi con questo fatto chiaramente le premesse per rendere attuabile la sparizione e non rendendosi più possibile eventualmente rintracciarli attraverso il protocollo. C'è da chiedersi se il segretario generale della Difesa all'epoca, generale Moizo (e i suoi successori), siano stati interrogati formalmente per fornire spiegazioni sulla sparizione dei documenti del Ministro della difesa, Ruffini, i quali documenti mettevano in evidenza che ogni irregolarità che sarebbe successivamente emersa nel contratto (che egli firmava praticamente sotto imposizione) sarebbe stata da addebitarsi a chi questo contratto aveva voluto, e cioè alla segreteria generale della Difesa e a Navalcostarmi;

3) la risposta è del tipo «dove vai son cipolle», cioè totalmente e irresponsabilmente elusiva, in quanto non dà riscontro al quesito essenziale se i provvedimenti richiesti all'unanimità dalla Commissione bicamerale di inchiesta (che aveva, lo si ricordi bene, poteri analoghi a quelli di un giudice) vennero adottati, oppure se la richiesta del Parlamento, espressa in modo inequivocabile, venne totalmente trasgredita dal Ministro *pro tempore*, Lagorio, e dai suoi successori (anche se questo è il senso che pare possa evincersi dalla risposta).

I gravissimi occultamenti di verità, depistaggi dalle indagini in corso sulla inchiesta Intermarine, la copertura dei responsabili, oltre che il completo disprezzo dei deliberati del Parlamento, fanno chiedere quali interessi stavano dietro alla commessa che ha portato tra l'altro alla presidenza dell'Intermarine l'ammiraglio Andrea Gionso, già alto dirigente di Navalcostarmi, l'ente che stipulò il contratto con la ditta (era tra l'altro il periodo in cui il capo di Stato maggiore della Marina e poi della Difesa era l'ammiraglio Torrisi).

Per conoscere infine:

se non si ritenga che, se documenti di grandissimo impatto, come quelli relativi al caso Intermarine del Ministro della difesa, Ruffini, che denunciavano fin dall'inizio delle procedure per l'avvio del contratto le gravissime irregolarità che si intravedevano già da allora, sono stati fatti sparire e i colpevoli non sono stati puniti, nonostante l'avviso di una Commissione bicamerale di inchiesta del Parlamento, quale fiducia si possa avere nelle documentazioni, concernenti un caso gravissimo come quello del DC9 di Ustica;

se non si ritenga opportuno un richiamo al Ministro della difesa per una maggiore correttezza nei riguardi delle risposte che fornisce al Parlamento.

(4-02400)

SPETIČ. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso:

che la legge 31 ottobre 1966, n. 935, aveva abrogato il divieto vigente in periodo fascista di imporre nomi stranieri ai bambini di cittadinanza italiana;

che nell'articolo 2 di questa legge si stabilisce pure che tali «nomi stranieri che siano imposti ai bambini aventi la cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell'alfabeto italiano con la estensione alle lettere J, K, X, Y, W» e che «se si tratta di bambini appartenenti a minoranze linguistiche comunque riconosciute i nomi possono essere espressi nelle lettere anzidette anche con i segni diacritici propri dell'alfabeto della lingua di appartenenza»;

che appare chiaro trattarsi dei segni diacritici propri delle lingue slovena e croata (cioè dell'alfabeto chiamato «gajica»), relativi alle sole lettere C, S e Z, che diventano così le lettere Č, Š e Ž, conosciute ormai anche dalle tipografie minori e dai giornali quotidiani;

che tali lettere sono riproducibili anche con tecniche moderne dagli stessi *computers*, come sperimentato da anni dall'anagrafe del comune di Trieste e di altri comuni della regione Friuli-Venezia Giulia,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della circolare inviata dalla direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (direzione centrale IV, divisione 47) del Ministero dei trasporti in data 1° agosto 1988, relativa alla compilazione meccanografica dei documenti (patenti di guida, carte di circolazione, eccetera) in cui candidamente si riconosce la prassi di omettere i segni diacritici di cui sopra invocando – quale causa giustificativa – l'impossibilità delle macchine elettroniche di riprodurre tali accenti. Pertanto, di fronte alle legittime proteste degli interessati, l'amministrazione cerca di aggirare l'ostacolo giuridico con disquisizioni sul significato dei termini «devono» e «possono», presenti nella legge invocata, quasi ad intendere l'esistenza di due categorie di cittadini italiani, quelli con nome straniero comprendente le lettere «dovute» (J, K, Y, X, W) e quelli con nomi contenenti lettere aventi segni diacritici «facoltativi»: del resto nemmeno l'estensore della circolare appare troppo convinto della propria argomentazione se, nella conclusione, afferma che «si consente che sui documenti emessi o predisposti meccanograficamente da questa amministrazione gli interessati integrino eventualmente i nomi di origine straniera con i segni diacritici risultanti dal certificato di residenza»;

se non ritenga necessario annullare la circolare, alquanto incauta, in cui l'estensore consente la palese violazione di una legge della Repubblica obbligatoria per tutti i cittadini e per le amministrazioni deputate all'emissione di documenti in primo luogo. La prassi dell'anagrafe del comune di Trieste sta a dimostrare che è possibile, con minimo sforzo e spesa, predisporre la stampa dei nomi con gli accenti diacritici presenti su tre lettere dell'alfabeto: pare infatti errato consentire la modifica dei documenti da parte degli interessati, che si espongono così al sospetto di aver falsificato i propri documenti, mentre il pubblico ufficiale, che emette e certifica con la propria firma dei documenti incompleti e comunque graficamente non corrispondenti ai certificati consegnati, commette un reato di falso in atto pubblico e lede il diritto del cittadino alla propria identità, simbolicamente compresa nel proprio nome;

se non intenda provvedere affinchè ai cittadini di cui sopra vengano rilasciati i documenti con l'indicazione precisa dei loro dati anagrafici, sia modificando il programma di base dei *computers* che delegando i pubblici ufficiali alla compilazione dei documenti a mano, qualora ciò si rendesse necessario in forza della citata legge. Pare infatti inconcepibile e giuridicamente inaccettabile che sia lasciato alla discrezione dei singoli la scelta di possedere documenti veritieri o incompleti: è infatti risaputo quante e quali siano, in certe circostanze, le pressioni psicologiche sui cittadini ed il loro timore di fronte alla possibilità di compiere reati, ancorchè inesistenti; l'amministrazione del Ministero si sta infine esponendo, con tale prassi, alla possibilità di contestazioni giuridiche, anche in sede penale, per l'avvenuta discriminazione dei cittadini e l'arbitrio instaurato nel campo della certificazione che non ha soltanto un valore interno ma europeo ed internazionale.

(4-02401)

MEZZAPESA. - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - In riferimento al decreto ministeriale n. 535 del 29 dicembre 1987, con cui si prorogava al 30 marzo 1988 la cassa integrazione guadagni straordinaria per i lavoratori delle aziende tessili ex Serio ed ex Contegiacomo di Putignano (Bari), al fine di riorganizzare e ammodernare il settore del tessile da tempo in crisi, l'interrogante chiede di conoscere:

quali provvedimenti siano stati messi in opera a tal fine, per corrispondere allo spirito con cui il legislatore approvò la legge n. 452 del 1987;

se intanto non sia il caso di provvedere ad una congrua proroga della cassa integrazione guadagni in vista delle predette finalità.

(4-02402)

SALERNO. - *Al Ministro dell'interno e al Ministro senza portafoglio per i problemi delle aree urbane.* - Premesso:

che il traffico automobilistico nei grandi centri urbani - e in modo particolare a Roma - ha raggiunto livelli non più tollerabili, sia per i tempi di percorrenza che determinano gravi ripercussioni sulla produttività, sia per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico;

che i provvedimenti sin qui adottati o che potranno essere presi in futuro (chiusura dei centri storici, isole pedonali, targhe alterne, eccetera) appaiono di scarsa utilità e comunque sono tutt'altro che risolutivi nei confronti degli obiettivi che si vogliono raggiungere;

considerato che nemmeno i pubblici servizi di trasporto, ancorchè sviluppati e potenziati, potranno garantire un concreto alleggerimento della pressione automobilistica,

si chiede di conoscere le ragioni per le quali non viene presa in considerazione la opportunità di affrontare il problema anche in altro modo, cioè con un aumento massiccio - si intende nell'ordine di alcune decine di migliaia - del numero dei *taxi*, naturalmente adottando tariffe basse per l'utente attraverso particolari incentivi per gli addetti al servizio. A Roma, attualmente, circolano complessivamente 5.300 *taxi* suddivisi in tre turni nelle ventiquattro ore, vale a dire meno di 2.000 a turno, un numero quindi

del tutto insufficiente per una grande metropoli, e per di più con tariffe tutt'altro che abbordabili per il cittadino medio. Viceversa, superando ogni egoistico interesse corporativo, che sino ad oggi è sempre riuscito a prevalere (ad esempio, a Roma, nuove licenze per auto pubbliche vengono rilasciate in numero limitatissimo e comunque a distanza di anni) si dovrebbe consentire ad alcune decine di migliaia di *taxi* di operare a tariffe contenute: ciò potrebbe rappresentare un modo nuovo, ma concreto e realistico, di affrontare un problema altrimenti insolubile.

(4-02403)

POLLICE. – *Ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia.* – Premesso che a precedenti interrogazioni è stato risposto definendo le questioni poste troppo generiche, dimostrando ancora una volta di non saper cogliere il senso delle cose, che resta quello di richiamare l'attenzione sul modo «disinvolto» con il quale vengono curati, nelle Forze armate, sia i concorsi sia la problematica connessa alle promozioni, si chiede di sapere se sia loro noto che:

1) il guardiamarina di complemento Luciano Casalini ha partecipato al concorso 1984 per l'ammissione di tre guardiamarina commissari in servizio permanente effettivo, svolto nel periodo marzo-maggio 1984, classificandosi al quarto posto e risultando quindi primo degli idonei non vincitori. Resta da accertare perchè l'ispettorato logistico, avendo richiesto ed ottenuto da Maristat, con foglio 00913 del 10 febbraio 1984, l'aumento del decimo dei posti messi a concorso per «la nota deficienza numerica degli ufficiali commissari rispetto alle esigenze tabellari», il 24 maggio 1984, con foglio 03054, a concorso ormai espletato e allorchè era noto, almeno al suddetto ispettorato, l'ordine di graduatoria dei vincitori, richiedeva di ritenere nulla la richiesta avanzata con il foglio del 10 febbraio. Al problema si interessarono al tempo alcuni senatori con una interrogazione e il giornale «Paese Sera» del 4 febbraio 1985, con una lettera dell'interessato diretta al direttore.

Il presidente della commissione d'esame era il capitano di vascello Giovanni Anfossi che, essendo il capo divisione della prima divisione della direzione generale del personale della Marina, forse non era la persona più adatta a ricoprire l'incarico: membri di essa erano il capitano di fregata Francucci Piero e il capitano di Corvetta commissariato Natale Leonardo, segretario il direttore di ragioneria Sergio Moghetti.

Ma non è tutto. Il primo della graduatoria di merito rinunciò alla nomina; pertanto doveva essere invitato il Casalini per completare il numero dei vincitori e per rendere meno oneroso un corso che aveva già un rapporto costo/efficacia molto gravoso.

Ma, nonostante che l'amministrazione fosse sin dall'estate a conoscenza della rinuncia fatta più volte con comunicazione verbale dal concorrente Francesco Milazzi e nonostante l'interesse del Casalini, a conoscenza dell'evento, si è voluto ignorare il tutto e ci si è mossi solo quando il 7 novembre 1984 l'accademia navale ha comunicato la mancata presentazione di uno dei vincitori.

Nella sua risposta alla interrogazione, l'amministrazione ha sostenuto, in un impeto di legalità, che, essendo stato registrato alla Corte dei conti il verbale di decadimento della nomina del Milazzi solo il 6 febbraio 1985, a

corso integrativo già svolto per più della metà della sua durata, con gli esami intermedi in alcune materie già sostenuti dai restanti frequentatori, si è deciso di avvalersi della possibilità concessa all'amministrazione dall'articolo 8 del testo unico n. 3 del 1957.

Se questa dovesse essere la vera ed unica giustificazione, bisognerebbe chiedersi:

a) come mai tale rigido criterio non viene adottato per i concorsi d'ammissione all'Accademia navale ed alle scuole allievi sottufficiali per i quali i vincitori, che iniziano il corso nel periodo fine settembre - prima decade d'ottobre, hanno tempo per presentare i documenti fino alla primavera dell'anno seguente e dove la registrazione del decreto dei vincitori alla Corte dei conti non avviene mai prima della conclusione del primo anno di corso;

b) perchè mai è stato e viene concesso ai frequentatori del corso integrativo che dovessero ammalarsi per un lungo periodo, di essere aggregati al corso successivo, continuando nel frattempo a prestare regolare servizio presso le destinazioni d'impiego;

c) come si giustifica l'orientamento assunto nei confronti del Casalini se gli ufficiali che nel passato e attualmente non superano il corso integrativo, essendo questo un corso informativo e non formativo, non solo continuano a permanere nella Forza armata, ma conservano il posto di merito acquisito nella graduatoria al termine del concorso;

2) il guardiamarina di complemento Francesco Torrisi ha partecipato al concorso 1980 per l'ammissione di 13 guardiamarina di Stato maggiore in servizio permanente effettivo del ruolo speciale, svolto nel periodo settembre-ottobre 1980, classificandosi al quindicesimo posto e risultando quindi il secondo degli idonei non vincitori. L'ufficiale ha riportato il voto di 12/20 (il più basso) nella prova scritta di cultura generale, di 15/20 (inferiore alla media) nella prova scritta di cultura professionale, di 19/20 (la massima) nella prova orale e di 12,30/20 (la minima) nella valutazione dei titoli.

Per ossequio al capo di Stato maggiore della Difesa del tempo, del quale l'ufficiale non era solo un omonimo, la direzione generale del personale della Marina applica illegittimamente l'aumento del quinto dei posti messi a concorso e con messaggio 19479 del 4 novembre 1980, diretto al comando di Augusta, dichiara il Torrisi vincitore e lo invita a far pervenire l'atto di accettazione con la prevista documentazione, cosa che l'interessato, preavvertito, effettua con estrema prontezza (foglio sg/5994 del 7 novembre 1980 del comando di Augusta). Intanto l'illegale svolgimento del concorso aveva richiamato l'attenzione di alcuni parlamentari e della stampa, per cui l'amministrazione si vede costretta a rivedere la sua posizione e con messaggio 19606 del 7 novembre, diretto al comando di Augusta, comunica all'interessato che «in applicazione aumento decimo posti at concorso anzichè quinto pregasi ritenere nullo mio 19479 novembre 4» e restituisce la documentazione pervenuta in data 15 novembre, con foglio 11/242754. Si fa notare che, essendo il corso integrativo iniziato quell'anno il 20 novembre, si esclude che possano esserci stati i tempi tecnici per la registrazione del previsto decreto di nomina, per cui appare ancora più evidente quanto pretestuosa fosse la giustificazione dell'amministrazione nel caso Casalini;

3) il guardiamarina di complemento Massimo Gianelli ha partecipato al concorso per titoli 1985 per l'ammissione di 38 guardiamarina provenienti

dal settantottesimo corso AUC per diplomati svolto il 26 marzo 1985, classificandosi al quarantaduesimo posto e risultando quindi il quarto degli idonei non vincitori.

All'ufficiale, la commissione composta dal contrammiraglio Giovanni Anfossi (presidente) e dai capitani di vascello Eugenio Sicurezza ruolo capitaneria, Leopoldo Cerminara ruolo medico, dal capitano di fregata ruolo commissariato Catalano Mongelli e dal capitano di corvetta ruolo genio navale Giuseppe Silanos (membri), assegnò i seguenti voti: 19/30 nelle qualità morali, di carattere e fisiche; 20/30 nelle qualità professionali e 27/30 nelle qualità intellettuali.

V'è subito da dire che la commissione ha giudicato sulla scorta della seguente documentazione:

graduatoria definitiva stilata il 19 maggio 1984 al termine del corso presso l'Accademia navale dove gli allievi vengono giudicati con un unico metro e dove il Gianelli è classificato nono su 106;

graduatoria definitiva stilata il 20 novembre 1984, al termine del tirocinio da aspirante guardiamarina, sempre dall'Accademia navale, e quindi sempre con unico metro di valutazione, dove il Gianelli guadagna ben sei posti passando dal nono al terzo posto della graduatoria;

due rapporti informativi, uno di nave Alicudi relativo al periodo 9 agosto 1984-9 ottobre 1984, in cui è detto testualmente: «giovane guardiamarina di complemento in possesso di buona preparazione professionale relativamente al grado. Serio, accurato, preciso e fedele esecutore degli ordini del comando si è rapidamente inserito nella vita di bordo fornendo un ottimo rendimento. Di carattere gioviale e simpatico ha molta cura della persona e della divisa; per il complesso delle sue qualità lo ritengo un buon ufficiale possibile di ulteriore miglioramento» e uno di Maricentro La Spezia relativo al periodo 31 ottobre 1984-12 febbraio 1985, in cui è detto: «ufficiale dotato di ottime qualità morali, militari e di carattere che ha espletato l'incarico di ufficiale addetto all'inquadramento reclute, dimostrando di possedere un'ottima preparazione tecnico-professionale. Nei rapporti con il personale alle sue dipendenze ha evidenziato tatto e giusta autorità, traendone il massimo rendimento. Giovane guardiamarina, serio, attivo, animato di uno spiccato senso del dovere e della disciplina».

Orbene con soli questi elementi l'ufficiale, valutato questa volta con soli 52 colleghi dei 106 precedenti, è stato collocato inspiegabilmente al quarantaduesimo posto ed è stato ripescato solo perchè i posti sono stati elevati a 40 per il recupero di due vacanze verificatesi nel concorso precedente e perchè si sono avuti due rinunciatari da parte di candidati che lo precedevano in graduatoria.

Anche questo ingiustificabile e inqualificabile comportamento è stato denunciato in Parlamento con le interrogazioni 4-09146 del 17 aprile 1985 e 4-11300 del 2 ottobre 1985, alla prima delle quali si rispondeva che la graduatoria era stata influenzata dalla scarsa attività d'imbarco svolta dall'interessato.

Quando poi, con la seconda interrogazione, si evidenziò che:

1) le qualità morali, di carattere e fisiche non sembravano intimamente connesse con il lungo o breve periodo d'imbarco;

2) che le motivazioni, incontrollate ed incontrollabili, per le quali l'amministrazione invia ora l'uno ora l'altro dei suoi ufficiali, in imbarco o a

terra, non devono e possono condizionare le legittime aspirazioni degli interessati;

3) altri ufficiali, quali ad esempio i guardiamarina Franco Ottaviani, Giuseppe Nicolosi e Paolo Conti (diciassettesimo, quarantunesimo e cinquantaquattresimo in quella graduatoria di merito della quale il Gianelli occupava il terzo posto) erano venuti a sopravanzare largamente l'interessato, pur non avendo alcun giorno di imbarco; l'amministrazione, forse all'insaputa del proprio Ministro, ha ritenuto di non dover rispondere;

3) il concorrente scuole allievi sottufficiali Nazario Leggeri ha partecipato al concorso 1985/B per l'ammissione alla scuola allievi sottufficiali in qualità di volontario nel periodo giugno-agosto 1985. Sottoposto a visita medica presso Marinferm Venezia il giorno 11 giugno, è stato dichiarato non idoneo per *deficit* visivo in entrambi gli occhi. Avverso l'esito della visita medica il padre ha opposto ricorso al quale Maripers, con foglio 11/4078 del 6 agosto, ha risposto di essere spiacente «dover comunicare che non è possibile aderire alla sua richiesta in quanto le commissioni visite mediche di Marinferm Napoli e Venezia hanno terminato i lavori il 28 giugno ultimo scorso.

I giudizi emessi di accertamento alla visita medica sono definitivi ed inappellabili, giusto articolo 5 del capitolo 2 del Ministero della difesa *...omissis...*».

Ma quando un senatore della maggioranza, notoriamente portavoce in Parlamento dei desideri e degli interessi, non sempre legittimi, dell'amministrazione, perorò la causa del giovane, questi venne sottoposto a visita medica superiore, dichiarato idoneo, sia alla visita medica sia alla prova psicoattitudinale e quindi ammesso alla scuola (fogli 2/11355 dell'8 agosto 1985 del Marispesan e 21/196225 del 15 agosto 1985 della segreteria particolare del direttore generale di Maripers).

Essendo venuti a trattare del corpo medico militare che tanto fa parlare di sè in questi ultimi tempi, non può sottacersi il caso del tenente di vascello ruolo medico Pierdamiano Loiacono che, dopo aver seguito un corso poliennale per specializzarsi in radiologia, dopo anni di trattamento di missione con spese di iscrizione ed acquisto di libri sostenute dall'amministrazione, e dopo essere stato impiegato, quale specialista, nella commissione medica per l'ammissione in Accademia navale, si è scoperto solo nel gennaio 1984 aver superato un solo esame del suddetto corso di specializzazione; cosa dire poi del caso dell'aspirante dell'accademia di sanità militare interforze Emilio Fracasso che, promosso da allievo ad aspirante nel novembre 1980, si accertava solo nel 1984 non aver superato l'esame di istologia, indispensabile per ottenere la suddetta nomina. L'esame verrà sostenuto e superato presso l'università di Pisa solo il 21 ottobre 1981, un anno dopo la illegittima nomina.

Si chiede se il Ministro della difesa non ritenga di accertare i suddetti casi ed eventualmente di rispondere in materia. Estremo significato acquisterebbe in questo contesto accertare quali provvedimenti sono stati adottati dalla gerarchia dinanzi al verificarsi di così gravi azioni che certamente finiscono con il configurarsi in ipotesi di reato penale.

Tutto ciò premesso, si chiede al Ministro di grazia e giustizia se anch'egli, come il Consiglio di Stato (parere 14/85 del 14 maggio 1985), ritiene che il giudice non può sostituirsi in nessun caso agli organi preposti perchè

difetterebbe, oltretutto, di quella esperienza professionale e di quella capacità di giudizio specifica necessaria per valutare l'attitudine a rivestire un certo grado militare e ad assolvere le funzioni connesse e che comunque l'amministrazione ha un potere ampiamente discrezionale il cui unico limite è costituito dall'interesse pubblico specifico che deve essere perseguito ed in funzione del quale è conferito il potere.

Si tratta di parole e concetti certamente vuoti e vani se non si indica poi con quali strumenti si dovrà effettuare il controllo, per essere sicuri che l'interesse pubblico specifico venga perseguito. Certamente tale interesse non è stato salvaguardato nei casi dei generali Fanali, Santovito, Musumeci, Giudice, Lo Prete, e tanti altri. Il Consiglio di Stato preferisce ignorare tutto ciò e non lo sfiora il sospetto neanche quando emerge in alcuni processi che solo l'intervento della criminalità organizzata riesce a far designare ad alcuni incarichi determinati generali che quindi dovevano essere già da tempo conosciuti come particolarmente disponibili.

Parimenti senza significato è il fatto che in contemporanea due delicati settori dell'apparato nazionale (il SID e la GGFF), poi risultati controllati dalla P2, decidevano di diventare conniventi di quei gruppi di potere economico che invece avrebbero dovuto istituzionalmente controllare.

Ma quando si viene a sapere che anche un presidente di sezione del supremo Consiglio è implicato nel traffico di armi e relative tangenti e quando si apprende dalla deposizione del generale Santovito che i suoi rapporti con i giudici erano di «reciproco sostegno», allora tutto assume significati chiari anche se sospetti ed inquietanti.

È un assurdo giuridico che in uno Stato di diritto vi sia un organismo, quello militare, che, in aperta violazione di princìpi costituzionali quali la parità tra i cittadini (articolo 3), l'imparzialità dell'amministrazione (articolo 97) e la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria e amministrativa contro gli atti dell'amministrazione (articolo 113), abbia la possibilità di avvalersi del codice civile, del codice penale, del codice militare in tempo di pace, del regolamento di disciplina e, quello che più mortifica, in quanto non sempre usati in forma trasparente e lineare, di tutta la normativa sulla tutela del segreto e di quel potere discrezionale, ampio e incontrollabile, che purtroppo una normativa ottocentesca gli riconosce ancora in evidente e solare violazione dei suddetti princìpi e della legge n. 881 del 25 ottobre 1977, che ratifica e rende operativo in Italia il patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali adottato dall'ONU il 16 dicembre 1966 e che all'articolo 7, comma *c*), riporta testualmente: «Gli Stati parti del presente patto riconoscono il diritto di ogni individuo di godere di giuste e favorevoli condizioni di lavoro, le quali garantiscano in particolare ... la possibilità uguale per tutti di essere promossi nel rispettivo lavoro, alla categoria superiore appropriata, senza altra considerazione che non sia quella dell'anzianità di servizio e delle attitudini personali».

Quanto sia pernicioso ed offensivo per uno Stato democratico questo potere discrezionale e questo ricorrere in forma incontrollata alla normativa sulla difesa del segreto, a volte per difendere interessi illegittimi o per esercitare azioni di rivalsa, lo dimostra il fatto che, mentre alcuni militari, di ogni ordine e grado, inquisiti e condannati per reati comuni, allorchè oggetto di amnistia, riprendono regolarmente la carriera, quelli giustamente o

ingiustamente discriminati dalla gerarchia senza colpa o processo alcuno, non hanno alcuna possibilità di vedersi reinseriti.

(4-02404)

DE CINQUE. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Per conoscere:

i motivi della esclusione dallo schema di piano quadriennale di sviluppo delle università, inoltrato per il parere al Consiglio universitario nazionale dal Ministro stesso, delle richieste e proposte avanzate dalle due università abruzzesi (università degli studi dell'Aquila ed università «Gabriele D'Annunzio» di Chieti), per la istituzione di nuove facoltà o corsi di laurea, previo accordo tra i due atenei;

le ragioni della esclusione della proposta di istituzione in Chieti della facoltà di farmacia, che potrebbe costituire un valido complemento della fiorente facoltà di medicina, integrandone gli istituti scientifici ed offrendo agli studenti una valida alternativa per quanti intendano avviarsi agli studi di ordine medico e farmacologico.

(4-02405)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

3-00588, del senatore Achilli, sulla politica estera nei confronti dei paesi del Corno d'Africa.

ALLEGATO ALL'INTERPELLANZA N. 2-00199

ELENCO DELLE AZIENDE A RISCHIO SUL TERRRITORIO NAZIONALE

N°_ Azienda	Comune	Prov.	Classe Seveso	Tipi di deposito	Sostanze coinvolte
1.0 RESEM SPA	CASTELLANZA	VA	A		10-11(7000)-22-24-33-124
1.1 RESEM SPA	CASTELLANZA	VA			125
2.0 MAZZUCCHELLI CELLULOIDE SPA	CASTIGLIONE OLONA	VA	A		18(60)-125(250)-150(600)
3.0 LAGOR SPA	GORLA MINORE	VA	A		118(35000)-150
4.0 ACCIAIERIA FORONI SPA	GORLA MINORE	VA	A		118(4000)-119(100000)
5.0 GALSTAFF SPA	MORNAGO	VA	A	2	118(6000)-125-149
5.1 GALSTAFF SPA	MORNAGO	VA			150(500)
6.0 INDUSTRIE GENERALI SPA	SAMARATE	VA	A		124(1500)-150(500)-159(3)
7.0 ATLAS EUROPOL SPA	TERNATE	VA	A		25(80)-26(300)-150(200)
8.0 DR. L. ZAMBELETTI SPA	VARESE	VA	A		16-21-22-23-24-25
8.1 DR. L. ZAMBELETTI SPA	VARESE	VA			119(800)-124-125-148-149-
8.2 DR. L. ZAMBELETTI SPA	VARESE	VA			150
9.0 SPREA SPA	VENEGONO SUPERIORE	VA	A	2(53)	118(600)-125(53)-150(67)
10.0 SIAI MARCHETTI SPA	VERGIATE	VA	A	1-2-9	23-24-119(500)-124-125
11.0 SAVIO SPA	TAVERNOLA	CO	A		118(1000)
12.0 CHR. LECHLER & FIGLIO SUC. SPA	COMO	CO	A		118(1500)-125-150
13.0 HENKEL CHIMICA SPA	FINO MORNASCO	CO	A		25(60)-26(30)
14.0 OFFICINE CIMBALI GIUSEPPE SPA	BINASCO	MI	A	1-2	23-119(210)
15.0 CARBOLOY SPA	BOLLATE	MI	A		118(5000)
16.0 INMONT ITALIANA	BOLLATE	MI	A		118(3000)-125
17.0 ICSAM SRL	BOVISIO MASCIAGO	MI	A	2(50)	118(600)
18.0 ARGOS SRL	CAMBIAGO	MI	A		119(30000)
19.0 ULTRAGAS ITALIANA SPA	CASSINA DE PECCHI	MI	A	1(486)	
20.0 SNIA FIBRE SPA	CESANO MADERNO	MI	A		18(2600)-125
21.0 IMASA SPA	COLOGNO MONZESE	MI	A	7	19(1)-118(50)-119(1000)
21.1 IMASA SPA	COLOGNO MONZESE	MI			146
22.0 IAMCOLOR SPA	COLOGNO MONZESE	MI	A		33-118(1000)-125
23.0 ISOPREN SRL	CUSANO MILANINO	MI	A	2(3)	101(150)
24.0 AUSIMD SPA	FOMBIO	MI	A		7(109)-18-22-46(19000)
24.1 AUSIND SPA	FOMBIO	MI			125
25.0 MAMOLI ROBINETTERIA SPA	LACCHIARELLA	MI	A		119(5000)
26.0 ADAS DI R. TICOZZI & C. SNC	LAINATE	MI	A		119(8000)
27.0 COMETA SPA	LAINATE	MI	A		118(1000)-125
28.0 COLORGRAF	LAINATE	MI	A		118(1500)-125
29.0 BLASCHIM SPA	PEREGALLO	MI	A		119(400)-125(200)
30.0 ISTITUTO CHEMIO.IT.FINE CHEM.	LODI	MI	A		24-94-125(80)
31.0 PAOLO GRANATA & C. SPA	LODI	MI	A	8	11-94-119(1000)-125-150
31.1 PAOLO GRANATA & C. SPA	LODI	MI			151
32.0 PAOLO GRANATA & C. SPA	LODIVECCHIO	MI	A	8	119(4000)-151
33.0 MOLHO & C. SRL	MAGENTA	MI	A		119(300)-125-150(50)
34.0 BLACK COLOR SNC	MILANO	MI	A		
35.0 BARATTINI & C. SRL	MILANO	MI	A	2(1)	11(60)-22(1)-119(1000)
35.1 BARATTINI & C. SRL	MILANO	MI			125(1)
36.0 SOCIETA' ITALIANA NEOBIT SPA	MILANO	MI	A		118(25000)
37.0 INDUSTRIA VERNICI ITALIANE SRL	MILANO	MI	A		5-33(20)-118(160)
37.1 INDUSTRIE VERNICI ITALIANE SRL	MILANO	MI			125(1430)
38.0 DAC INDUSTRIE CHIMICHE SPA	MILANO	MI	A		25(144)-26
39.0 AEM DIVISIONE GAS	MILANO	MI	A	1(240)	10(240)-119(4000)
39.1 AEM DIVISIONE GAS	MILANO	MI		2(10000)	124(240)-125(10000)
40.0 VERNICI ITALIANE STANDARD SVI	MILANO	MI	A		118(150)-119(220)-125

ELENCO DELLE AZIENDE A RISCHIO SUL TERRRITORIO NAZIONALE

N°_ Azienda	Comune	Prov.	Classe Seveso	Tipi di deposito	Sostanze coinvolte
41.0 ALCEA	MILANO	MI	A		118(250)-125(132)-147(7)
41.1 ALCEA	MILANO	MI			149(100)-150(82)
42.0 SHELL ITALIA SPA	MILANO	MI	A	2	44(5000)-70(12500)-125
43.0 SOC. AZ. ITALIANA KELLER	MILANO	MI	A	2-4	22-24-124-125-150(610)
44.0 SCHERING SPA DIV. AGRICOLTURA	NOVA MILANESE	MI	A	2	71(10000)-100-125
45.0 METALLI PREZIOSI SPA	PADERNO DUGNANO	MI	A	4-5-6	119(400)
46.0 FRATELLI TOVAGLIERI SPA	PADERNO DUGNANO	MI	A	2	22-23-24-118(1000)-125
47.0 SANDOZ PRODOTTI CHIMICI SPA	PALAZZOLO M.SE	MI	A		18-63(8000)-71(10000)-118
47.1 SANDOZ PRODOTTI CHIMICI SPA	PALAZZOLO M.SE	MI			119(4000)-125
48.0 INDUSTRIA CHIMICA PROFARMACO	PAULLO	MI	A		119(390)
49.0 PULICI SPA	PERO	MI	A		124(8000)
50.0 SIO SPA	PIOLTELLO	MI	A	1-9(9100)	24
51.0 SISAS	PIOLTELLO	MI	A		22-23-24-118(5000)-124
51.1 SISAS	PIOLTELLO	MI			125-148-150
52.0 PIBIGAS ITALIANA SPA	RHO	MI	A	1(1661)-2	
53.0 VEDRIL SPA	RHO	MI	A	4	16-22-27(1400)-125
54.0 GIUSEPPE CAMBIAGHI SAS	RHO	MI	A		118(200)-125-150(6500)
55.0 COVENGAS SPA	RHO	MI	A	1(900)	
56.0 INDUSTRIA ITALIANA PETROLI SPA	RHO	MI	A		17-22-24-41(26)-42(77)-94
56.1 INDUSTRIA ITALIANA PETROLI SPA	RHO	MI			118(1943)-123(18)
56.2 INDUSTRIA ITALIANA PETROLI SPA	RHO	MI			124(2840)-125(202200)-150
57.0 BOSTON SPA	RHO	MI	A		23-33-37-94-118(200)
57.1 BOSTON SPA	RHO	MI			119(5000)-124-125(150)
58.0 SIPCAM SPA	SALERANO SUL LAMBRO	MI	A		20-57(30000)-63(60000)
58.1 SIPCAM SPA	SALERANO SUL LAMBRO	MI			64(6000)-67(8000)
58.2 SIPCAM SPA	SALERANO SUL LAMBRO	MI			68(6000)-70(3200)
58.3 SIPCAM SPA	SALERANO SUL LAMBRO	MI			71(80000)-72(70000)-100
58.4 SIPCAM SPA	SALERANO SUL LAMBRO	MI			125-151
59.0 SIM CHIMICA SPA	S. DONATO MILANESE	MI	A	2	118-119(3000)-125-146
60.0 AULT & WIBORG ITALIA SPA	SEGRATE	MI	A		118(300)-125
61.0 SILVAM.	SENAGO	MI	A		22-118(900)-125
62.0 COLORAMA SPA	SETTALA	MI	A		118(2100)-125
63.0 ITALBONDER SPA	SETTALA	MI	A		118(1000)-119(6000)
64.0 PERGINE SPA	TREZZANO S. NAVIGLIO	MI	A		37(50)
65.0 TOTAL SPA	VILLASANTA	MI	A	1(550)	124(15)
66.0 LOMBARDA PETROLI SPA	VILLASANTA	MI	A	1(700)	124(700)-125(83000)
66.1 LOMBARDA PETROLI SPA	VILLASANTA	MI		2(83000)	150(4200)
67.0 SOC. ELETTROCHIM.SOLF. E CLOR.	TAVAZZANO VILLAVESCO	MI	A		16(150)-24
68.0 IBM ITALIA SPA	VIMERCATE	MI	A		119(500)
69.0 DIACHEM SPA	ALBANO S. ALESSANDRO	BG	A		48(224)-63(20000)
69.1 DIACHEM SPA	ALBANO S. ALESSANDRO	BG			71(10000)-72(15000)
69.2 DIACHEM SPA	ALBANO S. ALESSANDRO	BG			100(20)-118(50)-125(20)
69.3 DIACHEM SPA	ALBANO S. ALESSANDRO	BG			146(2)
70.0 EMAILS SPA	FILAGO	BG	A		118(5000)-119(7000)
71.0 BAYER ITALIA SPA	FILAGO	BG	A		18-22-63(114000)-64(9000)
71.1 BAYER ITALIA SPA	FILAGO	BG			67(3000)-71(45000)
71.2 BAYER ITALIA SPA	FILAGO	BG			72(160000)-114-116(10000)
71.3 BAYER ITALIA SPA	FILAGO	BG			118(300)-124(230)-125-146
71.4 BAYER ITALIA SPA	FILAGO	BG			150
72.0 SOC.ITAL. ACETILENE E DERIVATI	OSIO SOPRA	BG	A	1-2-4	12-16-17-22-23-24-25-34

ELENCO DELLE AZIENDE A RISCHIO SUL TERRRITORIO NAZIONALE

N°_ Azienda	Comune	Prov.	Classe Seveso	Tipi di deposito	Sostanze coinvolte
72.1 SOC.ITAL. ACETILENE E DERIVATI	OSIO SOPRA	BG			35-124-125-148-149-150
73.0 BOZZETTO INDUST. CHIMICHE SPA	PEDRENGO	BG	A		20-22-25-118(8000)-124
73.1 BOZZETTO INDUST. CHIMICHE SPA	PEDRENGO	BG			125-150
74.0 BASLINI INDUS. CHIMICHE SPA	TREVIGLIO	BG	A	2	119(70000)-20-22-44-45-47
74.1 BASLINI INDUS. CHIMICHE SPA	TREVIGLIO	BG			48-49-50-52-55-56-57-60
74.2 BASLINI INDUS. CHIMICHE SPA	TREVIGLIO	BG			61
75.0 ELETTROSIDERURGICA ITAL. SPA	BRENO	BS	A	1	119(2000)
76.0 IND.CHIMICA ED ELETTROCHIMICA	BRESCIA	BS	A		16(176)-22-23-24-124-125
76.1 IND.CHIMICA ED ELETTROCHIMICA	BRESCIA	BS			148-151
77.0 SAMO SPA	BRESCIA	BS	A	2(10)-4	4-119(300)
78.0 FRANCHI VERNICI SPA	CASTELNEDOLO	BS	A	2(500)	118(3000)-125(500)-147(6)
79.0 DISTILLERIE SARI	GUSSAGO	BS	A		150(500)
80.0 ITALCHIMICI SPA	LUMEZZANE	BS	A	4(100)	19(130000)-119(50000)
81.0 KIM INDUSTRIA VERNICI SPA	MACLODIO	BS	A	2(500)	118(2000)-125(500)-147(6)
82.0 FINCHIMICA SPA	MANERBIO	BS	A		16(50)-94(60)-125-150
83.0 SNAM SPA - DEPO.PROD.PETROLIF.	FERRERA ERBOGNONE	PV	A	2(700000)	
84.0 OXON ITALIA SPA	MEZZANA BIGLI	PV	A	9(6)	16(180)-20(60)-124(149)
84.1 OXON ITALIA SPA	MEZZANA BIGLI	PV			125(3235)
85.0 RAFFINERIA DEL PO SPA	SANNAZZARO BURGUNDI	PV	A		17-24-41(70)-42-94(75)
85.1 RAFFINERIA DEL PO SPA	SANNAZZARO BURGUNDI	PV			118(3500)-119(250)-123
85.2 RAFFINERIA DEL PO SPA	SANNAZZARO BURGUNDI	PV			124(9500)-125(695000)-151
86.0 AGIP PETROLI SPA	SANNAZZARO BURGUNDI	PV	A	1(801)-2	
87.0 PAMA SRL	VIGEVANO	PV	A		119(1000)
88.0 DIVERSEY SPA	BAGNOLO CREMASCO	CR	A		118(2000)-119(12000)
89.0 ING. C. OLIVETTI & C. SPA	CREMA	CR	A	1-2-4	19-22-23-119(27500)-124
89.1 ING. C. OLIVETTI & C. SPA	CREMA	CR			125-150
90.0 TAMOIL ITALIA SPA	CREMONA	CR	A	2(1800)	17-22-24-42(90)-124(3600)
90.1 TAMOIL ITALIA SPA	CREMONA	CR			125(328000)-150
91.0 ASOLGAS SPA	ASOLA	MN	A	1(350)	
92.0 TOTAL SPA	MANTOVA	MN	A	1(540)	124(60)
93.0 ICIP SPA	MANTOVA	MN	A		17-24-41(30)-42(30)
93.1 ICIP SPA	MANTOVA	MN			118(1191)-119(1163)
93.2 ICIP SPA	MANTOVA	MN			124(2401)-125(236600)-150
94.0 MONTEDIPE SPA	MANTOVA	MN	A	2	16(500)-18(400)-22-24
94.1 MONTEDIPE SPA	MANTOVA	MN			119(10000)-124(300)-125
94.2 MONTEDIPE SPA	MANTOVA	MN			150
95.0 FRATELLI LAMBERTI SPA	ALBIZZATE	VA	B	2-3-4	18-22-25-26-124-125-150
96.0 DERMAKIM PRODOTTI CHIMICI SRL	ARCISATE	VA	B	4	22
97.0 LA NORDICA SAS	ARCISATE	VA	B	2-4	22-125-150
98.0 INTEGRATORI MEC SRL	BARDELLO	VA	B		118
99.0 FERRETTI GIUSEPPE	BESOZZO	VA	B	2	125
100.0 SNC FRATELLI BOSSI DI A. & C.	BISUSCHIO	VA	B		22
101.0 INDUPLAS SPA	BISUSCHIO	VA	B	3	18
102.0 VERBACOLOR SAS	BREBBIA	VA	B	2	125-150
103.0 CBM	BRUNELLO	VA	B	1-2	124-125-150
104.0 MARIO CAVELLI SPA	BUSTO ARSIZIO	VA	B		22-23-94
105.0 MANIFATT. MAGLIER. BUSTESE SPA	BUSTO ARSIZIO	VA	B	2-5	16-125
106.0 SPA CLERCA	BUSTO ARSIZIO	VA	B	2	16
107.0 TINTORIA FIL. BUSTESE C&G VAGO	BUSTO ARSIZIO	VA	B		149
108.0 GA.MA.TEX SNC	BUSTO ARSIZIO	VA	B		23-124

ELENCO DELLE AZIENDE A RISCHIO SUL TERRRITORIO NAZIONALE

N°_	Azienda	Comune	Prov.	Classe Seveso	Tipi di deposito	Sostanze coinvolte
109.0	SAPIO INDUSTRIE SPA	BUSTO ARSIZIO	VA	B	9	23-24
110.0	G. RABOLINI SRL	BUSTO ARSIZIO	VA	B		23
111.0	AMIDERIA FERRAZZI SPA	BUSTO ARSIZIO	VA	B		148
112.0	PLASCOFOAM SAS DI M. VALENTINI	CARDANO AL CAMPO	VA	B		
113.0	RHONE POULENC ITALIA SPA	CARONNO PERTUSELLA	VA	B		124-125
114.0	LABORATORIO FARM. MILANESE	CARONNO PERTUSELLA	VA	B		125
115.0	VERNICI LALAC SPA	CARONNO PERTUSELLA	VA	B	2	
116.0	ACCIAIERIE FERRIERE DI CARONNO	CARONNO PERTUSELLA	VA	B	9	
117.0	IND. CHIMICA PRODOTTI FRANCIS	CARONNO PERTUSELLA	VA	B		125-150
118.0	MOTORI ELETTRICI ROTOS SPA	CARONNO PERTUSELLA	VA	B	1	
119.0	INMONT ITALIANA SPA	CARONNO PERTUSELLA	VA	B		22-125
120.0	VERNICI LALAC SPA	CARONNO PERTUSELLA	VA	B	2	
121.0	MILANFARMA SPA	CARONNO PERTUSELLA	VA	B		125
122.0	AGIP PETROLI SPA DEP.AVIAZIONE	CASORATE SEMPIONE	VA	B		
123.0	RAM SPA	CASORATE SEMPIONE	VA	B	2	
124.0	OFFICINA MECC. MICHELE RIGANTI	CASSANO MAGNAGO	VA	B	1	23-150
125.0	VIERO SPA	CASSANO VALCUVIA	VA	B		22-150
126.0	PERSTORP SPA	CASTELLANZA	VA	B		33
127.0	POMINI FARREL SPA	CASTELLANZA	VA	B	1-9	
128.0	SPREA SPA	CASTEL SEPRIO	VA	B	2	125-150
129.0	ZMC CATENE SPA	CAVARIA	VA	B	1-4	
130.0	SACMA MACCHINE PER LAMIERA SPA	CROSIO DELLA VALLE	VA	B	1-4-9	
131.0	MECA SAS DI CAGNONI LANDONI	FAGNANO OLONA	VA	B	9	23
132.0	TACCA SPA	GALLARATE	VA	B	2-9	
133.0	LATTE GALLO SPA	GALLARATE	VA	B	1-2	
134.0	FLEXA SPA	GALLARATE	VA	B		125
135.0	FLEXA FILM SPA	GALLARATE	VA	B		150
136.0	FICEP SPA	GAZZADA SCHIANNO	VA	B	1	19-23-150
137.0	ORSA SPA	GORLA MINORE	VA	B	2	125
138.0	OFF. MECC. CARBOFLUEL SPA	GORLA MINORE	VA	B		
139.0	DUPLOTEX SRL	GORLA MINORE	VA	B		150
140.0	SISA SPA	GORLA MINORE	VA	B	2	125
141.0	SOLAI E TRAVI VARESE SPA	INDUNO OLONA	VA	B		23
142.0	INVEBI SAS	JERAGO CON ORAGO	VA	B	2	125
143.0	TRESA PLASTIC SRL	LAVENA PONTETRESA	VA	B	2	10-118-125
144.0	A.MERATI & C. CART. DI LAVENO	LAVENO MOMBELLO	VA	B		149
145.0	LEGGIUNO SPA	LEGGIUNO	VA	B	2-4	
146.0	BRAGONZI SPA	LONATE POZZOLO	VA	B	2	124
147.0	GIORIA SPA FOND. E COSTR.MECC.	LONATE POZZOLO	VA	B	1-9	
148.0	ESTIGAS SPA	LUINO	VA	B		124
149.0	PIBIGAS ITALIANA SPA	LUINO	VA	B	1	
150.0	COTONIFICIO DI CREMA SPA	LUINO	VA	B	1	
151.0	FORESTALI SPA	MACCAGNO	VA	B		125
152.0	DUPONT SRL	MALNATE	VA	B	2	125
153.0	BRANCA IDEALAIR SAS	MERCALLO DEI SASSI	VA	B	1	
154.0	MAPS SNC	MORAZZONE	VA	B		150
155.0	MONTONATE SPA	MORNAGO	VA	B	4	22
156.0	ITALIANA MACCHI SPA	OGGIONA S. STEFANO	VA	B		23
157.0	LUXER SRL	OGGIONA S. STEFANO	VA	B		23
158.0	CIBA GEIGY SPA	ORIGGIO	VA	B	1-2	

ELENCO DELLE AZIENDE A RISCHIO SUL TERRRITORIO NAZIONALE

N°_	Azienda	Comune	Prov.	Classe Seveso	Tipi di deposito	Sostanze coinvolte
159.0	ARMOUR MEDICAMENT	ORIGGIO	VA	B		21-22-125-148-149
160.0	FARMACEUTICI FORMENTI SPA	ORIGGIO	VA	B		118-125-150
161.0	BELLORA GIUSEPPE	SAMARATE	VA	B	2	
162.0	COSTR.AERONAUTICHE G.AUGUSTA	SAMARATE	VA	B	1-2-4-9	22-23-24-94-119-124-125
162.1	COSTR.AERONAUTICHE G.AUGUSTA	SAMARATE	VA			146
163.0	TIN.F.LLI SCHIAVINI DI DAMIANO	SAMARATE	VA	B	2-5	
164.0	INDUSTRIALE CHIMICA SRL	SARONNO	VA	B	2	17-18-33-119-124-125-149
164.1	INDUSTRIALE CHIMICA SRL	SARONNO	VA			150
165.0	URANIA COLOR SRL	SARONNO	VA	B		19
166.0	ILLVA SARONNO	SARONNO	VA	B		150
167.0	SILCA SPA	SARONNO	VA	B	4	
168.0	SAPIO INDUSTRIE SPA	SESTO CALENDE	VA	B		23-24
169.0	SIAI MARCHETTI SPA	SESTO CALENDE	VA	B	2	23-94-125
170.0	CALZIFICIO FRATELLI CARABELLI	SOLBIATE ARNO	VA	B	1-2-4	22-124-125-149
171.0	MECCANICA CASOLI SRL	SOLBIATE ARNO	VA	B		
172.0	SOC. ITALIANA RESINE SPA	SOLBIATE OLONA	VA	B		20-22-24-125-148
173.0	MOLLIFICIO PIETRO GARZONIO SNC	SOMMA LOMBARDO	VA	B		23-149
174.0	SIAI MARCHETTI SPA	SOMMA LOMBARDO	VA	B	2	125
175.0	CAPRONI VIZZOLA SPA	SOMMA LOMBARDO	VA	B	1-2	23-94-124-125-146-150
176.0	SOMMA SPA	SOMMA LOMBARDO	VA	B		22
177.0	SOMMA SPA	SOMMA LOMBARDO	VA	B	2	
178.0	SIGET SAS	TRADATE	VA	B		17-148
179.0	PROSCIUTTIFICIO MOZZANI SPA	UBOLDO	VA	B		150
180.0	SALUMIFICIO CERIANI SPA	UBOLDO	VA	B		150
181.0	SALUMIFICIO RIVAZZA & C. SPA	UBOLDO	VA	B		150
182.0	CALZATURIF. FINEST-FIGINI SRL	VARESE	VA	B	2	
183.0	LEOPOLDO PONTIGGIA SRL	VARESE	VA	B	2	124
184.0	ELETTROMECCANICA A.BELLI SAS	VARESE	VA	B	2	
185.0	AERMACCHI SPA	VARESE	VA	B	1-2	
186.0	ASPEM AZ.SPECIALE MUNICIPALIZ.	VARESE	VA	B	1	
187.0	BASSANI TICINO SPA	VARESE	VA	B	1-2-4	
188.0	CARROZZERIA BIANCHI & C. SRL	VARESE	VA	B	1	
189.0	OFFICINE RIVA SPA	VARESE	VA	B	9	23-150
190.0	PROBIOSINI SRL	VARESE	VA	B	2	125
191.0	AERMACCHI SPA	VARESE	VA	B	1-2	
192.0	ASPEM AZ.SPECIALE MUNICIPALIZ.	VARESE	VA	B	5	
193.0	SAPIO INDUSTRIE SPA	VARESE	VA	B		23-24
194.0	SPA CLERCA	VARESE	VA	B	2	
195.0	AERMACCHI SPA	VENEGONO INF.	VA	B	1-2	
196.0	AERMACCHI SPA	VENEGONO SUP.	VA	B	1-2	
197.0	ALFA CHEMICALS ITALIANA SPA	BULCIAGO	CO	B		21-35-119-125-148-149
198.0	CIRESA SRL	BULGAROGRASSO	CO	B		125
199.0	DUE PALME SPA	CANTU'	CO	B	2	
200.0	RONCORONI MARIO	CANTU	CO	B	2	
201.0	SALUMIFICIO GIANONI FRANCO SNC	CANZO	CO	B	4	22
202.0	MOBILIF. FIGLI DI L.TAGLIABUE	CARUGO	CO	B	2	
203.0	FRANCESCO VISMARA SPA	CASATENOVO	CO	B		16-22-23-149
204.0	AGIP LIQUIGAS SPA	CASNATE CON BERNATE	CO	B	1-2	
205.0	STAI SNC DI ARNABOLDI ANGELO	CASSINA RIZZARDI	CO	B		
206.0	FRATELLI FESTORAZZI SAS	COMO	CO	B	2	125

ELENCO DELLE AZIENDE A RISCHIO SUL TERRRITORIO NAZIONALE

N°_ Azienda	Comune	Prov.	Classe Seveso	Tipi di deposito	Sostanze coinvolte
207.0 CHEVRON OIL ITALIANA SPA	COMO	CO	B	2	125-150
208.0 SALARS SPA	COMO	CO	B		22-24-150
209.0 SIKA ITALIA SPA	COMO	CO	B	2	125-150
210.0 NUOVA TINT. ITAL.BRUNO PESSINA	COMO	CO	B		16-22-150
211.0 AGO CHEMICALS SPA	COMO	CO	B		26
212.0 AMSA ANON. MAT. SINTETICHE SPA	COMO	CO	B	2	16-21-22-35-125-148
213.0 LECHLER FINISHING SYSTEM SRL	COMO	CO	B		118-125-150
214.0 STAMPERIA COMASCA	COMO	CO	B		
215.0 LIMONTA SPA	COSTAMASNAGA	CO	B	1	150
216.0 BONOMELLI SPA	DOLZAGO	CO	B		35
217.0 BONOMELLI SPA	DOLZAGO	CO	B		
218.0 ATI SRL	ERBA	CO	B	4	
219.0 SOGES SRL	ERBA	CO	B	2	125
220.0 ALMA CHIMICA SRL	FINO MORNASCO	CO	B		125-150
221.0 STAMPERIA R.T. SRL	FINO MORNASCO	CO	B	5	16
222.0 ALLCHITAL SPA	GRANDATE	CO	B	2-8	23-94-125-146-151
223.0 RATTI SPA	GUANZATE	CO	B	4	
224.0 CELLOGRAFICA GEROSA SPA	INVERIGO	CO	B		
225.0 CIGO NASTRI TRASFORTATORI SPA	INVERIGO	CO	B	2	125
226.0 ACCIAIERIA E FER. DEL CALEOTTO	LECCO	CO	B	9	124
227.0 F.LLI PASSONI SRL	LOMAGNA	CO	B		125
228.0 LUSOCHIMICA SPA	LOMAGNA	CO	B		16-18-20-21-22-24-25-33
228.1 LUSOCHIMICA SPA	LOMAGNA	CO			35
229.0 NOVACROME SPA	LOMAGNA	CO	B		118-119
230.0 HENKEL CHIMICA SPA	LOMAZZO	CO	B	2-7-8	125-146-151
231.0 F.LLI MANOUKIAN FRAMA SPA	LUISAGO	CO	B		125
232.0 SAPIO INDUSTRIE SPA	MANDELLO DEL LARIO	CO	B		23-24-124
233.0 SPERI SPA	MERONE	CO	B		125
234.0 TINTORIA SALA SPA	MERONE	CO	B		16-22
235.0 COMOCHEM IN.DIV.MORTON THIOCOL	MOZZATE	CO	B		26-125
236.0 AVON COSMETICS SPA	OLGIATE COMASCO	CO	B		125
237.0 SISME SPA	OLGIATE COMASCO	CO	B	9	124-125-150
238.0 AEROSOL SERVICE ITALIANA SPA	VALMADRERA	CO	B	1-2-4	22-124-125-150
239.0 SAFER SPA	VALMADRERA	CO	B		94
240.0 CRINOS IND. FARMACOLOGICA SPA	VILLAGUARDIA	CO	B		
241.0 TINTORIA VILLAGUARDIA SAS	VILLAGUARDIA	CO	B	2-4	22-149
242.0 FRO SALDATURA SPA	ARDENNO	SO	B	1-2	
243.0 DITTA DOTT.CAV. F.PELONI SPA	BORMIO	SO	B	2	
244.0 DITTA DOTT.CAV. F.PELONI SPA	BORMIO	SO	B	2	
245.0 SOC.IT.PER IL GAS ESER.SONDRIO	SONDRIO	SO	B		124
246.0 IPRA SPA PRODUZ. RESINE AUSIL.	ABBIATEGRASSO	MI	B	2	125-150
247.0 BERTANI SAS	ABBIATEGRASSO	MI	B		149
248.0 AUTOADESIVITALIA SPA	AGRATE BRIANZA	MI	B	2	125-150
249.0 ORSI UGO	AGRATE BRIANZA	MI	B		125-150
250.0 STAR SPA	AGRATE BRIANZA	MI	B		
251.0 MULTIRESINE SRL	AGRATE BRIANZA	MI	B		118-125
252.0 RAVAGNATI SRL COSTR.MECCANICHE	ALBAIRATE	MI	B		
253.0 ARCOTEX SRL	ARCONATE	MI	B		150
254.0 PIAGGIO & C. SPA -DIV. GILERA	ARCORE	MI	B	2-4	22-125
255.0 AKZO CHEMIE ITALIA SPA	ARESE	MI	B	2-4	22-125-150

ELENCO DELLE AZIENDE A RISCHIO SUL TERRRITORIO NAZIONALE

N°_	Azienda	Comune	Prov.	Classe Seveso	Tipi di deposito	Sostanze coinvolte
256.0	ESSO ITALIANA SPA	ARLUNO	MI	B	2	
257.0	SIO SPA	ASSAGO	MI	B	9	
258.0	MILESI SPA VERNICI	BAREGGIO	MI	B		125
259.0	SILVANI ANTINCENDI SPA	BAREGGIO	MI	B		150
260.0	F.LLI PASSONI SRL	BERNAREGGIO	MI	B	2	
261.0	SYBRON ITALIA SPA	BINASCO	MI	B		18
262.0	SEPIC DI GIANNI DONATI	BOLLATE	MI	B		125
263.0	NEO-PHARMED SPA	BOLLATE	MI	B		125
264.0	FICUT SPA	BOLLATE	MI	B		22-124
265.0	MONTEFLUOS SPA	BOLLATE	MI	B		16-21-22-24-25-94-123-124
265.1	MONTEFLUOS SPA	BOLLATE	MI			125-146-150
266.0	MONTEDIPE SPA	BOLLATE	MI	B		3-5-6-11-12-34-73-94-98
266.1	MONTEDIPE	BOLLATE	MI			104-106-109-110-118-119
266.2	MONTEDIPE SPA	BOLLATE	MI			124-125-137-138
267.0	BOSTON SPA	BOLLATE	MI	B	2	22-23-24-119-124-125-150
268.0	GERONAZZO SPA	BOLLATE	MI	B		25-26-124-125-150
269.0	INDUSTRIA CHIMICA PERTEX SPA	BOLLATE	MI	B		150
270.0	DR L. ZAMBELETTI SPA	BOLLATE	MI	B		124-125
271.0	VEDRIL SPA	BOLLATE	MI	B		18-22-27-118-124-125-150
271.1	VEDRIL SPA	BOLLATE	MI			152-153-154-155-156-157
271.2	VEDRIL SPA	BOLLATE	MI			158-159-160-161-162-163
272.0	AUSIDET SPA	BOLLATE SPA	MI	B		11-118-119-124-149-150
273.0	SAIPA SPA	BOLLATE	MI	B		22
274.0	NUNCAS ITALIANA SRL	BOLLATE	MI	B		125-150
275.0	GALIMBERTI PIO	BOVISIO MASCIAGO	MI	B		
276.0	SIADE SPA	BRESSO	MI	B		125-150
277.0	SIADE SPA	BRESSO	MI	B	2	
278.0	DICSOL DI BAIANO EROSIMO	BRUGHERIO	MI	B		125
279.0	EURORESINE SPA	BRUGHERIO	MI	B	2-4	125-147-149-163-164
280.0	COSMOND SNC DI MIRELLA MAGRI	BRUGHERIO	MI	B		125
281.0	HELENA RUBINSTEIN ITALIA SPA	BUCCINASCO	MI	B	2	125-150
282.0	IND. CHIMICHE BUCCINASCO SPA	BUCCINASCO	MI	B	2	118-125-147-150
283.0	DERK SPA	BUCCINASCO	MI	B	1-4	
284.0	HELENA RUBINSTEIN ITALIA SPA	BUCCINASCO	MI	B	2	
285.0	GIOVANNI CRESPI SPA	BUSCATE	MI	B	2	125
286.0	SOCIETA' BUSTESE PROD. CHIMICI	BUSCATE	MI	B		33
287.0	HERCULES BEWOID ITALIA SPA	BUSNAGO	MI	B		18-150
288.0	SALUMIFICIO F.LLI MORANDI SAS	BUSTO GAROLFO	MI	B		
289.0	CRAB EDILE SRL	BUSTO GAROLFO	MI	B		125-150
290.0	LUIGI RONDANINI SPA	BUSTO GAROLFO	MI	B	2	125-149-150
291.0	LUIGI RONDANINI SPA	BUSTO GAROLFO	MI	B	4-9	22-23-149-150
292.0	DURA SRL	CAMPARADA	MI	B		125
293.0	SAPIO INDUSTRIE SPA	CAPONAGO	MI	B	9	16-22-23-24-124
294.0	IMPERIAL CHEM. INDUSTR. IT.	CAPONAGO	MI	B		125
295.0	UPJOHN SPA	CAPONAGO	MI	B	2	
296.0	SIFAVITOR SPA	CASALETTO LODIGIANO	MI	B	2	119
297.0	PRODOTTI CHIMICI SABBATINI SRL	CASALETTO LODIGIANO	MI	B		21-125
298.0	UNIL-IT SPA	CASALPUSTERLENGO	MI	B	2	124-125-148-150
299.0	SAMOR SPA	CASALPUSTERLENGO	MI	B		124-125
300.0	CHEMPLAST SPA	CASARILE	MI	B		125-150

ELENCO DELLE AZIENDE A RISCHIO SUL TERRRITORIO NAZIONALE

N°_	Azienda	Comune	Prov.	Classe Seveso	Tipi di deposito	Sostanze coinvolte
301.0	CAVE DI CASOREZZO SRL	CASOREZZO	MI	B		
302.0	SCLAVO SPA	CASSINA DE' PECCHI	MI	B		125
303.0	ALI SPA	CASSINA DE' PECCHI	MI	B		23
304.0	HERBERTS ITALIANA SPA	CAVENAGO BRIANZA	MI	B		125-150
305.0	RIVOIRA SPA	CERIANO LAGHETTO	MI	B	1-2-9	23-24-124-125-150
306.0	ALCHYMARS SRL	CERIANO LAGHETTO	MI	B		16-17-21-24-25-125-148-
306.1	ALCHYMARS SRL	CERIANO LAGHETTO	MI	B		149
307.0	SAPICI SPA	CERNUSCO S. NAVIGLIO	MI	B	2	125-150
308.0	SIPAL AREXON SPA	CERNUSCO S. NAVIGLIO	MI	B	2	118-125-150
309.0	GIULIANI SPA	CERNUSCO S. NAVIGLIO	MI	B		125
310.0	MUESTER & DIKSON SERVICE SPA	CERRO MAGGIORE	MI	B		125-150
311.0	MUESTER & DIKSON SERVICE SPA	CERRO MAGGIORE	MI	B		124-125-150
312.0	OFFICINA FONDERIA CERRESE SNC	CERRO MAGGIORE	MI	B	1-2-9	23
313.0	SALUMIFICIO LUIGI RHO SNC	CESANO MADERNO	MI	B		124-125-150
314.0	COFINIL SPA	CESANO MADERNO	MI	B	1-2-9	124-125-150 0
315.0	SNIA FIBRE SPA CENTRO SPERIM.	CESANO MADERNO	MI	B		18-21-22-23-24-125-150
316.0	BELTAPHARM SRL	CINISELLO BALSAMO	MI	B		125
317.0	APSA SPA	CINISELLO BALSAMO	MI	B		125-150
318.0	SOC. IT. ACETILENE E DERIVATI	CINISELLO BALSAMO	MI	B	2-4-9	12-16-17-22-23-24-25-124
318.1	SOC. IT. ACETILENE E DERIVATI	CINISELLO BALSAMO	MI			125-148-150
319.0	INMONT ITALIANI SPA	CINISELLO BALSAMO	MI	B		26-125
320.0	SOC. ITALIANA KANTHAL SPA	CINISELLO BALSAMO	MI	B		
321.0	SELECT ALIMENTA SAS	CINISELLO BALSAMO	MI	B		
322.0	CHIP SPA	CINISELLO BALSAMO	MI	B		125
323.0	FA.CO SPA	CINISELLO BALSAMO	MI	B		23-118-125-150
324.0	SAPIO INDUSTRIE SPA	COGLIATE	MI	B		23-24
325.0	DIANOS SRL	COLOGNO MONZESE	MI	B		124-125
326.0	UNISPRAY SRL	COLOGNO MONZESE	MI	B	1-2	125
327.0	METROZ ESSENCES SPA	COLOGNO MONZESE	MI	B	2	
328.0	DP ARTI GRAFICHE SRL	COLOGNO MONZESE	MI	B		
329.0	BROCADES SPA	COLOGNO MONZESE	MI	B	2	125-149
330.0	PLASTIGAS SRL	COLOGNO MONZESE	MI	B		125
331.0	SATININE SRL	COLOGNO MONZESE	MI	B	2	125-150
332.0	CASTIONI SRL	COLOGNO MONZESE	MI	B		150
333.0	ATR SPA AUSILIARI TESS.REATT.	COLOGNO MONZESE	MI	B		125
334.0	ESSEX ITALIA SPA	COMAZZO	MI	B		124-125
335.0	ICROM SRL	CONCOREZZO	MI	B		16-21-24-30-119-125-149
336.0	COPYR SPA	CORMANO	MI	B		150
337.0	ISOLA SPA ISOLANTI ELETTRICI	CORMANO	MI	B	2	125-150
338.0	SIMI SPA	CORMANO	MI	B		23-150
339.0	ZANBON CHIMICA SPA	CORMANO	MI	B		13-21-24-35-124-125-131
339.1	ZANBON CHIMICA SPA	CORMANO	MI			149-150
340.0	IVIS SPA	CORMANO	MI	B	2	125-147
341.0	CERIZZA & C SRL	CORMANO	MI	B		125-150
342.0	DIANA DE SILVA COSMETIQUES SPA	CORMANO	MI	B	2	125-150
343.0	DIAMOND SHAMROCK ITALIA SPA	CORMANO	MI	B	2	125-148
344.0	ITALGEL SPA	CORNAREDO	MI	B	4	22
345.0	CORNAREDO	FRIGOSCANDIA SPA	MI	B		22
346.0	LARK SPA	CORREZZANA	MI	B		22-23-33-124-125
347.0	ESTIGAS SPA	CORSICO	MI	B		124

ELENCO DELLE AZIENDE A RISCHIO SUL TERRRITORIO NAZIONALE

Nº	Azienda	Comune	Prov.	Classe Seveso	Tipi di deposito	Sostanze coinvolte
348.0	AGIVEGA SPA	CORSICO SPA	MI	B	1	
349.0	CORONET SPA	CORSICO	MI	B		125
350.0	NOVARIA PRODOTTI CHIMICI SPA	CUSAGO	MI	B		125-147
351.0	GIACOMO SPERONE I.VI.S. SPA	CUSANO MILANINO	MI	B		125
352.0	CONTI SRL	CUSANO MILANINO	MI	B	2	
353.0	INDUSTRIA PETROL. DEL SEVESO	CUSANO MILANINO	MI	B		
354.0	ARIENTI AUTOGRU SPA	DESIO	MI	B	2	
355.0	EGIDIO E PIO GAVAZZI SPA	DESIO	MI	B		16-22-150
356.0	MMD-MAX MAYER DUCO SPA	FOMBIO	MI	B	2	
357.0	TECNOMAX SRL	FOMBIO	MI	B		118-124-125
358.0	CAPAROL ITALIANA SRL	GAGGIANO	MI	B	2	150
359.0	FEM FOND. ERMANNO MORSELLI SPA	GAGGIANO SPA	MI	B		
360.0	SPEEDPRINT ITALIANA SPA	GARBAGNATE MILANESE	MI	B	2	125
361.0	FONTOLAN & RUSCA SNC	GARBAGNATE MILANESE	MI	B		119
362.0	SPELD SPA	GARBAGNATE MILANESE	MI	B		20-94-125-150
363.0	BAYER ITALIA SPA	GARBAGNATE MILANESE	MI	B	2	22-24-110-118-119-125-150
364.0	LABORATORI MAG	GARBAGNATE MILANESE	MI	B	2-4	21-22-35-124-148-149-150
365.0	VICK INTERNATIONAL SPA	GESSATE	MI	B	2	118-119-125-150
366.0	GINO OLIVARES SRL	GESSATE	MI	B	4	
367.0	ALMA DI MAURI VITTORIO	GIUSSANO	MI	B	4	94
368.0	G. COSTA SPA	INVERUNO	MI	B	2	
369.0	CONTINENTALE ITALIANA SPA	LACCHIARELLA	MI	B	2	
370.0	ICIM ISTIT. CHIMICO IT. MILANO	LAINATE	MI	B		125-150
371.0	BAYER ITALIA SPA	LAINATE	MI	B	1	
372.0	CAVENAGHI SPA	LAINATE SPA	MI	B		125-146-150
373.0	GOMMITALIA SPA	LAINATE	MI	B	2	125
374.0	GIOVANNI CRESPI SPA	LEGNANO	MI	B	2	125
375.0	SOC. AZ. ITALIANA KELLER	LENTATE	MI	B	2	125-150
376.0	MAGGI IND. DI DOTT. MAGGI & C	LIMBIATE	MI	B		124-125-150
377.0	INFA SRL	LIMBIATE	MI	B		124-125-150
378.0	SIO SPA CENTRO TETRENE	LISCATE	MI	B	1	150
379.0	SIO SOCIETA' IND. OSSIGENO SPA	LISCATE	MI	B	9	16-17-22-23-24-25-37-148
379.1	SIO SOCIETA' IND. OSSIGENO SPA	LISCATE	MI			149
380.0	NABISCO SPA	LISCATE	MI	B	1-2-4	22-35-124-125
381.0	LUIGI FERRARI SPA	LODI	MI	B		118
382.0	IST.CHEM.IT.SANOL SCHWARZ SPA	LODI	MI	B	2-9	37
383.0	COMMER SPA	LODI	MI	B		22-23-24-124-125-150
384.0	NOVACETA SPA	MAGENTA	MI	B		125
385.0	FOSECO SPA	MARCALLO CON CASONE	MI	B	1-2	23-124-125-150
386.0	FORESTALI SPA	MARCALLO CON CASONE	MI	B		125
387.0	SLVET SRL	MARCALLO CON CASONE	MI	B	2	125-150
388.0	IN.CO.PAC. SRL	MARCALLO CON CASONE	MI	B		125
389.0	MAPEI SPA	MEDIGLIA	MI	B	2	125
390.0	SODEMA INTERNATIONAL SRL	MELEGNANO	MI	B	9	
391.0	ASTRO SRL	MELEGNANO	MI	B	2	
392.0	COMPAGNIA IT. GENERALFRIGO SPA	MELZO	MI	B		22
393.0	BASSI MARCHINI & C SPA	MAZZAGO	MI	B		125
394.0	F.LLI BRANCA DISTILLERIE SPA	MILANO	MI	B	2	125
395.0	COMAVICOLA COM. AVICOLA SPA	MILANO	MI	B		22
396.0	DOMPE' FARMACEUTICI SPA	MILANO	MI	B		125

ELENCO DELLE AZIENDE A RISCHIO SUL TERRRITORIO NAZIONALE

N°_	Azienda	Comune	Prov.	Classe Seveso	Tipi di deposito	Sostanze coinvolte
397.0	FARMITALIA - CARLO ERBA SPA	MILANO	MI	B		23-24-25-124-125-150
398.0	COPRA SPA	MILANO	MI	B	2	
399.0	SALETTI MARINO	MILANO	MI	B	1	23-124
400.0	OFF. MECC. C. SACERDOTI SPA	MILANO	MI	B		22-23
401.0	CHIMIFOTO ORNANO SPA	MILANO	MI	B		
402.0	ISTITUTO BIOCHIMICO ITAL. SPA	MILANO	MI	B		22-24-25-33-125-149
403.0	ONT SPA MAGAZZINI GENERALI	MILANO	MI	B	2	
404.0	KNOLL SPA	MILANO	MI	B		149
405.0	FORESTER SRL	MILANO	MI	B		125-150
406.0	IST.SIEROTERAPICO MILANESE S.B	MILANO	MI	B		124-125
407.0	AROMIFICIO SALAMINA SRL	MILANO	MI	B	2	125
408.0	INDUSTRIA CHIM. MOREL & C SPA	MILANO	MI	B		125
409.0	ELISABETH ARDEN SPA	MILANO	MI	B		125-150
410.0	FRANCIA FARMACEUTICI SRL	MILANO	MI	B	2	
411.0	AEM DIVISIONE GAS	MILANO	MI	B	1	124
412.0	HACI SRL	MILANO	MI	B		150
413.0	ARTI GRAFICHE FRIMA SRL	MILANO	MI	B		
414.0	COPRA SPA	MILANO	MI	B		125-150
415.0	EIGENMANN & VERONELLI SPA	MILANO	MI	B	2	
416.0	INDUSTRIA CHIMICA LOMBARDA SPA	MILANO	MI	B	4	22-118-119-150
417.0	3C INDUSTRIALE SPA	MILANO	MI	B		11-20-21-22-23-24-94-118
417.1	3C INDUSTRIALE SPA	MILANO	MI			141
418.0	MARIOVILLA SPA	MILANO	MI	B	1-5	16-24-148
419.0	ESPERIS SPA	MILANO	MI	B		125
420.0	RIVOIRA SPA	MILANO	MI	B	1-2	23-24-124-125-150
421.0	PELIKAN SPA	MILANO	MI	B	2	124-125-147
422.0	AEM DIVISIONE GAS	MILANO	MI	B	1	124
423.0	ZANONI SRL	MILANO	MI	B	1	19-24-125
424.0	SALOMONE GIORDANO	MILANO	MI	B		
425.0	SIGMA SPA	MILANO	MI	B	2	
426.0	FARMITALIA CARLO ERBA SPA	MILANO	MI	B		5-11-20-21-22-23-24-94
426.1	FARMITALIA CARLO ERBA SPA	MILANO	MI			118-119-124-125-132-141
426.2	FARMITALIA CARLO ERBA SPA	MILANO	MI			146
427.0	MMD - MAX MAYER DUCO SPA	MILANO	MI	B	2	125
428.0	BEIERSDORF SPA	MILANO	MI	B		125
429.0	TIP. VACCARI DI BRAMBILLA C.	MILANO	MI	B	2	
430.0	ICR IND. COSMETICHE RIUNITE	MILANO	MI	B	2	
431.0	COSTANTINO FU G. RIGAMONTI SRL	MILANO	MI	B		125
432.0	GANDINI FRIGORIFERI DI GANDINI	MILANO	MI	B		22
433.0	DELTASIDER SPA STAB.SESTO S.G.	MILANO	MI	B	2-9	
434.0	CSE SRL CIRCUITI STAMP.ELETTR.	MILANO	MI	B		22-125
435.0	FRUCTAMINE SPA	MILANO	MI	B		124-125
436.0	LABORATORI PROPHIN SPA	MILANO	MI	B	1-2	
437.0	SOCIETA' APPROVVIG. INDUSTR.	MILANO	MI	B	2-4	
438.0	MEZZERA - KLEINEWEFERS SPA	MILANO	MI	B	1	23-124
439.0	RECORDATI IND.CHIMICA FARM.SPA	MILANO	MI	B	1	125-132-150
440.0	IST. GANASSINI RIC.BIOCHIMICHE	MILANO	MI	B	1-2-9	5-11-21-22-118-119-125
440.1	IST. GANASSINI RIC.BIOCHIMICHE	MILANO	MI			146
441.0	VISNOVA TERAPEUTICI	MILANO	MI	B	2	125-150
442.0	SUPERCOLORI SPA	MILANO	MI	B	2	22-125-150

ELENCO DELLE AZIENDE A RISCHIO SUL TERRRITORIO NAZIONALE

N°_	Azienda	Comune	Prov.	Classe Seveso	Tipi di deposito	Sostanze coinvolte
443.0	ATKINSONS DIV. UNIL - ITALIANA	MILANO	MI	B	2	125-150
444.0	BRUNO VAPPIANI SPA	MILANO	MI	B		
445.0	DR MICHELE BERTA FARMAC. SAS	MILANO	MI	B	2	125
446.0	MONTEFLUOS	MILANO	MI	B		94-124
447.0	FARMACEUTICI G.B. PANZERA SRL	MILANO	MI	B		150
448.0	ARTI GRAF.GIOIA DI A.GIOIA & C	MILANO	MI	B	4	22
449.0	BRACCO INDUSTRIA CHIMICA SPA	MILANO	MI	B		16-18-22-24-119-124-125
449.1	BRACCO INDUSTRIA CHIMICA SPA	MILANO	MI			149-150
450.0	CONFEZIONE COSMETICA	MILANO	MI	B	2	125-150
451.0	BIOLIFE ITALIANA SRL	MILANO	MI	B		38-73-146
452.0	ISTITUTO FRANCO TOSI SPA	MILANO	MI	B		
453.0	FBM HUDSON ITALIANA SPA	MILANO	MI	B	1-2-4-9	
454.0	WANDER SPA	MILANO	MI	B		150
455.0	VEDANI CARLO METALLI SPA	MILANO	MI	B	5	16
456.0	ANDREOTTI FOTOINCISIONI SPA	MILANO	MI	B	2	
457.0	LABORATORI ALCHEMIA SRL	MILANO	MI	B	1-2-4-5	16-21-22-24-35-119-124
457.1	LABORATORI ALCHEMIA SRL	MILANO	MI			125-149-150
458.0	CT CERRETTI TANFANI SPA	MILANO	MI	B	2-9	23
459.0	ISTITUTO DE ANGELI SPA	MILANO	MI	B		22-124-125
460.0	PANTHOX & BURCK SPA	MILANO	MI	B	2	125
461.0	SANDOZ PROD, FARMACEUTICI SPA	MILANO	MI	B		125-150
462.0	DOLLMAR & C PROD.CHIM.IND. SRL	MILANO	MI	B		125
463.0	FARM. DOTT.CICCARELLI SPA	MILANO	MI	B		125-150
464.0	LABORATORI RIUNITI SPA	MILANO	MI	B	4	
465.0	LISAP LABORATORI COSMETICI SPA	MILANO	MI	B	1-2-4	22-124-125
466.0	RBS PHARMA SPA	MILANO	MI	B	2	
467.0	BUTTERFLY PRODUCTS CORP. SRL	MILANO	MI	B		147-150
468.0	MAGNEX SRL	MILANO	MI	B	2	125
469.0	GARZANTI CHIMICA SPA	MILANO	MI	B	2	
470.0	ASHLAND CHEMICAL ITALIANA SPA	MILANO	MI	B	2	125
471.0	AGIP PETROLI SPA DEP.AVIAZIONE	MILANO	MI	B		
472.0	NUCOS DI P. E G. GRANZIERA	MILANO	MI	B	2	150
473.0	RIZZOLI EDITORE SPA	MILANO	MI	B	2	
474.0	SPA SOC. PROD. ANTIBIOTICI	MILANO	MI	B		125
475.0	CIBA-GEIGY SPA	MILANO	MI	B		125
476.0	FINALUBE SPA	MILANO	MI	B	2	125
477.0	SACMAR SPA	MILANO	MI	B		125
478.0	SAPIO INDUSTRIE SPA	MILANO	MI	B		23-24-124
479.0	ITALFARMACO SPA	MILANO	MI	B		
480.0	LABORATORI CHIFA SRL	MILANO	MI	B		
481.0	CENTRO TRICOLOGICO INTERN. SRL	MILANO	MI	B		125
482.0	RAVAZZANI G. E A. SDF	MILANO	MI	B		
483.0	ZINCOSSIGENO SPA	MILANO	MI	B	1-2-9	22-23-24-124-125
484.0	SECIFARMA SPA	MILANO	MI	B	1-2-4	16-17-22-24-124-125-148
484.1	SECIFARMA SPA	MILANO	MI			149-150
485.0	FITOBIOLOGICA COLATO & PINOTTI	MILANO	MI	B		150
486.0	NUOVA INNOCENTI	MILANO	MI	B	1-2-4	3-5-11-21-22-23-118-119
486.1	NUOVA INNOCENTI	MILANO	MI			125-146
487.0	IMS INTERMEDI MEDICINALI SINT.	MILANO	MI	B	2-4	22-125
489.0	IND. COLORI SMALTI VERNICI	MONZA	MI	B		125

ELENCO DELLE AZIENDE A RISCHIO SUL TERRRITORIO NAZIONALE

N°_ Azienda	Comune	Prov.	Classe Seveso	Tipi di deposito	Sostanze coinvolte
490.0 BOEHRINGER BIOCHEMIA ROBIN	MONZA	MI	B	1-2-9	11-17-20-21-22-23-24-33
490.1 BOEHRINGER BIOCHEMIA ROBIN	MONZA	MI			118-119-124-125-128-149
491.0 SIMMENTHAL	MONZA	MI	B	2	22
492.0 SOITAAB DI MORETTI CARLO & C.	MONZA	MI	B		
493.0 EUROITALIA	MONZA	MI	B	2	
494.0 RORER ITALIANA	MONZA	MI	B		125
495.0 SAPIO INDUSTRIE	MONZA	MI	B		23-24-124-125
496.0 RAVIZZA	MUGGIO'	MI	B	2	125-148
497.0 SPA SOCIETA' PROD. ANTIBIOTICI	MULAZZANO	MI	B		125-149-150
498.0 FARMITALIA CARLO ERBA	NERVIANO	MI	B		16-23-24-124-125
499.0 TTN	NERVIANO	MI	B		22-23
500.0 SERIDALL	NOVA MILANESE	MI	B		94-119-149
501.0 BRILL	NOVA MILANESE	MI	B		125-150
502.0 MANIFATTURA A. TESTORI DI G.	NOVATE MILANESE	MI	B	5	16-22
503.0 IPICI	NOVATE MILANESE	MI	B		11-16-17-20-21-22-23-24
503.1 IPICI	NOVATE MILANESE	MI			33
504.0 FRATELLI TESTORI	NOVATE MILANESE	MI	B		
505.0 MIGI IND.VERN.E MAT.PLASTICHE	OPERA	MI	B	1	
506.0 ASTI CARTA	OPERA	MI	B		
507.0 MARE	OSSONA	MI	B		150
508.0 ENICHEM POLIMERI	PADERNO DUGNANO	MI	B		125
509.0 EDMOND PHARMA	PADERNO DUGNANO	MI	B		16-21-24-35-125-148-149
510.0 SA.FO.SA.	PADERNO DUGNANO	MI	B	1-2	124-125
511.0 SAMETON	PADERNO DUGNANO	MI	B	9	
512.0 MMD- MAX MAYER DUCO	PADERNO DUGNANO	MI	B	2	
513.0 CALZATURIFICIO FERRASA	PARABIAGO	MI	B	2	150
514.0 CALZATURIFICIO E. LAMPERTI & C	PARABIAGO	MI	B		125
515.0 ICAP INDUSTRIE CHIMICHE	PARABIAGO	MI	B		18-125
516.0 SINERGA	PERO	MI	B	2	125
517.0 OXON ITALIA	PERO	MI	B		10-124-125
518.0 SIDERURGICA COMM. S.STEFANO	PERO	MI	B	9	
519.0 ELISABETH ARDEN	PERO	MI	B	2	
520.0 CESTAR	PERO	MI	B		23-125-150
521.0 PERCHEM	PERO	MI	B		
522.0 HOECHST ITALIA	PERO	MI	B	2-7-8	
523.0 ACLAM	PERO	MI	B	2	
524.0 CHIMEVER SVAN DI F. VERONESI	PERO	MI	B		22-125-150
525.0 MARS	PESCHIERA BORROMEO	MI	B	2	
526.0 CARBURANTI E SUCCEDANEI	PESCHIERA BORROMEO	MI	B	2	125
527.0 MAGAZZINI SATURNO	PESCHIERA BORROMEO	MI	B	2	
528.0 BASSANI TICINO	PESCHIERA BORROMEO	MI	B	2	
529.0 EXILAROM	PIEVE EMANUELE	MI	B		125-150
530.0 VISCOLUBE ITALIANA	PIEVE FISSIRAGA	MI	B		124
531.0 CRODA INKS	PIOLTELLO	MI	B		118-125
532.0 GASTEC	POGLIANO MILANESE	MI	B	9	23-124
533.0 SARMA	POGLIANO MILANESE	MI	B		125
534.0 KEIPER RECARO	POZZO D ADDA	MI	B	4	
535.0 FERRERO	POZZUOLO MARTESANA	MI	B		125
536.0 ALPA	PREGNANA MILANESE	MI	B	2	125-150
537.0 MOBIL OIL ITALIANA	PREGNANA MILANESE	MI	B	2	125

ELENCO DELLE AZIENDE A RISCHIO SUL TERRRITORIO NAZIONALE

N°_	Azienda	Comune	Prov.	Classe Seveso	Tipi di deposito	Sostanze coinvolte
538.0	AGIP PETROLI	PREGNANA MILANESE	MI	B	2	
539.0	VERNICI POGLIANI	RHO	MI	B		150-163-164
540.0	SICOR	RHO	MI	B		94-125-148
541.0	VICHY FARMACOSMETICI	RHO	MI	B		125-150
542.0	SAVA - ALLUMINIO VENETO	RHO	MI	B	1-2	124-125
543.0	INDUSTRIA ITALIANA PETROLI	RHO	MI	B	2	
544.0	EIGENMAN & VERONELLI	RHO	MI	B	2	
545.0	HANORAH ITALIANA	RHO	MI	B		125-150
546.0	GRACE ITALIANA	RHO	MI	B		22-23-24-124-125-150
547.0	AGIP PETROLI	RHO	MI	B	2	
548.0	COMIEL PROD.CHIM.INDUSTRIALI	ROBECCHETTO INDUNO	MI	B		33-125-150
549.0	FARMITALIA CARLO ERBA	RODANO	MI	B		6-10-11-15-16-18-20-21-22
549.1	FARMITALIA CARLO ERBA	RODANO	MI			23-24-25-29-35-94-110-118
549.2	FARMITALIA CARLO ERBA	RODANO	MI			119-123
550.0	SIO	RODANO	MI	B	1-9	23-24
551.0	SCHARPER	RODANO	MI	B		21-22-24-125
552.0	CARVER	RODANO	MI	B	2	125-150
553.0	ICM INDUSTRIA CHIMICA MILANESE	ROZZANO	MI	B	2-4	17-22-124-125-149
554.0	BIOCHIMICA OPOS	ROZZANO	MI	B	3	32-77-123-171
555.0	FELTON FLAVOURS & FRAGRANCES	ROZZANO	MI	B	2	
556.0	F. CATTADORI & C	ROZZANO	MI	B		124-125
557.0	PHARMAC ITALIA	ROZZANO	MI	B	1-2	124-125
558.0	BIOCHIM	ROZZANO	MI	B		
559.0	POLI INDUSTRIA CHIMICA	ROZZANO	MI	B		18-21-22-24-25-28-125-148
559.1	POLI INDUSTRIA CHIMICA	ROZZANO	MI			149
560.0	SOILAX ITALIA	ROZZANO	MI	B		16-22-125-150
561.0	STAUFFER CHEMICAL ITALIA	SAN COLOMBANO LAMBRO	MI	B		150
562.0	BIEMME	SAN DONATO MILANESE	MI	B	9	
563.0	LA.CHI LAVORAZIONI CHIMICHE	SAN DONATO MILANESE	MI	B		125
564.0	M.P.C. SUD	S.GIORGIO SU LEGNANO	MI	B	2	125
565.0	FIAS	S.GIULIANO MILANESE	MI	B		125
566.0	LARK	S.GIULIANO MILANESE	MI	B		17-21-22-23-24-29-33-35
566.1	LARK	S.GIULIANO MILANESE	MI			94
567.0	VULCA DI MINGHELLI BRUNO	S.GIULIANO MILANESE	MI	B		18-124
568.0	KFG ITALIANA DI MARCO MAURIZI	S.GIULIANO MILANESE	MI	B		150
569.0	TEGO VERNICI	S.MARTINO IN STRADA	MI	B		
570.0	F.LLI BONZI	S.VITTORE OLONA	MI	B		125
571.0	LAB. CHIMICO INTERNAZIONALE	SEGRATE	MI	B	1-2	17-21-22-24-33-119-124
571.1	LAB. CHIMICO INTERNAZIONALE	SEGRATE	MI			125-148-149-150
572.0	ZENICOS	SEGRATE	MI	B		125-150
573.0	BEECHAM ITALIA	SEGRATE	MI	B		125
574.0	GIVAUDAN	SEGRATE	MI	B		124-125-150
575.0	SEA LANCASTER	SEGRATE	MI	B	1	
576.0	BRACCO INDUSTRIA CHIMICA	SEGRATE	MI	B	2	
578.0	WELLS ITALIA	SENAGO	MI	B		125-150
579.0	LORILLEUX LEFRANC ITALIANA	SENAGO	MI	B		118-125-150
580.0	FORESTALI	SESTO SAN GIOVANNI	MI	B		125
581.0	SLO SOCIETA' LOMBARDA OSSIGENO	SESTO SAN GIOVANNI	MI	B	1-4-9	22-23-24-37-124
582.0	ATE ACCESSORI TECNICI ELETTR.	SESTO SAN GIOVANNI	MI	B		125
583.0	L'ITALIANA AROMI	SESTO SAN GIOVANNI	MI	B		125-150

ELENCO DELLE AZIENDE A RISCHIO SUL TERRRITORIO NAZIONALE

N°_	Azienda	Comune	Prov.	Classe Seveso	Tipi di deposito	Sostanze coinvolte
584.0	RBS PHARMA	SESTO SAN GIOVANNI	MI	B	2	
585.0	JORDAN	SESTO SAN GIOVANNI	MI	B		125-150
586.0	CURT GEORGI	SESTO SAN GIOVANNI	MI	B		125-150
587.0	GRUPPO EDITORIALE FABBRI	SETTALA	MI	B	1	
588.0	ROTORAMA	SETTALA	MI	B		125
589.0	METALTEMPRA	SETTALA	MI	B	1-4	22-124-149
590.0	INDENA	SETTALA	MI	B		22-23-24-124-125-150
591.0	ICSA IND.CHIM.SOST.AROMATICHE	SETTALA	MI	B		125-150
592.0	VALDA LABORATORI FARMACEUTICI	SETTALA	MI	B	1-2	125-150
593.0	FARMILA FARMACEUTICI MILANO	SETTIMO MILANESE	MI	B	2	
594.0	IN-PRINT	SETTIMO MILANESE	MI	B	1	
595.0	SUBERNOVA	SETTIMO MILANESE	MI	B		150
596.0	INDUSTRIE CHIMICHE ITALIANE	SETTIMO MILANESE	MI	B		22-24-125-149
597.0	SILVIO MORA DI S. MORA & C	SETTIMO MILANESE	MI	B		124-125
598.0	MAGAZ. FRIGORIFERI DI TREZZANO	TREZZANO S. NAVIGLIO	MI	B		22
599.0	INTERN. FLAVORS & FRAGRANCES	TREZZANO S. NAVIGLIO	MI	B	2	125
600.0	MASCO	TREZZANO S. NAVIGLIO	MI	B	2	22-94-119-125-149-150-151
601.0	COLMAN DI COLOMBO GIOVANNI & C	TREZZANO S. NAVIGLIO	MI	B		118
602.0	ITALBARRA	TREZZANO S. NAVIGLIO	MI	B	2	118-125-150-163
603.0	VELAC	TREZZANO S. NAVIGLIO	MI	B		118-125
604.0	ZINDER	TREZZO D'ADDA	MI	B	1-2-8-9	149-150-151
605.0	ANTIB. CRISTALLIZZATI STERILI	TRIBIANO	MI	B		125-150
606.0	BTB INDUSTRIA CHIMICA	TRIBIANO	MI	B	2-9	18-21-23-24-28-35-36-119
606.1	BTB INDUSTRIA CHIMICA	TRIBIANO	MI			123-124-125-149
607.0	SOITAAB DI MORETTI CARLO & C	TRUCCAZZANO	MI	B		
608.0	CIBA GEIGY	TRUCCAZZANO	MI	B	1-7	
609.0	CIBA GEIGY	TRUCCAZZANO	MI	B		118-146
610.0	MAG. GENERALI DOGANALI TURBIGO	TURBIGO	MI	B		
611.0	ALFA PARF DI P. & F.	VAPRIO D'ADDA	MI	B		125-150
612.0	DUCA VISCON. DI MODRONE VELVIS	VAPRIO D'ADDA	MI	B		149
613.0	SIOFAR	VERMEZZO	MI	B		125-149
614.0	DELCHI CARRIER	VILLASANTA	MI	B	1-9	
615.0	DELCHI CARRIER	VILLASANTA	MI	B	1-9	
616.0	FRIGORIFERI DI TAVAZZANO MAG.G	TAVAZZANO VILLAVESCO	MI	B		22
617.0	DOBFAR	VIMERCATE	MI	B		22-125-150
618.0	BIOPHIL CHIMICA FINE	VIMODRONE	MI	B		33
619.0	TECNORESINA	VIMODRONE	MI	B	1-2	125-150
620.0	TIBB TECNOMASIO I.BROWN BOVERI	VITTUONE	MI	B		23-24-124-125-150
621.0	PLASTIK	ALBANO S. ALESSANDRO	BG	B	2	
622.0	KOCH INTERNATIONAL	ALBANO S. ALESSANDRO	BG	B	1	125-150
623.0	IRCA IND. RICERCHE CHIMICHE A.	ALBANO S. ALESSANDRO	BG	B		146-150
624.0	IRCA IND. RICERCHE CHIMICHE A.	ALBANO S. ALESSANDRO	BG	B		24-30-125-150
625.0	CEMENTFER	ALBANO S. ALESSANDRO	BG	B	1-9	
626.0	FONDERIA ANGELO ARICCI	ALME'	BG	B	1-2-9	
627.0	FONDERIE MARIO MAZZUCCONI	AMBIVERE	BG	B	1	
628.0	ASTRA VERNICI	AZZANO S. PAOLO	BG	B	2-4	
629.0	SERIO	AZZANO A. PAOLO	BG	B	2-4-5	16-22-23-125-149
630.0	FRA.MAR DI F. MAFFEIS & C.	BAGNATICA	BG	B		125-150
631.0	SIMAF DI F. MAFFEIS	BAGNATICA	BG	B		100
632.0	FGT SPA FIER GAS TECNICI	BERGAMO	BG	B	1-4	

ELENCO DELLE AZIENDE A RISCHIO SUL TERRRITORIO NAZIONALE

N°_	Azienda	Comune	Prov.	Classe Seveso	Tipi di deposito	Sostanze coinvolte
633.0	CORRADI & GAVIOLI AUTOCARROZ.	BERGAMO	BG	B		23
634.0	LA TESSILCHIMICA	BERGAMO	BG	B		18-25-26-125-150
635.0	AZ. MUNIC. ACQUEDOTTI CIVICI	BERGAMO	BG	B	1	
636.0	FGT FIAR GAS TECNICI	BERGAMO	BG	B	1-4	
637.0	FLAMMA	BERGAMO	BG	B	2	125-150
638.0	AMBROGIO PAGANI BERGAMO APB	BERAGMO	BG	B		24
639.0	SOC. IT. ACETILENE E DERIVATI	BERGAMO	BG	B	1-4-5	
640.0	OTE OFF. TRASFORMATORI ELETTR.	BERGAMO	BG	B	1-2-4-9	22-23-124-125-150
641.0	MASENGHINI	BERGAMO	BG	B		
642.0	SGS	BERGAMO	BG	B		25
643.0	CESALPINIA	BERGAMO	BG	B	3	18-25-26
644.0	OFF.MECC. GIUSEPPE MOSCOLARI	BOLTIERE	BG	B	9	23
645.0	BEIERSDORF	BREMBATE	BG	B		124-125
646.0	PHILCO	BREMBATE SOPRA	BG	B	1-2	23-124-125
647.0	EXACTA	BRIGNANO GERA D'ADDA	BG	B		
648.0	ANDERMAF DI F. MAFFEIS & C.	BRUSAPORTO	BG	B		
649.0	MA.FRA. DI F. MAFFEIS & C.	BRUSAPORTO	BG	B		33-100-149
650.0	COFER ITALIANA	CALCINATE	BG	B	1	
651.0	SAMIM BARIO	CALOLZIOCORTE	BG	B		17
652.0	STABILIMEN .GIUSEPPE BRAMBILLA	CALOLZIOCORTE	BG	B	2	
653.0	FONDERIA LA CASCATA	CALOLZIOCORTE	BG	B	1-9	124
654.0	DITTA REPLA ITALIANA	CALUSCO D'ADDA	BG	B		150-163
655.0	NOVASINT BAUMAN	CALVENZANO	BG	B		21-22-149
656.0	FILLATTICE	CAPRIATE S. GERVASIO	BG	B		22-149
657.0	SISA	CARAVAGGIO	BG	B		148
658.0	MANIFATTURE POLIMERI	CARVICO	BG	B	2	150
659.0	TOP CAN	CASTELLI CALEPIO	BG	B	1	
660.0	CAMAR	CASTELLI CALEPIO	BG	B	2	
661.0	SITIP	CENE	BG	B		22
662.0	FRATELLI BELOTTI	CHIUDUNO	BG	B	1-9	
663.0	ETTORE SCABURRI	CHIUDUNO	BG	B		118
664.0	COSMA	CISERANO	BG	B	1-2	125-149-150-165
665.0	MINMETAL	CIVIDATE AL PIANO	BG	B		124-125-150
666.0	PETER HAND	COMUN NUOVO	BG	B		38-118
667.0	WUNSTER	COMUN NUOVO	BG	B	4	
668.0	NUOVA TINTORIA BERGAMASCA	CORTENUOVA	BG	B		16
669.0	CORTENUOVA SPA	CORTENUOVA	BG	B	9	
670.0	PIETRO RAVANI	COSTA VOLPINO	BG	B		
671.0	SOC.IT. ACETILENE E DERIVATI	COSTA VOLPINO	BG	B	2-9	16-17-22-23-24-25-124-125
671.1	SOC. IT. ACETILENE E DERIVATI	COSTA VOLPINO	BG			148-150
672.0	DALMINE	COSTA VOLPINO	BG	B	1-4-9	22-23-24-94
673.0	DALMINE	DALMINE	BG	B	1-2	124-125-150
674.0	FAR FABBRICA ADESIVI RESINE	FILAGO	BG	B	2-3-4	18-33-125-147-157
675.0	F.LLI CONFALONIERI DI MARIO	FILAGO	BG	B	2	
676.0	DITTA GIOVANNI BOZZETTO	FILAGO	BG	B	2-3-4	18-22-25-125-150
677.0	DSM RESINE ITALIA	FILAGO	BG	B		18-22-118-125-163-164
678.0	AGRARIOMECC. DI GB. GUERRINI	FONTANELLA AL PIANO	BG	B	1	
679.0	CARTONI VETTURI	FORNOVO S. GIOVANNI	BG	B		150
680.0	BIDACHEM	FORNOVO S. GIOVANNI	BG	B		125
681.0	FARMOL SAFCA	GORLE	BG	B	1-2	124-125-150

ELENCO DELLE AZIENDE A RISCHIO SUL TERRRITORIO NAZIONALE

N°_	Azienda	Comune	Prov.	Classe Seveso	Tipi di deposito	Sostanze coinvolte
682.0	AUTOADESIVI ITALIA	GRASSOBBIO	BG	B	2	125-150
683.0	APITAL PRODUZIONI INDUSTRIALI	GRASSOBBIO	BG	B		16-25-26-124-125-150
684.0	MAB	GRASSOBBIO	BG	B		
685.0	ALLEGRINI	GRASSOBBIO	BG	B	1-2	124-125-150
686.0	BOTTONIFICIO FASHION LINE	GRUMELLO DEL MONTE	BG	B	2	22-33-125-150-163
687.0	INDUPLAST	GRUMELLO DEL MONTE	BG	B	1-2	
688.0	BOTTONIFICIO NEW STYLE	GRUMELLO DEL MONTE	BG	B	2	22-33-125-150-163
689.0	ROSSI & BREVI	GRUMELLO DEL MONTE	BG	B	1	
690.0	CO.PI.CI.	LEVATE	BG	B		94-119-125-146-151
691.0	SABO	LEVATE	BG	B	1	25-124
692.0	MAGNANI & C APPLICAZ. TECNOPL.	MADONE	BG	B	2	
693.0	BRICHIMA	MADONE	BG	B		124-125
694.0	SOBEA	MAPELLO	BG	B		125-150
695.0	RHOM AND HAAS ITALIA	MOZZANICA	BG	B		16-18-124-125
696.0	APITAL PRODUZIONI INDUSTRIALI	MOZZO	BG	B		22-125
697.0	ICIS INDUSTRIA CARTOTECNICA	MOZZO	BG	B	2	
698.0	ITALTUBETTI	NEMBRO	BG	B	2	125-150
699.0	F.LLI GANDOSSI ACCIAIERIE	NEMBRO	BG	B	9	
700.0	GIPPONI G. & FIGLI CARP. MECC.	ORIO AL SERIO	BG	B	9	
701.0	INDUSTRIA CHIMICA PANZERI	ORIO AL SERIO	BG	B		25
702.0	MULTIGLASS	ORIO AL SERIO	BG	B	1-9	125-149
703.0	OFFICINE MECCANICHE DONZELLI	OSIO DI SOTTO	BG	B	9	23
704.0	F.LLI LOCATELLI	PALAZZAGO	BG	B	1-2-9	23
705.0	GRITTI	PALOSCO	BG	B		22-149
706.0	FIMTESSILE	PONTE NOSSA	BG	B		23-125-150
707.0	SAMETON	PONTE NOSSA	BG	B	9	
708.0	BRIDGEPORT BRASS	PONTE SAN PIETRO	BG	B		
709.0	NASTRIFICIO ANGELO BOLIS	PONTE SAN PIETRO	BG	B	2	
710.0	FONDERIE MARIO MAZZUCCONI	PONTE SAN PIETRO	BG	B	1-2-7	
711.0	NASTRIFICIO ANGELO BOLIS	PONTE SAN PIETRO	BG	B	2	125
712.0	RONDELLIFICIO PONTIDESE	PONTIDA	BG	B	1	
713.0	NASTRIFICIO ANGELO BOLIS	PRESEZZO	BG	B	2	
714.0	RGR INDUSTRIA CHIMICA	SAN PAOLO D'ARGON	BG	B	2-4	21-22-24-33-125-149
715.0	COLORIFICIO SEBINO	SARNICO	BG	B	2	125-150
716.0	ALUSUISSE ITALIA DIV. FTALITAL	SCANSOROSCIATE	BG	B		24-119-124-125-148
717.0	OXAL	SCANSOROSCIATE	BG	B		119
718.0	OLIVER	SERIATE	BG	B		125
719.0	FRATTINI COSTRUZ. MECCANICHE	SERIATE	BG	B	1-9	
720.0	CEMENTIFERA SEBINA	TAVERNOLA BERGAMASCA	BG	B		
721.0	CEMENTIFERA SEBINA	TAVERNOLA BERGAMASCA	BG	B		
722.0	METALSCATOLA	TELGATE	BG	B	1-2	
723.0	BERTOLI VALENTINO & C	TELGATE	BG	B		125
724.0	DEM PLASTIC	TELGATE	BG	B		150
725.0	FBM HUDSON ITALIANA	TERNO D'ISOLA	BG	B	1-2-9	
726.0	IND. CHIMICHE ING. BONELLI	TREVIGLIO	BG	B		94
727.0	GEROSA IND. VETRI SPECIALI	TREVIGLIO	BG	B	9	
728.0	LITO LATTA LOMBARDA	TREVIGLIO	BG	B		150
729.0	SOC. IT. ACETILENE E DERIVATI	TREVIGLIO	BG	B	1-4-5	
730.0	FARCHEMIA	TREVIGLIO	BG	B		20-22-24-25-26-33-37-124
730.1	FARCHEMIA	TREVIGLIO	BG	B		125-148-149

ELENCO DELLE AZIENDE A RISCHIO SUL TERRRITORIO NAZIONALE

Nº_	Azienda	Comune	Prov.	Classe Seveso	Tipi di deposito	Sostanze coinvolte
731.0	FERRI ERNESTO & FIGLI	TREVIGLIO	BG	B		
732.0	SAME TRATTORI	TREVIGLIO	BG	B		125-150
733.0	ZINCOSSIGENO	TREVIGLIO	BG	B	1-4-5-6-9	16-22-23-24-124-125
734.0	MECCANICA	URGNANO	BG	B	9	23
735.0	ORGANIA	URGNANO	BG	B	2-3	18-125-150
736.0	CONCERIA BERGAMASCA	URGNANO	BG	B	2	
737.0	FRATELLI CROTTI	URGNANO	BG	B	2	
738.0	SOC EUROPEA PROD. ADESIVI SEPA	VERDELLINO	BG	B		125
739.0	CRIPPA & BERGER	VERDELLINO	BG	B	4	22
740.0	METALSTAMPA DI CARRERA F. & C	VILLA D'ADDA	BG	B	1-2	
741.0	TECNOLEGNO	ZOGNO	BG	B	2	
742.0	MINELLI	COSTA SERINA	BG	B	2	
743.0	ESTIGAS	ADRO	BS	B		124
744.0	ITALGHISA	BAGNOLO MELLA	BS	B	1-9	
745.0	IND. BRESCIANA OSSIGENO	BRESCIA	BS	B	1-9	
746.0	FRAO IND.FABB.RIUN.OSS.ACET	BRESCIA	BS	B	1-9	23-24
747.0	CHIMICA VALTROMPIA	BRESCIA	BS	B	1-9	23-24-124
748.0	SLO SOC. LOMBARDA OSSIGENO	BRESCIA	BS	B	1-4-9	22-23-24-37-124
749.0	FEDERICO PALAZZOLI	BRESCIA	BS	B		125
750.0	BORGHETTO MAGAZZINI GENERALI	BRESCIA	BS	B	4	22
751.0	SCIB	BRESCIA	BS	B		22-125
752.0	CO.BI.PAN	BRESCIA	BS	B		118
753.0	ISTITUTO CHIMICO BEDIN	CALCINATO	BS	B		150
754.0	G. MARIANI & C	CELLATICA	BS	B		125-150
755.0	ESTIGAS	CHIARI	BS	B		124
756.0	MELINDA	DARFO BOARIO TERME	BS	B		24
757.0	ESTIGAS	GAVARDO	BS	B		124
758.0	CALZATURIFICIO DI GAVARDO	GAVARDO	BS	B	2	124-125
759.0	AGIP LIQUIGAS	GUSSAGO	BS	B	1-2	
760.0	ALNOR ALLUMINIO NORD	LENO	BS	B	1-9	
761.0	ESTIGAS	LONATO	BS	B		124
762.0	FERRIERE DI LONATO	LONATO	BS	B		
763.0	P.Z. PRODOTTI ZOOTECNICI	MONTICHIARI	BS	B		118
764.0	PROFILATI NAVE	MONTIRONE	BS	B		
765.0	PROFILATI NAVE	NAVE	BS	B		
766.0	ACCIAIER.E FERRIERE LEALI L.	ODOLO	BS	B	1	
767.0	IGOR IND.GRASSI OLI RAFFINATI	ORZINUOVI	BS	B	1-4	22-24-124
768.0	METALLURGICA BRESCIANA	PASSIRANO	BS	B		150
769.0	NOVOGAS ITALIANA	PIAN CAMUNO	BS	B	1	124
770.0	PALINI VERNICI	PISOGNE	BS	B		125-150
771.0	VIVI'	PONTEVICO	BS	B	9	
772.0	ESTIGAS	REZZATO	BS	B		124
773.0	VERNICI FUOCO GREGORIO & C	ROCCAFRANCA	BS	B	2	118-125
774.0	SIO	RONCADELLE	BS	B	1-9	
775.0	CEDRAL TASSONI SALO'	SALO'	BS	B		125
776.0	MOLLIFICIO BRESCIANO	SAN FELICE	BS	B	1	
777.0	LUCCHINI SIDERURGICA	SAREZZO	BS	B	9	
778.0	CALZATURIFICIO EPOCA 2000	VEROLANUOVA	BS	B		
779.0	SICPA	VEROLANUOVA	BS	B		22
780.0	COTONIFICIO BRESCIANO OTTOLINI	VILLANUOVA CLISI	BS	B	1	

ELENCO DELLE AZIENDE A RISCHIO SUL TERRRITORIO NAZIONALE

N°_	Azienda	Comune	Prov.	Classe Seveso	Tipi di deposito	Sostanze coinvolte
781.0	PRIOLINOX	BORGO PRIOLO	PV	B	1	23-124-149
782.0	ESTIGAS	CASSOLNOVO	PV	B		124
783.0	VINAL CO2	CASTEGGIO	PV	B		23
784.0	ESTIGAS	CILAVEGNA	PV	B		124
785.0	ESTIGAS	CILAVEGNA	PV	B	2	
786.0	CHEMIPAD IND. PADANA LAV.CHIM.	CODEVILLA	PV	B		94
787.0	DIASPA	CORANA	PV	B		23-118-124-125
788.0	ANCHOR ITALIANA	DORNO	PV	B		18-125-150
789.0	FARMABIOS	GROPELLO CAIROLI	PV	B	2	24-94-125-148
790.0	LABORATORIO FARMACEUTICO SIT	MEDE LOMELLINA	PV	B		10-22-125
791.0	COLLA TERESIO	MONTICELLI PAVESE	PV	B		
792.0	AGRICHIMICA ECOLOGIA	MONTICELLI PAVESE	PV	B	4	22
793.0	CRODA ITALIANA	MORTARA	PV	B		25-125
794.0	CAPROS	MORTARA	PV	B		125
795.0	RISO SCOTTI	PAVIA	PV	B		35-125
796.0	ALUCAPS ITALIANA	PAVIA	PV	B		125-150
797.0	MERCK-SHARP & DOHME ITALIA	PAVIA	PV	B	1-2	25-125
798.0	FIVRE	PAVIA	PV	B		
799.0	SLO SOC. LOMBARDA OSSIGENO	PAVIA	PV		1-4-9	22-23-24-37-124
800.0	ISTITUTO BIOCHIMICO PAVESE	PAVIA	PV	B	2	125
801.0	SAPIO INDUSTRIE	PAVIA	PV	B	1	23
802.0	GES. RIUN. TOSCANA GOMMA	ROBBIO LOMELLINA	PV	B	2	125-150
803.0	ITALMARINE	TORRE D'ISOLA	PV	B		
804.0	OFFICINA MECCANICA LOMBARDA	TRAVACO SICCOMARIO	PV	B		23
805.0	PROCHIMICA	TRIVOLZIO	PV	B		124-125-150
806.0	SOC. ITALIANA DEL FURFUROLO	VALLE LOMELLINA	PV	B	2	
807.0	RISO SCOTTI	VILLANTERIO	PV	B		35-125
808.0	PROSINTEX PRODOTTI DI SINTESI	VILLANTERIO	PV	B		21-30-118-119-124-125
809.0	BIONINFEA DI ROMANO CORAZZA &C	CAPERGNANICA	CR	B		125-150
810.0	EUROGAS	CASTELLEONE	CR	B	1-4-9	23-125-146
811.0	ITALCHIMICA DI CERESOLI LUCIA	CASTELLEONE	CR	B		146
812.0	VAN DEN BERGH	CREMA	CR	B	1	22-24-150
813.0	LANCINI	CREMA	CR	B	1-9	
814.0	SLO SOC. LOMBARDA OSSIGENO	CREMA	CR	B	1-4	22-23-24-37-124
815.0	SLO SOC. LOMBARDA OSSIGENO	CREMONA	CR	B	1-4-9	22-23-24-37-124
816.0	ACCIAIERIE TUBIFICIO ARVEDI	CREMONA	CR	B	9	
817.0	SIMEL INDUSTRIA CHIMICA	CREMONA	CR	B		22-24
818.0	M.A.E. MOTORI APP. ELETTRICHE	OFFANENGO	CR	B	2	23-124-125-150
819.0	COIN	OFFANENGO	CR	B	2	118-125-163-164
820.0	LARIM	OFFANENGO	CR	B	2	118-125
821.0	SIS-TER SISTEMI TERAPEUTICI	PALAZZO PIGNANO	CR	B		25
822.0	SOCIETA INDUSTRIALE CREMONESE	PIZZIGHETTONE	CR	B		20-22
823.0	ITALFERTIL	RIPALTA ARPINA	CR	B		22
824.0	DUMAX PAPER	RIPALTA CREMASCA	CR	B		125-150
825.0	ILTA	ROBECCO DOGLIO	CR	B	1-4-5	16-22-24-94-124
826.0	LABOCOS	CASTIGLIONE STIVIERE	MN	B		125-150
827.0	MARCHON ITALIANA	CASTEGLIONE STIVIERE	MN	B	1-2	25
828.0	MARCHON ITALIANA	CASTIGLIONE STIVIERE	MN	B	1-2	25
829.0	OFMEC OFFICINE MECC. MANTOVANE	MANTOVA	MN	B	1-2-9	
830.0	MULTIGAS INDUSTRIE	MANTOVA	MN	B		23-24-125

ELENCO DELLE AZIENDE A RISCHIO SUL TERRRITORIO NAZIONALE

N°_ Azienda	Comune	Prov.	Classe Seveso	Tipi di deposito	Sostanze coinvolte
831.0 AUSIDET	MANTOVA	MN	B		16-125-149
832.0 DACIA	MANTOVA	MN	B	1-2	150
833.0 BELLELI	MANTOVA	MN	B	1-2-9	23-24-124-125-150
834.0 RIVOIRA	MANTOVA	MN	B	1-2	23-24-124-125-150
835.0 ICIA	MANTOVA	MN	B	2	
836.0 CHIMICA POMPONESCO	POMPONESCO	MN	B	2	125
837.0 GIO. BUTON & C.	PONTI SUL MINCIO	MN	B		125
838.0 SADEPAM CHIMICA	VIADANA	MN	B		125
839.0 ACCIAIERIE FERRIERE DEL PO	VILLA POMA	MN	B	9	
1.0 DELTASIDER	AOSTA	AO	A	1-9	118(1500)-119(250000)
2.0 ILSSA VIOLA IND.LAMIERE SPEC.	PONT SAINT MARTIN	AO	A	1(500)	
3.0 POLMA	AOSTA	AO	B		125
4.0 IVREA PETROLI AFFINI GAS	AOSTA	AO	B	2	
5.0 MORGEXCARBO	MORGEX	AO	B	2	125
6.0 IVREA PETROLI AFFINI GAS	SAINT CHRISTOPHE	AO	B	2	
7.0 PANTOX	VERRES	AO	B	1-9	23-24
1.0 SAIAG INDUSTRIA	CIRIE'	TO	A		23-118(900)-124-125
2.0 LEVOSIL	COLLEGNO	TO	A		118(500)
3.0 ING C. OLIVETTI & C	IVREA	TO	A	2(30)-4	22-23-119(250)-124-125
3.1 ING C. OLIVETTI & C	IVREA	TO			150(6)
4.0 TECSINTER	IVREA	TO	A	1-4	22-23-24-119(2000)-124
4.1 TECSINTER	IVREA	TO			150(1)
5.0 OLIVETTI PERIPHERAL EQUIPMENT	IVREA	TO	A	1-2-4	22-23-119(220)-124-125
6.0 ARGENTERIE DI CANAVESE	LORANZE'	TO	A	2(38)-5	22-119(250)-125(38)
7.0 SAVET	ORBASSANO	TO	A		22-118(200)-125(15)
7.1 SAVET	ORBASSANO	TO			150(100)
8.0 ELEPRINT	SCARMAGNO	TO	A	2	119(300)-125
9.0 ING. C. OLIVETTI & C	SCARMAGNO	TO	A	1(10)-2(100)	19-22-23-119(10000)
9.1 ING C. OLIVETTI & C	SCARMAGNO	TO		4	124(1)-125(3)-150(4)
10.0 GENERALGRASSI GG	TORINO	TO	A		24(1)-119(500)
11.0 DELTASIDER	TORINO	TO	A	1-9	119(60000)
12.0 IMPER ITALIA	TORINO	TO	A		22-118(1500)-124-125
12.1 IMPER ITALIA	TORINO	TO			150(500)
13.0 KEMIFAR	VINOVO	TO	A	4(20)	22(20)-33(3)-94(1)
13.1 KEMIFAR	VINOVO	TO			119(500)
14.0 ULTRAGAS ITALIANA	VOLPIANO	TO	A	1(540)	
15.0 BUTANGAS	VOLPIANO	TO	A	1(473)	124(22)
16.0 AUTOGAS NORD	VOLPIANO	TO	A	1(800)	125
17.0 LA ZINCOCELERE	CAVAGLIA'	VC	A	1-2	23-119(2000)-124-125-150
18.0 FILMS	ANZOLA D'OSSOLA	NO	A		118(500)
19.0 CHEVRON OIL ITAL. DIV.IDEALGAS	CAMERI	NO	A	1	124(225)
20.0 PROCOS	CAMERI	NO	A		21-22-24-35-119(3000)-124
20.1 PROCOS	CAMERI	NO			125-149-150
21.0 UNION PRODOTTI SALDANTI	CASALBELTRAME	NO	A		119(5000)
22.0 INDUSTRIA CHIMICA DEL TICINO	MARANO TICINO	NO	A		20-22-25(60)-124(300)-125
22.1 INDUSTRIA CHIMICA DEL TICINO	MARANO TICINO	NO			150
23.0 ENICHEM SINTESI	PIEVE VERGONTE	NO	A		16(275)-20(400)-23-24-124
23.1 ENICHEM SINTESI	PIEVE VERGONTE	NO			125-148-150
24.0 ESSEODUE	TRECATE	NO	A		148(2250)
25.0 SARPOM	TRECATE	NO	A		16-17(2)-22(1)-24(2)-37

ELENCO DELLE AZIENDE A RISCHIO SUL TERRRITORIO NAZIONALE

N°_	Azienda	Comune	Prov.	Classe Seveso	Tipi di deposito	Sostanze coinvolte
25.1	SARPOM	TRECATE	NO			41(3)-42(6)-118(6840)
25.2	SARPOM	TRECATE	NO			119(6540)-124(30600)
25.3	SARPOM	TRECATE	NO			125(369000)-150
26.0	F.A. PETROLI	TRECATE	NO	A	1-2	125(7000)-150(3500)
27.0	MICHELIN ITALIANA	CUNEO	CN	A		118(10000)-125
28.0	MONTEFLUOS	ALESSANDRIA	AL	A		16-22-94(450)-124-125-149
28.1	MONTEFLUOS	ALESSANDRIA	AL			150-164
29.0	MICHELIN ITALIANA	ALESSANDRIA	AL	A		118(40000)-125
30.0	ERG RAFFINERIA EDOARDO GARRONE	ARQUATA	AL	A	1(4500)	
30.1	ERG RAFFINERIA EDOARDO GARRONE	ARQUATA	AL		2(102000)	
31.0	GUICO TAZZETTI & C	CASALE MONFERRATO	AL	A	1-2-4	119(30000)
32.0	INDUSTRIE VERNICI ITALIANA	QUATTORDIO	AL	A		11(150)-33(9)-118(150)
33.0	ROL	VIGUZZOLO	AL	A		25(50)-26-33-125-150
34.0	SOL NORD	BEINASCO	TO	B		23-24-37-150
35.0	ERGON SUTRAMED	BEINASCO	TO	B		125
36.0	AGIP LIQUIGAS	BORGARO TORINESE	TO	B	1-2	
37.0	VISET	BORGARO TORINESE	TO	B	2	124-125-150
38.0	ALCAN ALLUMINIO DIV. METALLI	BORGOFRANCO D'IVREA	TO	B	1-5	
39.0	SOC. IDROEL. DI BORGOFRANCO	BORGOFRANCO D'IVREA	TO	B	8	151
40.0	DORA ACCIAIERIE FERRIERE	BORGONE DI SUSA	TO	B	1-9	
41.0	SAIAG INDUSTRIA DIV. SIRTAL	BRUINO	TO	B	2	125
42.0	TEMA	BRUZOLO DI SUSA	TO	B		125
43.0	MOTTINO VEICOLI INDUSTRIALI	BUROLO	TO	B	9	23
44.0	HONEYWELL INFORMATION SISTEM	CALUSO	TO	B		22-23-119-124-125-150
45.0	METALCHIMICA DI BARONI UGO	CASELLE TORINESE	TO	B		150
46.0	OLIVETTI ACCESSORI	CASELLE TORINESE	TO	B	2	124-125
47.0	SINTERLOY	CASTELLAMONTE	TO	B		22
48.0	ASA AZIENDA STAMPAGGIO ACCIAIO	CASTELLAMONTE	TO	B	2	125
49.0	SOC.IT. PER IL GAS ESER.CAVOUR	CAVOUR	TO	B		124
50.0	AGIP PETROLI	CHIVASSO	TO	B	2	
51.0	AZ.CHIM. V. TAZZETTI & FIGLI	CHIVASSO	TO	B		16-22-124-125-148-150
52.0	RIVOIRA	CHIVASSO	TO	B	1-2-4-5-6-9	12-15-16-17-22-23-24-25
52.1	RIVOIRA	CHIVASSO	TO			34-35-37-124-125-148-149-
52.2	RIVOIRA	CHIVASSO	TO			150
53.0	RIVOIRA	CHIVASSO	TO	B	1-2-9	23-124-125-150
54.0	ZINCOSSIGENO	COLLEGNO	TO	B	1-2-9	22-23-24-124-125
55.0	OFFICINA MECC. GATTA DI GATTA	COLLERETTO GIACOSA	TO	B	9	
56.0	COVEMA VERNICI	DRUENTO	TO	B	2-4	22-125-150
57.0	FACEM	FORNO CANAVESE	TO	B	2	125
58.0	ITAL AGRO DI ZENA G. & C	GRUGLIASCO	TO	B		151
59.0	SIO	GRUGLIASCO	TO	B	1-9	23-24
60.0	MMD MAX MAYER DUCO	GRUGLIACSO	TO	B	2	
61.0	OCN SISTEMI	IVREA	TO	B	2	22-23-125
62.0	OLIVETTI TECNOST	IVREA	TO	B	1	23
63.0	OSAI A-B	IVREA	TO	B		125-150
64.0	POLMA	IVREA	TO	B		125
65.0	OSAI A-B	IVREA	TO	B		23-125-150
66.0	ELEPRINT	IVREA	TO	B		23-125-150
67.0	LEVENIT CHEMICAL	LEINI'	TO	B	2	125-150
68.0	OLIVETTI ACCESSORI	LEINI'	TO	B	1-2	23-125

ELENCO DELLE AZIENDE A RISCHIO SUL TERRRITORIO NAZIONALE

N°_	Azienda	Comune	Prov.	Classe Seveso	Tipi di deposito	Sostanze coinvolte
69.0	MILLOIL	LEINI	TO	B	2	33-125-150
70.0	PIBIGAS ITALIANA	LEINI'	TO	B	1	
71.0	PIERREL	LORANZE'	TO	B		22
72.0	SB ESSE BI	MATHI CANAVESE	TO	B	2	125
73.0	SEAGRAM ITALIA	MONCALIERI	TO	B	2	
74.0	PERGINE	MONCALIERI	TO	B		37
75.0	ILTE	MONCALIERI	TO	B	2	
76.0	FASTI INDUSTRIALE	MONTALTO DORA	TO	B	2-9	23-125
77.0	NOVOGAS ITALIANA	PALAZZO CANAVESE	TO	B	1	124
78.0	SADAM	PERTUSIO	TO	B	2	125
79.0	LABORATORI DELALANDE	PIANEZZA	TO	B		125
80.0	SALUMIFICIO CAMPAGNOLO	PIOBESI TORINESE	TO	B		22-124
81.0	MARTINO VERNICI	PIOBESI TORINESE	TO	B		125
82.0	GIGI OLLEARO	PIVERONE	TO	B	2	125
83.0	COMIND AZ. RISCALDATORI	POIRINO	TO	B	1	23-124
84.0	RAVIT	QUASSOLO	TO	B		62-63-71
85.0	CHIMICA INDUSTRIALE	RIVALTA TORINESE	TO	B	2	125
86.0	ELMA	RIVALTA TORINESE	TO	B	1-2	124-125
87.0	CO.R.A.S	RIVARA	TO	B	2	125
88.0	ESTIGAS	RIVAROLO CANAVESE	TO	B		124
89.0	AUGUSTO BELLINVIA	RIVOLI	TO	B	2	125-150
90.0	AGIP ROBASSOMERO	ROBASSOMERO	TO	B		17-124-125
91.0	COMPAGNIA ITAL. AEROSOL CIA	ROLETTO	TO	B	2	124-125-150
92.0	SIAD SOC.IT.ACETILENE E DERIV.	ROSTA	TO	B		
93.0	DAL CASON	SAN BENIGNO CANAVESE	TO	B	2	125
94.0	SOCHIMA	SAN MAURO TORINESE	TO	B		18-28-125-150
95.0	COMIND AZIENDA AGES	SANTENA	TO	B	1-2	23-125
96.0	SEAGRAM ITALIA	SANTENA	TO	B	2	
97.0	OLCEA OLIVETTI COMP.ELET.AVAN.	SCARMAGNO	TO	B		125
98.0	FARMITALIA CARLO ERBA	SETTIMO TORINESE	TO	B		21-22-24-118-124-125-149
99.0	CHEVRON OIL ITALIANA	SETTIMO TORINESE	TO	B	1	124-150
100.0	LUCCHINI SIDERURGICA	SETTIMO TORINESE	TO	B	9	
101.0	MANIFATTURA VALLE DELL ORCO	SPARONE CANAVESE	TO	B	2	23-125-150
102.0	MICHELIN ITALIANA	TORINO	TO	B		125
103.0	SAGIT STABILIMENTO DI TORINO	TORINO	TO	B		22
104.0	MICHELIN ITALIANA	TORINO	TO	B		125
105.0	RIVOIRA	TORINO	TO	B	1-2	23-24-124-125-150
106.0	SILEA	TORINO	TO	B	2	125-150
107.0	SOC.IT. PER IL GAS ESER.TORINO	TORINO	TO	B	1	
108.0	VENTURI F.LLI	TORINO	TO	B		125
109.0	MELBER	TORINO	TO	B	1-2	
110.0	CHEMIAL	TORINO	TO	B		125
111.0	LAB.CHIM.DER. DR.A.FERRATO & C	TORINO	TO	B		125-150
112.0	SOCIETA' COSMETICI ITALIANA	TORINO	TO	B	2-9	125
113.0	CHEVRON OIL ITALIANA	TORINO	TO	B	1	124-150
114.0	SIO	TORINO	TO	B	1-9	24
115.0	SCHIAPPARELLI FARMACEUTICI	TORINO	TO	B	1	125
116.0	GEI GRUPPO ESSENZIERO ITALIANO	TORINO	TO	B		125-150
117.0	SCIORELLI DI FRANCESCO S. & C	TORINO	TO	B		125
118.0	GUIDO TAZZETTI & C	TORINO	TO	B	2-4-5-6	

ELENCO DELLE AZIENDE A RISCHIO SUL TERRRITORIO NAZIONALE

N°_	Azienda	Comune	Prov.	Classe Seveso	Tipi di deposito	Sostanze coinvolte
119.0	RIVOIRA	TORINO	TO	B	1-2-9	23-24-124-125-150
120.0	IST.BIOL.CHEMIOT.ABC OFF.FARM.	TORINO	TO	B		125
121.0	HOECHST ITALIA	TORINO	TO	B		25-125
122.0	SOC.IT. PER IL GAS ESER.TORINO	TORINO	TO	B	1	
123.0	SAN GIORGIO ESSENZE	TORINO	TO	B		125-150
124.0	G.B. CARPANO	TORINO	TO	B	2	125
125.0	LABORATORI UCB	TORINO	TO	B		125
126.0	SOC.IT. PER IL GAS ESER.TORINO	TORINO	TO	B	1-2	
127.0	SOC.IT. PER IL GAS ES.TORRE P.	TORRE PELLICE	TO	B		124
128.0	COVENGAS	TROFARELLO	TO	B	1	
129.0	ERCOLE QUIRICI	TROFARELLO	TO	B	2	125-150
130.0	SOCHIMA PRODOTTI MELLO	TROFARELLO	TO	B	2	118-125
131.0	MANIFATTURA VALLE DELL ORCO	VALPERGA CANAVESE	TO	B		23
132.0	POLITECNA GRUPPO COMINO	VENARIA REALE	TO	B	1	23
133.0	MG UTENSILI DIAMANTATI	VENARIA REALE	TO	B		118
134.0	CIRCUITI STAMPATI ITALIA	VENARIA REALE	TO	B	2	119-125-150
135.0	COMIND AZ. STARS	VILLASTELLONE	TO	B	1-2	23-124-125-150
136.0	AGIP PETROLI	VOLPIANO	TO	B	2	
137.0	AUDISIO	BIANZE'	VC	B	1-2-4	
138.0	LANERIE AGNONA	BORGOSESIA	VC	B	2-4-5	
139.0	SDC STABILIMENTO DI CAVAGLIA'	CAVAGLIA'	VC	B		125
140.0	ITALCARDANO	CRESCENTINO	VC	B	1-2-4	
141.0	RIL RONDI INDUSTRIA LATERIZI	GATTINARA	VC	B	1-2	
142.0	RIL RONDI INDUSTRIA LATERIZI	GATTINARA	VC	B	1-2	
143.0	MAGLIOLA ANTONIO & FIGLI	SANTHIA'	VC	B	2-9	125
144.0	BAYER ITALIA	SANTHIA'	VC	B	1-2-4	20-23-24-94-118-124-125
144.1	BAYER ITALIA	SANTHIA	VC			141-146
145.0	PROLAFER	TRINO	VC	B	9	
146.0	LABORATORI DERIVATI ORGANICI	TRINO	VC	B	2	125
147.0	VIR VALVOINDUSTRIA ING. RIZZIO	VALDUGGIA	VC	B		23
148.0	MANIFFATURA ROTONDI	VARALLO	VC	B	1	
149.0	VALLI ZABBAN	VERCELLI	VC	B	2	
150.0	RIMAT	VERCELLI	VC	B	1-9	
151.0	INDUSTRIA TESSILE DI VERCELLI	VERCELLI	VC	B		125
152.0	POLIOLI	VERCELLI	VC	B	2	125
153.0	ASS.TEMPOR. DI IMPRESE DOMO II	BEURA CARDEZZA	NO	B	9	23
154.0	SICAM	BORGOLAVEZZARO	NO	B		125
155.0	SANDYS CONFEZIONI	CALTIGNAGA	NO	B		22
156.0	CODEMONTE	CAMERI	NO	B		
157.0	S.A. OSSIDI METALLICI	CANNOBIO	NO	B		17-124
158.0	LABORATORI WINTHROP	CERANO	NO	B	1-2	33-125
159.0	ESTIGAS	CERANO	NO	B		124
160.0	OFF.MECC.DI M. SILVESTRI & C.	DORMELLETTO	NO	B		23-150
161.0	MANIFATTURA GOMMA CAZZANIGA	DORMELLETTO	NO	B	2-3-9	18-23-125
162.0	CALZATURIFICIO BAROLI	GARGALLO	NO	B		125
163.0	CALZATURIFICIO BAROLI	GOZZANO	NO	B		125
164.0	CROMOTOCE	GRAVELLONA TOCE	NO	B		
165.0	CLERCA	GRAVELLONA TOCE	NO	B	2	
166.0	CLERCA	NOVARA	NO	B	2	
167.0	SOC.IT. PER IL GAS ES. NOVARA	NOVARA	NO	B	2	

ELENCO DELLE AZIENDE A RISCHIO SUL TERRRITORIO NAZIONALE

N°_	Azienda	Comune	Prov.	Classe Seveso	Tipi di deposito	Sostanze coinvolte
168.0	ISTITUTO GUIDO DONEGANI	NOVARA	NO	B		7-13-15-16-17-18-19-20-21
168.1	ISTITUTO GUIDO DONEGANI	NOVARA	NO			22-23-24-25-26-34-35-37
168.2	ISTITUTO GUIDO DONEGANI	NOVARA	NO			46-94
169.0	MANULPRINT	NOVARA	NO	B		125-150
170.0	MRS	NOVARA	NO	B		150
171.0	DUTRAL	NOVARA	NO	B		16-17-22-24-94-148
172.0	ICOR	NOVARA	NO	B		
173.0	SIBA SOC.IT. BITUMI AFFINI	NOVARA	NO	B	2	
174.0	SANDYS CONFEZIONI	NOVARA	NO	B		22
175.0	RIVOIRA	NOVARA	NO	B	1-2-4-5-6-9	16-17-22-23-24-25-124-125
175.1	RIVOIRA	NOVARA	NO			148-149-150
176.0	AUSIND	NOVARA	NO	B		125-148
177.0	MELBER	OLEGGIO	NO	B	1-2	
178.0	MELBER	OLEGGIO	NO	B	1-2	
179.0	ALESSI	OMEGNA	NO	B	4	22
180.0	SAPIO INDUSTRIE	OMEGNA	NO	B		23-24
181.0	TOTAL	PREMOSELLO CHIOVENDA	NO	B	1	124
182.0	SALGA	TRECATE	NO	B	1-2	
183.0	EIGENMANN & VERONELLI	TRECATE	NO	B		22-125-150
184.0	CHEVRON OIL ITALIANA	TRECATE	NO	B	2	125
185.0	AGIP LIQUIGAS	TRECATE	NO	B	1-2	
186.0	UNIBIOS	TRECATE	NO	B	2	22-125-149-150
187.0	BENTOCE	VERBANIA	NO	B	2	
188.0	SIB SIDERURGICA IND. BASSOTOCE	VERBANIA	NO	B	1-9	124
189.0	BELLANI CLAUDIO	VERBANIA	NO	B	2	
190.0	SOC. TABAN	VERBANIA	NO	B	2	150
191.0	VINAVIL	VILLADOSSOLA	NO	B		124-125-150
192.0	SISMA	VILLADOSSOLA	NO	B	9	
193.0	FERRERO	ALBA	CN	B		125
194.0	SOC.SAN PAOLO GRUPPO PERIODICI	ALBA	CN	B	2	150
195.0	CHEVRON OIL IT.DIV.ALBA PETR.	ALBA	CN	B	2	124-125-150
196.0	RIVOIRA	BERNEZZO	CN	B	1	23-24-124
197.0	STOCK MAGAZZ. INVECCHIAMENTO	BRA	CN	B	2	125
198.0	VERNANTE PENNITALIA	CUNEO	CN	B	1-2	118-124-125-148-150
199.0	SOPIGAS	CUNEO	CN	B		124
200.0	SOL INDUSTRIE	CUNEO	CN	B		23-24-37-150
201.0	COMECART	CUNEO	CN	B	1-9	24-124-125
202.0	MICHELIN ITALIANA	FOSSANO	CN	B		22
203.0	AGIP LIQUIGAS	FOSSANO	CN	B	1-2	
204.0	GRUPPO LEPETIT	GARESSIO	CN	B	2	11-17-20-24-118-119-125
204.1	GRUPPO LEPETIT	GARESSIO	CN			149
205.0	KERNEL	GORZEGNO	CN	B		125
206.0	SOC.IT. PER IL GAS ES.MONDOVI'	MONDOVI'	CN	B	1	
207.0	BISALTA	PEVERAGNO	CN	B		33-125
208.0	ECOMOVIL	PIANFEI	CN	B	2	125
209.0	ICS INDUSTRIA CHIMICA STURA	SANT'ALBANO STURA	CN	B		125
210.0	SOC.IT.PER GAS ES.SAVIGLIANO	SAVIGLIANO	CN	B	1	
211.0	CARTIERE BURGO	VERZUOLO	CN	B	1-2	
212.0	SOC.IT. PER IL GAS ESER. ASTI	ASTI	AT	B	1	
213.0	FUCHS ITALIA	BUTTIGLIERA D'ASTI	AT	B		32-148-151

ELENCO DELLE AZIENDE A RISCHIO SUL TERRRITORIO NAZIONALE

N°_ Azienda	Comune	Prov.	Classe Seveso	Tipi di deposito	Sostanze coinvolte
214.0 ESTIGAS	CANELLI	AT	B		124
215.0 SOC.IT. PER IL GAS ES.NIZZA M.	NIZZA MONFERRATO	AT	B		124
216.0 ELIT ELASTOGRAN ITALIANA	VILLANOVA D'ASTI	AT	B	2	125-150
217.0 RIVOIRA	ALESSANDRIA	AL	B	1-2-4-9	22-23-24-124-125-150
218.0 PAGLIERI	ALESSANDRIA	AL	B	2	125-150
219.0 ERG RAFFINERIA EDOARDO GARRONE	ARQUATA	AL	B	2	
220.0 PRODOTTI CHIMICI ED ALIMENTARI	BASALUZZO	AL	B		24-125
221.0 A. SUTTER	BORGHETTO BORBERA	AL	B		125-150
222.0 DISTILLERIE MAGNOBERTA	CASALE MONFERRATO	AL	B		
223.0 SOC. PIEMONTESE AMIDI E DERIV.	CASSANO SPINOLA	AL	B	6	148
224.0 BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI	NOVI LIGURE	AL	B	5-9	16-22-150
225.0 SIO	NOVI LIGURE	AL	B	1-9	
226.0 ECOSYSTEM TERMONEUTRALIZZAZ.	PONTESTURA	AL	B	2	5-20-22-29-125-146
227.0 FRIDOCKS MAG.GENERALI E FRIGO	POZZOLO FORMIGALO	AL	B		22
228.0 COLORIFICIO ATTIVA	POZZOLO FORMIGARO	AL	B		22-118-125
229.0 PIBIGAS ITALIANA	POZZOLO FORMIGARO	AL	B		
230.0 ECOLIBARNA	SERRAVALLE SCRIVIA	AL	B		
231.0 LIEBIG ITALIANA	TORTONA	AL	B		149
232.0 CALZATUR. GIOIELLO DI SARZANO	VALENZA	AL	B	2	124-125
233.0 G. COSTA	VIGNOLE BORBERA	AL	B	2	
1.0 SAVAM	ALTARE	SV	A	1(50)-9(20)	11(15000)-118(100)
1.1 SAVAM	ALTARE	SV			124(50)
2.0 NORD ELETTRONICA	ALTARE	SV	A	2	119(480)-125-150
3.0 COVETRO	ALTARE	SV	A	9(35)	11(3000)-118(150)
4.0 FERTIMONT	CAIRO MONTENOTTE	SV	A		11(15000)-16-22(2000)-24
4.1 FERTIMONT	CAIRO MONTENOTTE	SV			37-118(500)-119(6100)
5.0 3M ITALIA STAB. DI FERRANIA	CAIRO MONTENOTTE	SV	A		8(9)-15-16-17-18-20-21-22
5.1 3M ITALIA STAB. DI FERRANIA	CAIRO MONTENOTTE	SV			25-124-125-146-148-149
6.0 ACNA CHIMICA ORGANICA	CENGIO	SV	A	2-4-5	5(50)-16-22-125-148-150
7.0 SARPOM	QUILIANO	SV	A	2(275000)	
8.0 CHEVRON OIL ITALIANA	SAVONA	SV	A	2	125-150(10250)
9.0 ESSOCHEM MEDITERRANEA	VADO LIGURE	SV	A		16(110)-17-22-110(50)-124
9.1 ESSOCHEM MEDITERRANEA	VADO LIGURE	SV			125
10.0 OLGESA	BUSALLA	GE	A	2(78000)	125(78000)
11.0 IPLOM	BUSALLA	GE	A	1(10)	125(80000)
11.1 IPLOM	BUSALLA	GE		2(80000)	
12.0 ERG RAFFINERIE EDOARDO GARRONE	GENOVA	GE	A	2(190910)	
13.0 SNAM DEP. PROD. PETROLIFERI	GENOVA	GE	A	2(320000)	
14.0 COGEA	GENOVA	GE	A		124(220)-125
15.0 COMITA	GENOVA	GE	A	2(132000)	
16.0 ERG RAFFINERIE EDOARDO GARRONE	GENOVA	GE	A	1(2200)-2	
17.0 ERG RAFFINERIE EDOARDO GARRONE	GENOVA	GE	A		16-22-23-24-41(125)
17.1 ERG RAFFINERIE EDOARDO GARRONE	GENOVA	GE			42(125)-124(3260)
17.2 ERG RAFFINERIE EDOARDO GARRONE	GENOVA	GE			125(119345)-150(6457)
18.0 SNAM ESERCENTE DEPOSITO IP	GENOVA	GE	A	2(250000)	
19.0 API	MIGNANEGO	GE	A		11(500)-125
20.0 SOCIETA' PETROLIFERA ITALIANA	ARCOLA	SP	A		125(85000)-150(60)
21.0 SNAM STAB. DI PANIGAGLIA	PORTOVENERE	SP	A	1(50000)	24-119(30000)-124(250)
22.0 KERNEL	CHIUSAVECCHIA	IM	B		125
23.0 ADOLFO BENEDETTO & C.	IMPERIA	IM	B	1	124

ELENCO DELLE AZIENDE A RISCHIO SUL TERRRITORIO NAZIONALE

N°_	Azienda	Comune	Prov.	Classe Seveso	Tipi di deposito	Sostanze coinvolte
24.0	SAIRO	IMPERIA	IM	B	2	125
25.0	COVENGAS	IMPERIA	IM	B	1	
26.0	PIETRO ISNARDI & C OFF.FARM.CO	IMPERIA	IM	B		
27.0	SANREMO SHIP	SANREMO	IM	B		125
28.0	LAB.BIOLOGICO DR. MASTELLI	SANREMO	IM	B	2	
29.0	SOC.IT.PER IL GAS ES. SANREMO	SANREMO	IM	B		124-125
30.0	IMPRESA DI COSTRUZIONI BONINO	SANREMO	IM	B		124-125
31.0	NAUTISERVICE	SANREMO	IM	B		124-125
32.0	MARINO GIOBATTA DITTA INDIVID.	SANREMO	IM	B		124-125
33.0	SOC.IT.PER IL GAS ESER.TAGGIA	TAGGIA	IM	B		124-125
34.0	STAB. JOSEPH GAZAN	VENTIMIGLIA	IM	B		125
35.0	SOC.IT.PER GAS ES.VENTIMIGLIA	VENTIMIGLIA	IM	B		124-125
36.0	ULTRAGAS ITALIANA	ALBENGA	SV	B	1	
37.0	STAB.FARMACEUT. CAV. G.TESTA	ALBENGA	SV	B	2	125
38.0	STAB. ITALIANI GAVARRY	ALBISOLA SUPERIORE	SV	B		22-125-150
39.0	ITALIANA COKE	CAIRO MONTENOTTE	SV	B		22-124-125
40.0	INDUSTRIA ITALIANA PETROLI	QUILIANO	SV	B	2	
41.0	OLEIFICI MEDITERRANEI	QUILIANO	SV	B		125
42.0	SOC.ARIA LIQUIDA E DERIVATI	SAVONA	SV	B	9	22-23-24-25-124-125-148
42.1	SOC.ARIA LIQUIDA E DERIVATI	SAVONA	SV			150
43.0	SOC.IT.PER IL GAS ESER. SAVONA	SAVONA	SV	B	1	
44.0	NUOVA ITALSIDER	SAVONA	SV	B	1-2	23
45.0	VITROFIL	VADO LIGURE	SV	B		124
46.0	TECNOMASIO ITAL. BROWN BOVERI	VADO LIGURE	SV	B	1-2-4-9	124-125-150
47.0	ITALIANA COKE	VADO LIGURE	SV	B		124-125-150
48.0	ASTREA PITTURE E PROD.SPECIALI	VADO LIGURE	SV	B		150
49.0	ESSO ITALIANA	VADO LIGURE	SV	B	2	
50.0	CAPURRO LEO & FIGLIO	AVEGNO	GE	B		125
51.0	OLEIFICIO FRATELLI ROCCA	CARASCO	GE	B		125
52.0	TIRRENIA GAS	CHIAVARI	GE	B	1	
53.0	LUIGI STOPPANI	COGOLETO	GE	B	6	148
54.0	TOTAL	COGOLETO	GE	B	1	124
55.0	VERNICI ITALIANE STANDARD SVI	GENOVA	GE	B		118-125
56.0	AGIP PETROLI DEPOSITO GENOVA	GENOVA	GE	B	2	
57.0	MAGAZZINI FRIGORIF.SANPIETRO	GENOVA	GE	B	4	22
58.0	SOC.OSSIGENO GAS	GENOVA	GE	B	9	22-23-24-25-124-125-148
58.1	SOC.OSSIGENO GAS	GENOVA	GE			150
59.0	MARGEL	GENOVA	GE	B	4	22
60.0	SIO	GENOVA	GE	B	1-9	
61.0	SOC. DEPOSITI MEDITERRANEI	GENOVA	GE	B	2	
62.0	SOL NORD	GENOVA	GE	B		23-24-37-150
63.0	ELETTRONICA S.GIORGIO ELSAG	GENOVA	GE	B		125
64.0	GASLINI	GENOVA	GE	B	1	125-150
65.0	VIRGILIO VALOBRA GUGLIELMO VAL	GENOVA	GE	B		22-23-150
66.0	ERG RAFFINERIE EDOARDO GARRONE	GENOVA	GE	B	2	
67.0	AGIP LIQUIGAS	GENOVA	GE	B	1-2	
68.0	MMD - MAX MEYER DUCO	GENOVA	GE	B	2	
69.0	NUOVA ITALSIDER ST.SINIGAGLIA	GENOVA	GE	B	4	22
70.0	SIPAP	GENOVA	GE	B		125
71.0	ITALSIDER CANTIERE CONSONNI	GENOVA	GE	B		

ELENCO DELLE AZIENDE A RISCHIO SUL TERRRITORIO NAZIONALE

N°_	Azienda	Comune	Prov.	Classe Seveso	Tipi di deposito	Sostanze coinvolte
72.0	EURITAL	PIEVE LIGURE	GE	B	2	
73.0	TIRRENIA GAS	RAPALLO	GE	B		124
74.0	TIRRENIA GAS	RAPALLO	GE	B	1	
75.0	COVENGAS	RECCO	GE	B	1	
76.0	FIT FERROTUBI IN.AMM.STR.ACCIA	SESTRI LEVANTE	GE	B	9	
77.0	FIT FERROTUBI IN.AMM.STR.TUBIF	SESTRI LEVANTE	GE	B	9	
78.0	SOC. OSSIGAS	SESTRI LEVANTE	GE	B	9	
79.0	CRESTI ITALIA	AMEGLIA	SP	B		118-125-163
80.0	NUOVA OLMEC	ARCOLA	SP	B	9	
81.0	COSTR.RIPAR.NAVALI ANTONINI	LA SPEZIA	SP	B	9	23
82.0	SOC.PETROL.IT.DEPOS. COSTIERO	LA SPEZIA	SP	B	2	
83.0	IP RAFFINERIA DI LA SPEZIA	LA SPEZIA	SP	B		125
84.0	CONTENITORI TRASPORTI	LA SPEZIA	SP	B		
85.0	ENEL - CANTIERE CONSONNI	LA SPEZIA	SP	B		
86.0	INTERMARINE	SARZANA	SP	B		118-125
87.0	COSTRUZIONI NAVALI ANTONINI	SARZANA	SP	B	1-9	23
88.0	BARBERIS CANTIERI	VEZZANO LIGURE	SP	B	2	118-125-150-163
1.0	AMONN FITOCHIMICA	BOLZANO	BZ	A		57(4000)-63(10000)
1.1	AMONN FITOCHIMICA	BOLZANO	BZ			67(1500)-68(8000)
1.2	AMONN FITOCHIMICA	BOLZANO	BZ			71(10000)-72(20000)-103
2.0	DISTILLERIA VAL D'ADIGE	MEZZOCORONA	TN	A		150(1540)
3.0	INDUSTRIA ITALIANA PETROLI	BOLZANO	BZ	B	2	
4.0	AGIP PETROLI	BOLZANO	BZ	B	2	
5.0	ACCIAIERI DI BOLZANO	BOLZANO	BZ	B		
6.0	GKN BOUND BROOK ITALIA	BRUNICO	BZ	B	1	24-119
7.0	WMH	LACES	BZ	B		
8.0	FABBRICA BIRRA FORST	LAGUNDO	BZ	B		16-22-33-150
9.0	HYGANCHIMICA	LAIVES	BZ	B	2-4	22-33-125-150
10.0	TORGGLER CHIMICA	MERANO	BZ	B		125-150
11.0	DYNAMIT NOBEL SILICON	MERANO	BZ	B	1-2	24-34-94-125-149
12.0	IVOCLAR SEZIONE ITALIANA	NATURNO	BZ	B		
13.0	HOPPE	SAN MARTINO PASSIRIA	BZ	B		
14.0	RONER DISTILLERIE	TERMENO	BZ	B	2	125
15.0	DISTILLERIE F.LLI CIPRIANI	ALA	TN	B	2	
16.0	DIT.PIO DUSINI DI C.DUSINI & C	CLES	TN	B	9	149
17.0	NUOVA STAMPA DI MONDADORI	CLES	TN	B	1-2	
18.0	DIT.PIO DUSINI DI O.DUSINI & C	CLES	TN	B	9	149
19.0	REFRADIGE	MEZZOCORONA	TN	B		
20.0	PELLANO	REVO'	TN	B		
21.0	CARTIERE FEDRIGONI & C	RIVA DEL GARDA	TN	B		
22.0	MARGO	ROVERETO	TN	B	2	
23.0	SIRIC	ROVERETO	TN	B		
24.0	GRUPPO LEPETIT	ROVERETO	TN	B	2	125-150
25.0	RHEEM ITALIA	ROVERETO	TN	B	2	
26.0	NOVOGAS ITALIANA	ROVERETO	TN	B	1	124
27.0	ATICARTA	ROVERETO	TN	B	2	125
28.0	ZETALACK	ROVERETO	TN	B		
29.0	DITTA OSSICOLOR	SPORMAGGIORE	TN	B		119
30.0	OFFICINE MECCANICHE LENZI	TRENTO	TN	B	9	
31.0	RANGONI EUROCAR	TRENTO	TN	B	2	150

ELENCO DELLE AZIENDE A RISCHIO SUL TERRRITORIO NAZIONALE

N°_	Azienda	Comune	Prov.	Classe Seveso	Tipi di deposito	Sostanze coinvolte
32.0	STIPE	TRENTO	TN	B		124
33.0	MICHELIN ITALIANA	TRENTO	TN	B		22-118
34.0	CENTR.ORTOFRUTTICOLE TRENTINE	TRENTO	TN	B		
35.0	GIRELLI	TRENTO	TN	B	2	22-23-148
36.0	BIOCHEMO STAB.IND.BIOCHIMICA	TRENTO	TN	B	2	125
37.0	AGIP LIQUIGAS	TRENTO	TN	B	1-2	
38.0	EUROCOLOR	TRENTO	TN	B	4	
39.0	SOCIETA' INDUSTRIALE TRENTINA	TRENTO	TN	B		
1.0	CHIMICA DEL FRIULI	TORVISCOSA	UD	A	2(315)	16(800)-22(500)-24
1.1	CHIMICA DEL FRIULI	TORVISCOSA	UD		5(800)	118(5000)-124-125(630)
1.2	CHIMICA DEL FRIULI	TORVISCOSA	UD			149(300)-150(300)-151(70)
2.0	SIOT DEP.COSTIERO DI S.DORLIGO	SAN DORLIGO D. VALLE	TS	A	2(700000)	
3.0	AQUILA RAFFINERIA	TRIESTE	TS	A	1(4500)	41(80)-42(55)-124(4500)
3.1	AQUILA RAFFINERIA	TRIESTE	TS		2(650000)	125(650000)-150(20000)
4.0	FERRIERA VATTOLO CIESSEBI	BUIA	UD	B		
5.0	ACCIAIERIA FONDERIA CIVIDALE	CIVIDALE DEL FRIULI	UD	B	9	
6.0	GIARETTA DIV. PRODUZIONE	CORNO DI ROSAZZO	UD	B		150
7.0	FRIGORIFERI DI TORREANO	MARTIGNACCO	UD	B		
8.0	AGROZOOFARMA	MORTEGLIANO	UD	B		150-151
9.0	IND.CHIMICHE FARMACEUTICHE IT.	NIMIS	UD	B	2	
10.0	SIO	PAVIA DI UDINE	UD	B	1-9	
11.0	VETRORESINA	POVOLETTO	UD	B		
12.0	FONDERIE ACCIAIO REMANZACCO	REMANZACCO	UD	B	1-9	
13.0	VEPLAS	SAN PIETRO NATISONE	UD	B	2	118-150
14.0	CMF CARTIERE CONSONNI	TARVISIO	UD	B		
15.0	ENEL CARTIERE CONSONNI	UDINE	UD	B		
16.0	MULTIGAS FRIULI	UDINE	UD	B		23-24-124
17.0	RIVOIRA	UDINE	UD	B	1-2	23-24-124-125-150
18.0	PETROLIFERA GORIZIANA DI EDDA	GORIZIA	GO	B	2	
19.0	SAFOG FONDERIE ACCIAIO GORIZIA	GORIZIA	GO	B	9	23
20.0	SASPI SERVIZI PUBBLICI ITAL.	GORIZIA	GO	B		
21.0	OLIVO & PRIMOZIC	GORIZIA	GO	B	2	
22.0	ENEL CANTIERE CONSONNI	MONFALCONE	GO	B		
23.0	MULTIGAS FRIULI	MONFALCONE	GO	B		23-24-124
24.0	SASPI IMP.INCENERIMEN. RIFIUTI	MORARO	GO	B		
25.0	SALUMIFICIO F.LLI MORGANTE	ROMANS D'ISONZO	GO	B		22
26.0	CARTIERE DEL TIMAVO E DEL SOLE	DUINO AURISINA	TS	B	2	125
27.0	ICASA	SAN DORLIGO D. VALLE	TS	B	1-2	124-125-150
28.0	FISSAN	SAN DORLIGO D. VALLE	TS	B	2	125
29.0	SASPI SERVIZI PUBBL. ITAL.	TRIESTE	TS	B		
30.0	INDUSTRIA TRIESTINA GAS COMPR.	TRIESTE	TS	B		
31.0	MODIANO IND. CARTOTECNICHE	TRIESTE	TS	B	2	125
32.0	TOTAL	TRIESTE	TS	B	1	124
33.0	STOCK	TRIESTE	TS	B	2	125
34.0	VENEZIANI ZONCA VERNICI	TRIESTE	TS	B	2	125
35.0	FRATELLI JANOUSEK	TRIESTE	TS	B	4	125-150
36.0	TERNI	TRIESTE	TS	B		124
37.0	LABORATORI DON BAXTER	TRIESTE	TS	B		25
38.0	STOCK	TRIESTE	TS	B	2	125
39.0	DISTILLERIE STOCK	TRIESTE	TS	B		125

ELENCO DELLE AZIENDE A RISCHIO SUL TERRRITORIO NAZIONALE

N°_	Azienda	Comune	Prov.	Classe Seveso	Tipi di deposito	Sostanze coinvolte
40.0	MULTIGAS FRIULI	MANIAGO	PN	B		23-24
41.0	INOSSMAN FOND. ACCIAIO MANIAGO	MANIAGO	PN	B	9	
42.0	FALCA	PORCIA DI PORDENONE	PN	B	2	
43.0	SOC.IT.PER IL GAS ES.PORDENONE	PORDENONE	PN	B	2	
1.0	VETRERIE RIUNITE	COLOGNOLA AI COLLI	VR	A		11(1500)
2.0	CROMATURA TOBALDINI	ALTAVILLA VICENTINA	VI	A		94-119(14000)-124-125
3.0	IT	GAMBUGLIANO	VI	A		119(1200)-125
4.0	VIARO WALTER ELETTROTECNICA	MAROSTICA	VI	A	1-2	119(800)-124-125-150(2)
5.0	FRANCESCHETTO F.LLI F.GIUSEPPE	MONTECCHIO MAGGIORE	VI	A		119(3000)
6.0	FABBRICA MANUBRI MONTEGRAPPA	ROSA	VI	A	1	119(300)
7.0	CROMADOR	SANDRIGO	VI	A		119(3000)
8.0	TRICOM	TEZZE SUL BRENTA	VI	A		119(18410)
9.0	RIMAR CHIMICA	TRISSINO	VI	A		16(50)-94(70)
10.0	COLORIFICIO PAULIN	SEREN DEL GRAPPA	BL	A		118(400)-125(40)-150(40)
11.0	VETRARTI	MONASTIER	TV	A		11(300)
12.0	BUTANGAS	PAESE	TV	A	1(965)	124(18)
13.0	COVENGAS	CONCORDIA SAGITTARIA	VE	A	1(432)	
14.0	MIRA LANZA	MIRA	VE	A		24-119(60000)-125
14.1	MIRA LANZA	MIRA	VE			150(700)
15.0	SAMETON	VENEZIA	VE	A		119(10000)
16.0	MONTEFLUOS	VENEZIA	VE	A		16-21-22-94(550)
17.0	SOC. VENEZIANA CONTERIE	VENEZIA	VE	A		11(500)-22-118
18.0	IND.RAFF.OLI MIN. IROM	VENEZIA	VE	A	2	17-24-41-42-118(1400)
18.1	IND.RAFF.OLI MIN.IROM	VENEZIA	VE			119(135)-123-124(3000)
18.2	IND.RAFF.OLI MIN. IROM	VENEZIA	VE			125(530000)-150
19.0	SIPA	VENEZIA	VE	A		18(480)-124-125-148-150
20.0	VENEZIANA VETRO	VENEZIA	VE	A		118(2000)-119(10000)
21.0	FERTIMONT	VENEZIA	VE	A		16-22(2400)-37-125-146
22.0	AGIP PETROLI	VENEZIA	VE	A	1(808)	
23.0	SAVA ALLUMINIO VENETO	VENEZIA	VE	A	1-2-9	6(20)-16-23-37-94-124-125
23.1	SAVA ALLUMINIO VENETO	VENEZIA	VE			148
24.0	SAVA ALLUMINIO VENETO	VENEZIA	VE	A	1-2-9	6(50)-16-23-37-94-118
24.1	SAVA ALLUMINIO VENETO	VENEZIA	VE			119(10000)-124-125-148
25.0	FERTIMONT	VENEZIA	VE	A		16-22(1000)-24-37
25.1	FERTIMONT	VENEZIA	VE			118(130)-119(3900)-125
25.2	FERTIMONT	VENEZIA	VE			146-148
26.0	SAVA ALLUMINIO VENETO	VENEZIA	VE	A	1-2-9	6(40)-16-23-37-124-125
27.0	MONTEDIPE	VENEZIA	VE	A	1(19150)	15(30)-16(875)-17-19(35)
27.1	MONTEDIEP	VENEZIA	VE		2(202500)-3	20-22(376000)-23-24-25-26
27.2	MONTEDIPE	VENEZIA	VE			27(800)-29-37-124(7200)
27.3	MONTEDIPE	VENEZIA	VE			125
28.0	AGIP PETROLI DEP.COSTIERO	VENEZIA	VE	A	2	
29.0	OXIDAL GIOACHIN SERGIO & C	ALBIGNASEGO	PD	A		118(150)-119
30.0	CESARE RIZZATO & C	PADOVA	PD	A		119(24000)
31.0	ZETRONIC	PADOVA	PD	A		119(3500)
32.0	CESARE RIZZATO & C	PADOVA	PD	A		119(30000)
33.0	PADOVA ARGENTI	SAONARA	PD	A		119(600)
34.0	CAFFARO	ADRIA	RO	A		57(7500)-63(12000)
34.1	CAFFARO	ADRIA	RO			67(1000)-70(700)
34.2	CAFFARO	ADRIA	RO			71(12000)-72(12000)

ELENCO DELLE AZIENDE A RISCHIO SUL TERRRITORIO NAZIONALE

N°_	Azienda	Comune	Prov.	Classe Seveso	Tipi di deposito	Sostanze coinvolte
35.0	APA	ROVIGO	RO	A		68(50000)-70(50000)-125
35.1	APA	ROVIGO	RO			150
36.0	OFFICINE CRESTANI	ARCOLE	VR	B		
37.0	FRIGORIFERO DI BUSSOLENGO	BUSSOLENGO	VR	B		22
38.0	CALZ. MARIA PIA ITALIA	BUSSOLENGO	VR	B	2	125
39.0	CHIMICA CBR	CASTEL D'AZZANO	VR	B		125-150
40.0	CALZ. MARIA PIA ITALIA	CAVAION VERONESE	VR	B	2	125
41.0	IMG IND. MATERIALI GRAFICI	DOLCE'	VR	B	2	19
42.0	FRATELLI QUARELLA	DOLCE'	VR	B		
43.0	NOVARESINE	LAZISE	VR	B		125
44.0	FAB.LIQUORI GIULIARI DANILO	RONCO ALL'ADIGE	VR	B	2	
45.0	GLAXOVET	SAN BONIFACIO	VR	B		125
46.0	SOC. LAV. METALLICHE	SAN BONIFACIO	VR	B	1-2-9	23-124-125-164
47.0	PERLINI INTERNATIONAL	SAN BONIFACIO	VR	B	9	23-150
48.0	CALAZTURIFICIO EUROPEN	S.GIOVANNI ILARONE	VR	B		124-150
49.0	DIN	S.GIOVANNI LUPATOTO	VR	B		
50.0	MAGAZ.FRIG. SURGELO	S.MARTINO BUON ALB.	VR	B		22
51.0	CART.PASTALEGNO TAIBON	TREVENZUOLO	VR	B	9	24
52.0	SOGEO SOC.GEN.OSIIGENO	TREVENZUOLO	VR	B	1-2-4	22-23-24
53.0	BAYER ITALIA	VALEGGIO SUL MINCIO	VR	B	1-2	11-20-21-22-24-94-118-119
53.1	BAYER ITALIA	VALEGGIO SUL MINCIO	VR			124-125-146-148
54.0	OFFICINE CARDI	VERONA	VR	B	2-9	
55.0	GLAXO	VERONA	VR	B		125
56.0	CARTIERE FEDRIGONI & C	VERONA	VR	B	4	22
57.0	OFF. E FOND. GALTAROSSA	VERONA	VR	B	9	
58.0	RIVOIRA	VERONA	VR	B	1-2-4-5-6	16-17-22-23-24-25-37-124
58.1	RIVOIRA	VERONA	VR			125-148-149-150
59.0	AGIP LIQUIGAS	VERONA	VR	B	1-2	
60.0	CALZ.PALVER DI SONA G.	VERONA	VR	B		
61.0	BIASI TERMOMECCANICA	VERONA	VR	B	1-9	23
62.0	CANGURO	VERONA	VR	B	1-2	124-150
63.0	OVER MECCANICA	VERONA	VR	B	9	
64.0	NOVACHEM	VERONA	VR	B		125
65.0	BIASI TERMOMECCANICA	VERONA	VR	B	1-9	
66.0	FRO SALDATURA	VERONA	VR	B	1-2	
67.0	SOC.COL. PIGMENTI INCHIOSTRI	VERONA	VR	B		125
68.0	OVER MECCANICA	VERONA	VR	B	9	
69.0	ARNOLDO MONDADORI EDITORE	VERONA	VR	B	2	
70.0	SIO	VERONA	VR	B	1-4-9	22-23-24
71.0	BIASI TERMOMECCANICA	VERONA	VR	B	1-9	
72.0	PIBIGAS ITALIANA	VERONA	VR	B	1-2	124-125
73.0	COVENGAS	VERONA	VR	B	1	
74.0	FAB.ACCUMULATORI URANIO	VERONELLA	VR	B		23
75.0	CONCERIA VAL D'ALPONE	VESTENANOVA	VR	B		22-33-125-150
76.0	PUBLIGAS VERONA	VILLAFRANCA	VR	B		124
77.0	SAIRA ALLUMINIO	VILLAFRANCA	VR	B		118-119
78.0	LA CHIMICADIGE	ZEVIO	VR	B		21-125
79.0	ARTIERI DEL LEGNO	ALTAVILLA VICENTINA	VI	B		125
80.0	VIPACK	ALTAVILLA VICENTINA	VI	B		33
81.0	ESSEPI	ARCUGNANO	VR	B		22-94-119-149

ELENCO DELLE AZIENDE A RISCHIO SUL TERRRITORIO NAZIONALE

N°	Azienda	Comune	Prov.	Classe Seveso	Tipi di deposito	Sostanze coinvolte
82.0	CARTIERA ROSSI	ARSIERO	VI	B	5	16
83.0	CONCERIA F.LLI MASTROTTO	ARZIGNANO	VI	B	2-4	22-125
84.0	CONC.F.LLI DANI DI DANI G. & G	ARZIGNANO	VI	B		22-33-125-150
85.0	CONC. NIZZARO E FONGARO	ARZIGNANO	VI	B		22
86.0	OFF.MEC.ALPE DI PELOSO A. & C	ARZIGNANO	VI	B	2	
87.0	LANGARO OLIMPIO LAV. PELLI	ARZIGNANO	VI	B		22-33-124-125-147-163
88.0	MENEGUZZO CESARE LLAV. PELLI	ARZIGNANO	VI	B	1-2-4	22-124-125-149-150
89.0	CONCERIA SAN MARCO	ARZIGNANO	VI	B		22-125
90.0	CONCERIA GALASSIA	ARZIGNANO	VI	B		22-33-149
91.0	CIBA GEIGY	ARZIGNANO	VI	B	2	
92.0	CONCERIA VENETORUM	ARZIGNANO	VI	B		17-22-148-149
93.0	CONCERIA NORDEST	ARZIGNANO	VI	B		17-22-148-149
94.0	EUROLEATHER	ARZIGNANO	VI	B		150
95.0	CONCERIA JULIA	ARZIGNANO	VI	B	1-2-4	2-17-22-33-124-125-141
95.1	CONCERIA JULIA	ARZIGNANO	VI	B		146-147-148-149-150
96.0	SOC.IT. PER IL GAS ES.BASSANO	BASSANO DEL GRAPPA	VI	B	1	
97.0	BATTISTELLO A. PIO DI LORENZO	BREGANZE	VI	B		124
98.0	ISELLO VERNICI DI ISELLO C.	BRENDOLA	VI	B	2	125-150
99.0	CONCERIA ROLLE	CARTIGLIANO	VI	B		22-148
100.0	IRT COSTRUZIONI GENERALI	CASSOLA	VI	B		23
101.0	NICOLATO GIUSEPPE & FIGLI	CHIAMPO	VI	B		23
102.0	CONCERIA F.LLI DALLA VALERIA	CHIAMPO	VI	B		22-23
103.0	NICOLATO GIUSEPPE & FIGLI	CHIAMPO	VI	B		23
104.0	BENINCA'	CORNEDO VICENTINO	VI	B	9	23
105.0	FENICE	CORNEDO VICENTINO	VI	B	2	
106.0	COLORIFICIO ZETAGI	CREAZZO	VI	B		125-147
107.0	CALZ. JVAN SHOES	DUEVILLE	VI	B	2	124-125-150
108.0	CONCERIA TRE EFFE F.LLI FABRIS	FARA VICENTINO	VI	B	9	
109.0	TINTORIA ASTICO	FARA VICENTINO	VI	B		22-149
110.0	PERLINI VEICOLI IND.	GAMBELLARA	VI	B	9	23
111.0	CANT.SOCIALE GAMBELLARA COOP	GAMBELLARA	VI	B		148
112.0	PIBIGAS ITALIANA	GRISIGNANO DI ZOCCO	VI	B	1-2	
113.0	COS.MEC.	ISOLA VICENTINA	VI	B		23
114.0	BIMEX	ISOLA VICENTINA	VI	B		
115.0	FUBER EXPORT	LOGARE	VI	B		22
116.0	CARTOGRAFICA VENETA	LONIGO	VI	B		22-124-125
117.0	ZAMBON CHIMICA	LONIGO	VI	B		21-22-24-35-124-125-149
117.1	ZAMBON CHIMICA	LONIGO	VI			150
118.0	GPA LORENZATO	MALO	VI	B	2	
119.0	EDILMEC	MALO	VI	B		23
120.0	TURO ITALIA	MARANO VICENTINO	VI	B		23
121.0	OFF.MECC. F.LLI MANEA	MARANO VICENTINO	VI	B		23-125-150
122.0	COSTR. MECC. SOTTORIVA	MARANO VICENTINO	VI	B	2-9	23-124-125-150
123.0	VILUX VITERIE	MOLVENA	VI	B		22
124.0	CONS.CANT.SOC. VICENTINE	MONTECCHIO MAGGIORE	VI	B	2	125
125.0	SOMMER	MONTECCHIO MAGGIORE	VI	B		
126.0	FAB.ITALIANA SINTETICI	MONTECCHIO MAGGIORE	VI	B		16-21-22-24-25-119-124
126.1	FAB.ITALIANA SINTETICI	MONTECCHIO MAGGIORE	VI			125-148-149
127.0	CANT.SOC. DEI COLLI VICENTINI	MONTECCHIO MAGGIORE	VI	B		148
128.0	SUPERORO	MONTICELLO C.TE OTTO	VI	B	1	22-124

ELENCO DELLE AZIENDE A RISCHIO SUL TERRRITORIO NAZIONALE

N°_	Azienda	Comune	Prov.	Classe Seveso	Tipi di deposito	Sostanze coinvolte
129.0	RIALTO	MONTICELLO C.TE OTTO	VI	B	1	22-124
130.0	CONCERIA ANZOLIN	MONTORSO	VI	B	4	22-149
131.0	VANGHEGGI	NANTO	VI	B	2	125-150
132.0	METAL PADOVAN	NOVENTA VICENTINA	VI	B		23-125-150
133.0	BETTANIN A. DI BETTANIN G.	NOVENTA VICENTINA	VI	B		23
134.0	BEDONT F.LLI	PAINEZZE	VI	B	4	125-150
135.0	SELLARO ARREDAMENTI	PIANEZZE	VI	B	2	125
136.0	COSTENARO MINO	PIANEZZE	VI	B	2	125
137.0	RIVAL	POVE DEL GRAPPA	VI	B		22-125-150
138.0	HOECHST SARA	ROMANO D'EZZELINO	VI	B		118-125-152
139.0	WARM DI A.F. VOLPATO & C	ROMANO D'EZZELINO	VI	B		124-125
140.0	IMPRESA GUARISE MARIO	ROSA	VI	B	1	23-150
141.0	STRAGLIOTTO	ROSSANO VENETO	VI	B		22-23-124-125-150
142.0	OFF. SPEROTTO	SANDRIGO	VI	B	2	
143.0	CONCERIA TIGRE	S.PIETRO MUSSOLINO	VI	B		
144.0	MECC. SCLEDENSI	SCHIO	VI	B	2	125
145.0	F.LLI MAZZON PROD. CHIMICI	SCHIO	VI	B	2	125
146.0	FONDERIA RUBINI F.LLI	SCHIO	VI	B	1-2	124-125-150
147.0	LANIFICIO P. CAZZOLA	SCHIO	VI	B		23
148.0	COLORIFICIO MAZZON	SCHIO	VI	B	2	125
149.0	IST.IND.TERMOMECC. SCHIO	SCHIO	VI	B		125
150.0	SOGEMA MARZANI IND. GRAFICHE	SCHIO	VI	B		125-150
151.0	AGIS	SOLAGNA	VI	B	9	23-150
152.0	BOTTONIF. FACCHINETTI	THIENE	VI	B		22-124
153.0	INCOMEX DI GUARDA L. & C	THIENE	VI	B		23
154.0	PAVIANATO A. & FIGLIO	THIENE	VI	B		125
155.0	SPEROTTO CARROZ. INDUSTR.	THIENE	VI	B		23-124-150
156.0	FONDERIA CORRA'	THIENE	VI	B	1-2-9	
157.0	CARROZZERIA SPEROTTO	THIENE	VI	B		23-124-150
158.0	IVALDA	THIENE	VI	B		25
159.0	INCOMA	THIENE	VI	B		23
160.0	IMCA	TORREBELVICINO	VI	B		94
161.0	CONCERIA BASMAR	TRISSINO	VI	B		22-33-125-149
162.0	FENICE	VALDAGNO	VI	B	2	147-150
163.0	MANIFATTURA FONTANA	VALSTAGNA	VI	B	1	
164.0	SATEF HUETTENES ALBERTUS	VICENZA	VI	B		33-118-125-146-150-163
165.0	ITALBRAS	VICENZA	VI	B	2-9	24
166.0	SOAVE ASFALTI	VICENZA	VI	B		23-124-125-150
167.0	ELEX DI FASOLO GIANNI	VICENZA	VI	B		150
168.0	SOAVE COIBENTAZIONI	VICENZA	VI	B		125-150
169.0	CAVALIERI PUBBL. VICENZA	VICENZA	VI	B		125
170.0	VIOR	VICENZA	VI	B	1-4	
171.0	ALLEGRO SILVANO	VICENZA	VI	B	1	150
172.0	LAB.GRAFO NICOLIS COLA	VICENZA	VI	B		22
173.0	PADOVAN FRATELLI	VICENZA	VI	B		150
174.0	SIO	VICENZA	VI	B	1-4-9	
175.0	ACC.FERR. VICENTINE BELTRAME	VICENZA	VI	B	9	
176.0	TUBETTIFICIO VICENTINO	VICENZA	VI	B	1-2	22-124-125
177.0	ASS.REL.MASCH.IST.SAN GAETANO	VICENZA	VI	B		22-125
178.0	FONDERIE ABOR	VICENZA	VI	B	1-2	23-124

ELENCO DELLE AZIENDE A RISCHIO SUL TERRRITORIO NAZIONALE

N°_	Azienda	Comune	Prov.	Classe Seveso	Tipi di deposito	Sostanze coinvolte
179.0	IMO DI CORRADO G. & C.G.	VICENZA	VI	B	1-4	22
180.0	ERIO	ZANE'	VI	B		150
181.0	CHAMBERLAIN PHIPPS ITALIANA	ZANE'	VI	B	2	125
182.0	CONCERIA SIBERIA DI MAZZOCCO G	ZERMEGHEDO	VI	B	2-4	22-124-125-149-150
183.0	CONCERIA ZERMEPEL DI FACIN B.A	ZERMEGHEDO	VI	B	1-2-4	22-33
184.0	ESTIGAS	FELTRE	BL	B		124
185.0	CHIMICA SOSPIROLO	SOSPIROLO	BL	B		15-16-19-20-22-24-25-26
185.1	CHIMICA SOSPIROLO	SOSPIROLO	BL	B		33-37-119-124-125-148-149
186.0	VOLPATO DI A.E F.VOLPATO & C	CASTELLCUCCO	TV	B		125
187.0	FERVET	CASTELFRANCO VENETO	TV	B	1-9	124
188.0	CIPP	COLLE UMBERTO	TV	B		125-150
189.0	CARPENE' MALVOLTI	CONEGLIANO	TV	B	2	125
190.0	CARPENE' MALVOLTI	FOLLINA	TV	B	2	125
191.0	OLEIFICIO MEDIO PIAVE	FONTANELLE	TV	B		150
192.0	EMMEBI	GODEGA S.URBANO	TV	B		125-150
193.0	FERRIERA S.PIETRO DI B. & S.	MONASTIER	TV	B		
194.0	ESTIGAS	MONTEBELLUNA	TV	B		124
195.0	FALCA	ODERZO	TV	B	2	
196.0	SOC.IT. ACETILENE & DERIVATI	PONZANO VENETO	TV	B	1-2-4-5-9	16-17-22-23-24-25-34-35
196.1	SOC.IT. ACETILENE & DERIVATI	PONZANO VENETO	TV			124-125-148-149-150
197.0	AGIP LIQUIGAS	PREGANZIOL	TV	B	1-2	
198.0	ITAL. MASTICI E PROD. AFFINI	REFRONTOLO	TV	B	2	125-150
199.0	OMT	S.BIAGIO DI CALLALTA	TV	B	1-2-9	
200.0	FALCA	S.BIAGIO DI CALLALTA	TV	B	2	
201.0	IMPA IND.MASTICI PITT. ADESIVI	S.PIETRO DI FELETTO	TV	B	2	125-150
202.0	QUAKER CHIARI & FORTI	SILEA	TV	B	2	35-125-150
203.0	VALMAN	TREVIGNANO	TV	B	1	22-94-146-149-163
204.0	IRT COSTRUZIONI GENERALI	TREVISO	TV	B		23
205.0	VIP VILLORBA IND. PLASTICA	VILLORBA	TV	B		
206.0	BISC. PANETTONI COLUSSI MILANO	VITTORIO VENETO	TV	B	1-2	
207.0	ESTIGAS	VITTORIO VENETO	TV	B		124
208.0	FALCA	CONCORDIA SAGITTARIA	VE	B	2	
209.0	CALZATURIFICIO LIANA	FIESSO D'ARTICO	VE	B		150
210.0	PUBLIGAS DI BISOTTO GIUSEPPE	MARTELLAGO	VE	B	1	124
211.0	MARCHI INDUSTRIALI	MIRA	VE	B		17-124-125-148-150
212.0	FERTILGEST	PORTOGRUARO	VE	B	4	22
213.0	STOCK MAGAZZ.INVECCHIAMENTO	PORTOGRUARO	VE	B	2	125
214.0	ARREGHINI A.& C.	PORTOGRUARO	VE	B		125
215.0	VALLI ZABBAN	SALZANO	VE	B	2	
216.0	PIBIGAS ITALIANA	SAN DONA' DI PIAVE	VE	B	1-2	
217.0	FALCA	SAN DONA' DI PIAVE	VE	B	2	
218.0	BELLATO	SCORZE'	VE	B	2	
219.0	SAVA ALLUMINIO VENETO	VENEZIA	VE	B	1-2-4	22-23
220.0	SOC.ITAL.ACETILENE E DERIVATI	VENEZIA	VE	B	1-4-5	16-17-22-23-24-25-34-35
220.1	SOC.ITAL.ACETILENE E DERIVATI	VENEZIA	VE			124-149
221.0	ITALIANA OLII E RISI	VENEZIA	VE	B		22-124-125
222.0	SAVA ALLUMINIO VENETO DIV.LAM.	VENEZIA	VE	B	1-2-9	6
223.0	SARNI	VENEZIA	VE	B	2	125
224.0	ENICHEM POLIMERI	VENEZIA	VE	B		124
225.0	DISTILLERIE PIZZOLOTTO	VENEZIA	VE	B	2	125

ELENCO DELLE AZIENDE A RISCHIO SUL TERRRITORIO NAZIONALE

N°_	Azienda	Comune	Prov.	Classe Seveso	Tipi di deposito	Sostanze coinvolte
226.0	SELM DEPOSITO COSTIERO NORD	VENEZIA	VE	B	2	
227.0	API ANONIMA PETROLI ITALIANA	VENEZIA	VE	B	1-2	
228.0	ESSO ITALIANA DEP. COSTIERO	VENEZIA	VE	B	2	
229.0	DECAL	VENEZIA	VE	B		125
230.0	NOVOGAS ITALIANA	VENEZIA	VE	B	1	124
231.0	IND.ITALIANA PETROLI DEP.COST.	VENEZIA	VE	B	2	
232.0	ICIP DEPOSITO COSTIERO	VENEZIA	VE	B	2	
233.0	AUSIDET	VENEZIA	VE	B		24-37
234.0	SELM SOC.ENERGIA MONTEDISON	VENEZIA	VE	B		16-149-150
235.0	MULTIGAS INDUSTRIE	VENEZIA	VE	B	1-2-4-9	22-23-24-124-125
236.0	CAFFARO	VENEZIA	VE	B	4	22-124-146
237.0	ITALIANA COKE	VENEZIA	VE	B		124
238.0	A. VIDAL	VENEZIA	VE	B	2	125
239.0	KOLLANT INDUSTRIE CHIMICHE	VIGONOVO	VE	B		100-125
240.0	DERMATROPHINE	ABANO TERME	PD	B		125
241.0	AGIP LIQUIGAS	ALBIGNASEGO	PD	B	1-2	
242.0	NUOVA CAPICA	ALBIGNASEGO	PD	B		119
243.0	NUOVE OFF. ZEN FONDERIE	ALBIGNASEGO	PD	B	9	125
244.0	IRT COSTRUZIONI GENERALI	ALBIGNASEGO	PD	B		23
245.0	VEBI DI DR. RENZO BAZZOLO & C.	BORGORICCO	PD	B		100
246.0	THERMOTAINER	BRUGINE	PD	B		23
247.0	GERON & GIACOMAZZI	CADONEGHE	PD	B		23-125
248.0	SOC. INDUSTRIALE TRIVENETA	CAMPODORO	PD	B	9	23
249.0	MARTINS	CAMPOSANPIERO	PD	B		24-37-124-125-150
250.0	MIB ITALIA	CASALSERUGO	PD	B	1-2	23-124-125
251.0	IFRAR	CERVARESE S.CROCE	PD	B		22-125
252.0	MOBILEST	ESTE	PD	B	2	125-150
253.0	CARMENS CALZATURIFICIO	GALZIGNAGO TERME	PD	B	1	
254.0	ELBI	LIMENA	PD	B	1	
255.0	SAIACE	MONSELICE	PD	B		
256.0	IDIM IST.DERMATOLOGICO ITAL.	MONSELICE	PD	B	2	150
257.0	IRT COSTRUZIONI GENERALI	MONSELICE	PD	B		23
258.0	PATTERSON	NOVENTA PADOVANA	PD	B		
259.0	PPFMC ED.GRAF.MESSAG.S.ANTONIO	NOVENTA PADOVANA	PD	B	2	125
260.0	CALZATURIFICIO LYS	NOVENTA PADOVANA	PD	B	2	
261.0	OFF.MECC. DELLA STANGA	PADOVA	PD	B	1-2	23-24-124-125-150
262.0	VIS FARMACEUTICI	PADOVA	PD	B	2-5	16-125-150
263.0	SOL NORD	PADOVA	PD	B		22-23-24-37-150
264.0	SIO	PADOVA	PD	B	1-9	24
265.0	ACCIAIERIE VENETE	PADOVA	PD	B	9	
266.0	PESSI GUTTALIN	PADOVA	PD	B		124-125
267.0	SOC.IT. ACETILENE & DERIVATI	PADOVA	PD	B	1-4-5	23-24-124
268.0	IPPO IND.PAD.PROD.OSSIGENO	PADOVA	PD	B	1-2-9	
269.0	INDIA IND. CHIMICHE	PADOVA	PD	B		23-100-125
270.0	ARD F.LLI RACCANELLO IND.VE.SM	PADOVA	PD	B		22-125
271.0	VINAL CO2	PADOVA	PD	B	2	23
272.0	ENTE AUTONOMO MAGAZ.GENERALI	PADOVA	PD	B		22
273.0	SLC RINALDI	PIOVE DI SACCO	PD	B	2	125-147
274.0	LA BRILLANTISSIMA	RUBANO	PD	B		
275.0	DE TONI NARCISO DI GIUSEPPE &P	S.MARTINO DI LUPARI	PD	B	2	150

ELENCO DELLE AZIENDE A RISCHIO SUL TERRRITORIO NAZIONALE

N°_	Azienda	Comune	Prov.	Classe Seveso	Tipi di deposito	Sostanze coinvolte
276.0	CAPPUCCETTO ROSSO	SAONARA	PD	B	2	125
277.0	UTRAGAS ITALIANA	SELVAZZANO	PD	B	1	
278.0	OFFICINE BANO	VIGODARZERE	PD	B		23
279.0	ORESTE GALATO OFF. MECC.	VIGONZA	PD	B	1-2-9	23-24-125
280.0	SAPIO INDUSTRIE	VIGONZA	PD	B	1-9	23
281.0	MMD MAX MEYER DUCO	VIGONZA	PD	B	2	
282.0	VIESSE DI VITIELLO SALVATORE	VILLAFRANCA PADOVANA	PD	B		23-125
283.0	BIACOR	ADRIA	RO	B		22
284.0	FAB.RIUN.AMIDO GLUCOS.DESTRINA	CASTELMASSA	RO	B		22-125-148-149-150
285.0	INTERMEDI CHIMICI SINTETICI	LENDINARA	RO	B		21-24-125-149
286.0	COVENGAS	ROVIGO	RO	B	1	
1.0	AGIP PETROLI	FIORENZUOLA D'ARDA	PC	A	1(2232)-2	
2.0	ACCIAIERIA DI RUBIERA	CASALGRANDE	RE	A	9(15)	23-25-118-119(5000)
3.0	COL.CERAM.MASTRO GIORGIO	CASALGRANDE	RE	A		118(1000)-119(400)
4.0	CARLO RICCO' & F.LLI	CORREGGIO	RE	A		
5.0	TECNOGAS	GUALTIERI	RE	A	1	119(1500)
6.0	DEMUS LINEA	RUBIERA	RE	A	1(300000)	
7.0	FA.BA FABB. BARATTOLI	S.ILARIO D'ENZA	RE	A		124(780)
8.0	FILOZOO	CARPI	MO	A		38-118(250)
9.0	SCAM	MODENA	MO	A		63(6000)-71(3800)
9.1	SCAM	MODENA	MO			72(12000)-100-125-150
10.0	SINTERIS	BENTIVOGLIO	BO	A		119(746)
11.0	PANIGAL	BOLOGNA	BO	A		24-119(2000)-150(100)
12.0	PIBIGAS ITALIANA	CRESPELLANO	BO	A	1(810)-2	
13.0	ARGOS	CRESPELLANO	BO	A		119(7500)
14.0	ICI SOLPLANT	CRESPELLANO	BO	A		24-63(1000)-71(1000)
14.1	ICI SOLPLANT	CRESPELLANO	BO	A		72(1500)-146-150
15.0	SIAPA	GALLIERA	BO	A		22-49-57(120000)
15.1	SIAPA	GALLIERA	BO			63(70000)-64(2000)
15.2	SIAPA	GALLIERA	BO			66(2000)-67-71(100000)
15.3	SIAPA	GALLIERA	BO			72-74-100-103(4000)-125
15.4	SIAPA	GALLIERA	BO			150(1000)-151
16.0	VERCHIM ASTERIAS	OZZANO EMILIA	BO	A		57(30000)-63(4000)
16.1	VERCHIM ASTERIAS	OZZANO EMILIA	BO			68(4000)-71(4000)
16.2	VERCHIM ASTERIAS	OZZANO EMILIA	BO			72(20000)-146-150(300)
17.0	FOSFA COL	S.LAZZARO DI SAVENA	BO	A		118(100)-119(1000)
17.1	FOSFA COL	S.LAZZARO DI SAVENA	BO			125(15)-150(15)
18.0	CIBA GEIGY DIV. CHIMOSA	SASSO MARCONI	BO	A		22-23-24-110(8)
18.1	CIBA GEIGY DIV. CHIMOSA	SASSO MARCONI	BO_			119(55000)-124-125-146
19.0	VISPLANT CHIMIREN	CENTO	FE	A	1-2-4	20-22-57(2000)-63(16000)
19.1	VISPLANT CHIMIREN	CENTO	FE			64(1000)-76(10000)
19.2	VISPLANT CHIMIREN	CENTO	FE			71(10000)-72(8000)-124
19.3	VISPLANT CHIMIREN	CENTO	FE			125-150
20.0	DUTRAL	FERRARA	FE	A		24-124-125-149-150(250)
21.0	FERTIMONT	FERRARA	FE	A		16-22(10600)-24
21.1	FERTIMONT	FERRARA	FE			119(32300)-124
22.0	HIMONT ITALIA	FERRARA	FE	A	1-2	24-119(250)-124-125
23.0	MONTEDIPE	FERRARA	FE	A	2	16-124(2470)-125-150
24.0	SOLVAY & C.IE SA	FERRARA	FE	A		22-124(6200)
25.0	ENICHEM POLIMERI	FERRARA	FE	A		18(380)-124-125-150

ELENCO DELLE AZIENDE A RISCHIO SUL TERRRITORIO NAZIONALE

N°_	Azienda	Comune	Prov.	Classe Seveso	Tipi di deposito	Sostanze coinvolte
26.0	STI SOLFOTECNICA ITALIANA	COTIGNOLA	RA	A		72(15000)
27.0	SARIAF	FAENZA	RA	A		44(180)-55(600)-63(20000)
27.1	SARIAF	FAENZA	RA			68(5000)-70(1485)
27.2	SARIAF	FAENZA	RA			71(20000)-72(13000)
27.3	SARIAF	FAENZA	RA			100(100)
28.0	NERI DI GASPARE E FRANCESCO	FAENZA	RA	A	2(74000)	124(1)-125(74000)
29.0	ENICHEM SINTESI	RAVENNA	RA	A		22-24-124-125
30.0	AGIP PETROLI	RAVENNA	RA	A	1(540)	
31.0	ENICHEM ELASTOMERI	RAVENNA	RA	A		18(2100)-22-123
31.1	ENICHEM POLIMERI	RAVENNA	RA			124(21000)-125(50000)-150
32.0	ENICHEM POLIMERI	RAVENNA	RA	A		16(50)-22-23-124(2000)
32.1	ENICHEM POLIMERI	RAVENNA	RA			125-149-150
33.0	ENICHEM AGRICOLTURA	RAVENNA	RA	A		22(1100)-24-37-124-146
34.0	SAROM RAFFINAZIONE	RAVENNA	RA	A	2	41(107)-42(89)-118(3000)
34.1	SAROM RAFFINAZIONE	RAVENNA	RA			123(125)-124(4000)
34.2	SAROM RAFFINAZIONE	RAVENNA	RA			125(900000)-150
35.0	ULTRAGAS ITALIANA	FORLI'	FO	A	1(306)	
36.0	ANODIZZ.MODERNA DI MALPEZZI & C	FORLI'	FO	A		118(100)-119(1000)
37.0	LALTESI ESCAVATORI	ALSENO	PC	B	9	124
38.0	DRIADE	CAORSO	PC	B	2	125
39.0	CASELLA UGO & C.	CARPANETO PIACENTINO	PC	B		23-124
40.0	GIAROLA SAVEM	MONTICELLI D'ONGINA	PC	B	2	125-150
41.0	OMG VALTIDONE GIANESI EDILIO	NIBBIANO	PC	B	1	
42.0	SAPIO INDUSTRIE	PIACENZA	PC	B	1-9	23-24-124
43.0	CAMILLO CORVI	PIACENZA	PC	B	2	24-124-125-150-165
44.0	OFFICINE CARENZI	PIACENZA	PC	B	9	23-24-125-150
45.0	SAFTA	PIACENZA	PC	B	2	20
46.0	FRATELLI MAZZONI & C.	PIACENZA	PC	B		125-150
47.0	ITS INOX TUBI SERVICE	PODENZANO	PC	B		22-24
48.0	PREFABBRICATI SAN NICOLO'	ROTTOFRENO	PC	B	2	
49.0	ITAL.BUTT-WELDING FITTINGS IBF	ROTTOFRENO	PC	B		94
50.0	FRATELLI CAMPOLONGHI	ROTTOFRENO	PC	B	2	
51.0	DAF IND.RIUNITE VALRIGLIO	S.GIORGIO PIACENTINO	PC	B	1-2	23-33-124-149
52.0	VEICHI	S.GIORGIO PIACENTINO	PC	B	9	150
53.0	ITA INDUSTRIA TUBI ALETTATI	SARMATO	PC	B	9	23
54.0	CARBOCHIMICA ITALIANA	FIDENZA	PR	B		125
55.0	SOC.PETROLIFERA ITALIANA	FORNOVO TARO	PR	B	1-2	124-125-150
56.0	ITALGEL	PARMA	PR	B	4	22
57.0	CHIES FARMACEUTICI	PARMA	PR	B		21-22-33-125-150
58.0	ALEXANDER NICOLETTE	PARMA	PR	B	2	150
59.0	CHIESI FARMACEUTICI	PARMA	PR	B		125
60.0	COMM.BORSARI & FIGLI	PARMA	PR	B		125-150
61.0	STAR STABILIMENTO ALIMENTARE	PARMA	PR	B	4	
62.0	ALEXANDER NICOLETTE	SALA BAGANZA	PR	B	2	150
63.0	ZAMORANI	SISSA	PR	B	9	150
64.0	GLAXO	TORRILE	PR	B		125
65.0	MANGIMI CANTARELLI	TORRILE	PR	B	1	23-118-124
66.0	TRILI'	ALBINEA	RE	B	1-2	
67.0	DALLARI ROBERTO	BAGNOLO IN PIANO	RE	B		148
68.0	TERMOLAN	BIBBIANO	RE	B		23

ELENCO DELLE AZIENDE A RISCHIO SUL TERRRITORIO NAZIONALE

N°_ Azienda	Comune	Prov.	Classe Seveso	Tipi di deposito	Sostanze coinvolte
69.0 GAMMA MECCANICA	BIBBIANO	RE	B		25-125
70.0 R & P ITALIA RESINE E POLIMERI	BORETTO	RE	B		18-22-28-125
71.0 S.I.L.COM.P.A.	BORETTO	RE	B	2	
72.0 OMF	BRESCELLO	RE	B	9	23
73.0 ULTRAGAS ITALIANA	CADELBOSCO DI SOPRA	RE	B	1	
74.0 ARTI GRAFICHE REGGIANI	CAVRIAGO	RE	B	2	
75.0 CORRADINI POLIURETANI	CORREGGIO	RE	B	2	125-150
76.0 S.I.L.COM.P.A.	CORREGGIO	RE	B	2	
77.0 GUIDO TAZZETTI & C.	GUALTIERI	RE	B	4-5	
78.0 LATTE REGGIANO	GUALTIERI	RE	B		37
79.0 OFF. MELLINI MARTIGNONI	GUASTALLA	RE	B		23-149
80.0 BARACCI F. DI GIORGIO E MARIO	GUASTALLA	RE	B	4	22
81.0 CAPOLO	MONTECCHIO EMILIA	RE	B	1-2	124-125
82.0 ALBA	REGGIOLO	RE	B	7	146
83.0 ICE IND.CHIMICA EMILIANA	REGGIO EMILIA	RE	B	2	21
84.0 LOMBARDINI FIM	REGGIO EMILIA	RE	B		19
85.0 A. GALLINARI	REGGIO EMILIA	RE	B	1-2-9	23-125
86.0 ENRICO GISMONDI & C.	REGGIO EMILIA	RE	B		22
87.0 ING. GRECO & C.	REGGIO EMILIA	RE	B	1-2	23-125-150
88.0 GIGLIO LATTERIE COOP. RIUNITE	REGGIO EMILIA	RE	B	4	
89.0 SISE	REGGIO EMILIA	RE	B		22
90.0 G. GUERRA	REGGIO EMILIA	RE	B		23-150
92.0 ENOCIANINA FORNACIARI	REGGIO EMILIA	RE	B		148
93.0 MARANI IRRIGAZIONE	RUBIERA	RE	B		23
94.0 PLASTICAR DI OLEARI SERGIO	RUBIERA	RE	B		118-125
95.0 SOC.AGRICOLA INDUSTRI. PADANA	RUBIERA	RE	B		118
96.0 SODELE DI VILLANI JAURES & C.	SANT'ILARIO D'ENZA	RE	B		22
97.0 AGIP LIQUIGAS	SCANDIANO	RE	B	1-2	
98.0 SACS	SCANDIANO	RE	B		23-125-150
99.0 SAPI	CASTELNUOVO RANGONE	MO	B	2	125
100.0 INALCA	CASTELVETRO	MO	B		22
101.0 OECE IND. CHIMICHE	CAVEZZO	MO	B		125
102.0 ROSSETTI VERNICI E IDEE	FINALE EMILIA	MO	B		150
103.0 SAN LORENZO	FIORANO MODENESE	MO	B		150
104.0 COLOR.CERAMICO MASTROGIORGIO	FIORANO MODENESE	MO	B		
105.0 FERRARI	MARANELLO	MO	B	4	19-22-23-24-124-125-150
106.0 HOSPAL DASCO	MEDOLLA	MO	B	2	
107.0 BELLCO	MIRANDOLA	MO	B		25-124
108.0 SAGEA	MODENA	MO	B	2	125
109.0 FERRARI	MODENA	MO	B	1-2-9	23-125-150
110.0 SIO	MODENA	MO	B	1-4-9	
111.0 FERRARI	MODENA	MO	B	1-2	23-125-150
112.0 COLOR.MODENESE F. RIGHI	MODENA	MO	B	2	125
113.0 CORNI & C	MODENA	MO	B	9	
114.0 AUTOGRU P.M.	MODENA	MO	B	1-2-9	
115.0 SOC.INT.OLEARIA DI MODENA	MODENA	MO	B		22-23-24
116.0 VALLI ZABBAN	NOVI DI MODENA	MO	B		
117.0 SIPE NOBEL	SPILAMBERTO	MO	B	2	22-125-147
118.0 FRIGORIFERO DI FUNO DI PAV.& C	ARGELATO	BO	B		22
119.0 RABBIE & SOLVED	BENTIVOGLIO	BO	B	2	125-150

ELENCO DELLE AZIENDE A RISCHIO SUL TERRRITORIO NAZIONALE

N°_	Azienda	Comune	Prov.	Classe Seveso	Tipi di deposito	Sostanze coinvolte
120.0	LUIGI ZURLA & FIGLI	BOLOGNA	BO	B		23
121.0	SALFA	BOLOGNA	BO	B	1	
122.0	ICO	BOLOGNA	BO	B	9	
123.0	SOC.PER L'IND. DEL FREDDO	BOLOGNA	BO	B		22
124.0	SABIEM	BOLOGNA	BO	B	2	125
125.0	AGIP PETROLI	BOLOGNA	BO	B	2	
126.0	MMD MAX MEYER DUCO	BOLOGNA	BO	B	2	
127.0	ALFA FARMACEUTICI	BOLOGNA	BO	B		124-125
128.0	AMIU IMP.DEPUR.LIQUAMI DOM.	BOLOGNA	BO	B		149
129.0	AMIU IMP. INCENERIMENTO RSU	BOLOGNA	BO	B		149
130.0	IFCO IST.FARMACOSMETICO	BOLOGNA	BO	B	2	
131.0	DITTA F.LLI VIVARELLI	BOLOGNA	BO	B		22
132.0	ADLER	BOLOGNA	BO	B		22-118-119-125
133.0	IFCI IND.FARM.COSM.ITALIANA	BOLOGNA	BO	B	2	
134.0	INVER	BOLOGNA	BO	B	2-4	22-118-119-125
135.0	RIVA CALZONI	BOLOGNA	BO	B	2-9	125
136.0	OFF.ORTOP. RIZZOLI	BOLOGNA	BO	B		163
137.0	PANIGAL	CALDERARA DI RENO	BO	B		150
138.0	SALUS ITALIA	CALDERARA DI RENO	BO	B		125-150
139.0	HATU'	CASALECCHIO DI RENO	BO	B	2	125
140.0	IFCI IND.FARM.COSM.ITALIA	CASALECCHIO DI RENO	BO	B		125
141.0	IFCO IST. FARMACOSMETICO	CASALECCHIO DI RENO	BO	B		125
142.0	GUABER	CASTELLO D ARGILE	BO	B		22-125-150
143.0	FORACE CASTELLO D. DI GOVONI	CASTELLO D'ARGILE	BO	B		
144.0	GUABER	CASTELLO D'ARGILE	BO	B	1-2	124-125
145.0	CALUPLAST IT. DI COCCHI G.R.	CASTEL MAGGIORE	BO	B		22-125
146.0	TECHNOFRIGO EUROPA	CASTEL MAGGIORE	BO	B	1-4-9	
147.0	MAGAZZINI GEN. CO.GE.FR.IN	CASTEL MAGGIORE	BO	B		22
148.0	COOP INDUSTRIA	CASTEL MAGGIORE	BO	B		124-150
149.0	ICS DI SALVAGNI SERGIO	CASTEL MAGGIORE	BO	B		150
150.0	PIANA COSMETICI	CASTEL SAN PIETRO T.	BO	B	1	125
151.0	DERBIT DERIV.BITUMINOSI	CASTENASO	BO	B		125
152.0	PRINZ BRAU ITALIA	CRESPELLANO	BO	B		
153.0	CEI COSTR.EMILIANA INGRANAG.	CRESPELLANO	BO	B	1	
154.0	CASARINI ZOOTECNICA	CRESPELLANO	BO	B		118
155.0	CONCA D ORO PROSCIUTTI	FONTANELICE	BO	B		22
156.0	ADSEA DI A. BANDIERA	GRANAROLO EMILIA	BO	B	2	125-150
157.0	IRCE IND.ROMAGNOLA COND.ELET.	IMOLA	BO	B		125
158.0	BHIOCHIM.SELM DI SPIRI A. & C.	IMOLA	BO	B		125
159.0	INVER	MINERBIO	BO	B	2	118-125
160.0	CALZATUR. PANCALDI	MOLINELLA	BO	B	2	125
161.0	ANTEO	MOLINELLA	BO	B	1-2	
162.0	ARCOTRONICS ITALIA	MONGHIDORO	BO	B		23
163.0	NUOVA SILVA DI A. MACCIANTELLI	MONTE S. PIETRO	BO	B	2	118-125-150
164.0	HEAVY CHEMICALS	OZZANO EMILIA	BO	B		150
165.0	IST.ITALO TEDESCO L ANGELICA	OZZANO EMILIA	BO	B		24
166.0	COLVIM	OZZANO EMILIA	BO	B		19-25-35-100
167.0	INCO DI SASSATELLI SILVANO	PIANORO	BO	B		124-125-150
168.0	GIBEN IMPIANTI	PIANORO	BO	B		
169.0	SAYERLACK IND.VERN. SPECIALI	PIANORO	BO	B	2	125

ELENCO DELLE AZIENDE A RISCHIO SUL TERRRITORIO NAZIONALE

N°_	Azienda	Comune	Prov.	Classe Seveso	Tipi di deposito	Sostanze coinvolte
170.0	TERME DI PORRETTA	PORRETTA TERME	BO	B		125-150
171.0	REAGENS	S.GIORGIO DI PIANO	BO	B		
172.0	VIRDIA ITALIA	S.GIORGIO DI PIANO	BO	B	1-2	124-125-150
173.0	AGRICOLA IND. EMILIANA	S. PIETRO IN CASALE	BO	B	6	
174.0	RAZZO IND. PRODOTTI CHIMICI	S.AGATA BOLOGNESE	BO	B		22
175.0	ALFA CHEMICALS ITAL.	SASSO MARCONI	BO	B		119-125-150
176.0	CART.DEL MAGLIO E DI BRODANO	SASSO MARCONI	BO	B	5	
177.0	ARCOTRONICS ITALIA	SASSO MARCONI	BO	B	9	23
178.0	ARCOTRONICS ITALIA	VERGATO	BO	B	1-9	23
179.0	ILM IND. LEGHE METALL.	VERGATO	BO	B		149-150
180.0	NUOVA FONDERPRESS	ZOLA PREDOSA	BO	B		
181.0	MONTENEGRO	ZOLA PREDOSA	BO	B		125
182.0	DIELLE	ZOLA PREDOSA	BO	B	1	
183.0	SOL CENTRO	ZOLA PREDOSA	BO	B		23-24-37-150
184.0	COLOR. ADRIATICO	ZOLA PREDOSA	BO	B	2	
185.0	SOC. RECHIM	ARGENTA	FE	A	2	29
186.0	FONDERIE FABO	CENTO	FE	B	1	
187.0	ESSICATOI FAVA	CENTO	FE	B	1-2-4-5	150-163
188.0	SOC.ITTICOLT. VALLI COMACCHIO	COMACCHIO	FE	B	9	
189.0	F.LLI ZUCCHINI	FERRARA	FE	B		125
190.0	FERGAS	FERRARA	FE	B	4	22
191.0	JEAN KLEBERT DI BERVEGLIERI G.	FERRARA	FE	B		150
192.0	FAB.RIUN.AMIDO GLUC. DESTRINA	FERRARA	FE	B		148-149
193.0	DISTILL. MOCCIA	FERRARA	FE	B		
194.0	SAICO	MASI TORELLO	FE	B	4	22
195.0	ELETTROMEC. FER FERRARA	S.AGOSTINO	FE	B	1	
196.0	CAPOLO	TRESIGALLO	FE	B	1-2	124-125
197.0	IND. FRIG. RAVENNATE	BAGNACAVALLO	RA	B		22
198.0	DIST. SANLEY DI.SA.	CASTEL BOLOGNESE	RA	B	2-4	22
199.0	UNIGRA'	CONSELICE	RA	B	1-2-4	22-24-119
200.0	TAMPIERI	FAENZA	RA	B		125
201.0	CALDERONI	FAENZA	RA	B	2	
202.0	TAMPIERI	FAENZA	RA	B	2	125
203.0	CASA VIN. ZANZI	FAENZA	RA	B		22-148
204.0	SOC.IND. FREDDO DI CRICCA & C	LUGO	RA	B	4	22
205.0	SOC. EUROPEA DEL SEME	MASSA LOMBARDA	RA	B		58-63-67-149-150
206.0	ING.GHETTI & SAPORETTI	MASSA LOMBARDA	RA	B		22
207.0	ANIC	RAVENNA	RA	B		16-22-23-24-124-125-150
208.0	IND. ITAL. PETROLI	RAVENNA	RA	B	2	
209.0	ITALIANA OLI E RISI	RAVENNA	RA	B		22-124-125
210.0	ALMA PETROLI	RAVENNA	RA	B	2	125
211.0	IND. FRIGORIFERA RAVENNATE	RAVENNA	RA	B		22
212.0	MECNAVI	RAVENNA	RA	B	1-9	23-118-119
213.0	MECNAVI	RAVENNA	RA	B		
214.0	PHILLIPS CARBON BLACK ITAL.	RAVENNA	RA	B	1	17-24-37-148
215.0	CABOT ITALIANA	RAVENNA	RA	B		16-23-37-124-125-146-148
215.1	CABOT ITALIANA	RAVENNA	RA			150
216.0	GIGAS	RAVENNA	RA	B		23
217.0	SIO	RAVENNA	RA	B	1-4-9	
218.0	SOL CENTRO	RAVENNA	RA	B		23-150

ELENCO DELLE AZIENDE A RISCHIO SUL TERRRITORIO NAZIONALE

N°_	Azienda	Comune	Prov.	Classe Seveso	Tipi di deposito	Sostanze coinvolte
219.0	SOC.INT.OLEARIA DI RAVENNA	RAVENNA	RA	B		125
220.0	DIST. MAZZARI	S.AGATA SANTERNO	RA	B	2	125
221.0	SACIM	CESENA	FO	B	1-2-9	124-125
222.0	MAGAZ.GEN.RACCORDATI DI CESENA	CESENA	FO	B		22
223.0	SOC.AGRIC.IND. CESENATE SAIC	CESENA	FO	B	4	22
224.0	AGIP LIQUIGAS	CESENA	FO	B	1-2	
225.0	EURODERMA	CORIANO	FO	B		125-132-133-150
226.0	FORTEX SIDAC	FORLI	FO	B		125
227.0	CERACARTA	FORLI'	FO	B	2	125
228.0	DIST. ORBAT	FORLIMPOPOLI	FO	B	2	125
229.0	CENTROPLAST	MELDOLA	FO	B	2	150
230.0	MACMOTER	MODIGLIANA	FO	B	9	
231.0	IVAS IND. VERNICI	S.MAURO PASCOLI	FO	B		125
1.0	BONACA	CANNARA	PG	A		118(3000)-119(2000)
2.0	TERNI IND. CHIMICHE	NARNI	TR	A		15-16(100)-22(1200)-24-37
2.1	TERNI IND. CHIMICHE	NARNI	TR			119(5200)-124(1200)-125
3.0	HIMONT ITALIA	TERNI	TR	A	1(1700)	124(1700)-125(500)
4.0	FAB.RIUN.MISURATORI SACOFGAS	CITTA' DI CASTELLO	PG	B	1-2	
5.0	ALTOM	CORCIANO	PG	B	2	125-150
6.0	RIVOIRA	CORCIANO	PG	B	1-2-4-9	22-23-24-124-125-150
7.0	ESTIGAS	DERUTA	PG	B		124
8.0	ESTIGAS	GUALDO TADINO	PG	B		124
9.0	UMBRIA FILLER	NOCERA UMBRA	PG	B	2	150
10.0	F.LLI FARINELLI DI FAR. G.P.M.	PERUGIA	PG	B		150
11.0	AGIP LIQUIGAS	PERUGIA	PG	B	1-2	
12.0	VALLI ZABBAN	PERUGIA	PG	B	2	
13.0	KEMON	SAN GIUSTINO	PG	B		124-125-150
14.0	SAFFA	SPOLETO	PG	B		17-34-148
15.0	SOC.IND.TRANCIATURA ED ELETTR.	TREVI	PG	B	1	
16.0	BOSCO IND. MECCANICHE	NARNI	TR	B		
17.0	ELETTROCARBONIUM	NARNI	TR	B	2	
18.0	PIBIGAS	NARNI	TR	B	1-2	
19.0	PRODECO	NARNI	TR	B		
20.0	RIVOIRA	TERNI	TR	B	1-2-4-5-6-9	16-17-22-23-24-124-125
20.1	RIVOIRA	TERNI	TR			148-149-150
21.0	MOPLEFAN	TERNI	TR	B	2	125
22.0	TERNI SOC. PER L'IND.E L'ELET.	TERNI	TR	B	9	
23.0	DUTRAL	TERNI	TR	B	2	24-124-125-149
24.0	AGIP PETROLI DEP. DI TERNI	TERNI	TR	B	2	
1.0	RAVIT	L'AQUILA	AQ	A		63(5000)-71(2000)
1.1	RAVIT	L'AQUILA	AQ			72(7000)
2.0	SOC.IT. ADDITIVI CARBURANTI	BUSSI SUL TIRINO	PE	A		41(700)-42(300)-123(650)
2.1	SOC.IT. ADDITIVI CARBURANTI	BUSSI SUL TIRINO	PE			124(1000)-125
3.0	ILLSUD	CITTA' S.ANGELO	PE	A		150(1000)
4.0	BUTANGAS	PESCARA	PE	A	1(3000)	124(67)
5.0	FAB.APPAR.TELEFON.E MAT.ELETR.	AVEZZANO	AQ	B		124-125
6.0	MAEL COMPUTER	CARSOLI	AQ	B	2-4	22-149
7.0	MAEL SISTEMI	CARSOLI	AQ	B	2-4	22-149
8.0	FABB.APPAR.TELEF.E MAT.ELETTR.	SULMONA	AQ	B		23-24
9.0	HYDRAULIC HOSE SOUTH	CASTELLALTO	TE	B	9	23-125-163

ELENCO DELLE AZIENDE A RISCHIO SUL TERRRITORIO NAZIONALE

N°_	Azienda	Comune	Prov.	Classe Seveso	Tipi di deposito	Sostanze coinvolte
10.0	SOL CENTRO	COLONNELLA	TE	B		23-24-37-150
11.0	OLEARIA DI P. SCIBILIA & C	GIULIANOVA	TE	B		125
12.0	MONTEFLUOS	BUSSI SUL TIRINO	PE	B		16-22-24-150
13.0	RIVOIRA	PESCARA	PE	B	1	23-124
14.0	OLEARIA DI P. SCIBILIA & C	PESCARA	PE	B		125
15.0	DI NICOLANTONIO GIUSEPPE & F.	SCAFA	PE	B		125
16.0	CINALLI GUIDO	CHIETI	CH	B	4	
17.0	PIBIGAS ITALIANA	CHIETI	CH	B	1-2	
18.0	RIVOIRA	CHIETI	CH	B	1-2-4-5-6-9	16-17-22-23-24-124-125
18.1	RIVOIRA	DHIETI	CH			148-150
19.0	AGIP PETROLI	ORTONA	CH	B	2	
20.0	MMD MAX MEYER DUCO	S.GIOVANNI TEATINO	CH	B	2	
21.0	MAGAZ.FRIGORIFERI ABRUZZESI	SAN SALVO	CH	B		22
22.0	RIVOIRA SUD	SAN SALVO	CH	B	1-2	23-24-124-125-150
23.0	SANSIFICI VECERE	TREGLIO	CH	B		124
1.0	COLORIFICIO ADRIATICO	CARTOCETO	PS	A	2	118(400)-125-147
2.0	AGIP PETROLI	FABRIANO	AN	A	1(891)	
3.0	API RAFFINERIA DI ANCONA	FALCONARA MARITTIMA	AN	A		41(80)-42(80)-124(5000)
3.1	API RAFFINERIA DI ANCONA	FALCONARA MARITTIMA	AN			125(470000)-150
4.0	PIBIGAS	FALCONARA MARITTIMA	AN	A	1(416)-2	150
5.0	GOLDENGAS	SENIGALLIA	AN	A	1(450)	
6.0	UNIROYAL MANULI	ASCOLI PICENO	AP	A		118(100)-119(500)
7.0	CREAZIONI ANNALISI	MONTEPORZIO	PS	B	2	125-150
8.0	OXCOLOR DI EVANGELISTI F. & C.	AGUGLIANO	AN	B		118
9.0	SALUMIFICIO F.LLI TACCALITE	ANCONA	AN	B		150
10.0	CANTIERE NAVALE MARIO MORINI	ANCONA	AN	B	9	23
11.0	COVENGAS	ANCONA	AN	B	1	
12.0	ANCOOPESCA	ANCONA	AN	B	4	22
13.0	IND. CHIM. ITALIA CENTRALE	ANCONA	AN	B	4	22-23-150
14.0	SOL CENTRO	ANCONA	AN	B		23-24-37-150
15.0	FALM DI CANTORI SANTE	CAMERANO	AN	B		125-150
16.0	ROSER LAV.CHIMICA ADESIVI IND.	FABRIANO	AN	B		125
17.0	PELLICCERIA MORETTI	FABRIANO	AN	B	2	
18.0	AGIP LIQUIGAS	FALCONARA MARITTIMA	AN	B	1-2	
19.0	API RAFFINERIA DI ANCONA	FALCONARA MARITTIMA	AN	B	2	
20.0	FERTILGEST	FALCONARA MARITTIMA	AN	B		22-37-148
21.0	LELLI FABBRICA LIQUORI	JESI	AN	B		
22.0	SOL CENTRO	JESI	AN	B		22-23-24-37-150
23.0	NUOVA MAIP	JESI	AN	B	1-2-9	150
24.0	NUOVA MAIP	JESI	AN	B	1-2-9	150
25.0	SADAM	JESI	AN	B		33-148-149
26.0	TOMBOLINI	LORETO	AN	B	2	22-124
27.0	RAG.ALL.	LORETO	AN	B	9	
28.0	IND. VERNICI CANADIAN PLASTER	MONSANO	AN	B		125-147
29.0	SEPARATORI CENTRIFUGHI	MONSANO	AN	B	1-2-9	150
30.0	VERACI	MONTECAROTTO	AN	B	1-2-9	150
31.0	SIMEM IND.MOLITORIA E MANGIM.	MONTEMARCIANO	AN	B		
32.0	ULTRAGAS ITALIANA	MONTEMERCIANO	AN	B	1	
33.0	VALLI ZABBAN	MONTERADO	AN	B	2	
34.0	MPR DI DE ROLANDO	OSIMO	AN	B		

ELENCO DELLE AZIENDE A RISCHIO SUL TERRRITORIO NAZIONALE

N°_	Azienda	Comune	Prov.	Classe Seveso	Tipi di deposito	Sostanze coinvolte
35.0	MAGLIERIA TIEFFE	OSTRA	AN	B		
36.0	SERCAS	POLVERIGI	AN	B	9	
37.0	FAS DI ONORI - GUIDI & C	SENIGALLIA	AN	B		125-150
38.0	FAS DI ONORI - GUIDI & C	SENIGALLIA	AN	B		125-150
39.0	VRP CALZATURIFICIO	SERRA DE CONTI	AN	B		
40.0	GE. COL.	SERRA SAN QUIRICO	AN	B		
41.0	BRANCHESI & IPPOLITI	APPIGNANO	MC	B		150
42.0	FONDERIA FARABOLINI	CALDAROLA	MC	B	1-2	124-125
43.0	CALZ.PAMA DI ACHILLI MARIO & C	CIVITANOVA MARCHE	MC	B		150
44.0	FARP DI FABBRACCI G. & C.	CIVITANOVA MARCHE	MC	B	1	
45.0	SID	CIVITANOVA MARCHE	MC	B	1-9	
46.0	IPR	CIVITANOVA MARCHE	MC	B		125
47.0	CALZ. CATALDI	CIVITANOVA MARCHE	MC	B		150
48.0	CALZ.STILBACH CONFORT	CIVITANOVA MARCHE	MC	B		150
49.0	CICCOILI FLORINDO	CORRIDONIA	MC	B		
50.0	CALZATURIFICIO NOVARESE	CORRIDONIA	MC	B		150
51.0	COPP.MECC.ARTIG.RIUNITI CIMAR	MACERATA	MC	B	2	23-150
52.0	TORRESI	MONTECOSARO SCALO	MC	B		124
53.0	CALZ.GIST DEI F.LLI TORRESI	MONTECOSARO SCALO	MC	B		124
54.0	MCI METALLURGICA CENTRO ITALIA	PETRIOLO	MC	B	1	
55.0	F.LLI GUZZINI	RECANATI	MC	B	2	23-24-33-147-149
56.0	FAB.MAC.AGRIC.GIORGI DI GIORGI	TOLENTINO	MC	B		150
57.0	MEGI LAVORAZIONE PELLI	TREIA	MC	B	4	22-23
58.0	ICO	ASCOLI PICENO	AP	B		118
59.0	INSTRUMENTATION LABORATORY SUD	ACSOLI PICENO	AP	B		23-24-37-124-125-141
60.0	FARMITALIA CARLO ERBA	ASCOLI PICENO	AP	B		23-24-124-125
61.0	NONINO DISTILL.FILIALE VALDASO	CAMPOFILONE	AP	B		
62.0	FILTEX DI BELEGGIA DANTE & C	FALERONE	AP	B	4-5	22-94-119-149
63.0	SADAM	FERMO	AP	B		33-148-149
64.0	INDUS. ITAL.PETROLI	GROTTAMMARE	AP	B	2	
65.0	CALZ.NEW MEN DI QUINTAJE' & C	MONTEGRANARO	AP	B		150
66.0	FORESTE DI DLEMENTI IVO & C	MONTEGRANARO	AP	B		125
67.0	VE.CO.PA DI VESPRINI DANTE & C	MONTEGRANARO	AP	B		125
68.0	BREDANARDI COSTR.AERONAUTICHE	MONTEPRANDONE	AP	B	2	19-22-23-94-119-124-125
68.1	BREDANARDI COSTR.AERONAUTICHE	MONTEPRANDONE	AP			149-150
69.0	SOC.OSSIG.NAPOLI FIL.MONTEPRA.	MONTEPRANDONE	AP	B	1-4-9	
70.0	SIDER TRONTO	MONTEPRANDONE	AP	B	1	
71.0	CALZ. FLORENS BABY DI ILARI M.	MONTE URANO	AP	B		125
72.0	MARIO SANTINI	PORTO S.GIORGIO	AP	B	2	
73.0	ESTIGAS	PORTO S.ELPIDIO	AP	B		124
74.0	PESCLAUDIO SUD	ROTELLA	AP	B	4	22
75.0	ITALGEL	S.BENEDETTO DEL TRON	AP	B	4	22
76.0	CALZATURE NUOVA ALPINA	S.ELPIDIO A MARE	AP	B		125
1.0	UNISIL	TERMOLI	CB	A		18-22-24-119(4000)-125
1.1	UNISIL	TERMOLI	CB			150
2.0	COLORIFICIO ADRIATICO	CAMPOBASSO	CB	B	2	
3.0	IMPRESA GAS ENRICO DE CAPOA	CAMPOBASSO	CB	B		124
4.0	AGIP LIQUIGAS	TERMOLI	CB	B	1-2	
5.0	SOC.TERMOLESE SINTETICI	TERMOLI	CB	B		24-125
6.0	IND.CHIMICA DI TERMOLI	TERMOLI	CB	B		16-20-124-125-150

ELENCO DELLE AZIENDE A RISCHIO SUL TERRRITORIO NAZIONALE

N°_ Azienda	Comune	Prov.	Classe Seveso	Tipi di deposito	Sostanze coinvolte
7.0 SODEL	POZZILLI	IS	B		22-125-150
1.0 ENICHEM POLIMERI	PISTICCI	MT	A		24-119(34000)-124-125-150
2.0 ANIC FIBRE	PISTICCI	MT	A		18(2320)-22-23-24-118-124
2.1 ANIC FIBRE	PISTICCI	MT			125-150
3.0 AGIP LIQUIGAS	POTENZA	PZ	B	1-2	
4.0 AGIP PETROLI	POTENZA	PZ	B	2	
5.0 SAPIO INDUSTRIE SUD	FERRANDINA	MT	B	9	23-24
6.0 CUCIRINI INTERNAZIONALE	FERRANDINA	MT	B		124-125
7.0 ACOM SUD	PISTICCI	MT	B		125
1.0 FERTIMONT	CROTONE	CZ	A		16-22(2400)-37-124-125
1.1 FERTIMONT	CROTONE	CZ			146-150
2.0 PERTUSOLA SUD	CROTONE	CZ	A	5-9	11(4000)-16-148
3.0 ULTRAGAS ITALIANA	SELLIA MARINA	CZ	A	1(351)	
4.0 GRIAL GRUPPO IND. ALIMENTARI	CORIGLIANO CALABRO	CS	B		150
5.0 ULTRAGAS ITALIANA	MONTALTO UFFUGO	CS	B	1	
6.0 AGIP LIQUIGAS	MONTALTO UFFUGO	CS	B	1-2	
7.0 BUTAN GAS	MONTALTO UFFUGO	CA	B	1	124
8.0 GRIAL GRUPPO IND. ALIMENTARI	ROSSANO CALABRO	CS	B		150
9.0 IMO. CAR	ROSSANO CALABRO	CS	B		150
10.0 GRIAL GRUPPO IND. ALIMENTARI	ROSSANO CALABRO	CS	B		150
11.0 AGIP LIQUIGAS	CATANZARO	CZ	B	1-2	
12.0 SAPIO INDUSTRIE SUD	CROTONE	CZ	B	9	
13.0 PIBIGAS ITALIANA	CROTONE	CZ	B	1	
14.0 AUSIDET	CROTONE	CZ	B		17-34-124-125-148-150
15.0 OLEIFICI DELLO IONIO	TIRIOLO	CZ	B		125
16.0 AGIP LIQUIGAS	VIBO VALENTIA	CZ	B	1-2	
17.0 COVENGAS	VIBO VALENTIA	CZ	B	1	
18.0 AGIP PETROLI	VIBO VALENTIA	CZ	B	2	
19.0 L'AUTOGAS MERIDIONALE	LAMEZIA TERME	CZ	B	1	
20.0 PIBIGAS ITALIAN	LAMEZIA TERME	CZ	B	1	
21.0 AGIP PETROLI DEP.AVIAZIONE	LAMEZIA TERME	CZ	B	2	
22.0 PIBIGAS ITALIANA	REGGIO CALABRIA	RC	B	1-2	
23.0 ULTRAGAS ITALIANA	REGGIO CALABRIA	RC	B	1	
24.0 O.ME.CA.	REGGIO CALABRI	RC	B	2	150
25.0 AGIP PETROLI DEP.AVIAZIONE	REGGIO CALABRIA	RC	B	2	
26.0 SIO	REGGIO CALABRIA	RC	B	1-9	23-24
27.0 LABORATORIO BP DI SCARFO G.	SIDERNO	RC	B		125
1.0 ENICHEM ELASTOMERI	PORTO TORRES	SS	A		18-22-124(1600)-125
2.0 ICAM	PORTO TORRES	SS	A		23-24-119(540)-124(7725)
2.1 ICAM	PORTO TORRES	SS			125
3.0 BUTANGAS	PORTO TORRES	SS	A	1(473)	124(5)
4.0 AGIP PETROLI	PORTO TORRES	SS	A	2(100000)	
5.0 ANIC	PORTO TORRES	SS	A		11(6725)-18(2120)-22(204)
5.1 ANIC	PORTO TORRES	SS			24-118(840)-119(7000)
5.2 ANIC	PORTO TORRES	SS			124(165585)-125-150(525)
6.0 ANIC FIBRE	PORTO TORRES	SS	A		18(750)-22-124(400)-125
6.1 ANIC FIBRE	PORTO TORRES	SS			150
7.0 ENICHEM POLIMERI	PORTO TORRES	SS	A		16-22-24-124(9220)-125
8.0 PIBIGAS ITALIANA	PORTO TORRES	SS	A	1(855)-2	
9.0 AGIP LIQUIGAS	GOLFO ARANCI	SS	A	1(530)-2	

ELENCO DELLE AZIENDE A RISCHIO SUL TERRRITORIO NAZIONALE

N°_ Azienda	Comune	Prov.	Classe Seveso	Tipi di deposito	Sostanze coinvolte
10.0 ANIC FIBRE	OTTANA	NU	A		16-18(2200)-118(300000)
10.1 ANIC FIBRE	OTTANA	NU			124-125-148-150
11.0 ENICHEM POLIMERI	ASSEMINI	CA	A		16-22-24-124(11610)-125
11.1 ENICHEM POLIMERI	ASSEMINI	CA			149-150-178
12.0 ANIC	ASSEMINI	CA	A		18(4000)-19-22(663)-27-28
12.1 ANIC	ASSEMINI	CA			29-124(875)-125-148
13.0 ENICHEM POLIMERI	ASSEMINI	CA	A	1(5810)-3	
13.1 ANICHEM POLIMERI	ASSEMINI	CA		4(2100)	
14.0 AGIP LIQUIGAS	CAGLIARI	CA	A	1(346)-2	
15.0 AGIP PETROLI	CAGLIARI	CA	A	1(693)	
16.0 EURALLUMINIA	PORTOSCUSO	CA	A		150(200)
17.0 SARAS CHIMICA	SARROCH	CA	A		17-22-14-94(250)
17.1 SARAS CHIMICA	SARROCH	CA			124(3800)-125(66800)-148
17.2 SARAS CHIMICA	SARROCH	CA			150(650)
18.0 SARAS RAFFINERIE SARDE	SARROCH	CA	A	2	17-22-24-41(127)-42(105)
18.1 SARAS RAFFINERIE SARDE	SARROCH	CA			94(130)-118(8390)-123(74)
18.2 SARAS RAFFINERIE SARDE	SARROCH	CA			124(32000)-125(1900000)
18.3 SARAS RAFFINERIE	SARROCH	CA			150(3260)
19.0 SNIA FIBRE	VILLACIDRO	CA	A		18(1280)-125
20.0 APSA	ALGHERO	SS	B		125-150
21.0 FIAMMA SARDA	PORTO TORRES	SS	B	1-2	
22.0 NUOVE INDUSTRIE IGS	PORTO TORRES	SS	B	1-9	23-24
23.0 ESSO ITALIA	PORTO TORRES	SS	B	2	
24.0 CHIMICA AUGUSTA	PORTO TORRES	SS	B		16-94-125-146
25.0 AGIP LIQUIGAS	SASSARI	SS	B	1-2	
26.0 PRODECO	OTTANA	NU	B		150
27.0 COBRA DUE	ASSEMINI	CA	B	2	125
28.0 SIO SARDA	CAGLIARI	CA	B	1-9	23-24
29.0 FERR.ACC. SARDE FAS	CAGLIARI	CA	B	9	
30.0 SARGEL	CAGLIARI	CA	B	1-4	22
31.0 AGIP PETROLI DEP. AVIAZIONE	CAGLIARI	CA	B	2	125-150
32.0 SAMIM STAB.DI PORTOVESME	PORTOSCUSO	CA		1-5-9	16-118-124-150
33.0 SAMETON	SAN GAVINO	CA	B	5-9	
34.0 PIBIGAS	SARROCH	CA	B	1-2	
35.0 SIO SARDA	SARROCH	CA	B	1-9	24
36.0 MMD - MAX MEYER DUCO	SESTU	CA	B	2	
37.0 ULTRAGAS ITALIANA	ORISTANO	OR	B	1	
38.0 ANIC FIBRE	SANTA GIUSTA	OR	B	2-3	124
1.0 AGIP PETROLI	MESSINA	ME	A	1(365)	
2.0 MEDITER.RAFF.SIC.PETROLI	MILAZZO	ME	A		17-22-24-41-42-118(6540)
2.1 MEDITER.RAFF.SIC. PETROLI	MILAZZO	ME			124(11000)-125(1347300)
2.2 MEDITER.RAFF.SIC.PETROLI	MILAZZO	ME			150
3.0 ULTRAGAS ITALIANA	CALTANISETTA	CL	A	1(360)	
4.0 ANIC STAB. GELA	GELA	CL	A		16-17-18(7000)-19-22-23
4.1 ANIC STAB. GELA	GELA	CL			24-25(70)-28-41(120)
4.2 ANIC STAB. GELA	GELA	CL			94(120)-118(1540)
4.3 ANIC STAB. GELA	GELA	CL			119(3320)-124(26000)
4.4 ANIC STAB. GELA	GELA	CL			125(813000)
5.0 SOC. ICAM STAB. GELA	GELA	CL	A		24-124(1300)-125-150
6.0 AGIP PETROLI	GELA	CL	A	1(419)-2	

ELENCO DELLE AZIENDE A RISCHIO SUL TERRRITORIO NAZIONALE

N°_	Azienda	Comune	Prov.	Classe Seveso	Tipi di deposito	Sostanze coinvolte
7.0	ANICHEM AGRICOLTURA	GELA	CL	A		10-11(80000)-17-22(650)
7.1	ENICHEM AGRICOLTURA	GELA	CL			24-124(651)-148
8.0	ULTRAGAS ITALIANA	CATANIA	CT	A	1(810)	
9.0	PIBIGAS ITALIANA	CATANIA	CT	A	1-2	124-125
10.0	PETROLCHIMICA	CATANIA	CT	A	1(266)	124(3)
11.0	ESSO IT.RAFF. DI AUGUSTA	AUGUSTA	SR	A		16-17-22-37-41(385)
11.1	ESSO IT.RAFF. DI AUGUSTA	AUGUSTA	SR			42(260)-94(400)-118
11.2	ESSO IT.RAFF. DI AUGUSTA	AUGUSTA	SR			124(10000)-125(1000000)
11.3	ESSO IT.RAFF. DI AUGUSTA	AUGUSTA	SR			148-150
12.0	CHIMICA AUGUSTA	AUGUSTA	SR	A		17-24-94(120)-118(96000)
12.1	CHIMICA AUGUSTA	AUGUSTA	SR			119(62000)-124-125-150
13.0	MONTEDIPE	MELILLI	SR	A		16(204)-22-24-25(236)
13.1	MONTEDIPE	MELILLI	SR			26(1385)-124(1640)-125
13.2	MONTEDIPE	MELILLI	SR			150
14.0	ICAM	PRIOLO GARGALLO	SR	A		22(16958)-24-118(241)
14.1	ICAM	PRIOLO GARGALLO	SR			124(43129)-125-150
15.0	ISAB	PRIOLO GARGALLO	SR	A		41(117)-42(87)-118(36000)
15.1	ISAB	PRIOLO GARGALLO	SR			119(30000)-123(150)
15.2	ISAB	PRIOLO GARGALLO	SR			124(791)-125(1048329)-150
16.0	SELM	PRIOLO GARGALLO	SR	A		17-24-41(186)-42(113)
16.1	SELM	PRIOLO GARGALLO	SR			118(2100)-119(1306)
16.2	SELM	PRIOLO GARGALLO	SR			124(28824)-125(1321949)
16.3	SELM	PRIOLO GARGALLO	SR			150(2959)
17.0	FERTIMONT	PRIOLO GARGALLO	SR	A		11(64000)-16-22(2000)-24
17.1	FERTIMONT	PRIOLO GARGALLO	SR			37-118(1500)-119(18500)
17.2	FERTIMONT	PRIOLO GARGALLO	SR			124-146
18.0	PIBIGAS ITALIANA	MARSALA	TP	B	1-2	
19.0	ULTRAGAS ITALIANA	MAZARA DEL VALLO	TP	B	1	
20.0	L'AUTOGAS MERIDIONALE	CARINI	PA	B	1	
21.0	ULTRAGAS ITALIANA	PALERMO	PA	B	1	
22.0	ESSO ITALIANA	PALERMO	PA	B	2	41
23.0	AGIP LIQUIGAS	PALERMO	PA	B	1-2	
24.0	PIBIGAS ITALIANA	MILAZZO	ME	B	1-2	
25.0	ULTRAGAS ITALIANA	ROMETTA MAREA	ME	B	1	
26.0	VETEM	PORTO EMPEDOCLE	AG	B		11-20-21-24-38-94-118-124
26.1	VETEM	PORTO EMPEDOCLE	AG			125-128-146-149-150
27.0	AGIP LIQUIGAS	CALTANISETTA	CL	B	1-2	
28.0	PIBIGAS ITALIANA	CALTANISETTA	CL	B	1	
29.0	ISAF	GELA	CL	B		22-124-148
30.0	SAVITRI	GELA	CL	B		24-124-125
31.0	ENICHEM POLIMERI	GELA	CL	B		16-17-22-24-124-125
32.0	ULTRAGAS ITALIANA	GELA	CL	B	1	
33.0	COVENGAS	GELA	CL	B	1	
34.0	SOLCA SOC.OLEARIA CALATINA	CALTAGIRONE	CT	B		125
35.0	AGIP PETROLI	CATANIA	CT	B	2	
36.0	ICIOM	CATANIA	CT	B	2	125
37.0	ACCIAIERIE MEGARA	CATANIA	CT	B		
38.0	SIO SUD IND.	CATANIA	CT	B	1-9	23-24
39.0	CYNAMID ITALIA	CATANIA	CT	B		22-25-118-119-124-125-149
40.0	SGS-ATES COMPONENTI ELETTR.	CATANIA	CT	B		12-22-24-34-94-124-125

ELENCO DELLE AZIENDE A RISCHIO SUL TERRRITORIO NAZIONALE

N°_	Azienda	Comune	Prov.	Classe Seveso	Tipi di deposito	Sostanze coinvolte
40.1	SGS-ATES COMPONENTI ELETTR.	CATANIA	CT			149-150
41.0	AGIP PETROLI DEP. AVIAZIONE	CATANIA	CT	B	2	125-150
42.0	MMD MAX MEYER DUCO	MISTERBIANCO	CT	B	2	
43.0	ENICHEM POLIMERI	RAGUSA	RG	B		124-125
44.0	FADE	RAGUSA	RG	B	6	
45.0	ESSO ITALIANA	AUGUSTA	SR	B	2	
46.0	ENOTRIA	MELILLI	SR	B	2	125
47.0	AGIP LIQUIGAS	MELILLI	SR	B	1-2	
48.0	SIO SUD INDUSTRIE	SIRACUSA	SR	B	1-9	
49.0	GASCO SICILIA	PRIOLO GARGAROLO	SR	B	9	24
50.0	MULTIGAS SICILIA	PRIOLO GARGAROLO	SR	B	9	23-24
51.0	ENICHEM POLIMERI	PRIOLO GARGAROLO	SR	B		16-124-125
1.0	AGIP PETROLI	FOGGIA	FG	A	1(551)	
2.0	ULTRAGAS	FOGGIA	FG	B	1(594)	
3.0	ENICHEM AGRICOLTURA	MONTE S.ANGELO	FG	A		10(25000)-11(65000)
3.1	ENICHEM AGRICOLTURA	MONTE S.ANGELO	FG			16(201)-22(20000)-24-37
3.2	ENICHEM AGRICOLTURA	MONTES.ANGELO	FG			118(3500)-119(20000)
3.3	ENICHEM AGRICOLTURA	MONTE S.ANGELO	FG			124(20035)-125-148-150
4.0	BUTAN GAS	BARI	BA	A	1(240)	124(240)
5.0	TOTAL SIPA	BARI	BA	A	1(650)	124(70)
6.0	ULTRAGAS ITALIANA	BARI	BA	A	1(324)	
7.0	AGIP LIQUIGAS	BARI	BA	A	1(476)-2	
8.0	FIRESTONE ITALIA	MODUGNO	BA	A		118(320)
9.0	L'AUTOGAS MERIDIONALE	PALO DEL COLLE	BA	A	1(405)	
10.0	NUOVA ITALSIDER	TARANTO	TA	A	9(3390)	23-24-124(450)-125
11.0	IND.ITAL. PETROLI	TARANTO	TA	A		17-24-41-42-118(2184)
11.1	IND.ITAL. PETROLI	TARANTO	TA			119(523)-124(3560)
11.2	IND.ITAL. PETROLI	TARANTO	TA			125(300000)-150
12.0	COVENGAS	TARANTO	TA	A	1(900)	
13.0	AGIP PETROLI	BRINDISI	BR	A	1(1251)	
14.0	ENICHEM POLIMERI	BRINDISI	BR	A		16-22-24-124(36306)
14.1	ENICHEM POLIMERI	BRINDISI	BR			125(68333)-149-150-178
15.0	MONTEDIPE	BRINDISI	BR	A		15-16(240)-22-24-124-125
15.1	MONTEDIPE	BRINDISI	BR			148
16.0	IND.AERONAUTICA MERIDIONALE	BRINDISI	BR	A	1-2-9	119(500)-124-125
17.0	ULTRAGAS ITALIANA	LECCE	LE	A	1(351)	
18.0	NOVOGAS ITALIANA	FOGGIA	FG	B	1	124
19.0	AGIP PETROLI	FOGGIA	FG	B	2	
20.0	AGIP LIQUIGAS	FOGGIA	FG	B	1-2	
21.0	RIVOIRA	FOGGIA	FG	B	1-9	23-24-124
22.0	SABA	LUCERA	FG	B		124
23.0	METALSIFA	LUCERA	FG	B		149
24.0	ILS	LUCSERA	FG	B		124
25.0	SAIBI	MARGHERITA DI SAVOIA	FG	B	1-2-4-5	16-21-22-24-35-125-150
26.0	PIBIGAS ITALIANA	BARI	BA	B	1	
27.0	STANIC IND. PETROLIFERA	BARI	BA	B	2	
28.0	AGIP PETROLI DEP. AVIAZIONE	BARI	BA	B	2	125-150
29.0	BREDA FUCINE MERIDIONALI	BARI	BA	B	1-2-9	124-125
30.0	DEBA IND. PETROLIFERA	BARI	BA	B	2	125
31.0	SIO	BARI	BA	B	1-9	

ELENCO DELLE AZIENDE A RISCHIO SUL TERRRITORIO NAZIONALE

N°_	Azienda	Comune	Prov.	Classe Seveso	Tipi di deposito	Sostanze coinvolte
32.0	RIVOIRA	BARI	BA	B	1-4	22-23-24-124
33.0	CENTRALE OLEIFICI COOPERATIVI	BARI	BA	B	2	124
34.0	OTOTRASM	BARI	BA	B		124-125-150
35.0	GUABER SUD	BARI	BA	B		22-150
36.0	API ANONIMA PETROLI ITALIANA	BARLETTA	BA	B	2	
37.0	RIOLIO IND. OLEARIA	BARLETTA	BA	B	2	
38.0	OLSUD	BISCEGLIE	BA	B		150
39.0	MMD - MAX MEYER DUCO	BITONTO	BA	B	2	
40.0	SOL SUD EST	MODUGNO	BA	B		23-24-37-150
41.0	FARMITALIA CARLO ERBA	MODUGNO	BA	B	1	
42.0	COVENGAS	MODUGNO	BA	B	1	
43.0	CALZ. JEANNOT S	MOLFETTA	BA	B	2	125
44.0	SAFORT S.A.FRANT.OLE.TRIGGIANO	TRIGGIANO	BA	B		125-149
45.0	CENTRALE OLEIFICI COOP.	MASSAFRA	TA	B	2	124
46.0	AGIS	TARANTO	TA	B	1-9	
47.0	ANIC FIBRE	TARANTO	TA	B	2-3	
48.0	SAPIO IND. SUD	TARANTO	TA	B	4-9	22-124-125
49.0	IND.IT.PETROLI DEP.OLI MIN.	TARANTO	TA	B	2	
50.0	AGIP PETROLI DEP. AVIAZIONE	BRINDISI	BR	B	2	125-150
51.0	SOC.IT. ADDITIVI CARBURANTI	BRINDISI	BR	B		123
52.0	SIAC DEP. S.APOLLINARE	BRINDISI	BR	B		123
53.0	HIMONT ITALIANA	BRINDISI	BR	B		24-124-125
54.0	GRUPPO LEPETIT	BRINDISI	BR	B		2-5-11-17-20-21-23-24-118
54.1	GRUPPO LEPETIT	BRINDISI	BR			119-124-125-146-150
55.0	OLEARIA DI P.SCIBILIA & C	FRANCAVILLA FONTANA	BR	B		125
56.0	CAPURRO	CAMPI SALENTINA	LE	B		125
57.0	AGRISUD	MAGLIE	LE	B	2	125
58.0	ITTICA UGENTO	UGENTO	LE	B		
1.0	SOC.IT. POLIESTERE	ACERRA	NA	A		118(12000)-125
2.0	ULTRAGS ITALIANA	CAIVANO	NA	A	1(387)	
3.0	IVISUD	CAIVANO	NA	A		118(380)
4.0	PIBIGAS	CASALNUOVO	NA	A	1(540)-2	150
5.0	VERNITAL	CERCOLA	NA	A	2(60)	125(60)-150(200)
6.0	NUOVA ITALSIDER	NAPOLI	NA	A		119(100)-124
7.0	AGIP PETROLI	NAPOLI	NA	A	1(1917)	
8.0	PETROLCHIMICA PARTENOPEA	NAPOLI	NA	A	1(3940)	124(67)
9.0	MOBIL OIL ITALIANA	NAPOLI	NA	A		41(210)-94(70)-124(3200)
9.1	MOBIL OIL ITALIANA	NAPOLI	NA			125(454000)-150(44000)
10.0	AGIP LIQUIGAS	NAPOLI	NA	A	1(923)-2	
11.0	ITALCOST	NAPOLI	NA	A	1(6120)	
12.0	MOBIL CHIMICA ITALIANA	NAPOLI	NA	A		12(1)-16(2)-17-24(2)
12.1	MOBIL CHIMICA ITALIANA	NAPOLI	NA			37(2)-118(600)-119(5200)
12.2	MOBIL CHIMICA ITALIANA	NAPOLI	NA			124(20)-125(100000)
12.3	MOBIL CHIMICA ITALIANA	NAPOLI	NA			148(100)-150(750)
13.0	PIERREL	CAPUA	CE	B		21-22-24-118-125-150
14.0	PERGINE	GRICIGNANO DI AVERSA	CE	B		37
15.0	SAMETON	MARCIANISE	CE	B	9	119
16.0	OCN	MARCIANISE	CE	B	1-2	22-23-124-125-150
17.0	MODINFORM	MARCIANISE	CE	B	2	125
18.0	HERBERTS ITALIANA	MARCIANISE	CE	B		150

ELENCO DELLE AZIENDE A RISCHIO SUL TERRRITORIO NAZIONALE

N°_	Azienda	Comune	Prov.	Classe Seveso	Tipi di deposito	Sostanze coinvolte
19.0	ALITEC	MARCIANISE	CE	B	2	125
20.0	SOL SUD	MARCIANISE	CE	B		23-24-37-145-150
21.0	LUIGI FONTANA & C	S.NICOLA LA STRADA	CE	B	4	22-149-150
22.0	SIO	S.NICOLA LA STRADA	CE	B	9	
23.0	ISOLMER	TEANO	CE	B	4	22-23
24.0	LA PRECISA STAB. DI TEANO	TEANO	CE	B		144-145-166-168
25.0	3M ITALIA	S.MARCO EVANGELISTA	CE	B		124-125
26.0	ITALGAS SUD	BENEVENTO	BN	B		124
27.0	ITALGEL	BENEVENTO	BN	B	4	22
28.0	STREGA ALBERTI BENEVENTO	BENEVENTO	BN	B	2	125
29.0	OLEIFICI F.LLI AMORE	FRASSO TELESINO	BN	B		
30.0	OLEARIA SPAGNUOLO	FRASSO TELESINO	BN	B		150
31.0	SOIA SOC. OLEARIA IND.AFFINI	SOLOPACA	BN	B		
32.0	VALTELESIA	TELESE	BN	B		150
33.0	SELENIA IND.ELETTRONICHE	BACOLI	NA	B	1-2	2-23-24-94-119-124-125
34.0	ALSO	CAIVANO	NA	B		22
35.0	L'AUTOGAS MERIDIONALE	CASAVATORE	NA	B	1	
36.0	MMD MAX MEYER DUCO	CASAVATORE	NA	B	2	
37.0	SIO	CASORIA	NA	B	1-9	23-24
38.0	IND.TERAP.SPLENDORE ALFA INTES	CASORIA	NA	B	2	125-150
39.0	CMC CANT.MERID. CASTELLAMMARE	CASTELLAMMARE STABIA	NA	B		
40.0	GRACE CHEMICAL ITALIANA	MELITO DI NAPOLI	NA	B	1-2-9	23-124-125-150
41.0	FARMITALIA CARLO ERBA	MELITO DI NAPOLI	NA	B	1	
42.0	SNIA FIBRE	NAPOLI	NA	B		150
43.0	AGIP PETROLI	NAPOLI	NA	B	2	
44.0	IND. GRAFIC. LA NUOVISSIMA	NAPOLI	NA	B	2	
45.0	ESSO ITALIANA	NAPOLI	NA	B	2	
46.0	IMPLA IND.MERID.MAT. PLASTICHE	NAPOLI	NA	B	2	125
47.0	NOVOGAS ITALIANA	NAPOLI	NA	B	1	124
48.0	COMP. NAPOLETANA GAS	NAPOLI	NA	B	2	124
49.0	COLORIFICIO ADRIATICO	NAPOLI	NA	B	2	
50.0	SON SOC. OSSIGENO NAPOLI	NAPOLI	NA	B	1-4-9	22-23-24-124-125-150
51.0	COPA COMP.OPERAI PULIZ.APPAL.	NAPOLI	NA	B		
52.0	IND.IT. PETROLI	NAPOLI	NA	B	2	
53.0	MARIO VALENTINO	NAPOLI	NA	B	1-2	150
54.0	COMP. NAPOLETANA GAS	NAPOLI	NA	B	1	
55.0	TOTAL	NAPOLI	NA	B	1	124
56.0	MOBIL OIL ITALIANA	NAPOLI	NA	B	2	125
57.0	ESSO ITALIANA	NAPOLI - CAPODICHINO	NA	B	2	
58.0	SARNO	POMPEI	NA	B	1	
59.0	MARIO VALENTINO	POZZUOLI	NA	B	1-4	150
60.0	ING. C. OLIVETTI & C	POZZUOLI	NA	B	1-2	23-125-150
61.0	MISAN CHIMICA	QUALIANO	NA	B		118-150
62.0	DALMINE	TORRE ANNUNZIATA	NA	B	1-2	23-149
63.0	CIBA GEIGY	TORRE ANNUNZIATA	NA	B		118-124-125
64.0	SETI	TORRE DEL GRECO	NA	B	1	
65.0	CONCERIA DE MAIO E F.LLI	SOLOFRA	AV	B	4	33
66.0	ALBATROS IND. CONCIARIA	SOLOFRA	AV	B		16-22-33-149
67.0	VIGNOLA NOBILE	SOLOFRA	AV	B		22
68.0	OLEARIA DI P. SCIBILIA & C	BATTIPAGLIA	SA	B		125

ELENCO DELLE AZIENDE A RISCHIO SUL TERRRITORIO NAZIONALE

N°_	Azienda	Comune	Prov.	Classe Seveso	Tipi di deposito	Sostanze coinvolte
69.0	SAO SOC. AGRIC. OLEARIA	CASTELNUOVO CILENTO	SA	B		124
70.0	DI MAURO OFF. GRAFICHE	CAVA DEI TIRRENI	SA	B		119-125
71.0	ULTRAGAS ITALIANA	PADULA	SA	B	1	
72.0	DEPORGAS	PADULA	SA	B	1	
73.0	FAB.APPAREC.TEL.MAT.ELET.FATME	PAGANI	SA	B		23-125
74.0	ITALCROM DI G. & A. DE VITA	SALERNO	SA	B		
75.0	IDEAL CLIMA	SALERNO	SA	B	2-9	23
76.0	P&C PRODUZIONE GAS CRIOGENICI	SALERNO	SA	B		24-250
77.0	VERNANTE PENNITALIA	SALERNO	SA	B	1-2	118-124-125-148-150
1.0	CHIMICA DI COLLEFERRO	COLLEFERRO	RM	A		118(5000)-124(10)
1.1	CHIMICA DI COLLEFERRO	COLLEFERRO	RM			150(1500)
2.0	BIOSINT	POMEZIA	RM	A		150(300)
3.0	ARCOM	POMEZIA	RM	A		22-23-119(300)
4.0	PIBIGAS ITALIANA	POMEZIA	RM	A	1(360)-2	
5.0	RAFFINERIA DI ROMA	ROMA	RM	A		41(40)-42(40)-124(3500)
5.1	RAFFINERIA DI ROMA	ROMA	RM			125(500000)-150(44000)
6.0	RCA	ROMA	RM	A		119(7500)-150
7.0	IST. POLIGRAF.E ZECCA STATO	ROMA	RM	A		119(500)
8.0	ULTRAGAS ITALIANA	ROMA	RM	A	1(306)	
9.0	FIAMMA 2000	ARDEA	RM	A	1(792)	
9.1	FIAMMA 2000	ARDEA	RM		2(130)	
10.0	AZ.CHIM.RIUN. ANGELINI F.	APRILIA	LT	A		150(500)
11.0	RECORDATI IND.CHIM. E FARMAC.	APRILIA	LT	A	1	7-16-17-19-20-21-22-24-46
11.1	RECORDATI IND.CHIM. E FARMAC.	APRILIA	LT			119(500)-124-125-148-149
11.2	RECORDATI IND.CHIM. E FARMAC.	APRILIA	LT			150
12.0	SILIA	APRILIA	LT	A		57(30000)-63(20000)
12.1	SILIA	APRILIA	LT			64(5000)-66(2000)
12.2	SILIA	APRILIA	LT			67(50000)-71(30000)
12.3	SILIA	APRILIA	LT			72(100000)-125-150(400)
12.4	SILIA	APRILIA	LT			151
13.0	GOODYEAR ITALIANA	CISTERNA DI LATINA	LT	A		118(3000)-125
14.0	NALCO ITALIANA	CISTERNA DI LATINA	LT	A	1(70)-2(100)	22-25(60)-26(57)-33-118
14.1	NALCO ITALIANA	CISTERNA DI LATINA	LT			124-125-150
15.0	UNIROYAL CHIMICA	LATINA	LT	A		16-22-24-26-33-150(354)
16.0	MIRA LANZA	PONTINIA	LT	A		148(1320)
17.0	BRISTOL EUROPE	SERMONETA	LT	A	1-2	21-22-33-124-125-149
17.1	BRISTOL EUROPE	SERMONETA	LT			150(450)
18.0	CEBRIS	SERMONETA	LT	A	1-2	21-22-25-26-33-124-125
18.1	CEBRIS	SERMONETA	LT			149-150
19.0	CEAT PNEUMATICI	ANAGNI	FR	A	1(1)-2(35)	22(1)-23-33(1)-118(3000)
19.1	CEAT PNEUMATICI	ANAGNI	FR		4(1)	124(1)-125(35)-149(15)
19.2	CEAT PNEUMATICI	ANAGNI	FR			150(35)-163
20.0	ELICOTTERI MERIDIONALI	FROSINONE	FR	A	1-2	23-119(160)-124-125-150
21.0	MARCHON SUD	PATRICA	FR	A	1(72)	25(72)-26(24)
22.0	OLEIFICI SCIBILIA	TARQUINIA	VT	B		125
23.0	SVIC	VITERBO	VT	B		150
24.0	AIMA DERIVATI	CITTADUCALE	RI	B		125
25.0	OLEIFICIO EMILIO & NELLY ORI	FARA SABINA	RI	B		125
26.0	NUOVA RAYON ITALIA	RIETI	RI	B		17-20
27.0	COATS ITALIA FILATI INDUSTR.	RIETI	RI	B	1-9	

ELENCO DELLE AZIENDE A RISCHIO SUL TERRRITORIO NAZIONALE

N°_	Azienda	Comune	Prov.	Classe Seveso	Tipi di deposito	Sostanze coinvolte
28.0	NUOVA RAYON ITALIANA	RIETI	RI	B		20
29.0	SANSIFICIO SABINO	SALISANO	RI	B		125
30.0	COLGATE PALMOLIVE STAB. ANZIO	ANZIO	RM	B	1-2-5	16-23-24-124-125-150
31.0	VOSACEC	ANZIO	RM	B	2-9	23-33
32.0	MC QUAY ITALIA	ARICCIA	RM	B	9	
33.0	AGIP PETROLI DEOL CIVITAVEC.	CIVITAVECCHIA	RM	B	2	
34.0	SOC.IT.GAS ESERC.CIVITAVECCHIA	CIVIVECCHIA	RM	B		124
35.0	INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO	GUIDONIA	RM	B		150
36.0	OXYROMA	LANUVIO	RM	B	1-9	23-125
37.0	SIGMA TAU IND.FARM.RIUNITE	POMEZIA	RM	B		1-2-10-11-17-18-21-22-23
37.1	SIGMA TAU IND.FARM.RIUNITE	POMEZIA	RM			24-25-26-33-124-125-149
37.2	SIGMA TAU IND.FARM.RIUNITE	POMEZIA	RM			150
38.0	HASWELL TRICOL	POMEZIA	RM	B	2-4-9	22-33-125
39.0	CENTRO RICERCA FARMACEUTICA	POMEZIA	RM	B		
40.0	JOHNSON & JOHNSON	POMEZIA	RM	B	1	125
41.0	FAIPA COSMETICS	POMEZIA	RM	B	4	22
42.0	PARFUMS ROCHAS	POMEZIA	RM	B	1	124-125-150
43.0	FARGAL PHARMASINT	POMEZIA	RM	B	1	
44.0	PROCTER & GAMBLE ITALIA	POMEZIA	RM	B	1	149-150
45.0	SOL SUD	POMEZIA	RM	B		23-24-37-150
46.0	IRBI IND.FARMACO BIOLOGICA	POMEZIA	RM	B	1-2	124-125
47.0	CIMSA SUD CHIM.IND.MERIDIONALE	POMEZIA	RM	B	4	22-149
48.0	CRIPPA & BERGER	POMEZIA	RM	B	1	
49.0	IND.ELETTRON.REG.CASSA SWEDA	POMEZIA	RM	B		
50.0	ALLERGAN	POMEZIA	RM	B		125
51.0	GALVOTEK	POMEZIA	RM	B		23-119
52.0	MISA SUD REFRIGERAZIONE	POMEZIA	RM	B		
53.0	STAB.CHIM.FAB. R. RAVASINI & C	POMEZIA	RM	B		125
54.0	DAVIDE CAMPARI MILANO	ROMA	RM	B		125
55.0	POLIFARMA	ROMA	RM	B		125
56.0	ESERCIZIO ROMANA GAS	ROMA V. OSTIENSE	RM	B		124-125
57.0	ESERCIZIO ROMANA GAS	ROMA M. MARIO	RM	B	1	
58.0	CARACCIOLO OSSIGENO	ROMA	RM	B	1-4-7-9	22-23-24-25-37
59.0	PALLINI LIQUORI	ROMA	RM	B	2	150
60.0	ENZO OF ROMA	ROMA	RM	B		150
61.0	SORGENTI S. PAOLO	ROMA	RM	B	5	15
62.0	CMI DI CALICCHIA TERESA	ROMA	RM	B	1-4	22-124
63.0	PROSIDER PRODOTTI SIDERURGICI	ROMA	RM	B		150
64.0	BRACCO' IND.CHIMICA	ROMA	RM	B	2	
65.0	FIRESTONE INTERN.DEVELOPMENT	ROMA	RM	B		118-119
66.0	IND. ENGELHARD	ROMA	RM	B		16-19-22-37-94-118-119
66.1	IND. ENGELHARD	ROMA	RM			124-125-150-151
67.0	RIVOIRA	ROMA	RM	B	1-2	23-24-124-125-150
68.0	AGIP PETROLI	ROMA	RM	B	2	
69.0	BIANCONI OSSIGENO	ROMA	RM	B	1	
70.0	IND. FARMACEUTICA SERONO	ROMA	RM	B		
71.0	FINA ITALIANA - DEP. COMUNE	ROMA	RM	B	2	
72.0	FARMADES	ROMA	RM	B		125
73.0	ISF	ROMA	RM	B		22-124-125
74.0	BIOMED.FOSCAMA IND.CHIM.FARM.	ROMA	RM	B		

ELENCO DELLE AZIENDE A RISCHIO SUL TERRRITORIO NAZIONALE

N°_	Azienda	Comune	Prov.	Classe Seveso	Tipi di deposito	Sostanze coinvolte
75.0	LOCATELLI OSSIGENO	ROMA	RM	B	9	23-24
76.0	ZUCCHET INDUSTRIA CHIMICA IT.	ROMA	RM	B	1-2-4	22-100-124-125-150
77.0	ZUCCHET	ROMA	RM	B		100-151
78.0	COLORIFICIO DAGOSTINI & C.	ROMA	RM	B	2	125-150
79.0	COVENGAS	ROMA	RM	B	1	
80.0	PIBIGAS ITALIANA	ROMA	RM	B	1	
81.0	WELLCOME ITALIA	ROMA	RM	B	2	
82.0	ESERCIZIO ROMANA GAS	ROMA V. DEL FLAUTO	RM	B	1	
83.0	ALLEGRETTI	ROMA	RM	B		22-128-150
84.0	API ANONIMA PETROLI ITALIANA	ROMA	RM	B	2	
85.0	SOC.OSSIGENO NAPOLI FIL. ROMA	ROMA	RM	B	1-9	23-125
86.0	RITMO	VELLETRI	RM	B		125
87.0	REVLON	CIAMPINO	RM	B	2	
88.0	ABBOTT	APRILIA	LT	B		16-94-124-125
89.0	CARACCIOLO OSSIGENO SUD	APRILIA	LT	B		23
90.0	IBI SUD	APRILIA	LT	B		25-125
91.0	ROSSO ANTICO 1	APRILIA	LT	B		125
92.0	ITALIANA OLII E RISI	APRILIA	LT	B		24-25
93.0	NOVOGAS ITALIANA	APRILIA	LT	B	1	124
94.0	EVERMOND	APRILIA	LT	B		150
95.0	GENERAL FOODS INDUSTRIAL	APRILIA	LT	B		150
96.0	BAIRO 1452	APRILIA	LT	B		125
97.0	FARMACEUTICI GELLINI APRILIA	APRILIA	LT	B	1-2	11-38-44-70-124-125-150
98.0	FARMACEUTICI GELLINI APRILIA	APRILIA	LT	B		38-44-70-118-124-125-150
99.0	CALZATURIFICIO RAPHAEL	APRILIA	LT	B	2	125
100.0	SIMMENTHAL	APRILIA	LT	B	2	22
101.0	INGRED IND.GRAFICHE EDITORIALI	APRILIA	LT	B		21-22-124-125
102.0	FREDDINDUSTRIA MAG.GEN.	APRILIA	LT	B		22
103.0	WYETH	APRILIA	LT	B	1-2	
104.0	RP SCHERER	APRILIA	LT	B		125
105.0	MANULI AUTOADESIVI	CASTELFORTE	LT	B		125
106.0	NALCO ITALIANA	CISTERNA DI LATINA	LT	B	1-2-4	17-22-118-124-125-150
107.0	SILM ITALIANA LAV.METALLICHE	CISTERNA DI LATINA	LT	B	2-9	150
108.0	ALGEL	CISTERNA DI LATINA	LT	B	4	22
109.0	CANTIERI NAVALI DEL GOLFO	GAETA	LT	B		150
110.0	CANTIERI NAVALI ITALCRAFT	GAETA	LT	B		150
111.0	AGIP PETROLI	GAETA	LT	B	2-4	
112.0	JANSSEN FARMACEUTICI	LATINA	LT	B		
113.0	AYERST ITALIANA	LATINA	LT	B		125
114.0	IND.CONSERVE ALIM. LATINA ICAL	LATINA	LT	B		148
115.0	SICAMB	LATINA	LT	B		16-119-149
116.0	ORTOFRUTTICOLA PONTINA	LATINA	LT	B		22
117.0	BRISTOL ITALIANA SUD	SERMONETA	LT	B	1-2	5-11-17-20-21-22-23-24-33
117.1	BRISTOL ITALIANA SUD	SERMONETA	LT			94-118-119-124-125-146
117.2	BRISTOL ITALIANA SUD	SERMONETA	LT			148-150-165
118.0	RIVOIRA	ANAGNI	FR	B	1-2-4-5-6-9	16-17-22-23-24-25-124-125
118.1	RIVOIRA	ANAGNI	FR			148-149-150
119.0	GRUPPO LEPETIT	ANAGNI	FR	B	2-9	17-20-24-25-125-150
120.0	ELICOTTERI MERID.C.COMPS.SUD	ANAGNI	FR	B	1-2	23-124-125-150
121.0	GEYMONAT	ANAGNI	FR	B	2	125

ELENCO DELLE AZIENDE A RISCHIO SUL TERRRITORIO NAZIONALE

N°_	Azienda	Comune	Prov.	Classe Seveso	Tipi di deposito	Sostanze coinvolte
122.0	SQUIBB	ANAGNI	FR	B		16-22-124-125-150
123.0	FALA FABBRICA APERITIVI E LIQ.	ANAGNI	FR	B		125
124.0	DOSA DETERSIVI OLI SAPONI AFF.	CASTROCIELO	FR	B		125
125.0	ANNUNZIATA	CECCANO	FR	B		24-119
126.0	CLIPPER OIL ITALIANA	CECCANO	FR	B	1-4	22-124
127.0	OXISUD	CEPRANO	FR	B	9	
128.0	MARANGONI RTS	FERENTINO	FR	B	2	125
129.0	AG SAIAG PLAST	FERENTINO	FR	B	1	125
130.0	HENKEL SUD	FERENTINO	FR	B	1	124
131.0	BETZ SUD	FERENTINO	FR	B	2	118-125-150
132.0	ITALGEL	FERENTINO	FR	B	4	22
133.0	SAIAG SUD	FROSINONE	FR	B		125
134.0	LATTICINI PAGLIAROLI	FROSINONE	FR	B	5	
135.0	RICHARDSON ITALIANA	FROSINONE	FR	B		22-94-139
136.0	KLOPMAN INTERNATIONAL	FROSINONE	FR	B	5	16
137.0	RIVOIRA	FROSINONE	FR	B	1-2	23-24-124-125-150
138.0	ACHIMAR	MOROLO	FR	B	4-8	22-94-146-150-151
139.0	CHEMI	PATRICA	FR	B	1-2-3-4-5	16-17-18-21-22-24-25-124
139.1	CHEMI	PATRICA	FR	B		125-150
140.0	HERCULES BEWOID ITALIA	SORA	FR	B		150
141.0	CARTIERE DEL SOLE	SORA	FR	B	4	22
1.0	ENICHEM AGRICOLTURA	CARRARA	MS	A		57(5000)-63(16000)
1.1	ENICHEM AGRICOLTURA	CARRARA	MS			68(4000)-71(11000)
1.2	ENICHEM AGRICOLTURA	CARRARA	MS			72(16000)-125
2.0	PIBIGAS ITALIANA	CARRARA	MS	A	1(1166)-2	
3.0	VIC DI S.E G.MARTINENGHI	CALENZANO	FI	A		3(100)-118(25)-125(1)
4.0	UNICOLOR INTERNATIONAL	CALENZANO	FI	A		118(100)-119(8)
5.0	ETRURIAGAS PROD.PETROLIFERI	CAMPI BISENZIO	FI	A	1(337)	
6.0	BAGLINI INCHIOSTRI	FIRENZE	FI	A		118(300)-125
7.0	COLORIFICIO ROMER	FIRENZE	FI	A		118(500)-119(300)
8.0	COLOROBBIA CAV.G.BITOSSI & F.	MONTELUPO FIORENTINO	FI	A	9(15)	118(2000)-119(500)-125(2)
8.1	COLOROBBIA CAV.G.BITOSSI & F.	MONTELUPO FIORENTINO	FI			150(3)
9.0	SOC.VETRARIA ART.TOSC. SVAT	MONTELUPO FIORENTINO	FI	A	9	11(2000)-118-119
10.0	VETRERIA OPERAIA LUX	MONTELUPO FIORENTINO	FI	A	1-2	11(2000)-119(10)-119(100)
10.1	VETRERIA OPERAIA LUX	MONTELUPO FIORENTINO	FI			125
11.0	VETRERIA ETRUSCA	MONTELUPO FIORENTINO	FI	A		11
12.0	AGIP PETROLI	COLLE SALVETTI	LI	A	2	
13.0	STANIC IND. PETROLIFERA	COLLE SALVETTI	LI	A		17-22-24-41-42(70)
13.1	STANIC IND. PETROLIFERA	COLLE SALVETTI	LI			118(600)-119(150)-123
13.2	STANIC IND. PETROLIFERA	COLLE SALVETTI	LI			124(2600)-125(400000)-150
14.0	AGIP LIQUIGAS	LIVORNO	LI	A	1(21444)	
15.0	AGIP PETROLI	LIVORNO	LI	A	1(5618)	
16.0	SOLVAY & C.IE	ROSIGNANO MARITTIMO	LI	A	1(4750)	16(1800)-17-22-24
16.1	SOLVAY & C.IE	ROSIGNANO MARITTIMO	LI			119(40500)-124-125
16.2	SOLVAY & C.IE	ROSIGNANO MARITTIMO	LI			150(471)
17.0	TOSCANA GLASS	PISA	PI	A		24-38-118(400)-124
18.0	SOC.CHIMICA LARDERELLO	VOLTERRA	PI	A		16(560)-23-24-124(11)
19.0	SAPIO INDUSTRIE	PERGINE VALDARNO	AR	A	9	23-24-124
20.0	SOLMINE STAB. DI SCARLINO	SCARLINO	GR	A		148(1800)
21.0	SOC.IT.PER GAS ESERC.CARRARA	CARRARA	MS	B	1	

ELENCO DELLE AZIENDE A RISCHIO SUL TERRRITORIO NAZIONALE

N°_	Azienda	Comune	Prov.	Classe Seveso	Tipi di deposito	Sostanze coinvolte
22.0	CARBOGAS	CARRARA	MS	B	2-9	23-24-124-125-150
23.0	FERROLEGHE	CARRARA	MS	B	1-9	
24.0	ITALIANA COKE	CARRARA	MS	B		124-125
25.0	SINOR DI CONSONNI F. & C	CARRARA	MS	B		22-24-32-124-125-149-150
26.0	FARMOPLANT	MASSA	MS	B		17-20-21-22-24-71-119-125
26.1	FARMOPLANT	MASSA	MS			148-150
27.0	SOC. BARIO E DERIVATI SABED	MASSA	MS	B		17
28.0	DALMINE	MASSA	MS	B	1-2	23-124-125
29.0	OLIVETTI SYNTHESIS	MASSA	MS	B	1-2	23-124-125-150
30.0	NOVOGAS ITALIANA	ALTOPASCIO	LU	B	1	124
31.0	BERTOZZI DI G. MALERBI & C	BAGNI DI LUCCA	LU	B	1-2	124-125
32.0	CARTIERA BOCCA DI FEGANA	BAGNI DI LUCCA	LU	B	1-9	124-125
33.0	ALCE	BAGNI DI LUCCA	LU	B		22-125-150
34.0	LA METALLI INDUSTRIALE	BARGA	LU	B		2-6-11-17-20-21-22-24-94
34.1	LA METALLI INDUSTRIALE	BARGA	LU			118-119-141-146-150-151
35.0	CONF.ARC.	CAPANNORI	LU	B	4	22-163
36.0	MS ORGANICA	CAPANNORI	LU	B		
37.0	COLORIFICIO MARITI	CAPANNORI	LU	B	2-4	22-118-124-147-150
38.0	BOTTEGA ARTIG.TARPAC T.PACINI	CAPANNORI	LU	B		
39.0	IND. CHIMICA LA MODERNA	CAPANNORI	LU	B	2	125
40.0	COLORI NUTINI	CAPANNORI	LU	B		125-150
41.0	ZANCHETTA & C	CAPANNORI	LU	B		22-23-24-94-125
42.0	IND. TOSCANA CUCIRINI	LUCCA	LU	B	1-2	
43.0	SOC.AZION.LUCCHESE IND. FILATI	LUCCA	LU	B		23
44.0	LOMBARDI DI A. LOMBARDI & C	LUCCA	LU	B		125
45.0	VETRERIA F.LLI GUIDI	LUCCA	LU	B		163
46.0	LENCIONI COSTR. METALLICHE	LUCCA	LU	B	1-2	150
47.0	GIORGINI MAGGI	PIETRA SANTA	LU	B		23-124-125-150
48.0	EUROSAK IMBALLAGGI INDUSTRIALI	PORCARI	LU	B	2	
49.0	OLEIFICI G. BORELLA	PORCARI	LU	B	2	22-125
50.0	BALDINI	PORCARI	LU	B		22-118-125-147
51.0	BUTANGAS	PORCARI	LU	B	1	124
52.0	RUBINETTERIE TOSC. PONSI	VIAREGGIO	LU	B		22-23-119-124
53.0	FERVET	VIAREGGIO	LU	B	1	124
54.0	SALINDO	VIAREGGIO	LU	B	2	125
55.0	EDIL QUATTRO	VIAREGGIO	LU	B	1	125
56.0	CALZ. BUNNY DI BARGI E.	LAMPORECCHIO	PT	B	2	
57.0	MAPREDIL CENTRO OVEST	MAZZA E COZZILE	PT	B		
58.0	COLMAX	MONSUMMANO TERME	PT	B		125
59.0	CAD	MONSUMMANO TERME	PT	B	2	125
60.0	CALZ.F.LLI MARCONI & C	MONSUMMANO TERME	PT	B		150
61.0	SASPI SERV.PUBBLICI ITA	MONTALE	PT	B		
62.0	KARTOS CART.TOSCANA MONTECATIN	MONTECATINI TERMEI	PT	B		
63.0	MAS INDUSTRIALE	PESCIA	PT	B		24-125
64.0	DITTA GHELLI FERDINANDO	PISTOIA	PT	B	1-9	119-124
65.0	MARIBER	PISTOIA	PT	B	4	22
66.0	CLASS	PISTOIA	PT	B	1	150
67.0	MAS INDUSTRIALE	PISTOIA	PT	B		22-125-146
68.0	CAPPELLINI FERROVIARIA	PISTOIA	PT	B	9	23
69.0	LIME OFFICINE MECCANICHE	S.MARCELLO PISTOIESE	PT	B	1	23-24

ELENCO DELLE AZIENDE A RISCHIO SUL TERRRITORIO NAZIONALE

N°_	Azienda	Comune	Prov.	Classe Seveso	Tipi di deposito	Sostanze coinvolte
70.0	RUBINETTERIE ZAZZERI	BAGNO E RIPOLI	FI	B		
71.0	SIRA-PROMETEX	BARBERINO DI MUGELLO	FI	B		18-125
72.0	OFFICINE MARCACCINI	BARBERINO DI MUGELLO	FI	B	9	23
73.0	MOBIL.PAMES DI PAOLI E MESSERI	CALENZANO	FI	B		150
74.0	MMD MAX MEYER DUCO	CALENZANO	FI	B	2	
75.0	MANETTI - ROBERTS	CALENZANO	FI	B	1	124
76.0	SUPER IRIDE CALENZANO	CALENZANO	FI	B		124
77.0	BIEFFE BIOCHIMICI FIRENZE	CALENZANO	FI	B		25-124-125
78.0	SPEMSA SPECIALITA' MEDICINALI	CALENZANO	FI	B	1-2	24-124-125
79.0	MANETTI - ROBERTS	CALENZANO	FI	B	2	125
80.0	IND. CHIMICA NINCI DI SIRO N.	CALENZANO	FI	B	2	125-150
81.0	LA MARINA	CALENZANO	FI	B		
82.0	TESTANERA-SCHWARZKOPF	CALENZANO	FI	B	2-4	22-125-149
83.0	AGIP PETROLI	CALENZANO	FI	B	2	
84.0	CALZATURIFICIO FERRINI ASSUERO	CALENZANO	FI	B		124-125
85.0	STANIC INDUSTRIA PETROLIFERA	CALENZANO	FI	B	2	
86.0	IND.SAPONI NESTI DANTE & C.	CAMPI BISENZIO	FI	B		149
87.0	TINTORIA DI SANT'ANGELO	CAMPI BISENZIO	FI	B		22-150
88.0	TINTORIA SILVIA	CAMPI BISENZIO	FI	B	4-5	16-22
89.0	SOC.INTER.OLEARIA CASTELF.	CASTELFIORENTINO	FI	B		22-23-24-125
90.0	ARTIGIANVETRO DI LUPI VESTRI	CERRETO GUIDI	FI	B		124-150
91.0	CALZATURIFICIO PAKERSON	CERRETO GUIDI	FI	B	2	125
92.0	PENIK DI PELLEGRINI	CERTALDO	FI	B		125-150
93.0	ROBRIK CONFEZIONI	EMPOLI	FI	B		
94.0	SOLGOMMA DI TALINI BIANCONI	EMPOLI	FI	B	4	
95.0	OFFICINE MARIO DORIN	FIESOLE	FI	B	1-2	23-124-125
96.0	B. BIANCHI	FIGLINE VALDARNO	FI	B		125
97.0	MARTELLI	FIRENZE	FI	B		150
98.0	IST.BIOCHIMICO SPERIMENT.IBIS	FIRENZE	FI	B	7	24-33-125-146
99.0	EUGENIA OF FLORENCE P.CECCONI	FIRENZE	FI	B		125
100.0	MARS	FIRENZE	FI	B	2	
101.0	F.E.I. DOUBLE	FIRENZE	FI	B		125-150
102.0	ELMEC	FIRENZE	FI	B	2	125
103.0	IST.FARMOCHIMICO NATIVELLE	FIRENZE	FI	B	2	125
104.0	LILIANA RUBECHINI	FIRENZE	FI	B	2	
105.0	COMER	FIRENZE	FI	B	2	23
106.0	TAMOIL ITALIA	FIRENZE	FI	B	2	
107.0	O.T.E. BIOMEDICA	FIRENZE	FI			22-23-125-150
108.0	PLESSEY	FIRENZE	FI	B	1	163
109.0	LABORATORI A.MENARINI	FIRENZE	FI	B	1-2-9	124-125
110.0	GIUSTO MANETTI-BATTILORO	FIRENZE	FI	B		124-125
111.0	RIVOIRA	FIRENZE	FI	B	1-2-4-9	22-23-24-124-125-150
112.0	IST.FARMACO BIOLOGICO R.PAGNI	FIRENZE	FI	B		125
113.0	FRATELLI CHIAVERINI & C.	FIRENZE	FI	B		148
114.0	COLORIFICIO BRANDINI	FIRENZE V.FANFANI	FI	B		125-150
115.0	BRANDINI	FIRENZE V.FONDERIA	FI	B		150
116.0	TOTAL SIPA	FIRENZE	FI	B	1	124
117.0	CONCERIA PANTHER	FUCECCHIO	FI	B	2	
118.0	INDUSTR. DOLCIARIA IL CASTELLO	GAMBASSI TERME	FI	B	1	
119.0	SOLIS	IMPRUNETA	FI	B		22-23-124-125

ELENCO DELLE AZIENDE A RISCHIO SUL TERRRITORIO NAZIONALE

N°_	Azienda	Comune	Prov.	Classe Seveso	Tipi di deposito	Sostanze coinvolte
120.0	SOILAX ITALIA	LASTRA A SIGNA	FI	B		22-125-150
121.0	LANIFICIO BIGAGLI	MONTEMURLO	FI	B		22
122.0	SUPER GLANZ	MONTEMURLO	FI	B	2	
123.0	IN.CER.	PELAGO	FI	B	1	
124.0	RUBINETTERIE G.BANDINI	PELAGO	FI	B		22-23-119-124
125.0	GUARDUCCI M. PROD.CHIM.AUSIL.	PRATO	FI	B		148
126.0	TINTORIA RITMO	PRATO	FI	B		
127.0	CHIMICOIL DI CAMBI SILVANO & C	PRATO	FI	B		22-149
128.0	SOC.IT.MEDICIN.SCANDICCI SIMS	REGGELLO	FI	B		16-17-18-20-21-22-23-25
128.1	SOC.IT.MEDICIN.SCANDICCI SIMS	REGGELLO	FI			26-35-124-125-146-148-149
128.2	SOC.IT.MEDICIN.SCANDICCI SIMS	REGGELLO	FI			150
129.0	RESCO COSTRUZIONI	REGGELLO	FI	B	1	23
130.0	BOEHRINGER INGELHEIM	REGGELLO	FI	B		124-125
131.0	M2 MONTECCHI	RIGNANO SULL'ARNO	FI	B	9	149
132.0	MANIFATTUTA MONTECCHI	RIGNANO SULL'ARNO	FI	B		149
133.0	MARCHESI L. & P. ANTINORI	S.CASCIANO VAL PESA	FI	B	1-4	22-124-148-150
134.0	SASPI SERV. PUBBL. IT.	S,CASCIANO VAL PESA	FI	B		22
135.0	L.MOLTENI & C. F.LLI ALITTI	SCANDICCI	FI	B		
136.0	ENRICO GIOTTI	SCANDICCI	FI	B		125
137.0	SIRAC	SCANDICCI	FI	B		16-21-125-148-149-150-165
138.0	PIBIGAS ITALIANA	SCANDICCI	FI	B	1	
139.0	LA FORTEZZA	SCARPERIA	FI	B	2	
140.0	LONGINOTTI	SESTO FIORENTINO	FI	B	1-2-4-9	22-23-124
141.0	LOGITRON	SESTO FIORENTINO	FI	B	2	125
142.0	VALLI ZABBAN	SESTO FIORENTINO	FI	B	2	
143.0	AGIP LIQUIGAS	SESTO FIORENTINO	FI	B	1-2	
144.0	SIO	SESTO FIORENTINO	FI	B	1-9	23-24
145.0	ANTHEA	SESTO FIORENTINO	FI	B	2	
146.0	DR. R.R. RAGIONIERI	SESTO FIORENTINO	FI	B		125
147.0	CREAZIONI B.P. MAGLIFICIO	SESTO FIORENTINO	FI	B	1	
148.0	ELI LILLY	SESTO FIORENTINO	FI	B	2	125
149.0	ULTRAGAS ITALIANA	SIGNA	FI	B	1	
150.0	RAPISARDI	SIGNA	FI	B		
151.0	VERACI I.M.I.	TAVERNELLE VAL PESA	FI	B	1-2-9	
152.0	CALZATURIFICIO UNIVERSAL SHOES	TAVERNELLE VAL PESA	FI	B		124-125
153.0	AXIS	TAVERNELLE VAL PESA	FI	B	1-2	
154.0	GHIOTT DOLCIARIA G.TURACCHI &C	TAVERNELLE VAL PESA	FI	B		124-125-150
155.0	TINTORIA MARTELLI & C.	VAIANO	FI	B		22
156.0	TINTORIA ARTIG.DEL BISENZIO	VAIANO	FI	B		22
157.0	SOCIETA CHIMICA DEL MUGELLO	VICCHIO	FI	B	2-4-5	16-22-125-149
158.0	SYROM	VINCI	FI	B	1-2	124-125
159.0	CHEVRON OIL ITALIANA	CAMPIGLIA MARITTIMA	LI	B	1	124-150
160.0	SOL CENTRO	COLLESALVETTI	LI	B		150
161.0	MARE BLU CAR	LIVORNO	LI	B		23
162.0	CELSO CONSONNI E FIGLIO STANIC	LIVORNO	LI	B		
163.0	ITALSO	LIVORNO	LI	B		125
164.0	COSTIERI D'ALESSIO	LIVORNO	LI	B	2	125
165.0	CELSO CONSONNI E FIGLIO - AGIP	LIVORNO	LI	B		
166.0	AZ.MUNICIPALE PUBBLICI SERVIZI	LIVORNO	LI	B		124
167.0	MAREBLU	LIVORNO	LI	B		23

ELENCO DELLE AZIENDE A RISCHIO SUL TERRRITORIO NAZIONALE

N°_	Azienda	Comune	Prov.	Classe Seveso	Tipi di deposito	Sostanze coinvolte
168.0	OFFICINE MECCANICHE M.BOTTEGHI	LIVORNO	LI	B	2-9	23-24-125-150
169.0	DOW CHEMICAL	LIVORNO	LI	B		18-22-124-125-150
170.0	POLYPAC	LIVORNO	LI	B		125
171.0	OFFICINE SAN MARCO	LIVORNO	LI	B	1-9	23
172.0	GIOLFO E CALCAGNO	LIVORNO	LI	B		22
173.0	ERG RAFFINERIA EDOARDO GARRONE	LIVORNO	LI	B	2	
174.0	AGIP LIQUIGAS	LIVORNO	LI	B	1-2	
175.0	MAGGIORELLI ROBERTO	LIVORNO	LI	B	9	23
176.0	SOL CENTRO	LIVORNO	LI	B		23-24-37-150
177.0	CELSO CONSONNI E F.DOWCHEMICAL	LIVORNO	LI	B		
178.0	DOC LIVORNO	LIVORNO	LI	B		
179.0	CELSO CONSONNI E FIGLIO - ENEL	PIOMBINO	LI	B		
180.0	CELSO CONSONNI E F.-LA MAGONA	PIOMBINO	LI	B		
181.0	LA MAGONA D'ITALIA	PIOMBINO	LI	B	1-2-4	
182.0	DELTASIDER DIVISIONE PIOMBINO	PIOMBINO	LI	B	1	124
183.0	SOL INDUSTRIE	PIOMBINO	LI	B		23-24-37-150
184.0	CELSO CONSONNI E F.-DELTASIDER	PIOMBINO	LI	B		
185.0	CELSO CONSONNI E FIGLIO	PIOMBINO	LI	B	2	118-125-164
186.0	DALMINE	PIOMBINO	LI	B	1-2-9	23-124-125-149
187.0	SOC.STAMPA TRINC.LAMINATI AFF.	PIOMBINO	LI	B		23
188.0	CELSO CONSONNI E FIGLIO-SOLVAY	ROSIGNANO MARITTIMO	LI	B		
189.0	CALZATURIFICIO ILARIA SHOES	CASTELFRANCO SOTTO	PI	B		
190.0	GIOVANNI SHOES	CASTELFRANCO SOTTO	PI	B		
191.0	CALZATURIF.RENZO FONTANELLI	CASTELFRANCO SOTTO	PI	B	2	125-150
192.0	INTERCORNICI DI MEONI GUIDO &C	LARI	PI	B	2	
193.0	F.LLI STEFANELLI	LARI	PI	B		150
194.0	CGM DI CHIARUGI & GHELLI	LARI	PI	B	2	
195.0	ILME IND.LAV.MATERIALE ESPANSO	LARI	PI	B	2	
196.0	CALZATURIFICIO BS	MONTOPOLI VALDARNO	PI	B	2	
197.0	LABORATORI GUIDOTTI	PISA	PI	B		125
198.0	IST.GENTILI FARM.PROD.MAT.PRIM	PISA	PI	B	2	125-149
199.0	SOL CENTRO	PISA	PI	B		16-22-23-37-148-150
200.0	IST. GENTILI FARMACEUTICO	PISA	PI	B	2	23-124-125
201.0	FARMA BIAGINI	PISA	PI	B		125
202.0	LABORATORI BALDACCI	PISA	PI	B		21
203.0	LABORATORI GUIDOTTI	PISA	PI	B		24-35-124-125-149-150
204.0	FABBRICA PISANA SEDILI	PISA	PI	B	1	23
205.0	FARMIGEA	PISA V.CARMIGNANI	PI	B		25
206.0	FARMIGEA	PISA V. G.B. OLIVA	PI	B	2-4	22-125-149-150
207.0	PARFUMS CHRISTIAN DIOR ITALIA	PISA	PI	B	1-2	
208.0	KIMBLE ITALIANA	PISA	PI	B	1-2-9	
209.0	ESSO ITALIANA	PISA	PI	B	2	
210.0	CANTIERE SAN MARCO	PISA	PI	B	1-2-9	124-125-150
211.0	SOC.CHIMICA LARDERELLO	POMARANCE	PI	B		23-124
212.0	VALLI ZABBAN	SAN GIULIANO TERME	PI	B		
213.0	SUOLIFICIO NEMA SZ	S.MINIATO V.PUCCINI	PI	B	2	
214.0	SUOLIFICIO NEMA	S.MINIATO V.ROMAIANO	PI	B	2	
215.0	CONCERIA PANCHETTI E. & V.	S. CROCE SULL'ARNO	PI	B	4	
216.0	MONTANELLI GIOVANNI & C	S. CROCE SULL'ARNO	PI	B	2	
217.0	CIBA - GEIGY	S. CROCE SULL'ARNO	PI	B	2	

ELENCO DELLE AZIENDE A RISCHIO SUL TERRRITORIO NAZIONALE

N°_	Azienda	Comune	Prov.	Classe Seveso	Tipi di deposito	Sostanze coinvolte
218.0	STILGAR DI FANTONI ROBERTO	S.MARIA A MONTE	PI	B	2	
219.0	TANTUSSI SERRAMENTI	S.MARIA A MONTE	PI	B	2	
220.0	TMM TRASF. MATER. METALLICI	VECCHIANO	PI	B	1	
221.0	ISTITUTO GENTILI FARMACEUTICO	VECCHIANO	PI	B	2	
222.0	FORMATRE	VICO PISANO	PI	B	2	
223.0	SMITH INTERNATIONAL ITALIA	VOLTERRA	PI	B	1-2	
224.0	VINAL CO2	AREZZO	AR	B	4	22
225.0	FRATELLI MUNICCHI	AREZZO	AR.	B		150
226.0	GALGANI	AREZZO	AR	B	1-5-9	16-24
227.0	SAIMA DI DOTTORINI & C	AREZZO	AR	B	9	
228.0	SA.DU.SA.	AREZZO	AR	B	1-9	24
229.0	NUOVA VERTA	AREZZO	PI	B		23
230.0	BONINSEGNI AUTO	AREZZO	AR	B		23
231.0	AER ARTIGIANI EDILI RIUNITI	AREZZO	AR	B		23-149
232.0	COVENGAS	AREZZO	AR	B	1	
233.0	FALCOS DI A. FABIANELLI & C	AREZZO	AR	B		22
234.0	ARTE ORO AREZZO	AREZZO	AR	B	1	
235.0	SPINA IVO	AREZZO	AR	B		149
236.0	VALLI ZABBAN	AREZZO	AR	B		
237.0	TRE D	AREZZO	AR	B		124
238.0	CRISTALLERIA EUROPEA	BUCINE	AR	B	1-9	10-41
239.0	MAGAZZINO INVECCHIAMENTO STOCK	CASTEL FOCOGNANO	AR	B	2	125
240.0	SILO SOC.IT. LAVORAZIONE ORO	CASTIGLION FIBOCCHI	AR	B	1	24
241.0	ICM ITALIANA COSTRUZ.METALMEC.	CASTGLION FIBOCCHI	AR	B		24
242.0	GM	CASTIGLION FIBOCCHI	AR	B	1	
243.0	GRONCHI UGO	CIVITELLA IN CHIANA	AR	B	1	
244.0	BONINSEGNI AUTO	CORTONA	AR	B		23
245.0	IND.TOSCANA ACIDO CARBONICO	LATERINA	AR	B	4	22
246.0	SALC	MONTE SAN SAVINO	AR	B	1	24
247.0	BARTOLI & TOSI	MONTEVARCHI	AR	B		22-124
248.0	PERGINE	PERGINE VALDARNO	AR	B	4-7	22-146
249.0	CALZATURIFICIO F.LLI POGGESI	PIAN DI SCO	AR	B		150
250.0	ALUSUISSE ITALIA DIV. CHIMICA	S.GIOVANNI VALDARNO	AR	B		118-125
251.0	PLESSEY	TERRANUOVA BRACCIOL.	AR	B	1	162
252.0	LATERIZI ARBIA	ASCIANO	SI	B	2	
253.0	LATERIZI ARBIA	ASCIANO	SI	B	2	
254.0	MOBILIFICIO GAETANO COMI	COLLE VAL D'ELSA	SI	B	2	125
255.0	CRISTALLERIA ART. LA PIANA	COLLE VAL D'ELSA	SI	B	2-9	23-24-94-124
256.0	KRISTALL KRISLA	COLLE VAL D'ELSA	SI	B		11
257.0	STI SOLFOTECNIC ITALIANA	MONTALCINO	SI	B		20-125-150
258.0	PERGINE	MONTEPULCIANO	SI	B	4	22
259.0	IST.FARM. BIOL. RIPARI-SERC	MONTERIGGIONI	SI	B	1	
260.0	PEPI SPECIALITA' SENESI	MONTERIGGIONI	SI	B		
261.0	VERLOT DI LOTTI & C	POGGIBONSI	SI	B	2	118-125-147
262.0	FRANCOPLAST DI CIAPPI F. & C	SAN GIMINIANO	SI	B		150
263.0	PIBIGAS ITALIANA	SIENA	SI	B	1	
264.0	SCLAVO	SIENA	SI	B		125
265.0	ING. SOCINI	SIENA	SI	B		150
266.0	ING. SOCINI	SIENA	SI	B	2	
267.0	SCLAVO	SOVICILLE	SI	B		25-124-125

ELENCO DELLE AZIENDE A RISCHIO SUL TERRRITORIO NAZIONALE

N°_	Azienda	Comune	Prov.	Classe Seveso	Tipi di deposito	Sostanze coinvolte
268.0	DITTA INNOCENTI SERGIO	ARCIDOSSO	GR	B		23
269.0	ESTIGAS	CASTIGLION D.PESCAIA	GR	B		124
270.0	ESTIGAS	FOLLONICA	GR	B		124
271.0	TIOXIDE ITALIA	FOLLONICA	GR	B	2	124-125
272.0	SUGHERIFICIO ETRURIA DI CINI	FOLLONICA	GR	B		125-150
273.0	EUROVINIL INDUSTRIES	GROSSETO	GR	B	2	125
274.0	TOTAL SIPA	GROSSETO	GR	B	1	124
275.0	VEMAR	GROSSETO	GR	B		118-150
276.0	SOL CENTRO	GROSSETO	GR	B		22-23-24-37-150
277.0	GSR DI PIERI G. & C	GROSSETO	GR	B		23
278.0	FAIS JEANS DI ALUIGI ROBERTO	GROSSETO	GR	B	4	16
279.0	BACHIORRINI SIRO	GROSSETO	GR	B	9	
280.0	SFORZI IVANA ERMINIA	GROSSETO	GR	B	4	22
281.0	FERTILGEST	ORBETELLO	GR	B	1-4	22-23-94-150
0.0						